LE LEGGI

DELLA

PROCEDURA CIVILE

OPERA

DI G. L. J. CARRÉ

PROFESSORE NELLA FACOLTÀ DI DRITTO IN RENNES

NELLA QUALE OPERA L' AUTORE HA FUSO LA SUA ANALISI RAGIONATA, IL SUO TRATTATO E LE SUE QUISTIONI SULLA PROCEDURA.

Novellamente volgarizzata ed accresciuta della nuova Procedura Civile del Regno delle due Sicilie.

DAGLI AVVOCATI

F. CARRILLO E P. LIBERATORE

SECONDA EDIZIONE

RIVEDUTA E CORRETTA.

Jura docent alii, nos qua ratione modoque
Quae sibi debentur rite quis obtineat.
(G. Grotius, Isagoge ad Praxin Fori batav.; auctor ad lectorem.)

TOMO VIII.

NAPOLI 1829

DA' TORCHI DEL TRAMATER

Si vende nel Gabinetto letterario al largo del Gesù nuovo n° 6, 7, 8.

DELLA PROCEDURA CIVILE.

CONTINUAZIONE DEL LIBRO V DELLA PARTE I

DEL

CODICE DI PROCEDURA:

DELLA ESPROPRIAZIONE FORZATA.

SECONDA DISTINZIONE (1)

DEL MODO DI ESEGUIRE LA SPROPRIAZIONE DEGL' IMMOBILI E DELLE SUE SEGUELE (a).

Abbiam veduto ne' titoli precedenti, in qual modo si opera l' esecuzione forzata delle sentenze e degli atti su i mobili del debitore; veggiam ora, com'essa ha luogo su de' suoi immobili per mezzo del pignoramento e dell' espropriazione, la di cui forma e le di cui procedure sono regolate dalle disposizioni de' titoli XII, XIII e XIV.

Il primo ha particolarmente per oggetto di tracciare la procedura da osservarsi, allorchè niun incidente viene ad inceppărla; il secondo stabilisce quella che ciascun incidente rende necessaria; il terzo finalmente quella che dee condurre i creditori a distribuire tra loro il prezzo del venduto immobile.

(a) V. l' ordinanza del 1551 per le vendite all' incanto; l' ordinanza del 1539; l' editto del 1771; la legge degli 11 brumajo dell' anno 7; il codice civile, lib. 2, tit. 1, cap. 1 e lib. 1 tit. 9.

TITOLO XII.

DEL PIGNORAMENTO DEGL' IMMOBILI (II).

Il pignoramento degl' immobili (1) è un atto (2) col quale un creditore fa mettere a disposizione della giustizia l' immobile corporale o incorporale (3) del suo debitore, ad oggetto di *espropriarnelo* per mezzo di una vendita giudiziaria, il di cui prezzo debb' essere impiegato a pagare il debito, o debb' essere distribuito tra il pignorante e gli altri creditori.

L' espropriazione (4) è l' *evizione* che questo debitore prova per effetto dell' aggiudicazione, la quale termina la procedura del pignoramento: essa è il *fine* che il creditore si propone; e 'l pignoramento è *il mezzo* che la legge gli accorda per ottenerlo.

Il codice civile nel titolo della *distinzione de' beni* determina i caratteri che li sottomettono a questo mezzo di esecuzione. Lo stesso codice, nel titolo della *espropriazione forzata* indica le persone le quali possono, o contro le quali si può adoperarla.

Perciò il codice di procedura regola unicamente, come già il dicemmo, la formalità delle procedure dall' atto del pignoramento sino alla distribuzione del prezzo.

L' ordinanza del 1667 non conteneva alcuna disposizione concernente questo pignoramento; l'editto di Francesco I del 1536, l' altro di Enrico II del 1551, conosciuto sotto il nome di *editto delle vendite all' incanto* (*criès*), le dichiarazioni generali o particolari, le disposizioni consuetudinarie, gli usi ed i regolamenti delle corti supreme

erano le sole sorgenti delle regole complicate, incoerenti e contraddittorie che seguivansi in ciascuna giurisdizione (5).

La legge degli 11 brumajo dell' anno 7 fè cessare questa diversità di legislazione e di giurisprudenza; ma le venne rimproverato di aver resa semplice la procedura sino al segno che, mentre da una parte il proprietario potea essere così facilmente spogliato di un fondo, come di un mobile; dall' altra, i dritti de' terzi sul fondo pignorato non erano conservati a sufficienza.

Di quì il nuovo sistema che il codice di procedura stabilisce, ed il quale, esso medesimo, non è stato al coperto della critica: almeno molte corti supreme nelle loro osservazioni sul progetto manifestarono il voto di conservare la legge di brumajo con alcune modificazioni ch' esse indicarono.

Nel piano di un' opera, il di cui oggetto è di spiegare la dottrina e 'l testo della legge, tal quale essa esiste, non entra quello di occuparsi su i vantaggi e sugl' inconvenienti de' due sistemi di legislazione, di cui uno è cessato di esistere; ci basterà dunque il dire, giusta la ragion legale che fu di norma in compilare le disposizioni del codice, che i suoi autori hanno voluto tenere un giusto mezzo tra le formalità complicate e dispendiose dell' antico sequestro reale, e la forma troppo rapida, la quale era stata tracciata dalla legge di brumajo.

In una parola, essi han voluto, per servirci dell' espressioni del sig. Grenier, creare un modo il quale non fosse troppo duro, per non essersi stabilite formalità sufficienti, nè troppo dispendioso, per essersi *assai* moltiplicate (6).

Articolo DCLXXIII † 755 (*N.*) (III).

Il pignoramento di stabili dev' esser preceduto da un precetto di usciere alla persona o a domicilio, in principio del quale s' inserisce copia intiera del documento in forza di cui si fa il pignoramento. Il precetto deve contenere elezione di domicilio nel luogo ove risiede il tribunale che dovrà conoscere del pignoramento, se il creditore non vi abita; e deve in fine enunciare che, mancando il debitore di pagare, si procederà al pignoramento de' suoi stabili. L' usciere non si fa assistere da testimoni, ma bensì deve nello stesso giorno far apporre all' originale la vidimazione dal sindaco o dall' eletto del domicilio del debitore, lasciandone una seconda copia a chi avrà fatta la vidimazione (7).

Da conferirsi

T. art. 29. — *Legge* degli 11 brumajo anno 11, art. 1 e 2. — *C. C.* art. 2204 † 2105, 2211 † 2117, 2217 † 2123. — *C. di P.* art. 545 † 635, 583 † 673, 584 † 674, 634 † 724, 636 † 726 e 717 † 801.

CDXCI. Un precetto dee precedere qualunque procedura di espropriazione, qualunque sia la natura de' fondi ch' essa ha per oggetto; ma per ragione della importanza del pignoramento degl' immobili, il legislatore ha richiesto a fa-

Art. 673 vor di colui ch' è stato notificato, nella veduta di evitare questo mezzo di esecuzione, formalità più estese di quelle ch' egli ha prescritto rispetto al pignoramento de' mobili. Per esempio, la copia del titolo dev' esser inserita nel principio del precetto, quando anche fosse stata già notificata; laddove pel pignoramento de' mobili non si è tenuto a questa notificazione, se già fu adempita. Si è considerato che una prima copia si è potuta smarrire o dimenticarsi; perciò il precetto dee pur enunciare che, in mancanza di pagamento, sarà proceduto al pignoramento degl' immobili del debitore; e questa enunciazione non è richiesta pe' mobili, perchè la di loro conservazione è meno importante. Finalmente l' usciere dee far vidimare l' originale del precetto dal sindaco o dall' eletto del domicilio del debitore, e lasciare una seconda copia a quello de' due funzionarii che appone il *visto*; la quale precauzione la legge non ha presa pel pignoramento de' mobili, come quelli che meno interessano, e che dando la certezza di dovergli il sindaco o l' eletto dargli avviso della citazione che gli si è fatta, evita qualunque sorpresa del debitore. 755

2198. *Quali sono le persone che posson menare innanzi il pignoramento degl' immobili? Contro chi e su quali beni può esser diretta questa procedura* (IV)?

Tali quistioni si decidono co' principii che il codice civile comprende ne' titoli della spropriazione forzata e della distinzione de' beni: noi saremmo dunque dispensati di occuparcene, quando per la intelligenza delle disposizioni del codice di procedura relative al pignoramento degl' immobili non fosse necessario di stabilire alcune nozioni generali, alle quali queste disposizioni si colligano di una maniera più o meno diretta.

Noi ridurremo questa esposizione alle seguenti proposizioni, il di cui sviluppamento si troverà nel nuovo Repertorio (*a*) (8). *Art.* 755 673

1.° I beni immobili di un debitore ed i loro accessorii sono obbligati al pagamento de' suoi debiti, egualmente che i suoi mobili; purchè però siasi trattato con persona capace di alienare (9).

2.° In conseguenza, qualunque persona alla quale in suo favore è stato fatto un titolo esecutivo, o nel quale è stata legalmente o convenzionalmente surrogata, può, in mancanza di pagamento, ed anche allora ch' essa non avesse ipoteca, procedere al pignoramento degl' immobili del suo debitore, ad oggetto di pervenire alla loro espropriazione (*b*).

3.° Colui il quale non ha ipoteca, può farli pignorare e vendere indistintamente a sua scelta, a differenza del creditore il quale, avendo ipoteca speciale su di uno di essi, non può pignorare gli altri se non quando l' immobile suddetto non basti.

4.° Ma i soli creditori ipotecarii hanno il dritto ipotecario, vale a dire, quello di far pignorare e vendere in danno del terzo possessore l' immobile ipotecato pel di loro credito, e quindi alienato dal debitore.

5.° I medesimi creditori sono in oltre preferiti sul prodotto della vendita a' semplici creditori cartolarii: essi vengono tra loro, non per contributo o concorrenza, ma secondo il loro ordine e l' anteriorità delle loro iscrizioni.

(*a*) V. il vocab. *Saisie immobilière* tom. 11. §§. 1, 2 e 3 pag. 685.

(*b*) V. il cod. civ. lib. 3, tit. 18; decis. della Corte di Liegi del 18 nov. 1808, in Denevers suppl. del 1809, p. 108.

Art. 673 6.° Perchè la spropriazione possa aver luogo, bisogna che la persona contro la quale si provoca, 755 abbia, sia l'intiera proprietà, sia l' usufrutto della cosa, sia la sola proprietà. — Nel primo caso la espropriazione è intiera; nel secondo colpisce il solo usufrutto; nel terzo cade sulla sola proprietà.

7.° L' azione per la spropriazione è pel creditore un dritto proprio, in virtù del quale egli la esercita, ancorchè i beni facciano parte di un'eredità o giacente, o accettata col beneficio dell'inventario. Egli in tale circostanza, fa valere il suo dritto come se il debitore fosse vivente, del pari che lo fa valere contro il minore, l'interdetto o il fallito e la donna maritata. La legge non ammette alcuna eccezione: che se per la vendita de' beni del minore, degl'interdetti, della eredità giacente o accettata col beneficio dell' inventario, essa prescrive particolari formalità, ciò è pel caso in cui la vendita è domandata e vien fatta in nome dello stesso proprietario, tanto pel suo proprio interesse, quanto per quello di altre persone le quali vengono a reclamare de'dritti. Perciò si seguono negli altri casi tutte le formalità prescritte pel pignoramento degl'immobili, il quale può farsi in qualunque stato di causa; cioè, contro il tutore o il curatore, se trattasi d'immobili appartenenti al minore o all'interdetto, (*a*); contro gli agenti o sindaci in caso di fallimento (*b*); contro l'erede beneficiato (*c*); contro un curatore nominato *ad hoc*, se siavi lesione; contro il curatore ad un'eredità giacente; contro il marito, se trattasi di beni pro-

(*a*) Art. 450 ✝ 373, 812 e 813 ✝ 731 e 732 del cod. civ.
(*b*) Cod. di comm. art. 494 ✝ 486.
(*c*) Arg. dal cod. civ. art. 797 798 ✝ 714 e 715. — C. di P. art. 996 ✝ 1072.

prii di sua moglie (*a*). I militari in attività di servizio, non posson essere espropriati (*b*).

755 — Art. 673

8.° La spropriazione forzata è un mezzo di esecuzione il più rigoroso, poichè spoglia il debitore de' suoi beni i più preziosi, di quelli ch'eran per lui un mezzo di perpetua risorsa.

Da ciò la proibizione di impiegarla contro i beni che posseggono divisamente i minori o gl' interdetti per demenza o per furore, se non per insufficienza e dopo discussione del di loro mobiliare (*c*).

Da ciò la facoltà accordata al giudice di sospendere le procedure cominciate, se il debitore offra al creditore una delegazione su di beni liberi, per pagare nello spazio di un anno.

Da ciò finalmente le formalità ed i termini, quasi sempre di rigore, a' quali il legislatore ha sottoposto il pignoramento degl' immobili, ad oggetto, sia di agevolare il debitore per qualche tempo a trovare de' mezzi, sia di dare alla vendita bastevole pubblicità, onde con essa gli si procuri almeno la più grande e possibile liberazione.

2199. *Si può forse stipulare che, in mancanza di pagamento alla scadenza, il creditore ipotecario potrà far vendere l' immobile del debitore innanzi ad un notajo, senza ricorrere al pignoramento degl' immobili e senz' altre formalità che quelle convenute fra le parti* (V)?

Tutta la difficoltà che la quistione attuale può presentare, deriva dall' applicazione, che s' intenderebbe fare alla sua specie, degli articoli 2078 †

(*a*) V. il *Nuov. Repert.* al voc. *Saisie immobilière* §. 2.

(*b*) Leg. del 6 brum., an. 5, art. 4;—cassaz. 29 genn. e 30 aprile 1811, Denevers, 1811, pag. 151 e 236, e 1812, pag. 101.

(*c*) V. le nostre quistioni sull' articolo 675.

Art. 1948, e 2088 † 1958 del codice civile. Secondo
673 il nostro sentimento, è stato vittoriosamente rispo- 755
sto alle obbiezioni risultanti da questi due articoli, e dalle due decisioni (10), l'una di Bourges (*a*), e l'altra di Liegi (*b*), in una consulta inserita nella raccolta del sig. Sirey tomo 13, pag. 89. Ma aderendo ai mezzi ch'essa contiene, per giustificare la validità della stipulazione di cui si tratta, noi aggiungiamo primieramente, che questa opinione è stata consacrata da decisione della corte di Treveri del 15 aprile 1813 (*c*). Con essa si giudicò formalmente di potersi stipulare che, in mancanza di pagamento il creditore potrà, senza ricorrere al pignoramento degl'immobili, far vendere l'immobile innanzi notajo ed al pubblico incanto.

Aggiungiamo in secondo luogo che, oltre dell'argomento che deducesi in favore di questa dottrina dall'articolo 747 † 831 del codice di procedura civile, si può anche ragionare per induzione dall'articolo 955 † 1031 dello stesso codice, perchè si permette con esso di vendere i beni di un minore innanzi notajo, purchè ciò abbia luogo pubblicamente ed al pubblico incanto. Or, segue da ciò, che questo modo ha inspirato al legislatore almen tanta fiducia, quanta ce ne ha inspirato la vendita fatta innanzi al tribunale, poichè egli l'autorizza rispetto al minore, pel quale mostra la massima cura.

Aggiungiamo in terzo luogo, di esser giusto che non si possa stipulare che il creditore in mancanza di pagamento disporrà dell'immobile a suo arbitrio, perchè potrebbe abusare della posizione del debitore al momento della stipulazione; ma questo

---

(*a*) V. Sirey, tomo 12, pag. 20.
(*b*) Sirey, tomo 7, pag. 8.
(*c*) Sirey, tomo 14, pag. 11.

inconveniente non può esistere allorchè la stipula- *Art.* 755 zione stabilisce un modo legale, che somministra al 673 debitore tutte le garentie ch' egli trova nelle formalità del pignoramento.

Da un altro canto, i terzi i quali avessero ipoteca sull' immobile, non possono querelarsi di questa convenzione, poichè la costituzione d' ipoteca non impedisce al debitore di alienare l'immobile all' amichevole, e con maggior ragione può egli consentire che sia venduto al pubblico incanto. Finalmente, l'ipoteca segue l'immobile in qualunque mano esso passa: chi lo acquista è tenuto di notificare il suo contratto a'creditori inscritti ed offrir di pagare il loro credito: questi posson chiedere di esporsi a nuovo incanto con offerta maggiore, se il fondo lor sembra venduto a prezzo vile, e per conseguente sotto tutt'i rapporti non vi è ragione alcuna plausibile per risolvere negativamente la quistione che noi abbiamo stabilita.

2200. *L' articolo* 111 † 206 *del codice civile il quale permette di fare al domicilio elettivo per la esecuzione di un atto, le notificazioni, domande, e procedure relative a questo atto, si applica forse al caso del pignoramento degl' immobili* (VI) ?

Con decisione del 12 giugno 1809 (*a*) la corte di Parigi aveva deciso che tutti gli atti da notificarsi a persona o a domicilio nel corso di un pignoramento d' immobili, potean farsi al domicilio eletto, uniformemente all' articolo 111 per l'esecuzione del contratto in virtù del quale deve procedersi all'espropriazione. La corte di Bordò giudicò egualmente al dì 11 aprile 1810, e la corte di cassazione a 5 febbrajo 1811 (*b*) che il precetto

(*a*) V. Sirey, tomo 10 DD., pag. 79.
(*b*) V. Sirey, tomo 11, pag. 98.

Art. potessi far in questo domicilio, e vidimarsi dal
673 sindaco del luogo. Non vi è dunque più dubbio 755
sulla soluzione affermativa della quistione stabilita
quì sopra (*a*).

2201. *Dal perchè l' articolo 673 vuole che il precetto sia fatto alla persona o al domicilio, risulta forse che quello il quale fosse notificato al terzo possessore* solamente, *debba considerarsi come non avvenuto* (VII)?

Il precetto dev' esser fatto alla persona o al domicilio del *debitore*; e così appunto giudicò la corte di cassazione con decisione del 6 messidoro anno 13, dichiarando nullo un precetto fatto al possessore de' beni da un creditore ipotecario (*b*).

Perciò, allorchè l' immobile il quale è stato sottoposto ad ipoteca pel pagamento di un credito, è passato nelle mani di un terzo, ciò non dispensa di fare il precetto al debitore sotto pena di nullità; ma noi osserviamo, che bisogna in seguito ripeterlo a questo terzo possessore, dandogli copia della iscrizione, ed anche facendogli una citazione di pagare o rilasciare il fondo (*c*).

S' egli non rilascia, non può, per verità, essere pronunziata alcuna condanna personale contro di lui (*d*); ma le procedure ulteriori del pignoramento si faranno contro di esso, perchè la spropriazione non può dirigersi che contro il proprietario attuale (*e*).

(*a*) V. in sostegno di questa opinione altre decisioni citate da Berriat Saint-Prix nella pag. 568, nota 14, num. 2.

(*b*) V. il *Prat.* tomo 4, pag. 328 e la *Giurispr. delle Corti supreme* tomo 5, pag. 281.

(*c*) V. nel cod. civile l' art. 2169 ✝ 2063, ed una decisione della corte d' Angers del 23 aprile 1809 nella *Biblioteca del Foro*, parte 2 del 1810, pag. 279.

(*d*) V. la decisione del 27 aprile 1812, in Sirey, tomo 12, pag. 30.

(*e*) V. la *Giurispr. delle corti supreme*, nel luogo cit. pag. 284.

Se, al contrario, il terzo possessore rilascia il fondo, si agisce conformemente all'articolo 2174 † 2068 del codice civile.

Art. 755 673

2202. *Il precetto può forse notificarsi alla persona del debitore trovata fuori del suo domicilio* (VIII)?

Poichè la legge dice che il precetto dev'esser fatto a persona o a domicilio, ne risulta che può ben farsi al debitore trovato personalmente fuori del proprio domicilio. Ciò non ostante, il sig. Tarrible dice (*a*), che questa facoltà dee combinarsi colla disposizione dello stesso articolo, in virtù di cui l'usciere è in obligo di far vidimare l'originale del suo atto, nel corso del giorno, dal sindaco o dall'eletto del comune ov'è stabilito il domicilio del debitore. Ben si vede da questa disposizione che, se la persona del suo debitore fosse trovata in distanza tale del suo domicilio da non poter l'usciere far vidimare l'originale, nel corso del giorno, dal sindaco o dall'eletto del comune di questo domicilio, l'usciere dovrebbe rinunziare al vantaggio di notificarlo personalmente, e trasferirsi al domicilio del debitore per farvi la notifica, e procurarsi così il mezzo di poter adempire nel corso del giorno alla formalità della vidimazione, la di cui osservanza è richiesta collo stesso rigore che in tutte le altre.

2203. *Il precetto intimato all' erede del debitore, senz' avergli fatto notificare il titolo otto giorni innanzi, è forse nullo* (IX)?

A' termini dell'articolo 877 † 797 del codice civile, i titoli esecutivi contro un defunto non possono esser messi in esecuzione contro i suoi eredi, se non *otto giorni dopo notificati alla loro persona o al domicilio*. Or, se il precetto è un atto

(*a*) V. il *Nuovo Repertorio*, pag. 617.

Art. 673 cetto è un atto di esecuzione, è cosa evidente di esser nullo, allorchè il titolo non è stato ancora notificato agli eredi nel termine fissato dalla legge; altrimenti, bisognerebbe ammettere che si potrebbe eseguire un atto prima che fosse esecutivo; il che sarebbe assurdo. 755

Si tratta dunque di esaminare, se il precetto è veramente un atto di esecuzione. L' affermativa è stata pronunziata dalla corte di Brusselles con decisione del 10 maggio 1810 (*a*), la quale dichiarò nullo un precetto, e nulle ancora le ulteriori procedure della spropriazione, attesochè questo atto giudiziario essendo il primo atto di esecuzione, non potea esser fatto che otto giorni dopo la notificazione del titolo, sola epoca alla quale questo titolo esser potea esecutivo.

Per determinare siffatta decisione, diceasi che il precetto è talmente un atto di esecuzione, che non può aver luogo se non in virtù di atti esecutivi, e ch' è talmente annesso al pignoramento, che tutto il pignoramento è nullo, se la esecuzione non fosse cominciata da questo punto.

Rispondeasi che il precetto non può esser considerato come un atto di esecuzione, poichè non fa che mettere il debitore *in mora* di pagare; che d' altronde, il testo della legge dimostra che il precetto non solo non fa parte del pignoramento degl' immobili, poichè l' articolo 673 dice non solo *ch' esso debb' esser preceduto*, ma eziandio, che non *comincia*, mentre aggiungesi che il precetto dee contenere la dichiarazione che mancandosi di pagare, *si procederà* al pignoramento.

Ma quel che potrebbesi aggiungere come più decisivo in favore di quest' ultima opinione, sa-

(*a*) V. Sirey, tomo 15, pag. 170.

rebbe la decisione della corte di cassazione, del 4 **Art.**
755 febbrajo 1811 (*a*) con cui formalmente fu dichiarato 673
che l'articolo 673, dicendo che il pignoramento degl'immobili sarà preceduto da un precetto, ne risulta che questo precetto non fa parte della procedura per la spropriazione forzata, di cui al contrario non è che un atto preparatorio. Or per effetto di questa considerazione noi siamo indotti a credere, che il titolo essendo notificato agli eredi nel precetto medesimo, il voto dell' articolo 877 † 797 del codice civile è sufficientemente adempito, poichè la esecuzione la quale, giusta la decisione che noi abbiamo testè citata, non principia che dal processo verbale di pignoramento, non può aver luogo che trenta giorni dopo il precetto, ed in conseguenza lungo tempo dopo il termine, nel quale il titolo diviene esecutivo per l'erede uniformemente a questo medesimo articolo 877 (11).

2204. *Se il titolo, in virtù del quale è fatto il pignoramento, già fosse stato notificato, si sarebbe forse dispensato di darne copia nel precetto?*

No; poichè l'articolo 673 non contiene a tal proposito alcuna dispensa, mentre, al contrario, l'articolo 583 † 673, pel pignoramento dei mobili, dichiara espressamente, che la copia di cui si tratta non sarà data che quando il titolo non fosse stato precedentemente notificato (*b*).

2205. *Se il pignoramento è fatto in virtù di sentenza, si dee forse dar copia de' titoli su de' quali essa fu pronunziata?*

Poichè l'articolo 673 dice soltanto, che sarà data *copia intiera del documento in forza del quale si fa il pignoramento*, è cosa evidente che deb-

(*a*) V. Denevers, 1811, pag. 114.
(*b*) V. Pigeau, tomo 1°, pag. 193

be darsi la sola copia della sentenza, perchè questa in realtà è il titolo in forza di cui si procede (*a*).

2206. *Il cessionario di un titolo esecutivo dee forse dar copia intiera non solamente del titolo originario del credito, ma eziandio dell'atto di cessione e della notificazione di questo atto al debitore?*

Il sig. Tarrible (*b*) osserva che il titolo componendosi di tutti gli atti necessarii per renderlo esecutivo, il cessionario di un credito dee dar la copia intiera e del titolo originario, e dell' atto di cessione, e di quello di sua notificazione al debitore: il che suppone, egli dice, che la cessione debb' esser notificata prima del precetto. Questo giureconsulto aggiunge, che se il cessionario ommettesse d' inserire nella sua copia alcuno di questi atti, egli non avrebbe data la copia intiera del titolo, e che in conseguenza il precetto sarebbe colpito di una nullità, la quale trarrebbe seco quella di tutti gli atti ulteriori.

Non è da porsi in dubbio, che il cessionario non può procedere come il cedente (*c*), se non quando egli fa conoscere al debitore tutti gli atti che gli danno qualità; ma noi non pensiamo, come il sig. Tarrible, che sia necessario di notificare l' atto di cessione prima del precetto, il che appunto risulta da quanto noi abbiam detto sulla quistione 2203, cioè che questo atto non fa parte del pignoramento: e così pure fu giudicato il 3 luglio 1808 dalla corte di Nimes (*d*).

(*a*) V. il rapporto del tribuno Grenier, nell' ediz. di F. Didot pag. 256 e 257, non che la decisione della corte di Rennes, del 19 marzo 1815, in Sirey, tomo 15, pag. 224.

(*b*) V. il Nuovo Repertorio, alla voce *saisie immobilière*, pag. 647.

(*c*) V. il cod. civ. art. 2214 + 2120.

(*d*) V. la *Giurisprudenza delle corti supreme*, nel tomo 5, pag. 520.

Perciò noi giudichiamo, di esser sufficiente, perchè un precetto fatto a richiesta di un cessionario sia valido, che contenga copia del titolo originale e dell' atto della cessione, senza che vi sia bisogno che quest' ultimo atto sia stato precedentemente notificato.

Art. 755 673

In ciò noi non vediamo alcuna cosa, la quale non sia perfettamente uniforme all' articolo 2214 † 2120 del codice civile; di fatti questo articolo non ammette il cessionario di un titolo esecutivo a procedere alla espropriazione, se non dopo notificato al debitore il titolo della cessione. Ma del pari non può procedersi ad espropriazione che dopo il precetto il quale si è l' atto preliminare indispensabile. L' articolo 2214 ha dunque ricevuta la sua applicazione, se l' atto della cessione è stato notificato in principio del precetto: volere che esso sia precedentemente notificato, è lo stesso di esigere ciò che la legge non ha prescritto (12).

2207. *Dal perchè l' articolo 673 richiede che la copia del titolo sia intiera, risulta forse, per esempio, che la ommissione della formola esecutiva la quale termina il titolo, produca la nullità del precetto?*

Sembra che il vocabolo *intiera* supponga che la ommissione di una sola parte del titolo debbe operare la nullità del precetto; per qual motivo appunto la corte di Besanzone al 9 maggio 1808 (*a*), giudicò per l' affermativa la quistione da noi qui stabilita; giudizio tanto più sicuro, in quanto che la formola esecutiva è una parte talmente essenziale del titolo, ch' esso non può esser eseguito senza di quella.

(*a*) V. la *Giurisprud. sulla procedura*, tomo 3, pag. 314.

Art. 673 *2208. Quali sono gli effetti della elezione del domicilio che il pignorante dee fare nel precetto ?* 755

Secondo una decisione della corte di cassazione del 22 gennajo 1806, questa elezione di domicilio si estenderebbe a tutte le procedure alle quali la espropriazione dee dar luogo sino alla sentenza di graduazione inclusivamente, ed alla consumazione della distribuzione. Bisogna riflettere che questa decisione è stata pronunziata priachè il codice fosse stato messo in attività ; a noi però sembra, di doversi oggigiorno decidere nella stessa maniera ; essendo la elezione del domicilio evidentemente richiesta a sol oggetto che il debitore trovi, nel luogo stesso ove risiede il tribunale, dal quale si conosce del pignoramento, un luogo in cui possa regolarmente notificare le sue opposizioni e gli atti qualsivogliano relativi alla sua difesa.

Tal' è pure la opinione del sig. Tarrible, nella pag. 647 ; ma egli non crede, e siamo dello stesso avviso, che giusta l' articolo 1260 † 1213 del codice civile il debitore non potrebbe validamente far delle offerte al domicilio eletto da un creditore il quale avesse altrove il suo domicilio reale. Noi saremmo egualmente portati a credere, secondo le ragioni date sulla quistione 2010, che in tal domicilio elettivo non si potrebbe nè anche notificare un appello.

2209. Qual' è il tribunale che dee conoscere del pignoramento ?

Questo tribunale è sempre quello del luogo in cui sono situati i beni, atteso che l' azione per la spropriazione è reale, tanto di sua natura, avendo per oggetto de' beni fondi, quanto per effetto della sua combinazione necessaria colla pur-

gazione delle ipoteche, ch'è un dritto puramente reale. Del resto, questa competenza è testualmente determinata dall' articolo 2210 † 2111 del codice civile; ma non solamente il tribunale da noi indicato può conoscere tutto ciò ch' è relativo alla procedura; esso può in oltre pronunziare anche sulla validità delle offerte fatte dal debitore ad un domicilio situato nella giurisdizione di un altro tribunale. In somma questo tribunale è investito di pieno dritto di tutto ciò ch' è relativo al precetto, alla continuazione delle procedure, ed a tutti gli incidenti che possono nascerne (*a*).

Art 755 673

2210. *Il precetto dee forse contenere la indicazione degl' immobili, di cui il creditore intende provocare la vendita?*

L' articolo 673 non richiede questa indicazione, ch' erasi obbligato di dare sotto l' impero della legge degli 11 brumajo dell' anno 7, relativa alle espropriazioni forzate. Esso vuole soltanto di doversi dichiarar nel precetto, che *in mancanza di pagamento si procederà al pignoramento degl' immobili del debitore.* Basta dunque impiegar nel precetto le sole espressioni di cui si prevale il cennato articolo (*b*).

2211. *Qual' è il funzionario il quale dee vidimare l' originale del precetto, se il sindaco o l' eletto è assente* (X)*?*

Giusta una circolare del ministro della giustizia in data del 25 luglio 1810, il più anziano membro del consiglio municipale è quel che dee apporre in caso di assenza o d' impedimento del

---

(*a*) V. la decisione della corte di cassaz., sez. de' ricorsi, del 10 dicembre 1807, nella *Giurispr. sulla proced.* tomo 1, pag. 384 e seguenti.

(*b*) V. Tarrible al voc. *Saisie immobilière* p. 647 e 648.

Art. sindaco o dell' eletto, il *visto* richiesto dall' artico-
673 lo 673 (13). 755

2212. *Il precetto è sottoposto alle formalità ordinarie delle citazioni* (XI)?

Sì, e per conseguenza esso dee contenere, sotto pena di nullità, la menzione della persona alla quale è stata lasciata la copia, quella del *visto* del sindaco o dell' eletto ec. Se il debitore non avesse alcun domicilio conosciuto, o se non abitasse nel continente della Francia, si dovrebbe eseguire per la notificazione del precetto ciò ch' è stato prescritto da' numeri 8 e 9 dell' articolo 69 † 164 (*a*) (14).

2213. *Se si trattasse di procedere alla espropriazione di un immobile comune tra più debitori non solidali e domiciliati in luoghi differenti, a chi si dovrebbe fare il precetto?*

Dovrebbe esser fatto a ciascuno de' debitori con tutte le formalità prescritte pel caso nel quale non ve n' è che un solo (*b*) (15).

2214. *Il condebitore solidale, proprietario indiviso di un immobile, può opporsi alla nullità del precetto fatto a' figli del suo condebitore solidale, comproprietarii suoi?*

Noi non lo crediamo, attesochè l' articolo 2249 † 2155 del codice civile non reputa *solidali* verso il condebitore solidale del loro autore i figli di quest' ultimo: donde segue, che la nullità è assolutamente relativa, e non può essere opposta che dagli eredi.

2215. *Colui il quale si pretende proprieta-*

(*a*) V. gli art. 68 † 162 e 163, 69 † 164 e 70 † 165. Demiau-Crouzilhac pag. 436, e Tarrible, al voc. *Saisie immobilière*, pag. 648.

(*b*) V. Tarrible nel luogo citato.

rio degl' immobili minacciati di pignoramento da un precetto fatto ad un precedente proprietario, può forse formare opposizione a questo precetto? Art. 755 673

No: egli dee attendere che il pignoramento sia fatto ad oggetto di agire in giudizio di separazione (*a*) (16).

2216. *Il precetto fatto al debitore, riportato al terzo possessore con citazione di pagare, se costui non ami meglio, o di adempire nel termine della legge le formalità prescritte per purgar il fondo da ipoteche, o di rilasciarlo, è forse sufficiente per dare al creditore il dritto di pignorar l' immobile su questo terzo possessore allo spirare del termine de' trenta giorni fissato dall' articolo 2169 ✝ 2063 del codice civile?*

In altri termini: *L' articolo* 2183 ✝ 2082 *del codice civile esige forse una citazione distinta da quella prescritta dall' articolo* 2169, *in modo che per pignorare l' immobile sul terzo possessore, bisognasse prima una citazione ad oggetto che egli abbia a pagare; quindi altra citazione ad oggetto di pagare o rilasciare?*

Noi crediamo che il terzo possessore, il quale vuole purgare dalla ipoteca il fondo ch' egli ha acquistato, è sufficientemente avvertito dalla legge di dover usare di questa facoltà prima delle procedure del creditore ipotecario, o al più tardi nel mese dal primo atto che questo creditore gli notifica, e che il primo atto il quale forma la prima procedura del creditore è il precetto fatto al debitore originario, riportato al terzo possessore con citazione di pagare il debito esigibile, o di rilasciare il fondo (17).

(*a*) V. la decisione della corte di Besanzone del 19 febbrajo 1811, in Sirey, tomo 15, pag. 177.

Art. In fatti, secondo gli articoli 2167 † 2061, 673 e 2168 † 2062 le procedure per la spropriazione 755 forzata non possono dirigersi contro il terzo possessore, se non allorquando egli non abbia adempito alle formalità prescritte per purgare la proprietà; ed allora appunto, restando egli obbligato a tutti i debiti ipotecarii, dee pagare tutti gl'interessi e capitali esigibili, o rilasciare l'immobile.

Ma da ciò non si potrebbe conchiudere che bisognerebbe precedentemente citare questo terzo compratore alla purgazione del fondo.

La legge non contiene alcuna disposizione, la quale imponga questa obbligazione al creditore, e niuno ignora ch'è contrario a' principii il supplire un' obbligazione a peso di una parte, ed a maggior ragione, di unire alla mancanza di adempimento di questa supposta obbligazione una nullità di procedura.

Noi abbiam percorso con accuratezza le migliori opere scritte su questa materia, e non abbiam trovato in esse alcuna cosa che autorizzasse a dire che i loro autori abbiano adottato, o sembrato di adottare la necessità delle due citazioni differenti, l'una a purgare il fondo da ipoteche, l'altra a rilasciarlo.

Al contrario, il sig. Tarrible nel suo comentario sul titolo delle ipoteche citato dagli editori della *Giurisprudenza del codice civile*, dice formalmente che il dritto di purgare è puramente facoltativo e che il compratore è libero d'impiegarlo o trascurarlo. Non è dunque necessaria una precedente citazione; poichè sarebbe assurdo di citare alcuno a fare ciò ch'è in suo arbitrio di fare, o no, se gli conviene (18).

Del resto, su questo dubbio esiste una ragione la quale sembra tale da troncare ogni di-

scussione: ed è, che il dritto del creditore contro il compratore non può evidentemente prender origine che al momento in cui non ha purgato da ipoteche il fondo, dappoichè sino a quel punto l' azione personale risultante dal debito può unicamente esercitarsi contro la persona del debitore.

Art. 755 673

Perciò la legge stessa vuole che precedentemente a tutte le procedure contro il debitore gli si faccia precetto; dappoichè sol sino a quando egli non paga, essa autorizza ad agire contro il possessore per effetto dell' azione ipotecaria.

Or sarebbe contrario ai principii consacrati dalla stessa legge di esigere per la purgazione che prima di farsi il precetto al debitore sia egli citato; ed ancorchè tale citazione fosse necessaria sarebbe contraddittorio prescrivere, che in seguito gli si faccia precetto. Un tal sistema sarebbe assurdo, e condurrebbe non meno a multiplicare le spese che ad estendere i termini senza necessità. In effetti per quale ragione indrizzarsi al terzo possessore per obbligarlo a purgare il fondo senz'averlo prima di tutto costituito veramente in mora a pagare? L'azione personale risultante dal debito dee preceder sempre l' azione risultante dall' ipoteca, o almeno contemporaneamente esercitarsi. In somma, come il dice il sig. Tarrible, il primo movimento dell' azione risultante dall' articolo 2169 † 2063 è il precetto di pagare da farsi al debitore; questo dunque non è una citazione da farsi al possessore il quale è abbastanza avvertito di far uso de' suoi dritti per mezzo delle procedure autorizzate dall' articolo 2169: e l' articolo 2183 † 2082 non ha per oggetto che di fargli conoscere il momento in cui cesserà di poterli esercitare in conseguenza della citazione prescritta dall' articolo 2169.

Art. 674 Articolo DCLXXIV † 759. (N) (XII). 759

Il pignoramento di stabili non può esser fatto che trenta giorni dopo il precetto. Se il creditore lascia decorrere più di tre mesi fra il precetto ed il pignoramento, è tenuto di reiterare il precetto nelle forme e col termine sopra indicati (19).

Da conferirsi

Legge degli 11 *brumajo dell' anno* 7, art. 1. — *V. sopra* l' art. 156 † 250. — *V. appresso* l' art. 717 † 801, e 1033 † 1109. — *C. Civ.* art. 2216 † 2122.

CDXCII. Il precetto, come già lo abbiamo detto, essendo un avvertimento fatto al debitore di pagare il suo debito, la legge la quale per tal motivo avea già tra questo avvertimento ed il pignoramento de' mobili stabilito un termine di cui si è parlato precedentemente, il quale termine dà al debitore un tempo conveniente perchè possa cercare di procurarsi i fondi ed evitare le spese, con maggior ragione dovea egualmente stabilire un termine ed aumentarne la durata in considerazione dell' interesse che un proprietario di immobili ha d' impedirne la spropriazione. Bisognava in oltre determinare la durata dell' effetto di questo termine, vale a dire, pignorare dopo spirato il primo termine; il che appunto il legislatore ha fatto col presente articolo dal quale risulta che, se non si può pignorare prima de' trenta giorni da cominciare dal precetto, si può dopo, purchè non si lascino trascorrere tre mesi, i

quali egualmente debbono cominciare a decorrere *Art.* 759 da tal precetto (*a*). 674

2217. *Il termine di trenta giorni, allo spirare del quale si può procedere al pignoramento è forse franco* (XIII)?

Sì, secondo il sig. Lepage nelle sue *Quistioni* pag. 436 (20) ed il sig. Pigeau pag. 195, attesochè, essi dicono, questo è un atto fatto alla persona o a domicilio; pur si potrebbe credere, che si dovesse applicare al precetto il quale precede il pignoramento degl' immobili, come noi abbiam detto sulla quistione 1996, relativamente al termine il quale dev' esser dato prima del pignoramento de' mobili. Ma noi osserviamo che non vi sarebbe assolutamente la stessa ragione di decidere, atteso quel che noi abbiam detto sulla quistione 2208, che noi non pensiamo che si potessero fare offerte reali, ovvero notificare un appello al domicilio destinato nel precetto preventivo al pignoramento degl' immobili, come si può allorchè trattasi di un semplice pignoramento di mobili. Noi dunque crediamo di doverci in questo caso uniformare alla opinione de' sig. Lepage e Pigeau; e questo almeno è il più sicuro partito.

2218. *Se il precetto dee essere riportato ad un terzo, il termine per procedere al pignoramento comincia forse a computarsi dal giorno di questo riporto?*

Bisogna, dice il sig. Thomines pag. 250, attendere trenta giorni almeno dopo il precetto, ed anche dopo la sua denunziazione, quando siasi riportato ad un terzo. Tal' è pure la nostra opinione fondata sul motivo, che il termine di cui si tratta è un termine di favore che la legge ac-

(*a*) V. Tarrible nel *Nuovo Repert.* pag. 648.

Art. corda, ad oggetto che il debitore abbia un tempo
674 sufficiente per procurarsi i mezzi di pagare. Or il *759*
terzo possessore si trova interessato, come lo è lo stesso debitore a prevenire la spropriazione; bisogna dunque accordargli pure un termine, durante il quale egli abbia campo di procurarsi i mezzi per pagare, ovvero riflettere se debba rilasciare l' immobile (21).

2219. *È forse necessario di rinnovare il precetto anche nel caso di essersi il ritardo occasionato dal fatto del debitore?*

Si può dire per l' affermativa, che l' articolo 674 non fa alcuna distinzione pel caso di cui si tratta, e che non è permesso d' ammettere una eccezione che la legge non ha fatta. Noi crediamo, nondimeno, cogli autori del *Pratico* nel tomo 4 pag. 329 che, se la quistione si presentasse, si dovrebbe decidere diversamente, attesochè l'articolo 674 stabilisce in qualche maniera una prescrizione contro il precetto, ed è pure incontrastabile che la prescrizione non può decorrere contro quelli i quali esercitano i loro dritti ed usano tutte le diligenze per agire, ma che ne vengono impediti dal fatto del loro avversario (*a*) (22).

2220. *La perenzione del precetto è forse tanto assoluta da poter distruggere tutti gli effetti che può produrre tal atto?*

No, dice il sig. Merlin (*b*). Il precetto sussiste, se non come preliminare essenziale del pignoramento, almeno come atto conservativo e che interrompe la prescrizione, uniformemente all' ar-

---

(*a*) V. la decis. della corte di cassaz. citata sulla quistione 65, ed il *nuov. Repert.* al vocab. *Péremption*, §.63.

(*b*) V. il *nuov. Repert.* al vocab. *Commendement*, tomo 2, pag. 481.

ticolo 2244 † 2150 del codice civile. Perciò, non *Art.* 759 si può dire che il precetto sia *perento* nel vero 674 senso in cui si prende questa parola.

2221. *Il termine di tre mesi si computa forse col mese di trenta giorni soltanto* (XIV).

Noi crediamo col sig. Lepage nelle sue *Quistioni* pag. 437, che qualunque termine stabilito a mese s' intende necessariamente di tutto il tempo che decorre dalla tale data di un mese sino alla simile data di un altro mese, senza distinguere se uno de' mesi compresi nel termine abbia più o meno di trenta giorni. Perciò, per esempio, vi sono tre mesi nel senso dell' articolo 674 dal 15 febbrajo al 15 maggio, sebbene il mese di febbrajo non abbia che ventotto giorni.

Del resto, questa soluzione, uniforme a quella che noi abbiam data sulla quistione 1555, trova un appoggio in una decisione della corte di cassazione, sezione criminale, del 27 dicembre 1811, riportata in Sirey, tomo 12 pag. 199.

2222. *Gli atti ulteriori delle procedure sarebbero sottoposti alla perenzione, come il precetto, se si lasciassero decorrere tre mesi senza continuare la procedura?*

La legge non si è spiegata a tal riguardo, perchè forse si è opinato che tale quistione non potea presentarsi, dovendo esser fatti tutti gli atti della procedura nel corso de' termini prescritti sosto pena di nullità. Ma questa opinione è erronea. In effetti, siccome non si sarà sovente annullato che l' atto il quale non avesse avuto luogo nel termine stabilito con quelli che lo avranno seguito, si domanderà se gli atti anteriori e validi saranno sottoposti alla perenzione, e per qual corso di tempo?

Tale quistione si è presentata sotto l' impero

Art. della legge degli 11 brumajo, di cui l'articolo 4, 674 §. 8 dichiarava il precetto perento dopo il corso 759 di sei mesi. La corte di cassazione dichiarò la procedura perenta di pieno dritto per effetto dello stesso corso di tempo (*a*), e si fondò precisamente sulla disposizione dell' articolo 4, il quale era assolutamente lo stesso di quello dell' articolo 674, colla sola differenza che il termine era di sei mesi in luogo di tre. Noi crediamo dunque che si dovrebbe decidere oggigiorno nella stessa maniera, poichè vi è identicità di disposizione e di ragione. Non si può, d' altronde, supporre che il legislatore abbia inteso prolungare indefinitivamente le procedure di una spropriazione ch' egli ha voluto che fosse finita ne' termini suddetti, e sarebbe contrario al suo voto che la perenzione non avesse luogo se non allo spirare de' tre anni prescritti dall' articolo 397 † 490, allorchè espressamente ha egli dichiarato che il precetto col decorso di tre mesi fosse perento di pieno diritto. Non vi è bisogno di osservare, che la perenzione sarebbe sospesa per effetto di uno degl' incidenti preveduti dal titolo seguente, o per effetto della morte delle parti o di una di esse.

2223. *Risulta forse dall' articolo 474 † 538 che il processo verbale del pignoramento debba esser terminato in tre mesi?*

Noi non lo crediamo, attesochè l' articolo non istabilisce che il termine *a quo*. Del resto, se potessero esistere dubbii a tal proposito, ci sembrerebbero tolti da una decisione della corte di cassazione riportata nella raccolta di Denevers dell' anno 13 pag. 114, e la di cui analogia colla

(*a*) Decis. del 1 pratile anno 13, in Sirey, tomo 7, parte 2, pag. 1163.

specie dello stesso articolo è perfetta. Con questa decisione fu giudicato, che l' apposizione degli affissi, la quale sotto l' impero della legge degli undici brumajo dell' anno 7 tenea luogo di pignoramento, era valida anche dopo i sei mesi, allorchè fosse stata anteriormente cominciata e poscia continuata senza interruzione. Il termine dell' articolo 674 è stato sostituito a quello della legge di brumajo, e noi non vediamo ragione per decidere diversamente da ciò che venne pronunziato colla citata decisione rispetto all' apposizione degli affissi, soprattutto allorchè i fondi sono lontani e divisi in molti pezzi.

Articolo DCLXXV † 760 (N.) (XV).

Il processo verbale di pignoramento dee contenere, oltre le formalità comuni a tutte le citazioni, la enunciazione della sentenza o del documento esecutivo, l' accesso dell' usciere su i beni pignorati, la designazione esterna de' medesimi: cioè, se è una casa, si enuncia il circondario, il comune, la contrada ed i confinanti; se sono fondi rustici, si enunciano i fabbricati se ve ne sono, la natura e la qualità almeno per approssimazione (23) *a ciascun pezzo di terreno, due per lo meno dei confini, il nome dell' affittuario o colono, il circondario ed il comune in cui sono situati. Qualunque poi sia la natura de' beni, il processo verbale dee contenere inoltre i numeri ed il valore censuario di ciascun fondo pignorato* (cioè, l' estratto della matrice del ruolo della contribuzione fondiaria)

Art. 675 *la indicazione del tribunale, che dee conoscere del pignoramento e finalmente la costituzione di patrocinatore presso il quale si intende eletto di dritto il domicilio del creditore* (24). 760

Da conferirsi

Tarif. art. 47 — *Ordinan. di Enrico II* del 15 settembre 1551, art. 1 — *Leg.* degli 11 brumajo dell' anno 7, art. 5, tit. 47 — *C. di P.* art. 689 † 767 e 717 † 801.

CDXCIII. Sotto l' impero della legge degli 11 brumajo dell' anno 7 una semplice *apposizione di affissi valea lo stesso che il pignoramento de' fondi che vi erano dinotati* (art. 5). Gli affissi erano stampati: essi indicavano il giorno in cui doveasi fare l' aggiudicazione.

È facile di comprendere che gli autori di questa legge, regolando così un punto in cui si dipartivano dall' antica disposizione, aveano per oggetto di evitare le forme di un processo verbale di pignoramento il quale, non dando da se stesso alcuna pubblicità, non potea dispensare di ricorrere al mezzo degli affissi. Essi badarono ancora a regolarizzare una procedura più semplice, più attiva e meno dispendiosa di quella ch' era stata seguita sino allora.

L' articolo 675 stabilisce altre regole. Si è pensato di dovervi essere, come prima della legge di brumajo, un processo verbale di pignoramento (25), e non si è fatto caso delle spese che vengono occasionate, perchè in effetti esse sono compensate dalla spesa richiesta per gli affissi prescritti dal codice, minore comparativamente alle spese richieste dalla legge di brumajo.

2224. *Si può forse procedere al pignoramento degl' immobili di un minore prima della discussione del suo mobiliare, ed a quella della porzione di un comproprietario prima della divisione?* Art. 760 675

L' articolo 2206 † 2107 del codice civile dice che gl' immobili del minore non posson mettersi *in vendita* prima della discussione dei beni mobili. Perciò, dice il sig. Pigeau, pag. 201, si possono pignorare, salvo a non metterli in vendita che dopo questa discussione. Ma il sig. Berriat Saint-Prix, pag. 573 nelle note, riflette ragionevolmente che l' espressioni dell' articolo 2206, da cui il sig. Pigeau desume questa induzione, non sembravano essersi impiegate se non perchè all'epoca in cui il codice civile fu decretato, e sino alla pubblicazione del codice di procedura, il pignoramento valea nel medesimo tempo *esposizione a vendita*, poichè essa risultava dalla semplice apposizione degli affissi, co' quali si annunziava la vendita (*a*). Ciò che il prova, egli soggiunge, si è che l' articolo 2205 † 2106, le impiega ancora per proibire di eseguirsi la vendita prima di dividersi i beni posseduti indivisi; e ciò nondimeno lo stesso sig. Pigeau nella pag. 122 n.° 4, e nella pag. 200 n.° 6, decide che questi beni non posson essere pignorati sino a che non sono divisi. Or in entrambi i casi vi sarebbe la stessa ragione di decidere, poichè la legge si serve de' medesimi termini, disponendo relativamente all' uno ed all' altro.

Noi pensiamo dunque, che la discussioee de' beni mobili di un minore dee, al pari della divisione de' beni indivisi, precedere tanto il pignoramento degl' immobili, quanto il precetto di cui essa è la conseguenza. E così, di fatti, si esprime in termini

(*a*) V. la legge degli 11 brumajo dell' anno 7, art. 5.

Art. formali il tribuno Grenier, nel suo rapporto sul
675 titolo che noi spieghiamo (*a*). 760

2225. *L' usciere dee forse essere assistito da testimoni allorchè stende il processo verbale di pignoramento* (XVI) ?

L' articolo 47 della tariffa dice espressamente che l' usciere non si farà assistere da testimoni.

2226. *È forse necessario di fare nel processo verbale una citazione al pignorato perchè comparisca in tribunale ?*

No, poichè l' articolo 675 che prescrive tutto ciò che dee contenere il processo verbale di pignoramento, non impone questa obbligazione (*b*), e poichè disponendo esso che questo processo verbale conterrà le formalità comuni a tutti gli atti giudiziarii, non si può conchiudere che sia necessario di fare una citazione a comparire la quale non avrebbe alcun oggetto nel momento in cui è steso il processo verbale. Del resto, se la legge avesse inteso di esigere una citazione, essa sarebbesi espressa a tal proposito, siccome lo ha fatto rispetto alla costituzione di patrocinatore (*c*).

2227. *In qual modo si enuncia, nel processo verbale, la sentenza o il titolo esecutivo ?*

Si enuncia la sentenza, indicando la sua data ed il tribunale che l'ha pronunziata, e sommariamente l' oggetto della condanna; si enuncia il titolo colla sua data e la sua natura.

2228. *Dal perchè la legge prescrive che l' usciere si trasferisca su i beni pignorati, ne segue forse che debba necessariamente stender ivi il suo processo verbale ?*

(*a*) V. l' ediz. di F. Didot pag. 270.

(*b*) Decis. della corte di Bordò del 25 febbrajo 1809, Sirey, tomo 15, pag. 181.

(*c*) V. il comentario dell'articolo 586 + 676.

Sebbene l' usciere, dice il sig. Thomines Desmasures pag. 250, prepari il lavoro anticipatamente, non ostante dee pure farlo realmente sul luogo. Noi crediamo ancora esser vantaggioso che l' usciere pur quivi stenda il processo verbale ad oggetto di esser maggiormente in istato di adempire lo scopo della legge la quale ordina il di lui trasferimento, come un mezzo dippiù, per ottenere una precisa indicazione degli oggetti che si tratta di pignorare, e così evitare gli errori di confini i quali darebbero luogo ad unioni di proprietà appartenenti ad altri, e non alla parte pignorata. Nondimeno però non ci avanziamo a dire, che si dovrebbe annullare un processo verbale, il quale fosse stato steso altrove, ma che siasi fatto su i notamenti presi dall' usciere sovra luogo: questo sarebbe supplire una nullità che la legge non istabilisce, poichè ella limitasi a prescrivere il trasferimento dell' usciere senza prescrivere ch' egli stenda il verbale sovra luogo.

2229. *Che debbe fare l' usciere per adempire la obbligazione che la legge gli impone d' indicare l' esteriore degli oggetti pignorati, se consistono in case?*

Egli deve indicare il numero de' piani, delle finestre, dei balconi, delle porte di entrata, il modo con cui è coperta la casa, ed altre circostanze somiglianti, che abbia osservate (*a*). Ma noi non pensiamo che si possa con fondamento arguire di nullità un pignoramento in cui non si fosse annunziato che la casa fosse di legno, di pietramolle, o di pietra da taglio. Non si può dire, in effetti, che sia questa una parte dell' esteriore

---

(*a*) V. Thomines Desmasures pag. 251, ed una decisione della corte di Besanzone del 17 dicembre 1808, in Sirey, tom. 15, pag. 180.

Art. 675 di una casa; ma è piuttosto, come il dice il sig. Persil nelle sue *Quistioni su i privilegii e sulle ipoteche*, nel tomo 2 pag. 180, una cosa la quale costituisce la casa, ossia una qualità che, per verità, potendo esser utile a conoscersi, non è pur nondimeno espressamente richiesta. Perciò, soggiunge questo autore, la prudenza e l' interesse ben inteso dell' attore esigono questa indicazione, ma la legge non sembra che ne faccia un dovere (26). 760

2230. *Se il comune ov' è situato il fondo fosse un capo-luogo di circondario, l' ommissione del nome del circondario sarebbe forse validamente supplita dalla indicazione di questo capo-luogo* (XVII).

La corte di Aix risolvè negativamente la presente quistione con decisione del 25 febbrajo 1808 (*a*), su di che il sig. Berriat Saint-Prix osserva, di esser ben dispiacevole che la legge abbia indotto a dare simiglianti decisioni. In fatti, il suo scopo, prescrivendo le indicazioni richieste dall'articolo 675, è d' impedire che vi sia alcuna incertezza sulla casa pignorata; ma se ottiensi questo risultamento per mezzo di alcune di queste indicazioni, per qual motivo le altre sarebbero indispensabili? Una casa è forse meno *certa* quando si dice situata nel *territorio di Marsiglia*, che quando si dica *nel territorio e circondario di Marsiglia*, dal perchè tale città è il capo-luogo di questo circondario? . . . .

Per considerazioni di siffatta natura è avvenuto, che non ostante la decisione che noi abbiamo citata, il tribunale di Rennes pronunziò una decisione del tutto contraria il 17 marzo 1809. Che che ne sia, noi stimiamo, doverci attenere alla decisione di Aix, poichè la legge non ha distin-

(a) Sirey, tom. 8. DD. pag. 279.

to, e poichè prescrivendo d' indicare ed il circondario ed il comune, essa esige necessariamente due enunciazioni. Che un usciere, per esempio, pignori una casa a Rennes e che non indichi il circondario, non ne segue necessariamente dalla indicazione della città che Rennes sia un capo-luogo di circondario: dunque la enunciazione del circondario non è supplita dalla indicazione della città. Ma, si dirà, non vi è alcun dubbio, che Rennes è il capo-luogo del circondario, al quale dà il suo nome.... Che importa! La legge vuole una enunciazione espressa: or ciò sarebbe un supporre per sola induzione che la indicazione della città comprenda quella del circondario (*a*).

Art. 760 675

2231. *La ommissione del nome della strada può forse esser supplita dalla indicazione del nome del borgo di cui fa parte* (XVIII)?

No, ancorchè il borgo avesse una sola strada (*b*).

2232. *Si dee forse indicare il numero della casa* (XIX)?

Conviene di farlo, soprattutto nelle grandi città; ma noi non pensiamo che ciò sia sotto pena di nullità (*c*) (27).

2233. *Che s' intende sotto l' espressione* tenans *o* aboutissans, *ossian confini? Qual esser debbe il loro numero? Si può forse l' usciere limitare ad indicarne due o tre solamente nel processo verbale di pignoramento* (XX)?

Il codice con dett' espressioni intende i confini, ossian le case, le strade, i fondi adiacenti ec.

(*a*) V. le decis. della corte di Treveri de' 7 e 12 aprile 1809, in Sirey, tom. 14, pag. 270.

(*b*) V. la decis. alla corte di Bensanzone già citata sulla quist. 2229.

(*c*) V. il *Pratico*, tomo 4, nelle note alla pag. 332.

Art. 675 + 760

i quali toccano la casa pignorata dalla parte di ciascuno de' quattro punti cardinali, almeno, come l' osserva il sig. Berriat Saint-Prix, nella pag. 575, nelle note, da lungo tempo si è nell' uso d' indicare i confini, relativamente a questi quattro punti.

Or come l' articolo 675 + 760 vuole che siano indicati i *confini*, la ommissione di uno di essi vizierebbe necessariamente il pignoramento: questo è almeno, dice il sig. Persil nel tomo 2 pag. 180, ciò che bisogna conchiudere da un' altra disposizione di questo medesimo articolo, che, pe' fondi rustici, non richiede che la indicazione di due soli confini (*a*) (8).

Ma un semplice errore in uno de' confini a noi non sembrerebbe che potesse indurre nullità: come quello risultante, sia dal perchè uno de' fondi adiacenti fosse indicato come appartenente al vicino, mentre che fosse la proprietà di sua moglie; sia dal perchè si fosse indicato il proprietario non col suo nome proprio ma con un soprannome burlesco, o con una qualificazione, sotto di cui egli fosse conosciuto (*b*).

2234. *L' errore nella indicazione de' confini di un pezzo di terra rende forse nullo l' intero pignoramento* (XXI)?

A' compilatori della *Giurisprudenza del codice civile* sembra risultar dalla decisione della corte di Parigi citata sulla precedente quistione, nella nota 27, che il pignoramento dev' esser annullato sol rispetto a questo pezzo di terra: ciò almeno è

(*a*) Così fu giudicato dalla Corte di Besanzone con decisione citata nelle precedenti quistioni. V. pure Thomines Desmasures, pag. 251.

(*b*) V. Persil, tome 2, pag. 180 e 181.

quel ch' esprimono nella indicazione della giudicata **Art.** quistione. Ma la sentenza del tribunale di prima **675** istanza, i di cui motivi sono stati adottati colla decisione, ci sembra che non conduca direttamente a tale conseguenza. Vi si legge « Attesochè » il processo verbale di pignoramento enuncia che » il fondo compreso nell' articolo 4 confina da una » parte col sig. Bezanger, dall' altra con Giovanni » Jubin, da due altre parti con altri confinanti, » senza indicare il numero de' proprietarii, men» tre che confina da una parte con Giovanni Matras, » dall' altra col sig. Goulardine; donde segue che » in contraddizione dell' articolo 675 il detto fondo » non è indicato con due almeno de' suoi confini. Or, la dispositiva non vi è affatto riportata., e certamente niuna cosa autorizza a conchiudere in questo *considerando*, che il tribunale non abbia annullato il pignoramento che risguarda il fondo incompletamente indicato. Ci sembra, al contrario, probabile, dicevam noi nella quistione 3148 del nostro Trattato, che il pignoramento sia stato intieramente annullato, poichè l' articolo 675 pronunzia la nullità del processo verbale per non essersi a sufficienza indicati i confini. Si conosce d' altronde che sarebbe inconveniente di annullare il pignoramento per questa sola parte, il che obbligherebbe a procedere a un nuovo pignoramento per un pezzo isolato e moltiplicherebbe le spese, rendendo necessario di denunziarlo, fare gli affissi ec. stendere due processi verbali, ed ottenere una riunione di questi due pignoramenti (29).

2235. *Bisogna forse indicare la estensione de' fondi urbani* (XXII)?

No; poichè la legge lo esige pe' soli fondi rustici. Il legislatore si è contentato di prescrivere che la estensione delle case fosse designata colla

Art. 675 indicazione de' confinanti (*a*); ma il sig. Tarrible osserva sotto al vocabolo *Saisie immobilière*, 760 pag. 649, che se la casa pignorata avesse un giardino contiguo, e che per conseguenza fosse un accessorio di questa casa, bisognerebbe indicarlo, del pari che i confinanti, ed anche la *sua estensione almeno approssimativa*; perchè, egli dice, quantunque la legge non richiede che sia indicata la estensione pe' fondi urbani, e che questa indicazione sia necessaria soltanto per li fondi rustici, nondimeno un giardino annesso a questa casa ha tanto di affinità co' fondi rustici, che la indicazione della estensione prescritta per questi, non sembra potersi trascurare pel giardino annesso ad una casa. Noi crediamo pure di esser prudente cosa il fare questa designazione; ma esitiamo a deciderci per la la nullità, attesochè non si può ragionare per induzione da un caso all' altro, quando si tratta di pronunziare una pena.....

2236. *In qual modo si fa la designazione de' fabbricati allorchè si tratta di fondi rustici?*

Questa designazione, dice il sig. Persil nel luogo citato di sopra pag. 182, debbe farsi non più pel loro esteriore, come si fa allorchè si tratta di case, ma per la loro destinazione; perciò si dee dire, che una parte delle fabbriche è destinata ad uso di abitazione del padrone, che le altre parti consistono in stalle, granai ec. in modo tale da far conoscere in che consistono queste fabbriche. Ma se, onde non siavi nullità del processo verbale, può bastare che in questo caso le fabbriche siano indicate in tal modo, crediamo nondimeno che sia cosa prudente l' indicarle anche colla loro esteriore designazione (*b*).

(*a*) V. il *Pratico*, tom. 4 pag. 332.
(*b*) V. Delaporte, tomo 2 pag. 281.

1237. Si dovrebbe pronunziare la nullità di Art. 760 *un processo verbale di pignoramento, il quale* 675 *contenesse la indicazione del corpo principale dell' edifizio, ma in cui si fossero ommessi gli oggetti i quali ne sono dipendenze o accessorii per effetto della loro natura?*

Noi crediamo che non è necessario, sotto pena di nullità, di menzionare nel pignoramento oggetti dipendenti per effetto della loro natura, dal corpo dell' edifizio a sui sono annessi. Così, per esempio, la Corte di Nimes con decisione del 22 giugno 1808 (*a*) giudicò, 1. che la indicazione del corpo principale dell' edificio comprendea tacitamente un piccolo fabbricato che ne era la dipendenza; 2. ch' era così di tutti gli altri oggetti, i quali, come sarebbero un dritto di irrigazione o di prendere l' acqua, non sono che accessorii inerenti alla proprietà per l' utile della quale essi esistono. Sarebbe lo stesso di qualunque specie di servitù.

2238. La legge che intende esprimere col vocabolo pezzo *ed in qual modo s' indicano i pezzi secondo la loro natura* (XXIII)?

Il sig. Tarrible al voc. *Saisie* pag. 649, opina che debbonsi intendere con questa parola le diverse parti di una proprietà le quali avessero per confini porzioni di proprietà estranee, e non le diverse parti contigue le quali appartenessero al medesimo proprietario. Perciò, secondo la sua opinione, allorchè molte porzioni sono così riunite, non vi sarebbe bisogno di descriverle con distinzione, ma sarebbe sufficiente di enunciare che il pezzo pignorato comprendesse tutte queste parti, prato, terreno seminatorio, vigna ec. Nè sarebbe, per esempio, necessario d' indicare ciascuna di queste parti co' suoi confini e colla sua estensione.

(*a*) Sirey, tom. 15, pag. 182.

Art. Tale è pure il sentimento del sig. Persil tomo 2, pag. 182.
675 760

Il testo dell' articolo 675 ci sembra ripugnare a questa interpretazione, ed al voler intendere col vocabolo *pezzo* ciascuna porzione delle terre pignorate che si trovi separata dalle altre per mezzo di siepi, fosse, o altrimenti.

Or per siffatta considerazione il sig. Demiau Crouzilhac pag. 442, dice che l' usciere dee percorrere i campi e prendere cognizione della loro natura pezzo per pezzo, e se siano in erba, vicini alla raccolta; se sian *seminati*, *maggesati*, *prati*, *boschi*, *vigne* ec· Dice egualmente ch' egli dee prendere conoscenza del locale dov' è situato *ciascun pezzo e de' suoi confini*, ad oggetto d' indicarne almeno due, come il prescrive l' articolo 675.

Non è già che noi crediamo che queste particolarità siano necessarie nel caso in cui un medesimo pezzo di terra non chiuso, offrisse ciò non ostante molte specie di coltura, come vedesi comunemente nelle pianure, ma in tutti quelli dove, come in Brettagna, ciascun pezzo di terreno è distinto e separato dagli altri, o ciascuno ha i suoi limiti, diviene indispensabile di osservare le disposizioni dell' articolo 675, quantunque possan esse sembrare rigorose giusta la spiegazione che noi ne abbiam data (30).

2239. *Si può indicare la estensione approssimativa colla espressione in circa* (XXIV)?

Questa espressione, frequentemente impiegata ne' contratti di vendita dopo indicata la estensione o la misura delle cose vendute, a noi sembra sufficiente (*a*).

(*a*) Ma vedete, pel senso di questo vocabolo, Pothier sul contratto di vendita n. 253.

2240. Sarebbe forse nullo un processo verbale di pignoramento il quale desse ai fondi una estensione inferiore alla loro estensione reale (XXV)? *Art. 760 673*

La Corte di Agen con decisione del 12 marzo 1810 (*a*) giudicò tale quistione per la negativa; fondandosi tra gli altri motivi, sul perchè l' usciere non è obbligato di farsi accompagnare da un agrimensore per istendere il processo verbale di pignoramento, e che per conseguenza, l' errore ch' egli commettesse nella estensione debb' essere scusabile. Ma noi dobbiamo osservare che la ragione principale la quale sembra aver determinata questa decisione, era che l' usciere aveva indicata la estensione portata nella matrice del ruolo.

Noi pure opiniamo che, quantunque sia inferiore alla estensione reale quella ch' è menzionata dall' usciere, non si dee pronunziare la nullità di tale pignoramento, se la matrice del ruolo contiene la stessa estensione; poichè l' usciere è certamente scusabile per non aver conosciuta ad un colpo d' occhio la differenza che esiste tra l' una e l' altra estensione.

Ma allorchè diasi al fondo una estensione molto inferiore alla reale la quale non sia nè anche quella indicata nella matrice, noi crediamo di esser necessarie circostanze ben evidenti, onde il tribunale potesse dispensarsi dal pronunziare la nullità del pignoramento, poichè la legge richiede che la estensione sia *almeno approssimativa*. Ora una indicazione approssimativa non sarebbe quella certamente, la quale indicasse, per esempio, il ter-

---

(*a*) V. Sirey, tomo 14, pag. 214.

Art. 20 o la metà della estensione de' pezzi di terra
675 menzionati nel processo verbale (*a*). 760

Del resto è cosa difficile che un usciere s'inganni sino al punto di trovarsi tale inferiorità di estensione che possa esservi luogo a pronunziare la nullità del pignoramento. Se la corte di Agen dovette pronunziare su di una difficoltà di tale natura, ciò avvenne in una specie del tutto particolare, e che difficilmente di nuovo potrebbe presentarsi.

2241. *Bisogna forse indicare il circondario ed il comune ogni qual volta s' indica ciascun pezzo di terreno* (XXVI)?

No, senza dubbio; e per esempio, se tutti i pezzi di terreno fossero situati nello stesso comune, è cosa evidente che si potrebbe dare questa indicazione generale, senza necessità di ripetere in ciascuna indicazione particolare il nome del comune e del circondario.

Noi osserviamo in oltre, che la obbligazione d' indicare il comune ed il circondario non suppone quella di menzionare il distretto ed il dipartimento (*b*).

2242. *Dal perchè l' articolo* 675 *stabilisce, che* IL PIGNORAMENTO CONTERRÀ L' ESTRATTO DELLA MATRICE DEL RUOLO, *si dee forse conchiudere che bisogna una trascrizione* LETTERALE *di tutti gli articoli della matrice fondiaria, in*

(*a*) V. Persil, tomo 2, pag. 182.

(*b*) V. Sulla prima parte di questa risposta una decisione della corte di Rennes del 2 gennajo 1809, nella Giurisprudenza di questa corte anteriore al 1810, tomo 2, pag. 23, e sulla seconda V. una decisione della corte di cassazione del 15 messidoro anno 12 nel *Prat. francese* tomo 4, pag. 332 not. 3.

cui sono indicati i pezzi di terreno pignorati *Art.*
760 (XXVII)? 675

Quest'espressioni sono state interpretate in differenti maniere. Primieramente una decisione della corte di Roano del 9 maggio 1808 (*a*) giudicò che bisognava trascrivere letteralmente nel pignoramento tutti gli articoli della matrice fondiaria; in secondo luogo, a' termini di tre decisioni, l' una della corte di Besanzone del 18 marzo 1808 (*b*), l' altra della corte di Riom del 12 maggio seguente (*c*), la terza della corte di Angers citata sulla seguente quistione, basterebbe una semplice indicazione della somma per la quale ciascun pezzo di terreno è valutato nella matrice, o anche della somma che forma la valutazione totale. In terzo luogo, una decisione della corte di Nimes riportata nella stessa Raccolta, tomo 2, pag. 270, giudicò che bastava indicare gli oggetti come lo sono nella matrice del ruolo, nè bisognare che questa indicazione sia una trascrizione rigorosa.

Questa ultima decisione sembra a coloro che la riportano (*d*), ed al sig. Berriat Saint-Prix pag. 576, nota 28, la più conforme allo spirito della legge, attesochè, essi dicono, il vocabolo *estratto* esclude la idea di una copia letterale; e perchè, da un altro canto, lo scopo della legge, che ha voluto procurare una esatta indicazione degli oggetti, per dare a' proprietarii vicini un mezzo d' impedire che i loro beni siano compresi nel pignoramento, si trova di essersi ottenuto mediante un semplice estratto ma formato con esattezza.

(*a*) V. Sirey, tomo 8, pag. 219.
(*b*) V. Sirey, tomo 15, pag. 178.
(*c*) V. Sirey, tomo 15, pag. 180.
(*d*) V. Sirey, tomo 2, pag. 278.

Art. 675 Non ostante queste ragioni, noi crediamo che gli uscieri faranno bene distendere una trascrizione letterale degli articoli della matrice, poichè si potrebbe dire, e con qualche fondamento, che il vocabolo *estratto* adoperato nell' articolo, non esprima di doversi dare nel pignoramento un *estratto* degli articoli della matrice, ma bensì gli articoli stessi i quali ne sono l' *estratto*. Perciò il sig. Denevers nel supplimento del 1809, pag. 74 e 75, riportando le decisioni della corte di Roano e quella di Nimes, dice che la prima di esse gli sembra più conforme dell' altra al testo e allo spirito della legge (31). 760

2243. *La rendita da menzionarsi del pignoramento è quella forse contenuta nell' attuale matrice* (XXVIII)?

Con decisione del 6 glaciale anno 13 profferita sotto l'impero della legge di brumajo, la quale non prescrivea che la valutazione delle rendite nella matrice del ruolo, vale a dire, una semplice menzione del valore della rendita, la corte di cassazione giudicò di non esser necessario che la rendita menzionata fosse quella indicata nell' ultima matrice. Sotto l' impero del codice, il quale esige una copia esatta, noi pensiamo che il legislatore ha inteso parlare della matrice attuale, vale a dire, di quella che ha servito alla formazione degli ultimi ruoli, e non di qualunque altra anteriore riformata da questa. Noi ricaviamo tale osservazione dal *Trattato del pignoramento degl' immobili* del sig. Huet (32).

2244. *Il pignoramento sarebbe forse nullo, se gli estratti della matrice del ruolo avessero una data posteriore a quella che fosse enunciata nel principio del processo verbale di pignoramento, se d' altronde questa data fosse anteriore alla denunzia* (XXIX)?

Noi non lo crediamo, per la ragione di esser sufficiente che gli estratti della matrice del ruolo siano stati rilasciati anteriormente alla notifica del processo verbale di pignoramento: dappoichè niuna disposizione di legge impone all'usciere l'obligo di comprovare nel rapporto delle sue operazioni l'ordine ed il numero de' giorni ch' egli vi ha impiegati. Donde segue di non potersi dire, che la trascrizione degli estratti di una data posteriore a quella del pignoramento somministri una pruova ch' essa non avesse fatto realmente parte integrante del processo verbale (*a*).

Art. 760 / 675

2245. *Qual' è il tribunale che conoscer dee del pignoramento* (XXX)?

È il tribunale nella cui giurisdizione son situati i beni, quello che dee conoscere del pignoramento, e se differenti beni compresi in diversi pignoramenti fanno parte di una sola e medesima espropriazione, è il tribunale del luogo della tenuta principale quello che ne conosce (*b*).

2246. *Fatta una volta la costituzione di patrocinatore nel processo verbale di pignoramento, distrugge essa forse gli effetti della elezione di domicilio fatta col precetto, in casa di qualunque altra persona, diversa da quella di siffatto patrocinatore costituito?*

Noi pensiamo che questa elezione di domicilio sia rivocata colla costituzione di patrocinatore nel processo verbale, ancorchè l' articolo 675 dica, che il domicilio del pignorante sarà eletto di dritto in casa di questo patrocinatore. In effetti, cominciando dalla denunziazione del pignoramento,

---

(*a*) Decis. della corte di Rennes del 4 aprile 1810, nel *Giornale de' patrocinatori*, tomo 2, pag. 385.

(*b*) V. la nota 37 nella quistione 2255.

Art. 675 sembra, che l'elezione del domicilio fatta nel precetto, debba riputarsi come non avvenuta, poichè per mezzo di questa enunciazione avviene che il debitore può riputarsi d' aver conoscenza della nuova elezione (*a*). 760

2247. *Il processo verbale di pignoramento dee forse contenere la data della prima pubblicazione* (XXXI)?

V. all' uopo le nostre quistioni sull' art. 681.

2248. *Un pignoramento sarebbe forse nullo, se comprendesse oggetti i quali non appartenessero al pignorato?*

Niuna disposizione del codice di proccdura pronunzia la nullità di siffatto pignoramento; esso al contrario prevede il caso che fa l' oggetto della nostra quistione, autorizzando le domande di revindica, o di separazione (33).

2249. *I pezzi di terreno i quali non sono espressamente indicati nel processo verbale del pignoramento, e nè anche nel quaderno dell'atto di vendita, ciò non ostante, farebbero essi parte dell' immobile aggiudicato* (XXXII)?

La obbligazione d' indicare tutti i pezzi di terreno di cui si compone il fondo, è rigorosamente imposta al pignorato (*b*); l' aggiudicazione è una vendita che il pignorato è riputato di fare per mezzo del ministero del tribunale; le clausole del contratto sono nel quaderno dell'atto di vendita (*c*).

Or quando in un contratto di vendita vengono minutamente indicati tutti gli oggetti di cui si compone il fondo che si vuol alienare, tutto ciò che non

(*a*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 193, n.° 3 e pag. 205, n.° 2 e 7.

(*b*) Art. 675 † 760, 682 † 777. V. pur *sopra* le nostre quist. 2238 e seguenti.

(*c*) Art. 714 † 798.

è compreso in questa precisa descrizione, non fa parte della vendita. Se in una stima volontaria l' espressioni più o meno generali dell' atto, e la facoltà di ricercare qual'è stata l'intenzione delle parti permettono di dare al contratto, in quanto agli oggetti i quali debbono esservi compresi, una estensione che il suo testo può render dubbia, egli è diversamente allorchè si tratta di una vendita dietro pignoramento il quale si riferisce per la designazione degli oggetti da vendersi al processo verbale, ed al quaderno dell' atto di vendita. Tutto ciò che non è particolarmente descritto in questi due documenti, dev' essere considerato com' escluso (*a*).

Art. 760 675

L'espressioni medesime, *circostanze* e *dipendenze* non corrispondono al voto dell' articolo 675, nè si può pretendere che la mancanza d' indicazione sia bastantemente *esplicita*, ed a' termini dell' articolo 717 † 801 sia una nullità suscettibile di sanarsi secondo l' articolo 733 † 817, ove non sia proposta anteriormente all' aggiudicazione preparatoria. In fatti, il pignorato non arguirebbe di nullità il processo verbale per mancanza di sufficiente indicazione; lungi da ciò, egli non trova senza dubbio il pignoramento che troppo esteso; egli non contrassegna un gravame contro l' aggiudicazione, a motivo di aver essa espressamente aggiudicati degli oggetti non indicati nel processo verbale; ma convenendo della regolarità del pignoramento ed anche dell' aggiudicazione, egli sostiene di essersi messo in vendita sol ciò ch' è stato indicato nel processo verbale; ch' è ciò soltanto quel che è stato aggiudicato; che tutto ciò che non è stato indicato, è escluso necessariamente; che, in somma, l' ag-

(*a*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 224.

Art. giudicazione non è traslativa della proprietà di que-
676 sti oggetti. 761.

Pretendere il contrario, sarebbe lo stesso che ammettere un tacito pignoramento d' immobili, o almeno per equipollenza, il che ripugna tanto allo spirito che alla lettera della legge (34).

2250. *La nullità risultante dalla ommissione di alcune formalità prescritte dall' articolo 675 sarebbe forse sanata dalla sottoscrizione del pignorato apposta nel processo verbale?*

Noi non crediamo che il debitore, mettendo la sua firma nel processo verbale, possa riputarsi di aver rinunziato alla osservanza delle formalità prescritte pel suo interesse. La legge non suppone che abbia il mezzo di giudicare della regolarità del processo verbale, se non quando tal atto è terminato e quando è stato notificato. Allora soltanto il pignorato può esaminarlo, e discovrirvi le nullità; sino a tal punto gli è stato impossibile di leggerlo con ponderazione; i mezzi di nullità ch' egli opporrebbe non posson dunque essere esclusi, sotto pretesto che la sua sottoscrizione avesse prodotto l' acquiescenza (35).

Articolo DCLXXVI + 761 (N) (XXXIII).

Prima della registrazione del pignoramento si deve rilasciare copia intiera del processo verbale a' cancellieri de' giudici di pace, ed a' sindaci o agli eletti de' comuni ov' è situato lo stabile pignorato, qualora trattasi di una casa; se trattasi di poderi, a' quelli rispettivamente de' luoghi in cui esistono i fabbricati, e se non ve ne siano, agli officiali de' luoghi ov' è quella parte di beni, che secondo l' estimo consulario, risulta di maggior valore. I cancellieri, ed i sin-

daci o eletti appongono la vidimazione all' ori- *Art.*
761 *ginale del processo verbale, nel quale si dee far* 676
menzione delle copie che saranno state rilasciate (36).

Da conferirsi

T. art. 48 — *L.* degli 11 brumajo anno 7 art. 2 e 6 — *C. di P.* art. 673 † 755 e 717 † 801.

2251. *Qual è la registrazione che indica l' articolo* 676 (XXXIV)?

Questa è la registrazione ordinaria, alla quale è sottoposto qualunque atto: in altri termini, l'articolo 676 intende per registrazione, non già, come il dice Tarrible al voc. *Saisie immobilière* pag. 650, la trascrizione del pignoramento prescritta dall' articolo 677 † 762, sì bene questa formalità, che in altro tempo chiamavasi *controllo*, e che debb' essere adempita ne' quattro giorni accordati all' usciere dall' articolo 10 della legge del 22 glaciale dell' anno 7 (*a*).

2252. *Nelle città in cui vi sono più sindaci, e più giudicati di pace, la copia del processo verbale dee forse rilasciarsi a ciascun sindaco o cancelliere del giudicato di pace, o solamente al sindaco o al cancelliere del circondario dove sono situati i fondi* (XXXV)?

La presente quistione, la quale risulta dal perchè l' articolo 676 contiene quest' espressioni, *a' cancellieri de' giudici di pace, ed a' sindaci ed eletti*, era stata risoluta per la negativa dal sig. De-

(*a*) V. Pigeau, nel tomo 2, pag. 205; Delaporte, tomo 2 pag. 282, e Barriat Saint-Prix, pag. 576, nota 30 ec.

Art. 676 laporte nel tomo 2, pag. 282, e la sua opinione fu consacrata da decisione della corte di Brusselles 761 del 13 giugno 1809 (*a*), colla quale fu espressamente giudicato che l'articolo 676 non debbe intendersi, se non pe' cancellieri e sindaci competenti, ciascuno rispettivamente nel circondario della sua giurisdizione o amministrazione; di modo che è sufficiente che l'originale del processo verbale di pignoramento sia rivestito della vidimazione di questi due funzionarii; formalità le quali tengon luogo di quelle de' testimoni, per provare che l'usciere siasi trasferito sovra luogo (37).

2253. *Si può notificare il processo verbale di pignoramento degl' immobili all' eletto in vece del sindaco, senza comprovare l' assenza, l' impedimento o il sospetto di costui* (XXXVI)?

Due decisioni, l'una della corte di Riom del 12 maggio 1808 (*b*), l'altra della corte di Besanzone del 18 luglio 1811 (*c*) pronunziarono sulla attuale quistione affermativamente, attesochè, 1. il legislatore, ordinando coll' articolo 676, che si lasciasse una copia del processo verbale del pignoramento a' *sindaci* o *loro aggiunti*, ha sufficientemente manifestato il voto che questa copia fosse lasciata *o* al sindaco *o* all'eletto, *e viceversa*; poichè, quando egli ha voluto, come negli articoli 681 † 765 e 687 † 783 che non potesse sul bel principio dirigersi all' eletto, ha avuto cura d'indicare il solo *sindaco*; caso nel quale sarebbe evidente, che l' eletto non potrebbe farne le veci, se non quando fosse fatta menzione dell' assenza, dell' impedimento o del sospetto del primo di que-

---

(*a*) V. Sirey, tomo 10, pag. 562.
(*b*) *Giurisprudenza delle corti supreme*, tomo 5 pag. 180.
(*c*) Sirey, tomo 15, pag. 181.

sti due funzionarii; 2. attesochè nel caso di un'obbligazione alternativa, si è soddisfatto alla legge, facendo una delle due cose comprese nell' obbligazione ec. *Art.* 761 676

2254. *Se uno de' funzionarii indicati nell' articolo 676 fosse congiunto del pignorante in un grado che lo renda sospetto, potrebbe vidimare il processo verbale, e riceverne la copia?*

La stessa decisione della corte di Besanzone citata sulla precedente quistione giudicò per la negativa la quistione da noi stabilita. Questa decisione è fondata sul perchè niuno può essere *auctor in rem suam*, soprattutto quando la specie sia di comprovare la osservanza delle formalità richieste sotto pena di nullità. Essa in conseguenza, dichiarò nullo un pignoramento d' immobili vidimato da un cancelliere il quale trovavasi esser figliastro del pignorante, e che per ragione di questa qualità sembrò evidentemente sospetto.

Si potrebbe aggiungere a' motivi di questa decisione, che la formalità del rilascio della copia e della vidimazione nel pignoramento degl' immobili tien luogo dell' assistenza de' testimoni richiesta sul pignoramento dei mobili (*a*): e siccome i testimoni, giusta l' articolo 585 † 675 non possono prendersi da' consanguinei o affini delle parti sino a' cugini di quarto grado inclusivamente, si potrebbe conchiudere, che i funzionarii indicati nell' articolo 676 cessano di esser competenti a ricevere la copia e vidimare l' originale del processo verbale di pignoramento, quando siano consanguinei o affini nel grado di cui si tratta.

Tutte queste ragioni non ci sembrano suffi-

(*a*) V. l' Esposiz. de' motivi nella ediz. di F. Didot, pag. 211.

Art. 676 cienti per autorizzare a pronunziare la nullità del pignoramento nella specie della quistione che ci occupa: 1.° perchè la legge non ha pronunziato questa nullità; 2.° perchè non è presumibile che il pignorato debba soffrire a motivo di essersi la copia rilasciata ad un parente o affine del pignorante, perchè essa dev' esserlo nel tempo stesso ad un altro funzionario. Del resto se il sindaco può esser supplito dall' eletto, o l' eletto dal sindaco, o l' uno e l' altro dal più anziano membro del consiglio municipale; non si potrebbe dire da chi sarebbe supplito il cancelliere; il quale molto sovente, e soprattutto ne' circondarii rurali, non ha commesso giurato. Ma quando si voglia che in questa circostanza il pignoramento sia nullo per essere stata rilasciata la copia ad un cancelliere parente di colui che ha pignorato, bisognerà pure ammettere ch' esso sarà valido, quantunque la copia dello stesso non sia stata rilasciata ad una persona che supplisce questo cancelliere. Or non ripugnerebbe al buon senso, che si convalidasse perciò il pignoramento che non presentasse nè anche l' apparenza della esecuzione della legge, per annullare quello che offrisse l' adempimento delle formalità ch' essa richiede? Si risponde colla corte di Besanzone, che in questa circostanza si dee richiedere il giudice di pace a nominare un commesso giurato; ma ove si troverà la legge la quale autorizzi questa domanda? In quanto all' argomento desunto dall' articolo 585 † 675, per escluderlo è sufficiente il dire che se la formalità dell' atto tien luogo dei testimoni, i testimoni non sono suppliti da' funzionarii indicati nell' articolo 676.

761

Per effetto di tutte queste ragioni noi giudichiamo, che non si potrebbe annullare il pignora-

mento nella specie della decisione della corte di Besanzone; che non si potrebbe nè anche annullarlo se, in luogo del cancelliere, si trattasse del sindaco o dell' eletto. Nondimeno, allorchè sarà possibile, l' usciere farà bene di supplire il funzionario, il quale fosse congiunto colla persona che a tal effetto avesse qualità, e se non esistesse, sarebbe meglio ancora di rilasciare la copia a questo funzionario, quantunque congiunto, che dispensarsene sotto tale pretesto.

761 *Art.* 676

E per questa ommissione appunto noi crederemmo, che il pignoramento potrebb' essere giustamente annullato, attesochè niuna disposizione di legge autorizza l' usciere a non adempire una formalità ch' essa prescrive sotto pena di nullità.

2255. *Se il pignoramento comprendesse molti corpi di beni, i quali formassero altrettante separate tenute, situate ciascuna in comuni differenti, basterebbe forse nel caso in cui una sola tenuta avesse de' fabbricati, di adempiere alla formalità del rilascio della copia e del visto nel comune, ove questi fossero situati* (XXXVII)?

È da osservarsi, che la disposizione dell' articolo 676 relativa a' beni rustici, si riferisce, quantunque espressamente nol dica, al caso previsto dall' articolo 2210 † 2111 del codice civile (38), in cui i beni pignorati sono dipendenti da una sola e medesima tenuta, e non formanti che un sol corpo di beni; ed è sembrato sufficiente secondo questo articolo, che la formalità fosse adempita verso i funzionarii del comune in cui è situata la parte principale della tenuta, vale a dire i fabbricati, allorchè ve ne sono, e in mancanza di fabbricati, ov' è situata la parte che offre la maggiore rendita secondo la matrice del ruolo.

Ma noi supponiamo qui che il pignoramento

Art. 676 comprenda molti corpi di beni che formano altrettante tenute situate ciascuna in differente comune: in questo caso non basterebbe di rilasciar copia al cancelliere del giudice di pace, al sindaco o all' eletto del comune in cui si ritrovassero i fabbricati di una di queste tenute, sotto pretesto che i beni che formano tenuta differente situati in altro comune, non avessero fabbricati. Bisogna allora che la doppia formalità del rilascio della copia e della vidimazione sia adempita verso il cancelliere del giudice di pace, e verso il sindaco o eletto di ciascuno de' comuni, ove si trova il luogo principale di una distinta tenuta (*a*). 761

2256. *Ancorchè il pignoramento comprenda beni situati in molti comuni o circondarii, debbe forse darsi a' cancellieri, a' sindaci o eletti la copia sola della parte del processo verbale il quale concernesse gl' immobili situati nel recinto di ciascuno di essi* (XXXVIII)?

Non ostante qualsivoglia ragione che potesse addursi per dimostrare la inutilità di dare a questi funzionarii la *copia intiera* del pignoramento, il testo della legge lo esige in termini tanto formali, che noi non dubitiamo, di doversi pronunziare la nullità di un pignoramento, di cui fosse stato rilasciato un semplice estratto a' funzionarii indicati nell' articolo 676 (39).

2257. *Il processo verbale del pignoramento immobiliare è forse nullo, quando la menzione di essersi le copie rilasciate a' funzionarii indicati nell' articolo 676 è stata fatta non dall' usciere che agisce, ma da questi medesimi funzionarii* (XXXIX)?

Tale quistione è stata agitata innanzi alla corte di Brusselles in una specie in cui l' usciere aveva

(*a*) V. Tarrible pag. 650.

terminato il suo processo verbale con queste parole: *E sarà lasciata, da me usciere, copia del presente a ec. i quali vidimeranno l' originale.* Il processo verbale era in seguito sottoscritto dall' usciere, e si trovava scritto al di sotto della sottoscrizione: *Visto da me cancelliere del giudicato di pace il presente originale, la di cui copia ci è stata rilasciata.*

Art. 761 — 676

Si trova nel *Giornale* del sig. Denevers al supplimento del 1811 par. 2, pag. 190 una eposizione de' motivi, che le parti adducevano a sostenere, una la validità, l'altra la nullità del pignoramento.

Ma questa ultima opinione fu adottata dalla corte, attesochè, in primo luogo, l' articolo 676 richiede che l'originale del processo verbale del pignoramento faccia menzione delle copie le quali fossero state lasciate a'sindaci e cancellieri de' giudici di pace, ed attesochè, giusta l'articolo 717 + 801 questa formalità vien richiesta sotto pena di nullità. In secondo luogo, perchè l' originale del processo verbale esser debbe l' opera del solo usciere, e perchè nè il sindaco, nè il cancelliere del giudice di pace hanno qualità per attestare che le copie sono state loro rilasciate; in terzo luogo, perchè dall' essersi le dichiarazioni fatte nella specie per mezzo di questi funzionarii pubblici, non adempiendo il prescritto della legge, la nullità si trovava incorsa per la mancanza della menzione da parte dell' usciere medesimo, il quale non doveva contentarsi di esprimere che darebbe le copie di cui trattasi, ma doveva attestare di averle già date.

Ma questa dottrina, che noi avevamo adottata sulla quistione 2063 della nostra Analisi, è stata proscritta da decisione della corte di cassazione del 12 gennajo 1815 (*a*).

(*b*) V. Sirey, tomo 15, pag. 175.

Art. 676 Si fondava in effetto un mezzo di cassazione contro la decisione la quale aveva dichiarato valido il pignoramento, sul motivo che il processo verbale, in luogo di contenere la menzione delle copie rilasciate a' sindaci o eletti e cancellieri, contenea la menzione che l' usciere *rilascerebbe* loro le copie, menzione vaga, dicevasi, la quale non attestava alcuna cosa positiva; e che non si trovava di adempire il prescritto formale dell'articolo 676. Ma la corte di cassazione rigettò questo mezzo, attesochè i *visti* erano stati dati prima della registrazione; che il sindaco ed il cancelliere aveano dichiarato, in questi *visti*, che le copie dell' atto erano state rilasciate loro nel giorno indicato, e nel termine della legge, il che confermava la dichiarazione dell' usciere, ch' egli andava in seguito a far vidimare il suo processo verbale, ed a rilasciare copia alle persone indicate dalla legge. 761

Non avverrebbe dunque che nel solo caso in cui dagli atti e da' fatti non fosse comprovato che il *visto* fosse stato apposto, e le copie rilasciate in tempo utile, che vi sarebbe luogo ad annullare il pignoramento: il che è uniforme alla opinione del sig. Lepage nal suo *Nuovo Stile*, e nel suo *Trattato del pignoramento.*

2258. *Ma si annullerebbe forse per mancanza di adempimento della formalità di cui si tratta, se il processo verbale comprovasse ch' essa fosse stata adempita al momento della chiusura del processo verbale di pignoramento, quantunque in effetto il visto fosse stato apposto posteriormente, per esempio il dì seguente* (XL)?

Per una conseguenza della decisione della corte di Roano citata nella nota 36, la menzione erronea del processo verbale diverrebbe insignificante, poichè la formalità è utilmente adempita dopo la

chiusura del processo verbale. D' altronde, si potrebbe considerare come errore, sia la data del processo verbale, sia quella del visto; or si sa, che l' errore di data non produce nullità, tutte le volte che il voto della legge sia stato in altro modo adempito (*a*).

762 *Art.* 677

Articolo DCLXXVII † 762 (N) (XLI).

L' atto di pignoramento (40) di stabili deve trascriversi nel registro a ciò destinato presso l' uffizio delle ipoteche del luogo ove sono situati i beni, per quella porzione di stabili pignorati che trovasi nel circondario (41).

Da conferirsi

T. art. 12. — *Legge* degli 11. brumajo anno 7 art. 6. — *C. di P.* art. 678 † 763, 681 † 765, 717 † 801, 719 † 804. *Parere del consigli di stato* del 18 giugno 1809.

2259. *In che consiste la trascrizione prescritta dall' articolo 677?*

La trascrizione del pignoramento consiste nella *copia intiera* del processo verbale per la parte degli oggetti pignorati la quale si trova nel circondario, e non in una semplice enunciazione come quella del registro degli atti ordinarii (*b*) (42).

2260. *La trascrizione dee forse esser fatta in ciascun ufficio in cui sono situat' i beni, ancorchè il pignoramento sia portato innanzi ad*

(*a*) Toullier, tom. 8, pag. 152.
(*b*) V. Tarrible, pag. 651, e *Quist.* di Lepage pag. 435, ec.

Art. 677 *un solo tribunale ne' casi previsti dagli articoli 2210 e 2211 + 2111 e 2112 del codice civile?* *762*

Sì, poichè l'articolo 677 non fa alcuna distinzione nè potea farne, poichè in effetto sarebbe stato possibile, come l'osserva Pigeau nel tomo 2, pag. 208, che un creditore il quale ignorasse il pignoramento de' beni situati fuori la giurisdizione del tribunale, colpisse egli medesimo questi beni di un pignoramento che facesse trascrivere nell'ufficio in cui sono situati, e che in seguito ne domandasse la vendita (*a*).

2261. *Vi è forse qualche termine, nel corso del quale il pignoramento debba essere trascritto nell' ufficio delle ipoteche?*

La trascrizione ordinata dall' articolo 677 richiama il registro che altre volte faceasi presso l'ufficio del commissario de' pignoramenti reali entro i *sei mesi dalla data* del pignoramento, giusta l'editto di marzo 1691 (*b*). Ma tutti i giureconsulti, i quali hanno scritto sul codice di procedura, stimano che niuna di queste disposizioni indicando un termine in cui la trascrizione debbe esser effettuata, essa è validamente fatta in qualunque siasi epoca, purchè tutta volta l'atto non sia stato reso nullo per effetto di perenzione (*c*).

(*a*) V. Tarrible, pag. 651 e 652.
(*b*) V. D' Hericourt, nel *Trattato della vendita giudiziaria degl' immobili*, cap. 5, n.° 4.
(*c*) V. Tarrible, pag. 651, il *Prat.* tomo 4, pag. 356 e d' Hericourt.

763 ARTICOLO DCLXXVIII † 763. *Art.* 678

Se il conservatore delle ipoteche non può procedere alla detta trascrizione all' istante in cui gli è presentato l'atto, deve far menzione sull'originale che gli vien lasciato, dell' ora, del giorno, del mese ed anno della presentazione, ed in caso di concorrenza, il primo presentato sarà il primo trascritto.

Da conferirsi

C. C. art. 2200 † 2101 — *C. di P.* art. 679 † 764.

2262. *L' articolo 678 non pronunziando la pena di nullità; quale garantia avrà il pignorante della sua esecuzione?*

É çosa certa, poichè l' osservanza dell' articolo 678 non è ordinata sotto pena di nullità, che ommettendosi la indicazione dell' ora della presentazione, l' invertersi l' ordine delle trascrizioni, e 'l commettersi altre irregolarità di tale natura, non vizierebbero il pignoramento, purchè la trascrizione sul registro si trovasse adempita (*a*). Ma le parti non hanno meno una garentia della esecuzione della legge, nell' azione pel risarcimento de' danni ed interessi che potrebbe produrre contro il conservatore quella tra esse, la quale ne avesse sofferto dalla violazione di queste disposizioni (*b*).

(*a*) V. Tarrible, pag. 252.
(*b*) V. Delaporte, tomo 2, pag. 284.

Art. 679

Articolo DCLXXIX. † 764.

764

Se sul medesimo fondo esiste un precedente pignoramento, il conservatore scrive il suo rifiuto in margine del secondo atto di pignoramento; enuncia la data del pignoramento precedente, il nome, l' abitazione e la professione del pignorante e del pignorato, la indicazione del tribunale davanti a cui pende il pignoramento, il nome del patrocinatore del pignorante, e la data della trascrizione al registro.

Da conferirsi

C. di P. art. 719 † 804 e 720 † 805.

2263. *Se il conservatore sappia che un primo pignoramento fosse stato fatto, dovrebbe rifiutare il secondo, quantunque l' altro non gli fosse stato ancora presentato?*

No, senza dubbio: dovrebbe registrare il secondo, e rifiutare il primo; vale a dire che dee leggersi l' artic. 679 come se il legislatore si fosse espresso così: se vi sia stato *un precedente pignoramento trascritto o presentato alla trascrizione* (a).

2264. *Quantunque l' articolo 679 non stabilisca la pena di nullità, si dovrebbe, non ostante, dichiarar non avvenuto il secondo pignoramento che fosse stato trascritto?*

Sì; ma ciò non sarebbe a motivo della inavvertenza o della contravvenzione commessa dal con-

---

(a) V. Delaporte, tomo 2, pag. 285.

servatore; bensì sarebbe tanto perchè due pignoramenti dello stesso immobile non possono esistere insieme, e procedervisi nello stesso tempo; quanto perchè nel concorso di due debb' esser soltanto mantenuto il primo, il quale avesse preso la sua consistenza mercè l' adempimento delle prescritte formalità (*a*).

Art. 680 T.

ARTICOLO DCLXXX † T.

L' atto di pignoramento di stabili deve inoltre essere trascritto nella cancelleria del tribunale davanti a cui deve farsi la vendita, e ciò entro giorni quindici dal giorno della trascrizione nell' ufficio delle ipoteche, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il luogo ove sono situati i beni, e quello della residenza del tribunale (43).

Da conferirsi

T. 102 — *C. di P.* art. 681 † 765 682 † 777 e 1033 † 1109. — *Parere del consiglio di stato*, del dì 8 giugno 1806.

2265. *La trascrizione in cancelleria dee forse* SOTTO PENA DI NULLITA', *esser fatta nei quindici giorni della trascrizione all' ufficio delle ipoteche, salvo il termine delle distanze?*

Secondo il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 209, la nullità annessa dall' articolo 717 † 801 all' infrazione dell' articolo 608 non si applicherebbe che alla prima parte di quest' ultimo articolo, vale a di-

(*a*) V. Tarrible pag. 652.

Art. 681 re alla disposizione la quale richiede la trascrizione, e non a quella che stabilisce il termine. Questo autore, senza dissimulare che l' articolo 717 non distingue, si fonda sul motivo, che tanto il pignorato quanto i creditori, non avrebbero interesse a far pronunziare questa nullità. 765

Noi crediamo col sig. Berriat Saint-Prix, pag. 578, nota 34, e col sig. Persil, tomo 2, pag. 312, che è molto difficile di conciliare questa opinione col testo degli articoli 680 e 717.

In fatti, se l' articolo 717 avesse voluto non comprendere che la prima parte dell' articolo 680, esso lo avrebbe spiegato come appunto lo ha fatto riguardo agli articoli 703 † T, e 704 † 788. Può esser vero che nè il pignorato, nè i creditori abbiano interesse a tale nullità; ma la cura che il legislatore ha messa nel non fare alcuna distinzione tra le disposizioni dell' articolo 680, prova ch'egli ha voluto ch' esse fossero tutte eseguite sotto le medesime pene, e poichè la sua volontà è espressa, non si potrebbe escludere, sotto pretesto di esser mal fondata. Noi diciamo quì, come lo dice il sig. Tarrible pag. 653 in una quistione analoga, *stat pro ratione voluntas* (XLII).

Articolo DCLXXXI (N) † 765 (XLIII).

Il pignoramento di stabili registrato nel modo prescritto dagli articoli 677 † 762, e 680 si denunzia al debitore pignorato fra quindici giorni a contare dall' ultima trascrizione, oltre un giorno per tre miriametri di distanza tra il domicilio del debitore e la situazione de' beni. La denunzia dee contenere la indicazione del giorno in cui si farà la prima pubblicazione. L' originale di questa denunzia dev' esser vidima-

to entro ventiquattr' ore dal sindaco del domicilio del debitore, e registrato, mediante trascrizione, fra otto giorni, più uno per ogni tre miriametri, all' ufficio della conservazione delle ipoteche della situazione de' beni, e se ne fa menzione in margine del registro dell' atto del pignoramento (44). *Art.* 765 681

Da conferirsi

T. art. 49 e 104 — *Parere del consiglio di stato* del 20 giugno 1809 — *C. di P.* art. 675 † 760, 689 † 767, 692 † 771, 696 † 785, 697 † 773, 717 † 801, 726 † 811, e 1033 † 1109.

2266. *La denunzia può forse adempirsi dopo i quindici giorni da quello dell' ultima registrazione, oltre il termine accordato per le distanze* (XLIV) *?*

Il sig. Pigeau, nel tomo 2, pag. 210, risolve effermativamente la presente quistione, pel motivo che questo ritardamento, lungi di aver portato pregiudizio al pignorato, gli è stato utile, perchè ha prorogata a suo favore la facoltà di vendere all' amichevole, e di liberarsi senza spese ec. Ma noi opponiamo a tale opinione le ragioni secondo le quali abbiamo risoluto la quistione 2265, e soggiungiamo che il termine di cui si tratta non è franco, ancorchè il contrario fosse stato giudicato con decisione della corte di Parigi del 27 agosto 1811 (*a*).

In fatti, la regola generale compresa nella prima parte dell' articolo 1033 † 1109 non può applicarsi a questo termine, non solamente per la

(*a*) V. Sirey, tomo 15, pag. 190.

Art. ragione che la legge dice *ne' quindici giorni* (*a*),
681 ma eziandio perchè è di principio, di non potersi 765
estendere un termine a cui la legge abbia circoscritta la compilazione o la notifica di un atto. Or, questo appunto ha fatto l' articolo 681, indicando il termine in cui la denunzia debb' esser fatta, dichiarando che sarebbe sottoposta ad un aumento proporzionato alla distanza del domicilio delle parti; il che sarebbe stato inutile, se l' articolo 1033 fosse stato applicabile a siffatto termine (*b*) (45).

2267. *Quando la denunzia è fatta parlando alla persona, è forse valida, se la notifica segua trascorso il termine di quindici giorni, nel corso però di questo termine aumentato in ragione della distanza del suo domicilio?*

Questa è la nostra opinione, perchè l' aumento è stato stabilito in favore del creditore, onde avesse avuto tutto il tempo necessario per notificare la denunzia al domicilio della parte, per quanto lontano si fosse. Se dunque egli abbia occasione di notificargliela in altro luogo più vicino dopo i quindici giorni, ma nel corso del tempo che comporta l' aumento, pare incontrastabile ch' egli agisca in tempo utile, e conseguentemente non gli si può opporre la nullità, poichè avea sempre il dritto di notificare al domicilio nel giorno medesimo in cui adempì la notifica alla persona.

2268. *È forse sufficiente, per adempire il voto dell' articolo 681, di menzionare nella denunzia del pignoramento, che le trascrizioni prescritte dagli articoli* 677 † 762 e 680 † T. *sono state adempite* (XLV)?

(*a*) V. la quistione 652.

(*b*) V. le osservazioni del sig. Coffinières nel *Giornale de' patrocinatori*, nel luogo citato.

765 Dall' espressioni dell' articolo 681, *il pignoramento degli stabili*, REGISTRATO NEL MODO PRESCRITTO. . . . SI DENUNZIA, si potrebbe conchiudere di esser necessario che le due trascrizioni fatte uniformemente agli articoli 677 e 680 fossero riportate per intiero nella denunzia; ma con decisione del 12 maggio 1810 (*a*) la corte di Brusselles giudicò che l' articolo 681, non sottoponendo il pignorante a dar copia degli atti di trascrizione, era sufficiente di farsi menzione che queste trascrizioni hanno avuto luogo. Noi soggiungiamo che conviene esibirne certificato del conservatore e del cancelliere (*b*). *Art.* 681

2269. *L' atto forse del pignoramento o l' atto della denunzia dee contenere la data della prima pubblicazione* (XLVI)?

Con decisione del 17 giugno 1812 pronunziata dietro le conclusioni del sig. Merlin, venne giudicato, dopo una discussione approfondita, di non esser necessario che la data della prima pubblicazione si enuncii nel processo verbale, dovendo enunciarsi nella denunzia, perchè ad essa e non al pignoramento si debbono applicare l' espressioni *essa deve contenere*, le quali si trovano adoperate nell' articolo 681 (46).

2270. *Dal perchè abbiam detto di sopra nella quistione* 2200, *che il precetto potea notificarsi al domicilio elettivo, ne segue forse che la denunzia possa esserlo egualmente* (XLVII)?

Tal' è la opinione del sig. Delvincourt nel tomo 1, pag. 338, non ostante gli argomenti contrarii che si potrebbero dedurre dalla decisione

---

(*a*) V. Denevers, 1811, Suppl. pag. 9.
(*b*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 211.

del 5 febbrajo 1811 citata nella quist. 2212. Questo dotto professore si fonda sul motivo, che il domicilio eletto tien luogo totalmente di domicilio reale per la esecuzione dell' atto; ma egli osserva con ragione, che la legge accordando attribuzione speciale per la procedura al tribunale nella cui giurisdizione sono situati i beni pignorati, la possibilità di notificare al domicilio eletto non opera alcun cangiamento rispetto alla competenza di questo tribunale (*a*) (47).

2271. *Vi sarebbe forse nullità del pignoramento o soltanto della denunzia, se l' originale di questa ultima non fosse vidimato dal sindaco del domicilio del pignorato, e registrato nell'ufficio della conservazione nel corso de' termini stabiliti dall' articolo* 681 (XLXIII)?

Il sig. Pigeau dice che la vidimazione del sindaco debb' esser fatta fra le ventiquattr' ore, sotto pena di nullità (*b*), che perciò, *fatta dopo*, non impedirebbe la nullità a motivo che nulla potrebbe assicurare agli occhi della legge che la denunzia fosse stata fatta il giorno indicato dall' atto (*c*).

Poco appresso questo autore soggiunge, che mancandosi alla registrazione nel corso di otto giorni, vi è nullità, non del pignoramento ma soltanto della denunzia colle procedure sussecutive.

Ravvicinando questi due passi del Trattato del sig. Pigeau, si è tuttavia nell' incertezza sul punto di sapere, se abbia egli inteso ammettere la nullità del pignoramento in caso di mancanza del *visto*, mentre non ammette che la nullità della denunzia in caso di mancanza *di registro*.

(*a*) V. V. la n. quist. 2209.
(*b*) V. l'art. 717 † 801.
(*c*) V. tomo 2, pag. 211.

Noi crediamo di esservi nullità del pignoramento nei due casi, fondandoci sul seguente ragionamento. *La denunzia debb' esser fatta* SOTTO PENA DI NULLITÀ *ne' giorni quindici dal dì della trascrizione in cancelleria* (*a*); *altrimenti il pignoramento è considerato come non avvenuto, poichè esso non può essere denunziato in questo termine* (*b*); *ma la denunzia non è valida se non quando essa è stata* VIDIMATA *e* REGISTRATA, *siccome vien detto nell' articolo* 682; *dunque, se queste due formalità non sono state adempite nel termine stabilito per ciascheduna di esse da questo articolo, la denunzia è considerata come non avvenuta; dunque per una sequela di conseguenza si dee riguardare il pignoramento come nullo, poichè la condizione sotto la quale poteva sussistere, ch' è appunto quella della denunzia, non è stata adempita* (48).

Art. 681

765

2272. *L' originale della denunzia debb' esser vidimato dal sindaco, siasi oppur no trovata la persona del pignorato?*

Sì, tanto perchè l' articolo non fa distinzione, quanto perchè questa vidimazione è richiesta per fornire una garentia di essersi la denunzia eseguita in termine; ma non è necessario che se ne lasci copia al sindaco, poichè da una parte l' articolo 681 non la prescrive come pel precetto l'ordina l' articolo 673 † 755, e poichè dall' altra l'articolo 49 della tariffa tassa una sola copia *pel pignoramento* (49).

2273. *Se la copia sia stata rilasciata al pignorato, parlando alla sua persona in luogo di-*

(*a*) V. gli art. 681 † 765 e 718 † 803.
(*b*) V. la quist. 2266.

Art. 681 *verso da quello del suo domicilio. la vidimazione del sindaco di questo luogo è forse sufficiente per adempire il voto della legge?* 765

Sarebbe assurdo il supporre che la denunzia non potesse notificarsi alla persona del pignorato in qualunque luogo ove l' usciere lo incontri. Ciò ammesso, non si può pretendere che nelle ventiquattr' ore dalla notificazione fatta alla persona stessa in luogo lontano da quello del domicilio, si faccia vidimare l' originale dal sindaco di questo domicilio; ciò sarebbe un voler l' impossibile. Il visto del sindaco del luogo dove la notifica si è fatta alla persona del pignorato, dee dunque validamente far le veci del visto del sindaco del domicilio. Se la legge ha sol parlato del visto da apporsi dal sindaco del domicilio, ciò è perchè ha essa preveduto il solo caso il quale dee presentarsi, e di fatti sovente si presenta; quello, cioè, del rilascio della copia alla persona trovata nel domicilio, ed essa non ha dovuto prevedere il caso che rare volte avviene, in cui la persona fosse trovata in altro luogo e vi ricevesse la copia.

2274. *La copia della denunzia del pignoramento dee forse, sotto pena di nullità, contenere la menzione che l' originale è stato vidimato nelle ventiquattro ore dal sindaco del domicilio del pignorato?*

Noi crediamo di no, perchè la legge non dice che la denunzia sarà intimata, ma che l' originale solamente dev' esserlo: donde segue, che non si può invocare quì il principio che la copia tiene luogo di originale pel convenuto, il quale principio si applica a' soli atti, rispetto a' quali la legge non fa alcuna distinzione tra le formalità dell' originale e quelle della copia.

È dunque sufficiente che si esibisca l' originale col visto, onde la denunzia sia valida; ed è tanto meno necessario di riportare questo visto sulla copia, che la legge non dice, come lo ha fatto in molti articoli, che la copia contenga la menzione del visto.

Art. 681 765

Così dunque sotto niun rapporto si può, senz' aggiungere alla legge, richiedere sotto pena di nullità che sia fatta questa menzione.

2275. *L' originale della denunzia dee forse trascriversi come il processo verbale di pignoramento* (XLIX)?

Noi crediamo col sig. Delaporte nel tomo 2, pag. 289, che colle parole dell' articolo 681 e *registrato fra otto giorni*, il legislatore ha inteso prescrivere una trascrizione; perchè se fosse stata quistione di un semplice registro in estratto, sarebbe stata sufficiente la menzione prescritta nel fine dell' articolo (*a*).

2276. *È forse necessario che la denunzia sia fatta, e che le formalità le quali vi sono relative, siano osservate prima della inserzione dell' estratto nella tabella prescritta dall' articolo* 682 † 777 (L)?

Si può fare questa denunzia ed adempire queste formalità dopo tale estratto, poichè dev' essere inserito fra i tre giorni dalla trascrizione del pignoramento alla cancelleria, e perchè l' articolo 681 accorda quindici giorni da quello di questo registro per la denunzia. Or la legge non ha detto che una di queste formalità, la denunzia e l' estratto, sarà fatta prima dell' altra; si può dunque fare l' estratto prima della denunzia, o que-

(*a*) V. sul modo di questa menzione le nostre quistioni sull' art. 696.

Art. sta prima di quello; ma è cosa buona di fare la
682 prima anteriormente dell' estratto, affin di operare gli effetti ch' essa produce a' termini degli articoli 688 e seg. + 766 e seg. 777

2277. *Da chi debb' esser fatta la menzione del registro della denunzia?*

La menzione ordinata dall' articolo 681 debb' esser fatta nel margine della trascrizione del pignoramento nell' officio della conservazione; poichè le menzioni di questa specie sono fatte di officio dal funzionario incaricato dell' atto principale. Il conservatore delle ipoteche, incaricato di registrare la denunaia, è quello stesso che ha già trascritto il pignoramento su i suoi registri: egli dunque può e dee menzionare nel margine di questa trascrizione quella della denunzia (*a*).

Articolo DCLXXXII + 777. (LI).

Il cancelliere del tribunale è tenuto entro tre giorni da contarsi dal registro menzionato nell' articolo 680 + T. *d' inserire in una tabella posta a questo effetto nella sala di udienza un estratto contenente,*

1.° *La data del pignoramento e de' registri;*

2.° *Il nome, la professione ed abitazione del pignorato e del pignorante, e del patrocinatore di questo ultimo;*

3.° *Il circondario, il comune e la contrada ove sono situate le cose pignorate;*

4.° *La indicazione sommaria de' beni rustici in altrettanti articoli, quanti sono i comuni in cui sono situati; i comuni ed i circondarii sono*

(*a*) V. Tarrible, pag. 655.

nominati egualmente. Per ciascun articolo si enun- *Art.*
777 *cia soltanto la natura e la quantità de' fondi*, 682
e i nomi di quelli che li coltivano; nondimeno, se i beni situati in un medesimo comune sono coltivati da diverse persone, si divideranno in altrettanti articoli, quanti sono i coltivatori.

5.° *La indicazione del giorno della prima pubblicazione.*

6.° *I nomi de' sindaci e de' cancellieri de' giudici di pace, ai quali sono state rilasciate le copie del pignoramento* (50).

Da conferirsi

*T.*art. 104. — *Legge degli 11 brumajo dell'anno* 7, art. 4. — *C. di P.* art. 647 † 735, 675 † 760, 695 † 784, 697 † 773 e 717 † 801.

2278. *Che s' intende per registro nell' espressione dell' articolo, e nel primo paragrafo del medesimo* (LII)?

Il vocabolo registro significa trascrizione nel primo verso (*a*), e lo stesso vocabolo in plurale significa al tempo stesso nel §. 1 la trascrizione tanto all' uffioio delle ipoteche, che alla cancelleria del tribunale, e la formalità ordinaria del registro dell' atto nell' ufficio in cui debb' esserne rivestito.

2279. *Il cancelliere è forse tenuto d' inserire di officio nella tabella dell' udienza l' estratto prescritto dall' articolo* 682 (LIII)?

Il signor Tarrible nella pag. 655 dice, che la legge impone al cancelliere il dovere d' inserire l' estratto tra i tre giorni dalla trascrizione ch' egli

(*a*) V. *sopra*, l' articolo 680 † T.

Art. 682 ha fatta del pignoramento, e che in conseguenza egli debbe da se stesso adempirla e senza attendere estraneo impluso. 777

Ma noi saremmo indotti a credere, che questo dovere non sia prescritto al cancelliere d' una maniera così assoluta, che si possa rendere risponsabile della mancanza d' inserzione, se non si fosse nello stato di giustificare che il patrocinatore del pignorato gli avesse fatto in tempo utile il deposito dell' estratto. Noi fondiamo la nostra opinione sul perchè l' articolo 104 della tariffa accorda a siffatto patrocinatore un dritto per la estensione di questo estratto; donde segue che la legge ha messo a carico del pignorante il provocare la inserzione di cui si tratta. Il cancelliere adunque non ci sembra tenuto di farla, se non quando il pignorante gli abbia depositato l'estratto. Tal è pure il sentimento del sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 220, e del sig. Persil nel tomo 2, pag. 189 (51).

2280. *In qual modo si può comprovare, che la inserzione alla tabella dell'udienza è stata fatta nel termine della legge* (LIV)?

Con una dichiarazione del cancelliere inserita sia nella tabella medesima, sia in un registro, in cui si dica che la tabella è stata messa nell' udienza il tal giorno (*a*).

2281. *Il pignoramento dee forse dichiararsi nullo, se l' estratto prescritto dall' articolo* 682 *non è stato inserito nella tabella entro* TRE GIORNI *dal registramento fatto in cancelleria* (LV)?

Noi abbiam detto nella nostra Analisi, quistione 2084, uniformemente al parere del sig. Persil nel tomo 2, pag. 315, che l' affermativa ci sembra-

(*a*) V. Tarrible, nella pag. 655; decis. della corte di cassaz. del 31 marzo 1822, in Sirey, tomo 22, pag. 41.

va incontrastabile, poichè l'articolo 682 esigeva *Art.* 777
imperativamente che l'estratto fosse inserito nella ta- 682
bella *tra i tre giorni* dal registro, ed in seguito l'articolo 17 pronunziava la nullità in caso d' inosservanza. Pretendere, noi soggiungevamo, come lo ha fatto il sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 219, che quest' ultimo articolo si applichi sol in mancanza assoluta di registro, è lo stesso che ammettere distinzioni che la legge rigettà (*a*).

Nondimeno il contrario fu giudicato con decisione della corte di cassazione del 4 ottobre 1814 (*b*), in cui fu stabilito che la nullità dell' estratto prescritto dall'articolo 682, del pari che dell' affisso di cui parla l' articolo 695 † 729 non trae seco quella del pignoramento, e che cotesti soli atti sono nulli.

2282. *L'estratto del pignoramento debbe forse indicare il circondario del giudice di pace, o all' opposto il circondario comunale uniformemente all' articolo* 682 §. 3 (LVI)?

È il circondario del giudice di pace, dice il sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 219. Ma si potrebbe con qualche fondamento sostenere che la legge ha inteso indicare il circondario distrettuale che forma la giurisdizione del tribunale, perchè le nostre leggi chiamano *cantone* la giurisdizione del giudice di pace, e non si prevalgono del vocabolo *circondario* che per indicare il circondario formato da' comuni i quali dipendono dalla medesima sotto-prefettura, o che sono della giurisdizione del medesimo tribunale.

Noi pensiamo in conseguenza che, aspettando

(*a*) V. del resto le soluzioni date alle quistioni 2265 e 2266.

(*b*) V. Sirey, tomo 16, pag. 78, §. 8.

Art. 682

di vedere su tal dubbio stabilita la giurisprudenza, sia ben prudente cosa indicare tanto il circondario comunale, quanto il circondario ossia cantone del giudice di pace.

2283. *In qual modo si applica la disposizione dell' articolo* 682, *il quale prescrive d'indicare i coloni o fittajuoli, i quali coltivano gl'immobili pignorati?*

Questa obbligazione si applica a' soli coloni addetti alla coltivazione in un modo permanente e tale, che indicando costoro, i fondi siano meglio designati.

La obbligazione d' indicare i fittajuoli sol si applica al fittajuolo conosciuto che pubblicamente coltivi i beni pignorati; cosicchè se il fittajuolo non abbia giammai preso possesso de' beni affittati e la coltivazione siane continuata dal proprietario, in tal caso la indicazione di tal fittajuolo è ben inutile.

2284. *Dal* §. 4 *dell' articolo* 682, *in cui si ordina che i beni situati nello stesso comune, e coltivati da persone diverse, siano divisi in tanti articoli, per quanti coltivatori vi sono, risulta forse che si possano vendere questi beni in un medesimo tempo* (LVII)?

Gli affissi e gli annunzii debbono indicare con articoli separati i beni da vendersi: non perchè debban esser venduti articolo per articolo, dappoichè la legge nol prescrive; ma solamente affinchè il pubblico non s' inganni sulla indicazione, ed affinchè si possa dirigere al sindaco del comune, o pure a ciascun fittajuolo, per osservare i fondi ed averne più esatta conoscenza (*a*).

(*a*) Consult. del sig. Thomines.

778 Articolo DCLXXXIII † 778 (52) (LVIII). *Art.* 683

L' estratto prescritto dal precedente articolo s' inserisce ad istanza del pignorante in uno de' fogli pubblici che si stampano nel luogo in cui risiede il tribunale, davanti al quale pende il pignoramento; e se non ve ne fosse, in uno di quelli che si stampassero nel dipartimento: questa inserzione si verifica presentando un esemplare del foglio che contiene il detto estratto; il quale esemplare dev' essere firmato dallo stampatore e la firma legalizzata dal sindaco (53).

Da conferirsi

T. art. 105. — *Parere del consiglio di stato* del 1 giugno 1807 — *Decreto* del 2 agosto 1807. — *C. di P.* art. 646 † T., 703 † T., 717 † 801, 868 † 946, 962 † 1038. — *C. di com.* art. 457 † 449, 512 † 504, 569 † 563, 592 † 586 e 599 † 593.

2285. ***In qual termine debb' esser fatta la inserzione prescritta dall' articolo* 683 (LIX)*?***

Essa debb' esser fatta, dice il Sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 220, prima di porsi l' affisso ordinato dall' articolo 684 † 779, pel quale la legge non prescrive termine. Ma il sig. Persil nel tomo 2, pag. 193, stima che tutte le formalità relative alla pubblicità del pignoramento, tranne la inserzione nella tabella (*a*) che dee aver luogo tra i tre giorni dalla trascrizione in cancelleria, possono esser fatte in qualunque epoca, poichè la legge non ista-

---

(*a*) V. l' articolo 682 † 777.

Art. 683 bilisce termine alcuno. Perciò, soggiunge questo autore, l' estratto suddetto dee inserirsi nel giornale quindici giorni o un mese dopo denunziato il pignoramento al debitore, senza che niuno possa querelarsene. È sufficiente, in una parola, che la inserzione si adempia anteriormente alla prima pubblicazione, onde non sia difettosa la procedura. 778

Or contro questa opinione noi non vediamo che l' unica obbiezione, la quale si dedurrebbe dall' ordine numerico degli articoli del codice, secondo il quale la formalità della inserzione sembrerebbe dover precedere l' apposizione degli affissi. Ma si risponderebbe, che niuna disposizione vietando d' invertere quest' ordine, il pronunziare la nullità delle procedure pel solo motivo di essersi adempita la inserzione posteriormente all' apposizione, sarebbe lo stesso che agire arbitrariamente. Tal' è altresì la nostra opinione; ma noi crediamo ciò non ostante, che nella esecuzione di siffatte formalità convien seguire l' ordine in cui son esse indicate dal codice: e questo, secondo noi, è il voto della legge, benchè essa non abbia pronunziata alcuna nullità, e benchè non si possa conseguentemente applicare la pena.

2286. *Il proprietario ossia estensore del giornale, potrebb' egli sottoscrivere l' estratto?*

No, se nel tempo medesimo egli non ne fosse lo stampatore (*a*).

(*a*) V. Delaporte, tomo 2 pag. 290.

779 Articolo DCLXXXIV † 779.

Un estratto simile a quello prescritto dall' articolo precedente, stampato in forma di editto, deve esser posto ne' seguenti luoghi:

1.° *Alla porta del domicilio del debitore pignorato;*

2.° *Alla porta principale degli edifici pignorati;*

3.° *Alla piazza principale del comune del domicilio del pignorato, del comune ove sono i beni, e del comune del tribunale ove deve eseguirsi la vendita;*

4.° *Al mercato principale di detti comuni, e quando non vi si tenga mercato, a' due mercati più vicini;*

5.° *Alla porta dell' udienza del giudice di pace del luogo ove sono le fabriche, e se non ve ne sono, alla porta dell' udienza della giustizia di pace ov' è la maggior parte de' beni pignorati;*

6.° *Alle porte esteriori de' tribunali del domicilio del debitore pignorato, della situazione de' beni e del luogo della vendita* (54).

Da conferirsi

T. art. 106. — *Editto del* 1751. — *Legge degli* 11 *brumajo anno* 7, art. 5. — *Parere del consiglio di stato del* 18 giugno 1809. — *C. di P.* art. 645 † 735, 695 † 784, 703 † T. e 717 † 801.

Art. 2287. *Gli affissi del pignoramento degl' immobili debbono forse, sotto pena di nullità, non solamente essere stampati, ma esserlo ancora in carta da bollo di dimensione* (LX)? 684 779

Con decisione del 16 febbrajo 1822 (*a*) è stato deciso, che la stampa non è prescritta *sotto pena di nullità*, in modo che l' enunciazioni manoscritte potessero rendere l' affisso irregolare e nullo; ed a maggior ragione, come il dicemmo nella quistione 2090 della nostra Analisi, non vi sarebbe nullità se l' affisso fosse stato stampato su carta da bollo della dimensione indicata dalla lettera del ministro delle finanze del 18 luglio 1809; poichè il codice di procedura non contiene alcuna disposizione risguardante il valore del bollo della carta, che dee servire a' diversi atti di procedura. D' altronde, così appunto fu giudicato con decisione della corte di Torino del 2 luglio 1810 (*b*).

Noi sostenemmo nella quistione 2091 nella nostra Analisi che l' affisso dovea essere stampato. Niun dubbio, noi dicevamo, che la mancanza dell' affisso, o di qualcheduna delle formalità ch' esso dee contenere, tragga seco la nullità, uniformemente alla disposizione generale dell' articolo 717 + 801; per conseguenza l' articolo 684 richiedendo che l' affisso sia stampato, noi giudichiamo che, se fosse manoscritto vi sarebbe nullità. Si opporrebbe in vano d' importar poco che l' avviso sia stampato o manoscritto purchè sia affisso. Noi rispondiamo che la disposizione della legge è espressa, e che ha essa prescritta la stampa, perchè niuno leggeva gli affissi manoscritti, i quali spesso erano illeggibili (*c*).

(*a*) Sirey, tom. 22 pag. 262.
(*b*) V. il Giornale de' patrocinatori, tomo 2, pag. 335.
(*c*) V. il rapporto al Corpo legislativo del tribuno Grenier, nell' ediz. di F. Didot pag. 258 e 259.

Noi altresì soggiungevamo che sarebbe nullo un avviso il quale fosse in parte manoscritto; osservavamo però nel tempo stesso, che ciò non ci spingerebbe sino al rigorismo di doversi annullare quell'avviso che presentasse manoscritte alcune parole che fossero state ommesse o che nella stampa avessero dovuto cangiarsi ovvero rettificarsi: per esempio, se vi si fosse scritto, non solamente il giorno di una delle pubblicazioni, ma queste parole *la seconda pubblicazione avrà luogo*. . . — La decisione citata di sopra ha troncata qualunque difficoltà (55).

Art. 779

Art. 684

2288. *L'avviso dee forse essere affisso non solamente nella piazza ove si tiene il mercato, ma eziandio nel giorno stesso in cui il mercato ha luogo* (LXI)?

La corte di Caen ha giudicato tale quistione per l'affermativa (*a*). Essa ha considerato 1.° che gli affissi e le inserzioni prescritte dagli articoli 682 † 777 e 684 † 779 hanno per iscopo di dare la maggior pubblicità alle vendite per espropriazione; 2.° Che l'articolo 684 è diviso in sei sezioni, ciascuna delle quali indica *il luogo* dove l'affisso debb' essere apposto, che la sezion terza indica la *piazza* principale del comune, e che la sezione quinta indica il principale *mercato* non la *piazza* del principale *mercato*; donde bisogna dedurre che il legislatore ha voluto che questo affisso si apponesse nel mercato medesimo, vale a dire nel giorno del mercato, e non solamente alla piazza in cui il mercato si tiene. 3.° Che il motivo del legislatore è tanto più facile a comprendersi, per esser cosa notoria che, soprattutto nelle campagne, esi-

---

(*a*) V. la decis. del 2 luglio 1811, in Sirey, tomo 11, pag. 383.

Art. 684 stono molte piazze di mercati le quali sono assolutamente deserte ne' giorni in cui non si tiene mercato: dal che bisogna conchiudere di non essersi adempito al voto della legge, nè soddisfatto alla sua lettera, con aver affisso l' estratto del pignoramento di cui si tratta sulla piazza del principale mercato, tostochè questo affisso non è stato apposto nel giorno medesimo del mercato. 779

Si potrebbe opporre a questa decisione, che il legislatore, prescrivendo di affiggere gli avvisi *nel principale mercato* del comune, ha sol avuto in mira il luogo del mercato e non il giorno in cui il mercato si tiene poichè l' articolo 684 non ha altro scopo che la indicazione de' luoghi in cui gli affissi debbon essere apposti; il che primieramente risulta da questo medesimo articolo, il quale dicendo nel §. 4 che non essendovi mercato, l'apposizione dell' avviso debb' esser fatta *nel mercato il più vicino*, prova evidentemente, che trattasi del solo luogo e non del giorno del mercato; secondariamente che, se il legislatore avesse voluto che l' apposizione si adempisse nello stesso giorno del mercato, egli avrebbe prescritto di doversi fare il mattino, nel momento in cui il pubblico è riunito, e non avrebbe reso tutto il giorno *utile* in modo che anche dopo terminato il mercato l' apposizione sarebbe egualmente valida, quantunque non darebbe una maggiore pubblicità di quella che se fosse stata fatta l' indomani; che l' articolo 685 al contrario dimostra che il legislatore ha avuta tutt' altra intenzione, poichè non ha ordinato che il processo verbale comprovi l'ora dell' apposizione.

Si conchiuderebbe da ciò di non doversi considerare il giorno dell' apposizione, ma solamente il luogo in cui essa è fatta, e che, se gli affissi so-

no stati messi nel luogo ove si tiene il mercato, il voto della legge è adempito. Tal è pure la opinione alla quale noi crediamo di doverci adattare, perchè noi ancora, come opinò la stessa corte di Caen, siamo di avviso che l'articolo 684 ne' sei suoi paragrafi ha solo avuto oggetto d'indicare i luoghi dell'apposizione degli affissi senza considerazione de' giorni. La ragione principale che questa corte ha desunta dal perchè il §. 4 di questo articolo non indica *la piazza* del mercato, ma il *mercato*, secondo noi, non potrebb' essere di alcuna considerazione, poichè è incontrastabile che questa parola *mercato* si adopera soltanto per indicare la piazza o il luogo pubblico in cui si pongono in mostra ed in cui si vendono le mercanzie, le cose necessarie alla sussistenza ed alla comodità: questa è pure la prima definizione che ne danno i dizionarii dell' Accademia ed i dizionarii di dritto (*a*) (56).

Art. 684 — 779

2289. *Qual' è generalmente parlando la piazza di un comune che si può qualificare per principale? Qual è il mercato al quale appartiene questa qualificazione?*

Il sig. Delaporte nel tomo 2, pag. 292, osserva di esser desiderabile che vi sia un regolamento particolare per Parigi, e per le grandi città, in cui non vi ha nè piazza principale, nè mercati principali, e che sino al momento in cui tal regolamento si faccia, bisogna uniformarsi agli antichi usi, attesochè le disposizioni del codice non posson esservi eseguite letteralmente. Noi crediamo altresì, che l'avviso possa validamente apporsi in qualunque luogo che per antica consuetudine sia

(*a*) V. il *Nuov. Repert.* ed il *Dizion. de* Ferrières al vocabolo *Marché.*

Art. 684 considerato come piazza o mercato principale, non ostante qualsivogliano ragioni che si potessero addurre per contrastare loro questa preeminenza. Ma se a tal riguardo niun uso costante vi fosse, il che potrebbe avvenire dal perchè altrevolte i pignoramenti reali non si affiggevano per tutti i luoghi, ma sol alle porte delle chiese parocchiali (*a*), in tal caso dovrà considerarsi necessariamente come piazza principale quella in cui sporge il maggior numero delle strade, o si trovano i principali edifizii destinati alle autorità amministrative e giudiziarie; quella, in una parola, che sia la più frequentata. Per la stessa ragione il mercato principale è quello che parimente è il più frequentato, perchè gli oggetti che vi si vendono, attirano un maggior concorso di compratori o venditori. 779

2290. *Gli affissi debbono essere apposti nel luogo del principale mercato di ciascuno de' tre comuni indicati nell' articolo* 684? *Non debbono forse esserlo, al contrario, che al luogo del principale mercato di questi tre comuni riuniti* (LXII)?

La presente quistione è importantissima, quantunque l' usciere secondo l' articolo 685 † 779 non sia obbligato d' indicare nel suo processo verbale i luoghi ne' quali gli affissi siansi posti. In effetti, questo atto dev' esser vidimato dal sindaco di ciascuno de' comuni in cui l' apposizione è stata fatta, e per conseguenza, la mancanza del visto del sindaco di un comune in cui si pretendesse ch' esso avrebbe dovuto aver luogo, fornirebbe un mezzo di nullità contro la procedura.

Risulta dalla enunciativa della quistione, che due opinioni dividono i pratici relativamente all'

(*a*) V. d'Hericourt nel cap. 6, art. 15.

apposizione degli affissi nel mercato principale. Gli uni vogliono ch' essa sia fatta nel principale mercato di ciascuno de' tre comuni indicati nell' articolo 684, §. 3; gli altri stimano che la legge l'abbia prescritta pel solo principale mercato che esistesse in questi tre comuni riuniti (57).

Art. 779 *684*

Noi conveniamo che il modo com' è concepito il §. 4 favorisce quest' ultima opinione; ma se vi abbia un caso che si debba interpretare, consultando piuttosto la mente del legislatore, che le parole di cui egli si è servito, è appunto in questa circostanza, in cui una moltitudine di ragioni si presenta per allontanare la idea ch' egli abbia inteso disporre nella maniera che si sostiene con questa opinione.

Di fatti, non si può presumere che il legislatore abbia inteso prescrivere l' affisso al mercato principale de' tre comuni riuniti; poichè vi sarebbe qualche volta grande difficoltà a determinare qual sarebbe, comparativamente gli uni agli altri, il più considerabile tra i differenti mercati, ciascuno de' quali avesse luogo in uno de' tre indicati comuni.

Da un' altra parte, avverrebbe spesso, anzi quasi sempre, che se in ciascuno de' tre comuni non vi fossero mercati (poichè quello in cui risiede il tribunale ne avrà necessariamente uno) ne mancherebbero almeno due. In questo caso, il mercato principale essendo necessariamente quello della città in cui risiede il tribunale, basterebbe affiggere gli avvisi nella piazza di questo mercato, e risulterebbe da ciò, che gli abitanti de' due altri comuni non sarebbero chiamati all' aggiudicazione; il che ci sembra evidentemente contrario alle disposizioni della legge, la quale tende a dare al pignoramento la maggiore possibile pubblicità.

È questo un principio incontrastabile, che *le*

Art. *leggi sono sempre riputate disporre non su i casi*
634 *rari e singolari, ma su ciò che accade nel cor-* *779.*
so ordinario delle cose (*a*). Or s' egli è vero che il caso il più raro sia quello che i tre comuni indicati dalla legge abbiano un mercato principale, deesi ammettere che il legislatore non ha inteso dire di doversi apporre gli avvisi in un tal mercato.

Ma vi è dippiù: quest' espressioni del paragrafo, di cui si tratta, *ed in mancanza*, *ne' due mercati i più vicini* diverrebbero inutili, poichè non vi è città, sede di un tribunale, ove non vi sia un *mercato* principale, se alcuno de' due comuni della situazione de' beni, o del domicilio del pignorato non abbia un mercato. Or si può mai presumere, che il legislatore abbia fatta una disposizione per un caso il quale non si può presentare?

Si dee dunque riconoscere, malgrado la difettosa compilazione del §. 4, che il legislatore abbia voluto doversi affiggere gli avvisi in ciascun comune indicato dal §. 3, nel luogo del principale mercato, ed in mancanza, nel luogo del mercato di questo comune, come lo spiegheremo sulla seguente quistione.

In quanto alla obbiezione che, se il legislatore avesse voluto decidere in tal modo, lo avrebbe fatto aggiungendo una sola parola al §. 3, noi rispondiamo ch' egli lo ha diviso, perchè ha voluto fare tante disposizioni o paragrafi quanti erano i luoghi differenti che intendeva indicare per l' apposizione di tali avvisi; il che appunto si rileva dalla compilazione de' sei paragrafi.

2291. *Che intende la legge colle parole* E QUANDO NON VI SI TENGA MERCATO, NE' DUE MERCATI PIU VICINI (LXIII)?

(*a*) V. il lib. prelim. del progetto del C. C. tit. 1, art. 7.

Ove taluno volesse anche attenersi al rigore della costruzione gramaticale, la parafrasi di queste espressioni sarebbe la seguente: *Ed allorchè non vi è mercato principale*, *ne' due mercati i più vicini.* Osserviamo che questi due mercati vicini sono o posson essere mercati ordinarii; or noi domandiamo, se ragionevole sia supporre, che, avendo il comune un solo mercato e per conseguenza niun mercato principale, il legislatore abbia voluto sostituire due altri comuni i quali avessero un mercato, ma non mercato principale? Bisogna dunque leggere il paragrafo come se vi fosse, *e se non vi è alcun mercato in uno di detti comuni*, *ne' due mercati i più vicini.*

Ed in tal guisa appunto giudicò la corte di appello di Poitiers con decisione del 9 giugno 1809 già citata sulla nostra precedente quistione (*a*), dichiarando che non era sufficiente, allorchè uno de' comuni indicati non avesse *alcun mercato*, di essersi apposti gli affissi ne' due mercati i più vicini de' tre comuni riuniti, ma che bisognava apporli ne' due mercati i più vicini a quello che non ne avesse; ed in tal guisa ancora la corte di Poitiers aveva consacrato anticipatamente tanto la soluzione che noi abbiamo data sulla precedente quistione, quanto quella che noi diamo sulla presente. Egli è vero che questa decisione (*b*) si è citata come se avesse risoluto che i due mercati che la legge indica colle parole, *i più vicini*, siano quelli del comune ove sono situati i beni; ma è questo un errore di cui è facile convincersi leggendo il testo.

Conchiudiamo dunque che, quando un comune manca di mercato, l' avviso deesi affiggere ne' due

---

(*a*) V. Sirey, tomo 15. pag. 205.
(*b*) V. Berriat Saint-Prix, pag. 585 n.° 63.

Art. mercati più vicini; che se ne possono perciò affigge-
634 re sino a cinque; che se ne potrebbero mettere 779
anche sei, ove fosse possibile di supporre che il luogo dove risiede il tribunale non avesse mercato; che per altro non evvi in ciò alcuna cosa che non sia ben uniforme allo spirito della legge, la quale, come lo abbiam già detto, tende a dare la maggiore pubblicità. Si comprenderà d'altronde che noi consigliamo quì il più prudente partito.

2292. *È forse necessario che si affiggano gli avvisi alle porte esteriori de'tribunali di commercio* (LXIV)?

Il sig. Coffinieres nel tomo 2, pag. 301, esamina la presente quistione, e la risolve per la negativa, 1.° perchè può non esservi tribunale di commercio ne' luoghi indicati dall' articolo 634 §. 6, ma ciò non ostante, il codice non dice che cosa bisognerebbe fare in questo caso; 2.° perchè il tribunale di commercio di Parigi non si trova compreso nello stato de' luoghi in cui debbon essere apposti gli avvisi relativi alle vendite giudiziarie.

La prima ragione ci sembra insignificante; poichè il legislatore non aveva alcuna cosa da stabilire pel caso in cui non vi fosse tribunale di commercio; la seconda ci sembra poco decisiva, perchè un regolamento di polizia amministrativa non ci sembra dover fare autorità in giurisprudenza. Noi crediamo dunque, attesochè la legge si esprime senza fare alcuna distinzione, ch' è prudente cosa l' affiggere gli avvisi alle porte esteriori di tutti i tribunali ordinarii o di eccezione, i quali risiedono ne' luoghi da essa indicati. Questa opinione ci sembra, in oltre, uniforme alla mente del legislatore, il quale ha voluto dare una grande pubblicità al pignoramento, ad oggetto di pro-

curarsi un gran concorso di compratori all' incanto, e che conseguentemente ha ordinato l' affisso alle porte di tutti i tribunali, attesochè le udienze pubbliche attirano gran numero di persone.

Art. 779 684

2293. Da chi debb' essere steso l' avviso originale?

Dal patrocinatore, uniformemente all' articolo 106 della tariffa.

2294. In qual modo dee formarsi l' avviso originale?

Allorchè il patrocinatore del pignorante, dice il sig. Huet nella pag. 137, fa stampare l'avviso, egli debbe aver cura di farne tirare un primo esemplare, sotto del quale egli pone la data e la sua firma, e lo fa corredare dalla formalità del registro; e questo, egli soggiunge, l' avviso originale. Noi crediamo pure, che questo documento può essere stampato; ma, secondo l' articolo 686 † 782 che proibisce di darne spedizione, sembra esser più conforme al voto della legge ch'esso sia manoscritto.

2295. Si può apporre un numero di avvisi maggiore di quello che richiede l' articolo 684?

Sì, senza dubbio; ma in tassa non sarebbero ammessi che quelli richiesti da questo articolo: il costo degli altri sarebbe a carico dell' attore, il quale non potrebbe nè anche comprenderli nel numero delle spese straordinarie. In una parola, egli solo le soffrirebbe, a meno che gli altri creditori non avessero consentito all' apposizione (*a*).

(*a*) V. Delaporte nel tomo 2, pag. 292.

Art. 685 ARTICOLO DCLXXXV † 781 (N). 781

L' apposizione degli affissi si verifica con un atto a cui va unito un esemplare dell' affisso; questo atto porta l' attestazione dell' usciere, che l' affissione è stata eseguita ne' luoghi indicati dalla legge, senza specificarli.

Da conferirsi

T. art. 50. 1. — *C. di P.* art. 717 † 801.

2296. *L' atto che comprova l' apposizione degli affissi, può forse essere steso sotto l' avviso originale?*

Gli estensori del progetto avevano proposto nell' articolo 706 che tale apposizione fosse comprovata con atto steso sotto l' originale dell' avviso: ma l' articolo 685 suppone evidentemente che bisogna un atto separato, poichè vuole che vi sia unito un esemplare dell' avviso: per qual motivo appunto con la decisione di S. E. il ministro delle finanze del 39 gennajo, e con circolare di S. E. il Gran Giudice venne raccomandato, sotto le pene di multa pronunziate dall' articolo 26 della legge del 13 brumajo dell'anno 7, di stendere il processo verbale di apposizione su carta da bollo di dimensione, separato dall' esemplare dell' avviso che vi resta unito (*a*) (58).

2297. *L'usciere commetterebbe forse una nullità, specificando i luoghi in cui avesse apposti gli avvisi?*

(*a*) V. la istruz. del sig. Consigliere di stato direttore generale del registro in data del 12 marzo 1810, *Giornale de' patrocinatori*, tomo 2, pag. 300.

Il sig. Pigeau nella pag. 221 si esprime nel seguente modo: *Con questo atto* (il processo verbale) *l' usciere attesta che l' apposizione è stata fatta ne' luoghi indicati dalla legge*, *senza specificarli giusta l' articolo* 684 † 779, *sotto pena* di nullità *a norma* dell' articolo 717 † 801 (*a*).

Art. 781 — Art. 685

Da quest' espressioni, le quali per altro non sono che la ripetizione di quelle dell' articolo 195 alle quali il sig. Pigeau aggiunge la sanzione risultante dall' articolo 717, noi non crediamo doversi conchiudere che questo autore abbia inteso che vi fosse nullità del processo verbale il quale *specificasse* i luoghi in cui gli avvisi fossero stati apposti.

Ci sembra evidente, che la pena pronunziata dall' articolo 717 cade unicamente sulla necessità di riportare nel processo verbale, e di attestarvi in termini generali, vale a dire, secondo quelli di cui si serve lo stesso articolo, che *l' apposizione è stata fatta ne' luoghi indicati dalla legge*, e noi pensiamo col sig. Huet nel suo Trattato pag. 145, che vi sarebbero al contrario potenti motivi perchè si facesse quella specificazione (59).

Noi pensiamo ancora collo stesso sig. Huet nella pag. 146 che, non ostante il silenzio della legge, l' usciere dee firmare ciascun esemplare ch' egli affigge; il qual esemplare è appunto la copia dell' originale di cui è quistione nell' articolo 686 † 782 (*b*). Conviene in oltre, ch' egli stenda al basso di esso un estratto del suo processo verbale di apposizione indicando su di ciascuna copia il luogo ove l' affisso è stato apposto.

2298. *L' apposizione degli affissi può esser*

(*a*) V. pure il *Pratico*, tomo 4 pag. 342.
(*b*) V. la quistione 2241.

Art. 685 *fatta dallò stesso usciere in tutt' i luoghi indicati dalla legge, ancorchè non abbia dritto di far atti nel territorio di alcuni tra essi?* 781

Bisogna, dice ragionatamente il sig. Delaporte nel tomo 2, pag. 293, che l' usciere il quale appone gli affissi, abbia il dritto di far atti giuziarii in tutti cotesti luoghi; altrimenti si caderebbe in nullità: la quale decisione è uniforme a' principii generali della competenza, e noi non vediamo alcun motivo che possa autorizzare un' eccezione pel caso presente. Potrà dunque avvenire spesso che siasi in obbligo d' impiegare molti uscieri; ed allora ciascuno di essi dovrà stendere il suo processo verbale, e farlo vidimare secondo è prescritto dall' articolo 687 + 783.

2299. *Ma le apposizioni fatte da differenti uscieri sarebbero forse regolari, se uno tra di essi avesse dritto di far atti in tutt' i luoghi indicati dalla legge?*

Sì, dice il sig. Tarrible nella pag. 657; e quando anche il domicilio del pignorato fosse ne' luoghi medesimi dove si trovano situati i beni e la sede del tribunale, nulla impedirebbe che l' apposizione fosse fatta da differenti uscieri con atti separati, purchè ciascuno di questi atti contenesse l' attestato di essersi fatta l' apposizione ne' luoghi indicati dalla legge, ed il visto del sindaco. Noi crediamo pure, che questi processi verbali sarebbero validi; ma come il pignorante, prevalendosi in tale guisa di molti uscieri senza necessità, evidentemente avrebbe erogato spese inutili, perciò noi pensiamo che si dovrebbe rigettare dalla tassa il costo di que' processi verbali de' quali si avrebbe potuto far di meno.

782 Articolo DCLXXXVI † 782. *Art.* 686

Gli originali dell' affisso, ed il processo verbale di affissione non possono sotto alcun pretesto formare oggetto di una spedizione.

Da conferirsi

T. art. 50 e 106.

2300. *Che avverrebbe, se l' originale dell' affisso ed il processo verbale avessero formato oggetto di una spedizione?*

Non sarebbero nulli, poichè l' articolo 717 † 801 non comprende l' articolo 686 fra quelli la inosservanza de' quali produce la nullità; ma non entrerebbero in tassa, che le spese dell' originale, uniformemente all' articolo 106 della tariffa.

Articolo DCLXXXVII † 783 (*N*) (LXV).

L' originale dell' anzidetto processo verbale è vidimato dal sindaco di ciascheduno de' comuni ne' quali gli affissi sono stati apposti, ed è notificato al debitore pignorato con copia dell' affisso (60).

Da conferirsi

T. art. 29. — *C. di P.* art. 675 † 755, 696 † 785, 700 † T., 706 † 790, 717 † 801.

2301. *Il visto può essere apposto dall' eletto* (LXVI)?

Art. Noi abbiam citata sulla quistione 2253 una
687 decisione della corte di Riom del 12 maggio 1808 783
i di cui motivi solamente si applicano per decidersi la quistione presente; essendosi tale decisione pronunziata, non nella specie della notifica del processo verbale di pignoramento, ma nella specie che fa l' oggetto dell' attuale quistione, e che consiste in questo cioè che il visto dee apporsi dal sindaco di ciascun comune, in cui gli avvisi sono stati affissi. Or questa decisione ha stabilito che l' eletto potea supplire il sindaco per apporre il visto; ma noi osserviamo, giusta i motivi della decisione di Besanzone citata egualmente nella quistione 2253, che l' articolo 687 non avendo indicato, come lo indica l' articolo 676 † 761, o il sindaco o l' eletto, ma solamente il sindaco è prudenza il dirigersi all' eletto nel solo caso di assenza o d' impedimento dell' amministratore principale che la legge indica solamente nell' articolo 687 (61).

2302. *Si dee lasciare a' sindaci o eletti una copia del processo verbale di apposizione? Si dee farla trascrivere nell' ufficio della conservazione* (LXVII)?

No; poichè l' articolo 687 nol prescrive, come il prescrivono gli articoli 676 e 677 † 761 e 762 rispetto al processo verbale di pignoramento (*a*).

2303. *Le notificazioni da farsi nel caso dell' articolo 687, debbono forse contenere le formalità prescritte dall' articolo 68 † 162?*

Sì, sotto pena di nullità, uniformemente all' articolo 70 † 165, poichè si tratta di un atto giudiziario da farsi alla persona o al domicilio. Lo stes-

(*a*) V. Tarrible, pag. 657.

so debbe dirsi rispetto alla denunzia del pignoramento prescritta dall' articolo 681 † 765.

766 — *Art.* 688

Articolo DCLXXXVIII † 766.

Se gli stabili pignorati non sono dati ad affitto, il debitore ne rimane in possesso sino alla vendita, come depositario giudiziario, a meno che non sia altrimenti ordinato dal giudice in conseguenza di reclamo di uno o più creditori. I creditori non possono però far eseguire la raccolta e la vendita in tutto o in parte de' frutti pendenti (62).

Da conferirsi

Ordinan. del Re del 3 luglio 1816 n. 9, art. 2. — *C. C.* art. 1956 † 1828, 1961 † 1833. — *C. di P.* art. 680 † T., 690 † 768, 691 † 769. — *Legge degli* 11 brumajo anno 7 art. 98.

2304. *Quando il pignorato resta in possesso, è forse soggetto all' arresto personale, non solamente per esibire la cosa, ma eziandio per restituire i frutti?*

Se il pignorato possiede da se medesimo, dice il sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 212, vale a dire, se gl' immobili pignorati non sono locati o dati a colonia, egli resta in possesso sino alla vendita qual *depositario giudiziale*; perciò può essere arrestato personalmente (*a*), affinchè presenti la cosa, ed anche i frutti, poichè l' articolo 1963 † 1835 del codice civile dice, che questo depositario è sottoposto alle obbligazioni del depositario

(*a*) V. nel cod. civ. l' art. 2060, §. 4 † 1934, §. 4.

Art. 688 convenzionale; poichè l'articolo 1958 † 1830 dice che il depositario convenzionale è sottoposto alle regole del deposito; poichè l'articolo 1936 † 1808 sottomette il depositario alla restituzione de' frutti. Questa decisione non potrebbe esser soggetta ad alcuna difficoltà; ma noi dobbiamo esaminare in qual' epoca le obbligazioni del depositario giudiziale sono a carico del pignorato (LXVIII). 763

2305. *Il pignorato è riputato depositario giudiziale dal dì della denunzia solamente, in modo che faccia suoi i frutti scaduti per lo innanzi, se anche questi non siano stati pignorati per mezzo del sequestro de' frutti ancora attaccati al suolo* (LXIX)*?*

Se tutti i comentatori del codice non si sono spiegati sull' attuale quistione in una maniera ben positiva, la maggior parte sembra risolverla affermativamente. Tali sono il sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 212, ed il sig. Berriat Saint-Prix nella pag. 579, mentre il possesso a titolo di *deposito* è da essi annoverato tra gli effetti che produce la *denunzia del pignoramento*; il sig. Persil nel tomo 2, pag. 201, ed il sig. Tarrible nella pag. 629, i quali dicono che il pignorato è in obbligo di dar contò de' frutti percepiti dopo tale denunzia. Altri, come il sig. Delaporte nel tomo 2, pag. 297, ed il sig. Le Page, nel suo Trattato de' pignoramenti tom. 2 pag. 58, dicono in termini espressi, che il pignorato fa suoi i frutti sino alla vendita, se non gli è stato tolto il possesso a domanda de' creditori; in modo che questi due autori sembrano supporre che il pignoramento degl'immobili, anche quando è stato denunziato, non colpisce che il dominio e non il godimento della proprietà.

Egli è certo, secondo la nostra opinione, che il pignorato non possiede in qualità di depositario,

e colle obbligazioni annesse a tale qualità, se non *Art.* 688
766 dal giorno della denunziazione. Non si può, in fatti, ammettere che una persona possa essere sottoposta ad obbligazioni così rigorose senza esserne avvertita. Or che mai avvertebbe se il pignorato dovesse considerarsi come depositario anche prima di essergli denunziato il pignoramento, poichè ciò avviene soltanto al momento in cui esiste una presunzione legale ch' egli abbia cognizione del pignoramento e del cambiamento avvenuto nel titolo del suo possesso? Sino a quel punto dunque egli percepisce i frutti e li fa suoi, se tuttavolta i creditori ipotecarii o cartolarii non li hanno colpiti colla specie di pignoramento che comporta la loro natura (62).

2306. *Quali sono le misure che conviene di prendere, allorchè i creditori domandano che il pignorato non resti in possesso?*

L' articolo 688 suppone che il tribunale può prendere quella misura che la sua prudenza gli suggerisce, e dare il possesso o a' creditori, o a qualunque altra persona a titolo di sequestratario amministratore. Il sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 213, indica in oltre l' affitto giudiziale nel caso in cui vi fossero gravi inconvenienti nello stabilire un amministratore; ma noi osserviamo che questi casi debbono presentarsi rare volte, e che le formalità necessarie che secondo questo autore dovrebbero osservarsi e l' adempimento delle quali esigerebbe molto tempo e molte spese, faranno necessariamente preferire lo stabilimento di un sequestratario incaricato dell' amministrazione.

2037. *La domanda che formassero i creditori per togliere il possesso al pignorato debb' essere motivata?*

La legge, dice il sig. Pigeau nella pag. 212,

Art. 688 non esige che i creditori motivino questa domanda: tostochè costoro la formano, debbon certamente aver motivi da temere che il pignorato abusi di questo possesso, e debbon essere intesi, senz' attendere ch' egli vi abbia commesso degradazioni. 766

Ma molti autori (*a*) giudicano che per togliere in tal guisa il possesso al proprietario, bisogna che vi siano delle grandi ragioni, ed abbia commesso degli abusi; per esempio, abbandono della coltura, degradazioni, rifiuto di possedere come sequestratario. Noi crediamo pure che non si debba, senza gravi motivi, pronunziare contro il pignorato che gli sia tolto il possesso, perchè sarebbe questa una ingiuria gratuita, e che conseguentemente i creditori debbano motivare la loro dimanda e giustificarla. La legge non esprimesi a tal proposito, dice il sig. Pigeau; ma noi osserviamo ch' essa non ne avea bisogno, poichè è di principio, che niuna domanda può essere ammessa dal tribunale, quando non è giustificata. Or noi non vediamo alcuna eccezione a tal principio relativamente alla domanda di togliersi il possesso al pignorato. Così pure il sig. Hautefeuille nella pag. 374 dice che, se questa domanda si *trovi fondata*, il tribunale dee farvi dritto; questo autore dunque non pensa che i creditori siano in dritto di formarla senza motivi, ed egli cita una decisione della corte di Orleans del 19 aprile 1809, la quale dichiara che i tribunali sono autorizzati a nominare un sequestratario pe' beni pignorati, e ciò nello interesse de' creditori dietro la domanda fatta da uno di essi, *valutando il merito delle ragioni sulle quali essa è fondata.*

(*a*) V. tra gli altri Thomines pag. 263, e Demiau pag. 438.

2308. In qual modo si forma la dimanda per ottenere di togliere il possesso al pignorato? 766 Art. 688

Se il pignorato ha costituito patrocinatore, questa domanda è formata con domanda notificata da patrocinatore a patrocinatore, con citazione di comparire all' udienza per esservi deciso; in caso contrario, essa debb' esser formata con domanda corroborata da un' ordinanza del presidente, con citazione a persona o a domicilio (*a*) (63).

2309. Qual' è la natura dell' incidente promosso colla domanda per togliere il possesso al pignorato?

Con decisione della corte di Orleans del 19 aprile 1809 (*b*) è stato giudicato;

Primieramente, che la domanda di cui si tratta non era della natura degl' incidenti prescritti dall' articolo 718 † 803 e pel quale l'appello dalla sentenza debba proporsi entro quindici giorni dal dì della notifica;

Secondariamente, che questa domanda era un incidente *nel corso della procedura del pignoramento*, poichè era distinto e separato dalla procedura principale;

In terzo luogo, che il termine fissato dall'articolo 723 † 808 del codice non era relativo che all' appello dalle sentenze le quali avevano statuito sulle domande di surrogazione alle procedure ne' casi preveduti dagli articoli 721 † 806 e 722 † 807 e non in quelli di togliere il possesso al pignorato, le quali posson impugnarsi con appello ne' termini ordinarii.

(*a*) V. Hautefeuille, pag. 374.
(*b*) V. Hautefeuille, nel luogo citato di sopra.

Art. 689 — Articolo DCLXXXIX † 767 — 767

I frutti maturati dopo la denunzia fatta al debitore pignorato seranno considerati come stabili per essere distribuiti unitamente al prezzo di questi a' creditori, secondo il loro ordine d' ipoteca.

Da conferirsi

Ordinanza del Re del 3 luglio 1816, art. 2 n.° 9. — *C. C.* art. 526 † 449. — *C. di P.* art. 681 † 765, 691 † 769.

2310. *Dal perchè i frutti sono immobilizzati dopo la denunzia del pignoramento, segue forse che il proprietario cessa di pieno dritto dal far suoi tali frutti* (LXX)*?*

Noi abbiam detto sulla quistione 2305 che, se i frutti non sono stati mobiliarmente pignorati prima della denunzia, noi tenevamo per cosa certa, che il proprietario li faceva suoi; ma noi rimettemmo il trattar quì la quistione, cioè, se debba dirsi lo stesso dopo la denunzia del pignoramento, allorchè questi medesimi frutti non sono stati pignorati nel modo particolare che la loro natura comporta. Or l' artitolo 689 dice, *che i frutti maturati dopo la denunzia fatta al debitore pignorato saranno considerati come stabili, per essere distribuiti unitamente al prezzo di questi secondo il loro ordine d' ipoteca.*

Da questo testo si può conchiudere che quando sia vero, come dice Pigeau, nel tomo 2, pag. 115 e 195, e come noi lo abbiam supposto sulla precitata quistione, che i frutti pendenti non

possono, quantunque immobili, essere sequestrati *Art.* 767 immobiliarmente, anche col fondo, ma soltanto con 689 un pignoramento de' frutti attaccati al suolo, che è pignoramento di cose mobili, ciò non impedisce che dopo la denunzia, il pignoramento de' fondi produca il pignoramento dei frutti. In fatti, essi sono immobilizzati per effetto della sola forza della legge; ed allora, siccome lo dice il sig. Tarrible nella pag. 660, il debitore, qual sequestratario giudiziale, dee dar conto di questi frutti.

Noi intanto abbiam osservato, quando trattammo la quistione 2305, che i sig. Delaporte e Lepage sembrano ammettere che il pignorato, allorchè non è privato del possesso a dimanda de' creditori, continua a far suoi i frutti sino alla vendita del fondo; e taluno sarebbe portato a credere che il sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 115, fosse di questa opinione, poichè egli suppone che i frutti non sono immobilizzati dopo la denunciazione, se non quando essi sono pignorati. In fatti, se fosse necessario di pignorare i frutti perchè fossero immobilizzati, ne seguirebbe che il pignorato continuerebbe a percepirli per suo proprio conto, allorchè questo pignoramento particolare non avesse avuto luogo.

Una prima obbiezione contro tale opinione si è che, secondo l'articolo 688 + 766, il pignorato non può, cominciando dalla denunzia, conservare il possesso che in qualità di sequestratario giudiziale. Ma un sequestratario giudiziale non ha mai fatto suoi i frutti, ed è una contraddizione il dire, che quelli nel di cui interesse possiede, siano obbligati di fare un pignoramento per impedirglielo.

Si risponde (a) che la legge non ha inteso dare al pignoramento altro effetto se non quello di

(a) V. soprattutto Lepage nel *Trattato de' pignoramenti*, tom. 3, pag. 58.

Art. 689 gravare la proprietà, non il possesso, e che per conseguenza necessaria il debitore dal giorno del pignoramento sino alla vendita percepisce i frutti, e ne dispone se i creditori non li hanno pignorati. 767

Noi osserviamo che il principio da cui si argomenta, ha cessato di esistere dall'abrogazione della legge degli 11 brumajo dell' anno 7 per effetto dei nostri codici attuali : questa legge diceva nell' articolo 8 « Pendente tutta la durata delle » procedure, il debitore resta in possesso come » sequestratario e depositario giudiziale, *senza pre-* » *giudizio però del dritto che hanno i creditori* » *di far procedere* AL PIGNORAMENTO MOBILIA- » RE DE' FRUTTI *uniformemente alla legge* ». Senza dubbio, queste ultime espressioni supponevano che il possesso non era a titolo di sequestratario che relativamente alla proprietà ; e ciò appunto gli autori del progetto del codice di procedura aveano stabilito in questi termini nell'articolo 708 » se » gl' immobili pignorati non sono affidati o dati a » coltura, *il pignorato ne resterà in possesso si-* » *no alla vendita come sequestratario giudiziale* » DELLA PROPRIETA'; i creditori potranno sempre » far pignorare i FRUTTI ».

Per poco che si rifletta alla gran differenza ch' esiste tra i termini della legge di brumajo e del progetto, e quelli dell' articolo 688 il quale non fa supporre alcuna distinzione tra la proprietà ed il possesso, non si è forse costretto di convenire che il pignorato cessa di far suoi i frutti tostochè il pignoramento gli vien denunziato, e che, in conseguenza, quelli maturati dopo questa denunzia sono *immobilizzati* senza che i creditori ipotecarii abbiano avuto bisogno di pignorarli mobiliarmente (*a*)?

(*a*) V. Berriat Saint-Prix, p. 580 e 581 e la nostra quist. 2192.

767 *2311. La disposizione dall' articolo 689 suppone forse che l'aggiudicatario dell'immobile il sia, tanto del fondo che de' frutti maturati, vale a dire, raccolti dopo la denunzia del pignoramento, ancorchè questi frutti non siano stati indicati nel processo verbale di pignoramento?* Art. 689

Noi nol crediamo. La immobilizzazione non suppone che l'aggiudicatario abbiasi le ricolte, almeno quelle scadute dopo messo in possesso: essa non ha per oggetto, che di togliere al pignorato un possesso, ch'egli non può avere, tostochè dopo la denunzia è un semplice sequestratario giudiziale (64).

2312. Il bestiame dato a soccio, che non è stato pignorato nè indicato nel quaderno delle condizioni di vendita, costituisce forse, ciò non ostante, per la porzione che appartiene al pignorato, una parte della tenuta indicata nel pignoramento?

Si è veduto nella nota 64 che quel che non era indicato nel processo verbale di pignoramento e nel quaderno della vendita, doveva considerarsi come equivalentemente escluso dall'aggiudicazione da farsi. Se questa regola non è stata applicata a frutti pendenti al momento dell'aggiudicazione, si è perchè la cosa è dovuta tal quale esiste in questo momento, eccetto il caso d'una convenzione in contrario, e che perciò, i frutti pendenti continuano a far parte integrante del fondo a meno che non siavi espressa disposizione contraria.

L'articolo 522 † 445 del codice civile reputa immobile, sino a che sono essi inservienti al fondo, gli animali ec.

Benchè siano immobili per finzione di legge, essi sono, come i frutti pendenti, suscettibili del pignoramento mobiliare, giusta l'articolo 594 † 684

Art. Il sig. Pigeau nella pag. 195 insegna ch'essi posson
689 esser pignorati *immobiliariamente* di unita però a' 767
loro fondi, per essere insieme venduti.

Ma se nel processo verbale di pignoramento de' fondi non siasi fatta menzione de' bestiami, non ripugna forse al sistema della procedura in materia di pignoramento, ch'essi vi siano tacitamente compresi? Se non vi sono espressamente nè tacitamente indicati, e se il quaderno delle condizioni di vendita si reputa di averli esclusi dal perchè non li comprende, come mai faranno essi parte della vendita?

Ove si trattasse di una vendita volontaria, si potrebbe dire: la cosa venduta dev' essere rilasciata co' suoi accessorii al momento della vendita, e con tutto ciò ch'è stato destinato a suo uso; questi accessorii fanno dunque parte integrante della cosa venduta, se non ne siano formalmente eccettuati; qualunque patto oscuro o ambiguo s'interpreta contro del venditore, giusta l' articolo 1602 + 1448 del cod. civ.

Ma quando è quistione di fissare la maggiore o minore estensione di un' aggiudicazione, il quaderno dell' atto di vendita debb' esser uniforme al processo verbale di pignoramento; dunque ciò che non è espressamente pignorato, nè espressamente messo in vendita, non fa parte dell' aggiudicazione (65).

2313. *I frutti pendenti sarebbero forse immobilizzati per essere distribuiti secondo la collocazione nascente dalla ipoteca col prezzo del fondo, se prima ch' essi fossero naturati* (raccolti) *un creditore li avesse immobiliarmente pignorati?*

Secondo la nostra opinione è certo che i frutti maturati dopo la denunzia essendo immobilizzati per sola forza della legge, niun creditore

può pignorarli ad oggetto di farli vendere e di farne distribuire il prezzo per contributo. Ma noi suppongliamo qui che un creditore chirografario, o anche un creditore ipotecario, il quale temesse di non essere utilmente collocato sul prezzo del fondo al tempo della graduazione, ne abbia pignorati i frutti priachè essi fossero maturati, e noi domandiamo, se questo pignoramento impedisce che essi fossero immobilizzati alla loro scadenza, in modo che il prezzo debba essere distribuito per contributo, e non per graduazione nascente dalla ipoteca?

Art. 767 — 689

Tal' è ancora la nostra opinione, fondata sul motivo che il pignoramento de' frutti fatto prima che siano maturati, li distaccherebbe dal fondo, e loro conferirebbe la natura di mobili. Tal' è pure la opinione che gli autori del *Pratico* hanno adottata a' termini delle osservazioni della corte d'Orleans sull' articolo 709 del progetto, il quale, come il nostro articolo 689, disponeva indiffinitamente che i frutti maturati dopo la denunzia sarebbero immobilizzati (*a*). Ma noi non diciamo, con questi autori che tali frutti, allorchè sono stati pignorati prima della loro scadenza, non appartengono se non a quelli i quali ne hanno fatto il pignoramento. I pignoranti non hanno questo privilegio, e per conseguenza il prezzo della vendita è distribuito tra essi ed i creditori opponenti secondo le formalità prescritte nel titolo della distribuzione per contributo.

(*a*) V. *il Pratico*, tomo 4, pag. 346.

Art. 690

Articolo DCXC † 768. 768

Il pignorato non potrà fare alcun taglio di legna, nè alcuna deteriorazione, sotto pena de' danni ed interessi ne' quali verrà condannato anche con arresto personale, ed anche sotto pena di essere processato criminalmente secondo la gravità delle circostanze (66).

Da conferirsi

Legge del 17 brumajo anno 7, art. 8, disposizione 2. — *C. C.* art. 2061 † 1935.

2114. *Allorchè il pignorato ha commesso degradazioni ne' beni da espropriarsi, l' aggiudicatario non ha forse azione che contro lui solo, pel risarcimento delle degradazioni?*

Con decisione del 2 gennajo 1808 la corte di Parigi, in una specie la quale aveva origine fin da sotto l' impero della legge degli 11 brumajo anno 7, risolvette tale quistione per l' affermativa, rigettando la dimanda dell' aggiudicatario per essere graduato con privilegio sul prezzo dell' aggiudicazione, per una somma di 2, 000 franchi, valore delle degradazioni commesse dal pignorato durante il suo possesso in qualità di sequestratario (*a*).

Non esiste indubitatamente alcuna ragione per decidere diversamente sotto l' impero del codice; e per tale ragione la corte di Brusselles con decisione del 12 settembre 1807 (*b*), pronunziò

(*a*) V. Sirey, tomo 7, pag. 950.
(*b*) V. *Giurisprud. sulla procedura*, tomo 2, pag. 23.

che nelle aggiudicazioni dietro pignoramenti, i creditori non essendo venditori, ma essendo il tribunale quello che vende in nome del debitore, non può risultare alcuna azione contro quelli relativamente alle sottrazioni che da costui si fossero commesse (*a*).

769 Art. 691

ARTICOLO DCXCI † 769 (LXXI).

Quando gli stabili pignorati trovansi affittati, se l' affitto non abbia una data certa anteriore al precetto di pagamento, può pronunziarsi la nullità dell' affitto, ove i creditori o l' aggiudicatario la domandino.

Se l' affitto ha una data certa, i creditori possono sequestrare le pigioni o gli affitti; in questo caso le pensioni o affitti scaduti dopo la denunzia fatta al debitore pignorato, si considerano come stabili, e si convertono come è prescritto pei frutti nell' articolo 689 † 767.

Da conferirsi

C. C. art. 1328 † 1282, 1743 † 1589. — *C. di P.* art. 689 † 767.

2315. *L' articolo* 691 *di quale aggiudicatario intende parlare?*

L' articolo 711 del progetto del codice era concepito ne' medesimi termini dell' articolo 691, e questi termini, dicea la corte di Agen nelle sue osservazioni, supponeano che vi sarebbe un aggiudicatario de' frutti. Senza dubbio la corte anzi-

(*a*) V. le nostre quistioni sull' art. 692.

Art. 691 detta facea derivare questa supposizione dal perchè la disposizione si trovava messa nel progetto, del 769 pari che lo è nel codice, prima di quelle in cui si tratta dell' aggiudicazione del fondo; ma noi osserviamo ch' è in libertà de' creditori di lasciar sussistere o fare annullare il fitto il quale non ha data certa, salvo il dritto di far sequestrare gli estagli uniformemente alla seconda disposizione dell' articolo 691. Può dunque avvenire, che al momento dell' aggiudicazione il contratto di affitto sussiste; ed è in tal caso appunto, che l' aggiudicatario ha il dritto di domandarne l' annullamento. Non si tratta, per conseguenza, che del compratore del fondo medesimo; e questo è quello che tutti i comentatori hanno pensato (*a*).

Ma è da osservarsi che se l'affitto è svantaggioso, è d' interesse de' creditori il farne pronunziare la nullità il più presto che sia possibile, in vece di esporre l' aggiudicatario ad aver col fittajuolo una causa la quale potrebbe impedire a' compratori all' incanto di portare il prezzo del fondo al suo valore (*b*) (67).

2316. I creditori quali misure posson provocare, quando l' affitto viene annullato?

Vedi la quistione 2306.

2317. Se l' affitto ha una data certa, il pignorato riscuoterà forse a suo profitto gli estagli, quando i creditori non li abbiano pignorati presso il terzo?

I termini dell' articolo 691 ci sembrano esigere l' affermativa nella presente quistione, ancorchè

(*a*) V. tra gli altri il *Pratico* nel tomo 4, pag. 347 nelle note, e l' articolo 1743 + 1589 del codice civ.

(*b*) V. Pigeau tomo 2, pag. 213, Demiau-Crouzilhac pag. 451.

essa sembrasse opposta alla opinione da noi mani- *Art.*
769 festata sulla quistione 2310, ove abbiam detto, 691
che il pignorato il quale possiede da se stesso, cessa di far suoi i frutti.

Ma si osserverà che noi abbiam fondata la nostra opinione sul motivo che l' articolo 688 † 766 non reputa *sequestratario* che il pignorato il quale possiede da se stesso, laddove quello che possiede per mezzo di un fittajuolo o locatore non è riputato tale dall' articolo 691.

Si comprende perciò esser bisognato, che il legislatore obbligasse i creditori a pignorare le pigioni ed i fitti tra le mani dell' inquilino o del fittajuolo, perchè quest' ultimo, non avendo alcuna cognizione legale del pignoramento, non può pagare che al proprietario, e con questo pagamento, egli viene a liberarsi allorchè non siasi fatto pignoramento presso di lui. Ma la legge non ha voluto agire sì rigorosamente verso il pignorato ch' essa l' obbligasse a rifiutare il pagamento, che gli venisse fatto dal suo fittajuolo o inquilino, essa ha lasciato a' creditori la cura di agire a seconda del loro interesse; ad essi medesimi adunque debbon imputare la mancanza di non aver fatte le loro diligenze, e per questo motivo, essa non accorda loro alcun regresso contro il pignorato (68).

Nè ciò è in opposizione con quel che abbiam detto nella quistione 2310: attesochè in tal numero si tratta del pignorato il quale possiede da se stesso, e qui del caso in cui il fondo è affittato.

2318. *L' articolo* 691, *il quale mantiene gli affitti anteriori al precetto, allorchè sono autentici, o che essendo in iscrittura privata hanno data certa, si applicherà forse a qualunque specie di affitto, qualunque ne sia la durata, ed an-*

Art. 691 *che allora che ne fossero stati fatti molti anticipatamente, per aver effetto gli uni dopo gli altri* (69) (LXXII)? 769

Numerose controversie sonosi elevate sulla presente quistione, perchè ciascuno ha creduto poter sostenere la sua opinione per mezzo di considerazioni più o meno imponenti (70). In questo conflitto di congetture e di sentimenti diversi, resta per cosa certa, secondo noi, che dopo la legge del 6 ottobre 1791 la durata degli affitti era puramente convenzionale, allorchè fu pubblicato il codice di procedura; che l' articolo 691 non fa alcuna distinzione; che le modificazioni che si vorrebbero apportare alle sue disposizioni, esisteano nel progetto, e ne sono state troncate; finalmente, che niuna legge autorizza queste modificazioni, almeno in una maniera diretta; e questa sola considerazione è già di gran peso in favore degli affitti fatti anteriormente al precetto per lunga durata.

Per pretenderli nulli, o almeno riducibili, si ricorre a ragioni di analogia; ma sarebbe difficile di far ammettere ch' esse potessero autorizzare distinzioni che non esistono nella legge: ed in oltre, esaminando le ragioni di analogia si dee riconoscere, secondo sembra, ch' esse son ben lungi di offrire la esattezza e la eguaglianza necessaria onde sia permesso di arrestarvisi (*a*).

I partigiani della nullità degli affitti a lungo tempo rispettivamente a' creditori, si appoggiano principalmente sul motivo che, secondo gli articoli 481 † 404, 595 † 520 e 1429 † 1400 del codice civile, debbon essi riguardarsi come una *società*; ma quest' assertiva ci sembra un errore. Dal perchè la legge interdice a talune amministrazioni la facol-

(*a*) V. la nota 69.

tà di far affitti per un tempo maggiore di nove anni, è questa una precauzione savia dettata dall' interesse di quelli i di cui beni sono incaricati di amministrare; ma non ne risulta che gli affitti di maggiore durata siano loro vietati, sul motivo che questo *sarebbe una alienazione*. Il possesso conceduto all' affittatore sia pur lungo quanto si voglia, il suo dritto anche sotto l' impero del codice civile non è che un semplice *jus ad rem* (*a*), e se restasse ancora il menomo dubbio a tal oggetto, per farlo cessare, basterebbe di osservare gli sviluppamenti dati dal sig. Merlin nel *Nuovo Repertorio* al voc. *Bail*, §. 4, n.° 2.

Art. 769 691

L' usufrutto è un dritto *reale*; esso conferisce il *jus in re*: ecco perchè la cessione la quale ne fosse fatta, non potrebbe nuocere a' creditori anteriormente inscritti, ed i quali hanno dritto di opporsi acciò non sia alienata alcuna porzione del loro pegno: ma precisamente perchè l' affitto non ha un siffatto carattere, i creditori non possono domandarne l' *annullamento o la riduzione*.

Nè con maggior fondamento si argomenta dall' articolo 2091 † 1961 relativo all' anticresi.

In sulle prime, per ciò che concerne i creditori, gli effetti dell' anticresi e quelli del fitto sono assolutamente differenti. Nel primo caso, i frutti sono stati dati *in solutum* ad un creditore, e se egli avesse dritto di percepirli con preferenza durante tutto il tempo convenuto col debitore, i terzi ne sarebbero totalmente privati: il che cagionerebbe loro un notabile pregiudizio.

Nel caso di affitto, al contrario, il fittajuolo paga il prezzo del suo possesso; poco importa

(*a*) V. Toullier tomo 3, n.° 388 e Delvincourt sulla proprietà.

Art. perciò, al creditore ch' egli continui, o che lo
691 congedi per surrogaglierne altro; non si posson 769
dunque applicare a questo caso le regole dell' anticresi.

In secondo luogo, se bisognasse qui applicare la prima disposizione dell' articolo 2091, ne risulterebbe che il possesso del fittajuolo dovrebbe cessare *incontanente*: vale a dire, che il fitto a lungo tempo sarebbe intieramente annullato non già solamente *ridotto*, come il vuole Pigeau, al periodo di anni nove in cui esso si trova. Or l' articolo 691 del codice di procedura rigetta formalmente siffatta opinione, poichè esso rifiuta la facoltà di espellere colui, il fitto del quale abbia data certa *anteriore al precetto*, e non permette in questo caso ai creditori che sequestrarne gli estagli presso terzo.

Noi crediamo dunque poter conchiudere da tutte queste osservazioni, che i fitti a lungo tempo non sono nulli *de plano*, anche in materia di espropriazione, e che i creditori, come il dicemmo nella quistione 3269 del nostro Trattato, hanno semplicemente dritto di impugnarli uniformemente all' articolo 1167 † 1120 del codice civile, quando sian essi in grado di provarne la frode (*a*).

Noi non dissimuliamo che questa soluzione può ben produrre alcuni inconvenienti; ma in generale non sarebbero gravi. Il più delle volte i fondi non sono coltivati dal proprietario stesso: egli non risente alcun pregiudizio, se il fittajuolo, qualunque sia, paghi il prezzo del suo possesso, e coltivi convenientemente. Questo pregiudizio non esisterebbe che nel caso in cui il fitto fosse stato stipulato a vil prezzo dall' antico proprietario, contro del qua-

---

(*a*) V. Locré, nello *Spirito del codice di procedura*, tomo, 3 pag. 194.

le sarebbesi domandata la spropriazione; ma allora il basso prezzo diverrebbe un nuovo indizio di frode, il quale, se fosse confermato da altre presunzioni, autorizzerebbe maggiormente a domandare la rescissione del contratto di affitto.

Art. 691

769

2319. *Gli estagli pignorati presso il terzo non sono forse immobilizzati che per la porzione del termine decorso dopo la denunzia?*

Se i frutti sono naturali o industriali, si riguardano come intieramente maturati dopo la denunzia, e per conseguenza come immobiliari, quando siansi raccolti dopo, *quantunque fossero cresciuti per lo innanzi*, ed anche quando essi fossero alla vigilia della ricolta. Perciò non si può pel tempo precedente considerarli come mobili (*a*).

Ma diversamente avviene de' frutti civili, come sono le pigioni e gli estagli; essi si reputano acquistati giorno per giorno (*b*); essi dunque non sono immobilizzati che *pro rata* di ciò che è maturato dopo la denunzia (*c*). È cosa evidente, che con tal distinzione si dee intendere la disposizione dell' articolo 691 in ciò che dice, che in caso di sequestro presso terzo, avverrà de' *fitti e delle pigioni* maturate dopo la denunzia come de' frutti menzionati nell' articolo 689 + 767, Perciò l' ammontare delle pigioni e degli estagli anteriori a tal' epoca debb' esser distribuito per contributo, e conseguentemente giova ai creditori chirografarii di produrre la loro opposizione, se vogliano essi prendere parte a questa distribuzione,

2320. *Gli estagli maturati dopo la denunzia*

(*a*) Argomento degli art. 520 + 443 e 585 + 510 del cod. civ.

(*b*) V. il cod. civ. art. 586 + 511.

(*c*) V. Pigeau, tomo 1 pag. 215.

'Art. 692 *non sono forse immobilizzati, se non quando un creditore* IPOTECARIO *li colpisce con sequestro presso terzo?* 771

L' immobilizzazione de' frutti avea altre volte luogo cominciando dall' affitto giudiziario il quale privava del possesso il pignorato, come oggidì ne vien egli privato dalla denunzia. Essa era fondata sul motivo che i creditori ipotecarii, avendo essi soli il dritto di pignorare il fondo, gli effetti del pignoramento dovevano essere a lor vantaggio e risarcire i loro interessi, priachè i creditori chirografarii potessero prendervi parte. Oggigiorno, dice il sig. Pigeau nel tomo 2 pag. 215, quantunque i non ipotecarii potessero far anche pignorare, nondimeno si è conservata questa disposizione dell' antico dritto, ond' essi non fossero tentati di suscitare incidenti per far durare il pignoramento e dividere egualmente cogl' ipotecarii, e come oggetti mobili, i frutti che fossero maturati (71).

Articolo DCXCII † 771.

La parte pignorata non può, dopo la denunzia fattale del pignoramento, alienare gli stabili sotto pena di nullità, e senza bisogno di farla pronunziare (72).

Da conferirsi

Legge degli 11 brumajo anno 7 art. 8 §. 3 parte 1. — *C. C.* art. 1594 † 1439, 1599 † 1444. — *C. di P.* art. 681 † 765, 689 † 767.

2321. *La nullità delle alienazioni fatte dopo la denunzia del pignoramento, si estende for-*

se sino alle ipoteche costituite dalla parte pignorata?

In altri termini. *Il vocabolo* Alienare *è forse adoperato nell' articolo* 692. *in senso sì esteso che supponga il divieto di costituire nuove ipoteche?*

« Il vocabolo *alienare*, dice il sig. Delaporte « nel tomo 2 alla pag. 299, è preso qui nel suo « proprio significato, vale a dire ch' esso esprime « il solo trasferimento della proprietà. » Perciò, secondo questo autore, nulla impedisce che il pignorato possa costituire nuove ipoteche.

Noi conveniamo che queste nuove ipoteche importano poco a' creditori inscritti, poichè sarebbero sempre pagati in preferenza sul prezzo dell' aggiudicazione (*a*).

Ma se la parte pignorata ha de' creditori chirografarii, almen questi non avrebbero forse il dritto d' impugnarle e farle rigettare quando esse tendessero ad escluderli dalla distribuzione per contributo di ciò che resterebbe dal prezzo dell' aggiudicazione dopo il pagamento de' creditori anteriori in ipoteca?

Si potrebbe dire per la negativa ciò che il sig. Tarrible dice in occasione di un' altra quistione (*b*), cioè: che il pignoramento non essendo stato fatto nè da' creditori chirografarii, nè per essi, tal pignoramento non può nè migliorare, nè peggiorare la di loro condizione; che per conseguenza, non potendo essi impugnare un' ipoteca costituita priachè fosse avvenuto il pignoramento se non per causa di dolo o frode, non abbiano nemmen dritto d' impugnare quella posteriormente costituita.

(*a*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 219.
(*b*) V. il *Nuovo Repert.* pag. 658.

Art. 692 Che che ne sia, noi crediamo che il pignorato non può prestare il suo consenso per un' ipoteca dopo la denunzia del pignoramento, e noi ci fondiamo sul perchè l' articolo 2124 † 2010 del codice civile, assimila intieramente la ipoteca convenzionale alla vendita volontaria. Secondo questo articolo, quello il quale non può vendere i suoi immobili, non può nè anche ipotecarli per convenzione: ed in questo senso appunto debbesi prendere, a nostro avviso, il vocabolo *alienare* adoperato nell' articolo 692 del codice di procedura; altrimenti, dipenderebbe da un debitore di mala fede, il quale vedesse i suoi fondi pignorati, di defraudare e deludere la maggior parte de' suoi creditori chirografarii per effetto d' ipoteche costituite dopo la denunzia del pignoramento; il che sarebbe contrario alla giustizia ed allo spirito degli articoli 2124 † 2010, e 2146 † 2040 del codice civile. 771

2322. *L' alienazione del fondo sarebbe forse nulla, anche nel caso in cui le procedure del pignoramento essendo state interrotte da un giudizio di divisione e vendita all' incanto, la proprietà comune fosse venduta dal pignorato e da' suoi condomini?*

Sì, a' termini di una decisione della corte di Lione del 28 settembre 1810 (*a*). Il motivo che si può dare di tale decisione, si è che la quistione, come il dice Coffinieres, si riduce a conoscere se l' effetto del pignoramento sussista sempre rispetto al debitore, malgrado la domanda di separazione o di vendita all' incanto intentata da un terzo proprietario di una parte dell' immobile. Or l' affermativa sembra una conseguenza necessaria del

(*a*) Sirey, tomo 15, pag. 154.

conservarsi dall' attore tutti i suoi dritti tanto sulla porzione appartenente al pignorato, se la domanda di separazione produce il suo effetto, quanto sul prezzo che presenta questa porzione nel caso in cui la vendita all' incanto viene effettuata. Di fatti i diritti del pignorante rimanendo sempre illesi sul fondo, non vi sarebbe ragione alcuna, per la quale il pignorato fosse discaricato dalle obbligazioni correlative.

2323. *Se alcuni oggetti riputati immobili per effetto della loro destinazione siansi sottratti dal pignorato, per siffatta sottrazione quale azione potrà mai sperimentare l' aggiudicatario?*

Noi abbiamo già detto sulla quistione 2314, che l' aggiudicatario non avrà alcuna azione contro il pignorante; attesochè egli non fa che sollecitare dal tribunale la esecuzione del suo contratto, ed attesochè il tribunale è quello che vende in nome del pignorato. Dunque l' aggiudicatario non potrà dirigersi contro il pignorante per ottenere o il rilascio degli oggetti venduti, o il pagamento di una indennizzazione; per la sottrazione adunque di tali oggetti l' aggiudicatario può unicamente agire per la rescission della vendita o riduzione del prezzo proporzionatamente al danno da lui sofferto (*a*).

2324. *L' alienazione dell' immobile essendo nulla soltanto allorchè essa ha luogo dopo la denunzia, ne segue forse che in niun caso non si possa impugnare quella che anteriormente si fosse fatta?*

Si computano quattro casi ne' quali i creditori possono impugnare l' alienazione fatta anteriormente alla denunzia. Il primo quando siasi fatta in fro-

---

(*a*) V. la decis. della corte di Brusselles già citata sulla quist. 2314 e le nostre quist. sull' art. 731 + 816.

Art. 692 te de' loro dritti (*a*). Il secondo quando siasi fatta a titolo gratuito ne' dieci giorni precedenti all'apertura del fallimento (*b*). Il terzo quando, essendosi fatta a titolo oneroso, sembrasse a' giudici di presentare caratteri di frode. Il quarto quando siasi fatta dopo l' apertura del fallimento, perchè da quel punto il fallito è spogliato dell' amministrazione di tutti i suoi beni (*c*).

Fuori di questi quattro casi i creditori non possono impugnare l' alienazione fatta anteriormente alla denunzia, salvo a' creditori ipotecarii il dritto di agire contro al compratore, come appunto si dice ne' capitoli 6, 7 ed 8 del titolo 18, lib. 3 del codice civile, e nell' articolo 832 † 915 e seguenti del codice di procedura.

2325. *Gl' interessati possono forse agire per l' espropriazione senza chiamare in giudizio il compratore dell' immobile venduto posteriormente alla denunzia del pignoramento?*

La nullità dell' alienazione fatta dopo la denunzia essendo talmente assoluta, che quelli i quali hanno interesse a pravalersene, non hanno nè anche bisogno di farla pronunziare, il sig. Tarrible ne conchiude ragionevolmente nella pag. 657, che i creditori pignoranti possono continuare la procedura o passare alla aggiudicazione definitiva senza chiamare il compratore, e che questa aggiudicazione ha il suo effetto come se l' alienazione non fosse stata fatta, e come se l' immobile fosse continuato a rimanere nelle mani del debitore pignorato.

(*a*) V. il cod. civ. art. 1167 † 1120.
(*b*) V. il cod. di com. art. 444 † 436.
(*c*) V. l' art. 442 † 434 del cod. di com.

772 ARTICOLO DCXCIII † 772. *Art.* 693

Tale alienazione può però avere il suo effetto se prima della aggiudicazione l' acquirente fa il deposito di una somma sufficiente per soddisfare il debito principale, gl' interessi, le spese ed i crediti inscritti, e fa notificare l' atto di deposito a' creditori inscritti.

Se i danari del deposito sono stati presi in prestito, il mutuante non ha ipoteca che posteriormente a' crediti inscritti all' epoca dell' alienazione (73).

Da conferirsi

T. art. 29. — *C. C.* art. 1257 † 1210 e seg., 1599 † 1444, 2103 n. 2 † 1972 n.° 2—*C. di P.* art. 594 † 684, 817 † 900 e segu.

2326. *Il deposito richiesto dall' articolo* 693 *può forse esser fatto e notificato dopo l' aggiudicazione preparatoria, ed anche dopo l' aggiudicazione definitiva, se vi sia rivendita in seguito di offerta maggiore di prezzo, o a risico e danno dell' aggiudicatario?*

Tutti gli autori (*a*) sono di parere che ad esser valida l' alienazione è sufficiente che il deposito sia stato fatto e notificato anteriormente all' aggiudicazione definitiva. Il sig. Pigeau, a dimostrarlo, prende argomento dalla disposizione dell' articolo 743 † 827, in cui si dice che, se l' aggiudicatario contro al quale si proceda alla rivendita in

(*a*) V. soprattutto Pigeau nel tomo 2, pag. 217, e Lepage nelle sue *Quistioni* pag. 442.

Art. 693 danno paghi dopo l' aggiudicazione preparatoria, ma prima dell' aggiudicazione definitiva, non si procederà a quest' ultima aggiudicazione, e l' aggiudicatario *provvisionale* resta esonerato. 772

Ma il sig. Lepage va più lungi: egli opina che pur nel caso in cui l' aggiudicazione definitiva avesse luogo, l' alienazione fatta dal pignorato produrrebbe i suoi effetti, se nel caso di rivendita in seguito di maggior offerta di prezzo, o di vendita a rischio e pericolo dell' aggiudicatario, le due condizioni del deposito e della notificazione fossero adempite anteriormente alla vendita. Questa opinione ci sembra fondata sul motivo che lo scopo principale del pignoramento è di procurare che i creditori fossero pagati, e perchè niuno avendo ancora un dritto irrevocabile sul fondo, non esistono ragioni sufficienti per interdire al debitore il diritto di disporne. Con maggior ragione si potrebbe, depositando l' ammontare de' crediti, conservare la sua proprietà: il favore che si accorda a qualunque siasi debitore, onde resti libero da ogni azione, non permette alcun dubbio su tal oggetto.

L' effetto del deposito fatto e notificato è tale, che bisogna fin da quel momento cessare tutte le procedure, quando anche si assuma di non essere sufficiente, poichè bisogna che il tribunale pronunzii all' oggetto. Se poi non siavi controversia su questo punto, bisogna ottenere una sentenza in contraddizione col debitore e col compratore, tanto per liquidarsi le somme dovute, quanto perchè il tribunale autorizzi ciascun creditore a ritirare le somme depositate (*a*).

2327. Si dee forse depositare non solamente

(*a*) V. Demiau-Crouzilhac pag. 451.

una somma sufficiente per pagare i crediti inscrit- Art.
672 *ti ma eziandio una somma che fosse necessaria* 693
per pagare il credito dell' attore, s' egli non fosse ipotecario o inscritto, quello delle persone le quali avessero ipoteca legale indipendente dalla iscrizione, quello finalmente de' creditori ipotecarii i quali potrebbero inscriversi uniformemente all' articolo 834 † 917 del codice?

Attenendosi al testo della legge, non si dovrebbe esitare a rispondere, che il compratore non è tenuto che di depositare la somma necessaria per pagare i creditori inscritti; la ripetizione di queste parole, *crediti inscritti*, *creditori inscritti*, non permette di dargli diverso significato. Ma il sig. Tarrible nelle pag. 658 e 659 sostiene, che se tale è il senso che offre l' articolo 693, il legislatore nonpertanto ha voluto disporre diversamente; e per le ragioni da questo giureconsulto sviluppate, egli termina pronunziando l' affermativa sulla quistione da noi proposta.

Il sig. Persil nel tomo 2 pag. 529 e seguenti è in parte della opinione del sig. Tarrible. Secondo lui, il compratore non può godere della vendita fatta dal pignorato, se non deposita ciò ch' è dovuto a' creditori inscritti ed *al creditore instante*. Egli professa la stessa dottrina a riguardo di quelli i quali hanno una ipoteca indipendente dalla inscrizione, come sono i minori e le donne maritate. Ma egli decide diversamente rispetto 1.° a' creditori i quali hanno una ipoteca non iscritta al momento dell' alienazione fatta dal pignorato; 2.° a quelli i quali non hanno ipoteca alcuna sia che il di loro credito fosse fondato su di titolo autentico, sia che derivasse unicamente da scrittura privata.

Art. 693 Il sig. Pigeau nella pag. 218 si esprime nella seguente maniera : 772

« Il compratore non è obbligato a far deposito che pe' crediti inscritti in tempo dell' alienazione, e non per quelli inscritti dopo anteriormente al deposito. La ragione è, che l' alienazione non è dichiarata nulla assolutamente ma soltanto relativamente ai crediti inscritti :

« Il pignorato non perde il possesso anteriormente alla vendita che in riguardo al *pignorante* ed a' *creditori inscritti*; ma rispetto a tutti gli altri, poichè il pignorato ha in quel tempo il dritto di vendere, la vendita fatta da lui è valida, salve le loro ipoteche sul fondo, per obbligare il compratore a soddisfarle s' egli non ne adempie la purgazione, o per farlo mettere all' incanto, se egli non si mette in istato di adempirla.

« In oltre, soggiunge il sig. Pigeau, l' articolo 693 che nel primo verso parla de soli creditori inscritti, senza distinguere tra essi quelli che il sono prima o dopo l' alienazione, fa ben intendere nel secondo verso di essersi voluto parlare de' primi soltanto; poichè conservando a' creditori inscritti l' anteriorità su quelli che abbian dato il danaro in prestito al compratore, dice *i creditori inscritti all' epoca dell' alienazione*. Perciò, i creditori inscritti dopo, e con maggior ragione i *non iscritti*, non posson esigere il deposito; nè impugnare il contratto di vendita che in caso di frode o di fallimento. »

La opinione del sig. Pigeau ci sembra più uniforme al testo ed allo spirito della legge. Noi crediamo con lui, col sig. Tarrible e col sig. Persil, che il compratore dee depositare una somma necessaria per sodisfare il pignorante, tuttochè esso non sia nè ipotecario nè inscritto. Ciò risulta dal

principio generale, secondo il quale il creditore in- *Art.*
772 stante non può essere impedito di continuare le 693
sue procedure sino a che non è sodisfatto, o fino a che non è dichiarato ch' egli non ha qualità di stare in giudizio. Or il creditore chirografario pignorante ha dritto a pignorare, e non può dipendere dalla volontà del debitore di arrestare le sue procedure con una volontaria alienazione, se non gli assicura il suo pagamento: e pel motivo appunto che questa proposizione è evidente da se stessa, il legislatore nell' articolo 693 ha parlato del solo deposito delle somme dovute a' creditori inscritti.

Rispetto però ad altri creditori diversi dal pignorante e de' suoi creditori, vale a dire, quelli inscritti al tempo dell' alienazione, noi pensiamo che l' espressioni dell' articolo permettono di decidere che il compratore debbe depositare l' ammontare dei loro crediti; a lui quindi incumberà il mettersi in regola, impiegando i mezzi indicati dalla legge per purgare il fondo dalle loro ipoteche.

2328. *Il deposito debb' esser preceduto da offerte al pignorato ed a' creditori?*

No: esse sarebbero inutili, sì perchè il pignorato non può nulla ricevere a causa delle sue iscrizioni, come perchè il compratore non può validamente liberarsi pagando a' creditori senza il consenso del pignorato, il quale può impugnare le loro pretensioni. Le offerte però diverrebbero necessarie, se nel contratto di vendita costui avesse riconosciuto quei creditori, e loro ne avesse delegato il prezzo (*a*).

2329. *L' atto di deposito debbe forse notificarsi individualmente a ciascuno de' creditori?*

(*a*) V. Pigeau, nel luogo citato di sopra.

Art. 694 T. Il sig. Delaporte, nel tomo 2, pag. 300, dice ch' è sufficiente notificarlo al creditore istante ed al patrocinatore più anziano de' creditori inscritti; ma noi crediamo di esser necessario attenersi alla lettera dell' articolo, e decidere che l' atto di deposito debb' esser notificato a' *creditori inscritti* senza eccettuarne alcuno. Se in effetti, il legislatore avesse inteso permettere nell' articolo 693 di restringere il numero delle notificazioni da farsi, si dee presumere che, per non lasciare alcuna cosa all' arbitrio, egli lo avrebbe dichiarato, ed avrebbe stabilito questo numero, come appunto lo ha fatto per le altre notificazioni negli articoli 711 † 795 e 727 † 812.

2330. *La parte pignorata potrebbe forse nella udienza stabilita per l' aggiudicazione definitiva domandare ch' essa resti sospesa per la ragione di aver egli sodisfatto il creditore istante, ed offrisse al tempo stesso di soddisfare i creditori?*

Noi nol crediamo, attesochè l' articolo 693 non permette di sospendere l' aggiudicazione, se non quando il deposito fosse stato fatto. Or le offerte non sono certamente un deposito (*a*).

Articolo DCXCIV † T. (LXXIII).

Non facendosi il deposito prima della aggiudicazione, non può questa sospendersi sotto alcun pretesto.

(*a*) V. la decis. della corte di Parigi del 7 agosto 1811 citata nel *Manuale di dritto francese*, dal sig. Paillet nelle note sull' art. 695 † 784 del cod. di procedura.

C. C. art. 2212 † 2118. — *C. di P.* art. 720 † 805, 729 † 814, 732 † *T.*

2331. *Il deposito sarebbe forse sufficiente per arrestare le procedure, se fosse inferiore all' ammontare de' crediti inscritti, ma eguale al prezzo dell' alienazione* (LXXIV) *?*

No senza dubbio, poichè la legge richiede che il deposito sia di una somma sufficiente per soddisfare i creditori inscritti. Perciò, l'acquirente il quale vuole render valido il suo acquisto, dee depositare anche al di là del suo prezzo, salvo il regresso contro il suo venditore (*a*).

2332. *Gli articoli* 692 † 771, 693 † 772, e 694 † T. *non essendo prescritti sotto pena di nullità, qual effetto produrrebbe la loro inosservanza?*

Essa produrrebbe i soli effetti regolati da questi medesimi articoli (*b*).

Articolo DCXCV † 784. (N).

Un esemplare dell' affisso stampato prescritto dall articolo 684 † 779 *si notifica a' creditori inscritti al domicilio eletto nelle rispettive loro inscrizioni, otto giorni per lo meno avanti la prima pubblicazione, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il comune ove è l' ufficio della conservazione delle ipoteche e quello ove si esegue la vendita* (73 *bis*).

(*a*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 213.
(*b*) V. Tarrible, pag. 660.

T. art. 29, e 107 — *C. di P.* art. 682 † 777, 717 † 801, 1033 † 1109. — *Parere del consiglio di stato* del 18 giugno 1809.

2333. La notificazione dell' affisso debb' esser fatta a ciascun creditore secondo l' ordine delle loro iscrizioni?

Noi crediamo, come il crede Pigeau nel tomo 2 pag. 222, che la notifica non debbe farsi che a' soli creditori i quali si trovano inscritti all' epoca in cui l' affisso debb' esser notificato; spetta agli altri creditori di presentarsi (*a*).

2334. Ma si dee notificare a' creditori i quali hanno ipoteca legale, e che non hanno presa inscrizione?

Malgrado il silenzio del codice, il sig. Pigeau, nel tomo 2 pag. 223, ed il sig. Tarrible pag. 662 e seguenti, stimano che il creditore istante, nel tempo medesimo ch'egli fa intimare l' affisso a' creditori inscritti, dee pure notificare alle persone conosciute, alle quali l' articolo 2194 † 2094 del codice civile richiede che si notifichi l'estratto del contratto traslativo della proprietà degl' immobili su i quali esse hanno ipoteca legale.

Ma se queste persone non sono conosciute, bisogna, secondo questi autori, applicare a lor favore il parere del consiglio di stato del 9 maggio 1807, già citato sull' articolo 683 † 778 nella nota 52, il quale, benchè sia stato emesso pel caso di una alienazione volontaria, sembra loro adattarsi perfettamente a quello della espropriazio-

(*a*) V. la nota 72.

ne forzosa, e doversi indispensabilmente seguire, per evitare qualunque difficoltà sulla mancanza di notificazione.

Questa opinione può essere sostenuta da potenti ragioni, le quali sono state sviluppate, tanto da' giureconsulti da noi citati, quanto dal sig. Persil nel tomo 2 pag. 319 e seguenti. Ma questo autore ha avuto cura di far conoscere che la corte di cassazione ha rigettato due ricorsi prodotti contro decisioni le quali aveano pronunziato in modo opposto. Queste decisioni sono fondate su quattro motivi. Il 1.° che l' articolo 695 prescrive la notificazione dell' affisso stampato a' soli *creditori inscritti ed a' domicilii eletti nelle loro inscrizioni*. Il 2.° perchè nella specie, la ipoteca legale non aveva ricevuto questa formalità. Il 3.° che gli articoli 2193 † 2093, 2194 † 2094 e seguenti del codice civile, ed il parere del consiglio di stato del 15 giugno 1807 sono applicabili alle sole vendite volontarie; e che le formalità ch' essi prescrivono, per purgare da ipoteche un immobile venduto volontariamente, sono supplite, nel caso di una espropriazione forzata, da altre formalità la di cui esecuzione dà alle procedure la pubblicità necessaria per attirare l' attenzione de' creditori i quali hanno un' ipoteca legale indipendente da ogni inscrizione. Il 4.° che nel sistema contrario la legge sarebbe imperfetta riguardo a' creditori compresi nell' articolo 2101 † 1970 del codice civile, e il di cui privilegio è egualmente eccettuato dalla formalità della iscrizione (*a*). Dalle quali decisioni segue che vi sarebbe ragione di risolvere negativamente la presente quistione, comunque forti siano le ragioni che siansi date in favore della opinione contraria.

(*a*) V. Denevers, 1812, pag. 195.

Art. 695 **2335.** *Debbesi forse, sotto pena di nullità, notificare un esemplare di affisso, non solamente a' creditori del debitore principale inscritti su gl' immobili pignorati, ma eziandio a' creditori del terzo possessore contro del quale si domandasse la espropriazione?* 784

Altrimenti: *la notificazione debb' esser fatta indistintamente a qualunque creditore inscritto sull' immobile?*

Per sostenere che l' affisso debb' esser notificato a' creditori del terzo possessore, si può trarre argomento dal primo §. dell' articolo 2177 † 2071 del codice civile in cui sono chiamati i creditori de' terzi possessori, come quelli del debitore personale, ad esercitare la loro ipoteca: donde potrebbe conchiudersi che questi creditori sono assimilati gli uni agli altri.

Da un' altra parte, l' articolo 695 è generale, e non è ristretto a' creditori inscritti sul debitore personale: restrizione per altro che sarebbe direttamente contraria alla intenzione del legislatore, poichè ha egli voluto rendere avvertiti delle procedure *tutti* i creditori inscritti *su i fondi*, onde siano in grado di conservare gl' interessi loro, sia con fare maggior offerta di prezzo, sia in altro modo qualunque. Tal' è pure la nostra opinione, che noi avvaloriamo con una decisione della corte di cassazione del 27 novembre 1811 riportata da Sirey nel tomo 12, pag. 171 (74).

2336. *Se l' attore non avesse notificato un creditore inscritto, questa ommissione impedirebbe forse che la ipoteca di questo creditore non fosse prorogata per effetto dell' aggiudicazione?*

Bisogna distinguere su tale quistione: 1.° la mancanza di notificazione proviene forse da colpa del conservatore, il quale nel suo certificato aves-

se ommesso la inscrizione di un creditore? Allora *Art.* 784 si potrebbe dire per argomento desunto dall' arti- 695 colo 2198 † 2099 del codice civile, che il conservatore è il solo risponsabile, e che l' immobile passerebbe nelle mani dell' aggiudicatario libero da ogni ipoteca inscritta.

2.° La mancanza proviene forse da sola colpa del creditore instante? Allora noi pensiamo, che questa ommissione non può nuocere al creditore; poichè dovendo egli esser parte essenziale nella procedura, tutti gli atti i quali possono essere stati fatti senza che siavi egli chiamato, sono nulli a suo riguardo, e non possono portare alcun danno alla sua ipoteca, la quale essendo sotto la salvaguardia della legge, continua di serbarsi intatta sull' immobile tanto nelle mani dell' aggiudicatario, quanto in mano di qualunque altro in cui potesse passare (*a*).

2337. Se i creditori inscritti abitano in paese estero, per la notificazione dell' affisso, forse dovrà seguirsi la disposizione dell' articolo 69 §. 9 † 164 §. 9?

Il codice non prescrivendo alcuna formalità a tal riguardo, dicono gli autori del *Pratico* nel tomo 4 pag. 355, bisogna applicare l' articolo 69 n.° 9, come la corte di cassazione con decisione degli 11 fruttidoro aveva per lo innanzi giudicato di doversi applicare l' articolo 7 del tit. 2 della ordinanza. Ma noi osserviamo che l' articolo 695 dice che l' esemplare dell' affisso sarà notificato a'

(*a*) V. una decisione della corte di Besanzone del 25 nevoso anno 13, in Sirey; tomo 5 pag. 572; un' altra della corte di Colmar del 14 gennajo 1806 riportata nel *Pratico francese*, tomo 5 pag. 355 nelle note; Tarribile, pag. 662, Persil, nel tomo 2 pag. 327; e la *Giurispru. del cod. civ.* tomo 3 pag. 413.

Art. 695 creditori inscritti ne' domicilii eletti colle loro inscrizioni, e che conseguentemente non vi è luogo, 784 nel caso presente ad applicarsi l' articolo 69.

2338. *La nullità risultante dalla mancanza di notificazione dell' affisso o dalla irregolarità di questa notificazione, può essere invocata dal pignorato?*

Si potrebbe fondare la negativa sul motivo che i creditori sono i soli interessati non solamente all' effettivo adempimento di questa notificazione, ma eziandio all' essere adempita regolarmente. Questa opinione avrebbe per appoggio una decisione della corte di Parigi del 13 pratile anno 11 citata dagli autori del *Pratico* nel tomo 4 pag. 355, ed un' altra della medesima corte del 13 aprile 1810 (*a*). Ma il sig. Coffinieres su questa ultima decisione osserva che l' articolo 695 essendo del numero di quelli la di cui osservanza è prescritta sotto pena di nullità a' termini dell' articolo 717 † 801, ed i creditori non avendo giammai alcun interesse a far dichiarar nulle le procedure del pignoramento immobiliare, la disposizione di questi due articoli diverrebbe inutile, se non fosse permesso alla parte pignorata di invocarli, per far annullare la procedura posteriore a questa notificazione.

Noi rispondiamo, che i creditori inscritti solamente hanno dritto d' impugnare gli atti co' quali sono chiamati su di una procedura di spropriazione, che se questi atti sono nulli a loro riguardo, questa nullità non può esser vantaggiosa al pignorato, secondo il principio, che non si può produrre in eccezione il dritto altrui; che in oltre la nullità è stata pronunziata sol ad oggetto di ob-

(*a*) V. il *Giornale de' patroc.* tomo 2, pag. 83.

bligare l' attore a far notificare gli altri creditori, non già nell' interesse del pignorato. Perciò noi ci atteniamo alla opinione consacrata dalle decisioni che ora abbiam citate (75).

Art. 785 *Art. 696*

Articolo DCXCVI † 785 (N).

La notificazione prescritta nell' articolo precedente sarà registrata al margine dell' atto di pignoramento nell' ufficio della conservazione; dal giorno di questo registramento in avanti, tal pignoramento non può essere più cancellato se non col consenso de' creditori, o in forza di giudicati pronunziati contro di essi (76).

Da conferirsi

T. art. 108. — *Parere del consiglio di stato* del 18 giugno 1809. — *C. di P.* art. 707 † 791 e 712 † 796.

2339. *La notificazione dell' affisso debb' esser forse necessariamente registrata in margine dell' atto del pignoramento? È forse sufficiente, al contrario, che sia fatta menzione del registramento di tale notificazione su di un registro particolare in margine di detto atto di pignoramento* (LXXIX)?

Con parere del consiglio di stato del 30 maggio 1809 approvato al 18 giugno (*a*) venne deciso, che per la intiera esecuzione dell' articolo 696 bastava che in margine del registro degli atti di pignoramento fosse fatta menzione di essersi le de-

(*a*) V. la quarta serie del Bollettino delle leggi nel tomo 10 pag. 255.

Art. nunzie della notificazione registrate su di un altro
696 registro, indicandone la pagina e il numero. 785

2340. *Quali sono i creditori il di cui consenso è necessario per cancellarsi il pignoramento?*

Sono appunto quelli a' quali si è fatta la notificazione. Essi dal momento del registro divengon parti nel giudizio di pignoramento; in modo che ciascuno di essi, per dir così, viene considerato come se fosse un *pignorante*; nè dal conservatore si può cancellare se non in forza di loro consenso. Al contrario, il pignorante, prima della registrazione è il solo arbitro del pignoramento; egli può renderlo nullo: e se lo fa, il conservatore, il quale non vede nel margine dell' atto il notamento di altri creditori, può cancellarlo. Bisogna nondimeno eccettuare i casi in cui qualcheduno de' creditori avesse egli medesimo fatto un pignoramento o qualunque altro atto il quale lo rendesse parte nel giudizio prima del registramento (*a*).

2341. *Allorchè il pignorante è costretto di cessare dalle sue procedure, uno dei creditori o l' aggiudicatario può opporsi onde non sia cancellato il pignoramento?*

Tale quistione presentossi in una specie nella quale il pignorante avea proceduto alla espropriazione de' beni ipotecati al suo credito contro il suo debitore, sebbene alcuni terzi, prima del pignoramento, acquistate avessero diverse porzioni di questi beni. Era evidente che queste porzioni rivendicate non poteano far parte del pignoramento, salvo al pignorante il dritto di uniformarsi alle disposizioni dell' articolo 2169 † 2065 del codice civile. Nondimeno la domanda di separazione fu

(*a*) V. Pigeau nel tomo 2 pag. 223, e Persil nel tomo 2 pag. 200.

rigettata ed i beni furono aggiudicati ad uno de'creditori il quale pretese che il pignoramento doveva dichiararsi valido malgrado questa domanda, attesochè l' articolo 696 proibisce di cancellare il pignoramento, tosto che la notificazione dell' affisso erasi fatta.

Art. 785 696

Ma la corte di Monpellieri con decisione del 18 febbrajo 1811 (*a*) giudicò, che l' articolo 696 era applicabile al solo caso in cui il pignoramento fosse cancellato volontariamente dal creditore istante. Di fatti sembra evidente, che la intenzione del legislatore nel compilar questo articolo sia stata quella d' impedire che il creditore istante non facesse la legge agli altri creditori con arrestare le procedure, dalla riuscita delle quali essi attendono un pronto rimborso; la disposizione adunque, di cui si tratta, non si potrebbe applicare al caso in cui la interruzione delle procedure fosse forzata.

Che che ne sia, noi siamo indotti a credere che in tutt' i casi il pignoramento non debbe cancellarsi, poichè la procedura divenendo comune a tutti i creditori al momento in cui la notificazione dell' affisso è stata registrata nell' ufficio delle ipoteche, ciascuno di essi ha dritto di farsi surrogare alle procedure, ad oggetto di agire dal canto suo e secondo i suoi interessi. Tal è pure il parere del sig. Thomines nelle lezioni da esso dettate, in sostegno del quale noi citiamo la decisione della corte di Grenoble riportata nella nota (77).

2342. *Un creditore che abbia diversi titoli, ma che ha proceduto al pignoramento per uno solo, dopo soddisfatto di questo credito può egli forse continuare le procedure pe' crediti non soddisfatti?*

La corte di Grenoble con decisione del 14

(*a*) V. Sirey, tomo 16, pag. 112.

Art. 697 luglio 1809 (*a*) giudicò tal quistione per l' affermativa. Ed in fatti risulta da' differenti articoli del 773 codice di procedura (*b*) e del codice civile, che qualunque creditore inscritto può essere surrogato alle procedure del creditore pignorante, sia che questi trascuri di continuarle, sia che le abbandoni, o perchè sia stato soddisfatto o perchè siasi convenuto col debitore pignorato.

Da un' altra parte, la stessa facoltà attribuita al terzo creditore dee competere al creditore istante, tostochè gli restino altri crediti inscritti ed esigibili; che il debitore pignorato ha tanto meno ragione di querelarsi di tale surrogazione, in quanto che per questo effetto egli è esente dalle spese di nuove procedure e formalità che il creditore sarebbe obbligato di fare.

Articolo DCXCVII † 773 (LXXX).

Quindici giorni almeno avanti che si eseguisca la prima pubblicazione, l' istante deposita in cancelleria il quaderno dell'atto di vendita, il quale deve contenere 1.° la enunciazione del documento in forza del quale è seguito il pignoramento, quella del precetto e dell' atto di pignoramento, non che degli atti e sentenze che fossero stati fatti o pronunziati: 2.° la indicazione degli effetti pignorati tale quale è stata inserita nel processo verbale; 3.° le condizioni della vendita; 4.° un' offerta di prezzo per parte dello stesso istante (78).

(*a*) V. Sirey, tomo 10, nel supp. pag. 366.
(*b*) V. fra gli altri l' articolo 696.

773 *Da conferirsi* **Art. 697**

T. art. 109. — *Legge* degli 11 brumajo dell' anno 7 art. 5 nel §. ultimo — *C. di P.* art. 643 † 733, 699 † 887, 714 † 798, 717 † 801.

2343. *Si dee forse notificare al pignorato ed a' creditori inscritti una copia del quaderno dell'atto di vendita, e ultra rilasciarne all' usciere che dee fare la pubblicazione all' udienza?*

La copia del quaderno di vendita, contenente venticinque ruoli a pagina, e dodici sillabe a ruolo (*a*) è depositata in cancelleria, in cui ciascuna parte interessata ha la facoltà di prenderne conoscenza per domandare le aggiunzioni, le restrizioni, le modificazioni, o le convenienti spiegazioni. È conseguentemente inutile d'intimare copia al pignorato ed a' creditori, ed in conseguenza, giusta l' articolo 109 della tariffa, una tale notificazione non entrerebbe in tassa.

Non si deposita che una sola copia, nè all'usciere se ne dà alcuna. Egli uniformemente all'articolo 110 della tariffa adempie alla pubblicazione sulla nota che gliene rilascia il cancelliere.

2344. *Il quaderno di vendita sarebbe forse nullo, qualora non enunciasse che il titolo, il precetto e l'atto di pignoramento, senza parlare dell' atto di denunziazione al debitore, della inserzione dell' affisso ne' giornali ec. in una parola, di tutti gli atti senza eccezione, i quali hanno preceduto il deposito di questo quaderno in cancelleria?*

(*a*) V. la tariffa art. 108.

Art. 697 La soluzione di tale quistione dipende dal sapere quale sia la estensione di queste ultime espressioni dell'articolo 697 « e *degli atti e sentenze che fossero state fatte o pronunziate*. Or è sufficiente di ravvicinare questo articolo alle disposizioni dell' articolo 714 + 798 per riconoscere che il quaderno di vendita è destinato a servire di narrative alla sentenza di aggiudicazione: che dee in conseguenza presentare, senza eccezione, il sommario di tutto ciò ch' è stato fatto prima del suo deposito in cancelleria; ed in tal modo appunto è stato giudicato con due decisioni, l' una della corte di Nimes del 28 giugno 1809 (*a*), l' altra della corte di Besanzone del 18 marzo 1809 (*b*) (79). 773

2345. *Quali sentenze posson essersi pronunziate prima del deposito del quaderno di vendita, e di cui bisogna fare menzione in tal quaderno?*

Queste sentenze sono, per esempio, quelle che s' interponessero sull' appello dalla sentenza in forza della quale è stato fatto il pignoramento, sulla domanda di nullità del pignoramento, in fine su di qualunque altra controversia, o qualunque altro incidente, che vi avesse relazione.

2346. *Il quaderno dell'atto di vendita sarebbe forse nullo, qualora si limitasse ad una indicazione generale degli oggetti pignorati?*

Sì, poichè l' articolo richiede la indicazione tale quale è stata inserita nel processo verbale di pignoramento. Perciò, per esempio, un quaderno dell' atto di vendita sarebbe nullo se in luogo di specificare gli oggetti pignorati, contenesse le sole indicazioni *tale tenuta*, *tale casa* ec. (80).

2347. *Quali condizioni della vendita debbono inserirsi nel quaderno della medesima?*

(*a*) V. Sirey, suppl. al 1808 e 1809 pag. 565.
(*b*) V. la *Giurisprudenza sulla procedura*, tomo 3, p. 314.

773 Sono quelle non solo che la legge prescrive *Art.* all' aggiudicatario, ma eziandio tutte le altre che 697 l' attore ha dritto di aggiungervi, purchè non siano pregiudizievoli al pignorato (*a*).

Queste condizioni variando all' infinito, noi non entreremo in alcun particolare sulla presente quistione; ma il sig. Pigeau avendo fatto conoscere quelle che s' inseriscono ordinariamente nel quaderno di vendita, non possiamo far altro che rinviare i lettori alle osservazioni che questo autore ha fatto a tal proposito (*b*) (81).

2348. È forse libero l' attore di fissare come gli piaccia l' ammontare dell' offerta di prezzo nel quaderno dell' atto di vendita (LXXXI)?

La corte di Aix aveva proposto di fissare una base per questa offerta di prezzo, che per la legge degli 11 brumajo si aumentava a quindici volte secondo la rendita netta indicata nella matrice de' ruoli fondiarii. Questa corte osservava che avrebbe bisognato forse avanzarla maggiormente, poichè era riconosciuto che questa base non è giammai eguale al valore fondiario dello stabile. Malgrado questa osservazione, il codice non ha determinato la quantità dell' offerta di prezzo; in modo che essa è assolutamente lasciata all' arbitrio dell' attore, il quale debb' esser attento, se non vuole restare aggiudicatario uniformemente all' articolo 698, a non avanzarla ad un prezzo abbastanza alto, perchè abbia a temere ch' essa non sia coverta.

(*a*) V. Thomines Desmasures, pag. 260.
(*b*) V. il tomo 2 pag. 224 e seguen.

698 Articolo DCXCVIII + 786 (LXXXII). *Art.* 786

Se non si presentano maggiori obblatori, l'istante resta aggiudicatario per il prezzo da lui offerto (82).

Da conferirsi

Editto di Enrico II. del 3 settembre 1551, art. 6.—V. *più sotto* quel che diremo sull' articolo 713 + 797.

2349. *Risulta forse dall' articolo* 698 *che l' istante resta* DEFINITIVAMENTE *aggiudicatario per la sua offerta di prezzo, allorchè non si presentano compratori all' incanto?*

No, senza dubbio: l' istante non resta sulle prime che aggiudicatario *provisionale*. Nondimeno pubblicata l' aggiudicazione definitiva, se avviene che non si presentasse alcun compratore all' incanto in tempo di questa aggiudicazione, è allora che l' istante sarebbe definitivamente compratore.

Articolo DCXCIX + 787 (N).

Tutto ciò che sarà dedotto, le pubblicazioni e le aggiudicazioni si scrivono sul quaderno dell' atto per la vendita successivamente alla offerta di prezzo fatta dall' istante.

T. art. 3, — *C. di P.* art. 717 † 801

2350. *In che consistono le* deduzioni *(dires) e da chi possono farsi?*

Le *deduzioni* sono le osservazioni fatte, o dal pignorato, o dal pignorante stesso, o dagli altri creditori, per restringere, ampliare, spiegare ciò che siasi detto; ovvero da' terzi per reclamare gli oggetti compresi nel pignoramento; o finalmente da altre persone le quali, proponendosi di licitare all' asta, domandino spiegazioni ec. (*a*).

2351. *Che debbe fare il creditore il quale ha dedotto in piè del quaderno di vendita un' osservazione tendente alla riforma di tali o tali clausole, pesi e condizioni?*

Secondo una decisione della corte di Orleans del 26 maggio 1809 riportata dal sig. Hautefeuille nella pag. 377, questo creditore dee notificare con atto di patrocinatore tanto quegli del creditore istante, quanto il patrocinatore il più anziano degli opponenti, che uniformemente all' osservazione che egli ha dedotto, e di cui possono prendere conoscenza in cancelleria, egli domanda la riformazione della clausola, del peso, della condizione che forma l' oggetto di tale osservazione; e per farla in tal modo ordinare egli dee chiamarli in udienza su tal incidente, onde pronunziarvisi nel giorno in cui dovrà esser fatta la prima pubblicazione; e questo appunto è lo spirito dell' articolo 735 † 819.

(*a*) V. per lo sviluppamento di questa risposta l' opera del sig. Pigeau, tomo 2, pag. 134.

Art. 700

Articolo DCC † T. (N) (LXXXIII). — *T.*

Il quaderno dell' atto di vendita si pubblica per la prima volta un mese almeno dopo la notifica del processo verbale degli affissi fatta alla parte pignorata.

Da conferirsi

T. art. 111. — *C. di. P.* art. 702 † *T.* e 717 † 801.

2352. *Che si intende per pubblicazione., ed in qual modo si calcola il termine in cui debbe aver luogo la prima?*

Si chiama così la lettura del quaderno delle condizioni della vendita fatta ad alta voce in udienza dall' usciere di servizio. La prima pubblicazione dee aver luogo, secondo gli articoli 700 e 701 † T. tra un mese e sei settimane, al più, dopo la notificazione dell' affisso fatta al pignorato, uniformemente all' articolo 687 † 783.

Se dunque l' articolo 700 suppone che si può fare la prima pubblicazione dopo questo mese, poichè stabilisce un mese dopo la notificazione del processo verbale degli affissi, l' articolo 701 vuole sotto pena di nullità, che non si lascino trascorrere più di sei settimane, in modo che, se per conseguenza di qualche incidente questo termine di sei settimane fosse spirato senza che la prima pubblicazione siasi fatta, bisognerebbe ricominciare la formalità degli annunzii e degli affissi, ad oggetto che l' intervallo tra la notificazione del processo verbale di affissi e questa pubblicazione non sia nè minore di un mese, nè più lunga di sei settimane.

Bisogna osservare, che il termine di un mese *Art.* *T.* di cui si è parlato nell' articolo 700 non s' intende 701 di un giro uniforme di trenta giorni franchi, sì bene del tempo variabile che trascorre tra il tal giorno del mese corrente ed il tal giorno corrispondente del mese che segue, uniformemente al calendario gregoriano.

Per tal motivo appunto in una specie in cui la notificazione del processo verbale degli affissi era stata fatta il 13 febbrajo, e la prima pubblicazione il 15 del seguente marzo, la corte di Parigi con decisione del 9 agosto 1811 (*a*) rigettò la domanda di nullità che il pignorato avea prodotta, per la ragione, ella dicea, che dopo la notificazione sino al 15 marzo non intercedeano trenta giorni franchi, calcolandosi dal giorno della notificazione e quello della scadenza.

Quindi la corte di Parigi stabilì questa teoria consacrando in principio generale, che tutte le volte che la legge prefigge un termine mensile, si dee intendere lo spazio del tempo decorso dal tal giorno di un mese al tal giorno corrispondente del mese successivo. Noi abbiam già fatta l'applicazione di questo principio sulla quistione 1555: e quì ricordiamo ch' esso è stato formalmente consacrato dalle due decisioni della corte di cassazione citate in detta quistione.

Articolo DCCI † T. (N) (LXXXIV).

Tra la detta notificazione e la prima pubblicazione non può esservi meno di un mese, nè più di sei settimane di intervallo (83).

(*a*) V. Sirey, 1811 DD. pag. 444.

Da conferirsi

C. di P. art. 727 † 812, e 965 † 1041. *Legge* degli 11 brumajo anno 7, art. 7.

2353. *È forse franco il termine fissato da questo articolo?*

Risulta chiaramente dal testo di questo articolo, *non può esservi meno di un mese, nè più di sei settimane*, che per conseguenza il mese è libero; ma non è tale il termine di sei settimane (*a*).

Articolo DCCII (LXXXV) T. (N).

Il quaderno dell' atto per la vendita deve pubblicarsi all' udienza di quindici in quindici giorni successivamente, tre volte almeno prima dell' aggiudicazione preparatoria.

Da conferirsi

T. art. 112. *C. di P.* art. 717 † 801.

2354. *Si possono fare più di tre pubblicazioni? È forse necessario che decorrano quindici giorni franchi tra ciascuna di esse, e sarebbero forse nulle, se decorresse tra loro intervallo più lungo di quello dalla legge determinato?*

Poichè l' articolo 702 stabilisce, che il quaderno delle condizioni della vendita dee pubblicarsi tre volte almeno prima dell' aggiudicazione preparatoria, è cosa evidente che secondo le circostanze,

(*a*) V. la Introduz. generale.

posson farsi più di tre pubblicazioni. Ma sotto niun pretesto questo numero può essere diminuito.

Art. 702

T. Ciascuna pubblicazione, dice l'articolo 702, debb' esser fatta *successivamente da quindici in quindici giorni*; ma il consigliere di stato Réal (a) ha avuto cura di avvertire che con queste espressioni *di quindici in quindici* giorni intendevasi ciò che si pratica giornalmente; vale a dire, che la pubblicazione fatta, per esempio, in uno de' giorni della prima settimana del mese, debb' esser rinnovata in simil giorno della terza settimana; perciò per esempio, la pubblicazione del lunedì della prima settimana debbe rinnovarsi il lunedì della terza.

Ed in tal modo appunto fu giudicato con due decisioni della corte di cassazione, l' una del 18 marzo, l'altra del 10 settembre 1812, (b) le quali stabiliscono che questa locuzione *di quindici in quindici giorni successivamente* indica ad evidenza che trattasi di un termine il quale spira nella *quindicina* ossia al quindicesimo giorno, cominciando da quello in cui la precedente pubblicazione è stata fatta, e che così debb' essere, qualunque sia, secondo il suo regolamento particolare, l' ordine delle udienze ordinarie del tribunale innanzi al quale si procede nel giudizio di espropriazione. Donde segue che in questo caso, il tribunale dee necessariamente dare un' udienza straordinaria, ad oggetto che le pubblicazioni abbiano luogo *successivamente* nel termine fissato dall' articolo 702.

Conchiudiamo, giusta questa decisione, e secondo Pigeau nel tomo 2, pag. 229, che vi sarebbe nullità delle pubblicazioni le quali si fossero fatte prima o dopo i termini *così stabiliti*; in modo che bisognerebbe ricominciarle e seguirle senza interru-

(a) V. l' ediz. di F. Didot. pag. 213.
(b) V. Sirey, tomo 12, pag. 335, e tomo 13, pag. 228.

Art. zione, dopo aver fatto eseguire i nuovi affissi, le 702 nuove inserzioni nei giornali ec. (*a*). T.

2355. *L' aggiudicazione preparatoria può forse aver luogo all' udienza in cui si fa la terza pubblicazione?*

Per la negativa di tale quistione, si potrebbe dire che, se dopo la prima pubblicazione si passa immediatamente all' aggiudicazione, si priva il debitore di un termine durante il quale un cambiamento di situazione può fornirgli de' mezzi di liberarsi; che si fa così camminare *simultaneamente* due atti di espropriazione, laddove il legislatore ha manifestata sempre la intenzione ch' essi fossero successivi e fatti a certi intervalli l' uno dall' altro; che in fine, annunziando nel tempo stesso mercè medesima inserzione ne' giornali, tanto la terza pubblicazione, quanto l' aggiudicazione preparatoria, si adempiono le formalità prescritte dall' articolo 703 prima del perfetto adempimento di quelle richieste dall' articolo 702.

Noi rispondiamo che, se il codice di procedura, giusta l' articolo 706 † 790, stabilisce un intervallo necessario tra l' aggiudicazione preparatoria e l' aggiudicazione definitiva, non contiene alcuna disposizione la quale prescriva un intervallo qualunque tra la terza pubblicazione e l' aggiudicazione preparatoria; che per conseguenza si può immediatamente procedere a tale aggiudicazione, purchè però le formalità prescritte dall' articolo 703 siano state precedentemente osservate; che in fine le nullità non debbono estendersi al di là de' limiti della legge che le ha previste per ciascun atto (84).

(*a*) Argom. dall' art. art. 732 † T. del cod. e dal.'art. 11 della tariffa.

T. Articolo DCCIII † T. (N) (LXXXVI). Art. 703

Otto giorni almeno prima di quest' aggiudicazione, più uno per ogni tre miriametri di distanza fra il luogo ov' è la più gran parte dei beni pignorati e quello della residenza del tribunale, nuovi avvisi s' inseriscono in un foglio pubblico di conformità al prescritto all' articolo 683 † 778. *Gli stessi avvisi sono apposti ne' medesimi luoghi indicati dall' articolo* 684 † 779 *a' quali si dovrà aggiungere la offerta di prezzo, e la indicazione del giorno in cui seguirà l' aggiudicazione preparatoria.*

Questa aggiunta sarà manoscritta. Se per essa dovesse ristamparsi l' affisso, le spese della ristampa non entreranno in tassa (85).

Da conferirsi

C. di P. art. 783 e segu. † 766 e segu., 705 † 789, 717 † 801, 732 † *T.*, 1033 † 1109.

CDXCIV. Sotto l' impero della legge degli 11 brumajo, la quale tanto per evitare le spese della copia, quanto per facilitare la lettura, avea prescritto di doversi stampare gli affissi, singolare quistione erasi suscitata, cioè, se mai dal miscuglio di lettere manoscritte colle lettere stampate risultasse irregolarità. Il presente articolo previene qualunque difficoltà a tal oggetto, permettendo di scrivere a mano la offerta di prezzo ed il giorno dell' aggiudicazione preparatoria sugli affissi i quali fossero stati stampati in numero più considerevole di quello che sarebbe stato necessario per la prima apposizione.

Art. 704 † 788

2356. Se l' aggiunzione che si dee fare negli affissi fosse stampata, vi sarebbe forse luoga nullità?

Nò, poichè l' articolo 717 † 801 impone questa pena alla sola inosservanza della prima disposizione dell' articolo.

2357. Si dovrebbero, in tutti i casi, rigettare le spese della ristampa degli affissi?

Se accidenti diversi, impossibili a prevedersi, intervenissero nella procedura, e rendessero necessaria l' apposizione di un numero di affissi, maggiore di quelli che la legge prescrive in generale, ci sembra che si dovrebbero mettere in tassa le spese della ristampa; ma fuori di questo caso, come l' osserva il sig. Desevaux nel *Trattato della procedura nel pignoramento degli stabili*, alla pag. 53, si caderebbe nell' inconveniente che il legislatore hà voluto evitare, quello, cioè, di moltiplicare le spese. Di fatti il patrocinatore il quale agisse per un pignoramento di immobili, per non correre il pericolo di fare delle spese che restassero a suo carico, potrebbe far istampare un numero di affissi maggiore di quelli che il bisogno effettivamente richiede, ed il tribunale sarebbe obbligato di ammettere queste spese, le quali fossero state fatte inutilmente.

Articolo DCCIV † 788 (N) (LXXXVII).

Entro giorni quindici della mentovata aggiudicazione, si inseriscono nuovi avvisi nei fogli pubblici, e si espongono nuovi affissi nella forma anzidetta, contenenti in oltre menzione dell' aggiudicazione preparatoria, del prezzo al quale è stata fatta, ed indicazione del giorno per l' aggiudicazione definitiva.

C. di P. art. 683 † 778 e seguenti 717 † 801 732 † T. e 1033 † 1109.

2358. *Bisogna necessariamente che gli avvisi prescritti dall'articolo 704 † 788 abbiano luogo entro quindici giorni dall'aggiudicazione preparatoria?*

Sì, senza dubbio; poichè la osservanza dell'articolo 704 è prescritta sotto pena di nullità. Perciò, a qualunque epoca l'aggiudicazione definitiva sia stata rimessa, gli avvisi debbono essere inseriti ne' giornali, ed esser affissi entro quindici giorni dall' aggiudicazione preparatoria. Se dunque il giornale del luogo in cui risiedesse il tribunale, comparisse ad epoche sì rimote che non si potesse fare l' inserzione in questo termine, bisognerebbe farla in uno di quelli stampati nel dipartimento ove fosse possibile di porla in questo medesimo termine (*a*).

ARTICOLO DCCV † 789 (N) (LXXXVIII).

La inserzione de' secondi e terzi avvisi nei giornali e l'apposizione degli affissi, si verificano nello stesso modo, che per le prime pubblicazioni ed affissioni.

(*a*) V. Delaporte, tomo 2, pag. 309.

Da conferirsi 789

C. di P. art. 683 + 778, 685 + 781, 687 + 783, 717 + 801, 732 + T.

2359. *Il secondo e terzo processo verbale sull' apposizione degli avvisi debbono forse, come il primo, essere notificati al pignorato* (LXXXIX)?

La presente quistione è tuttora molto controvertita.

Essa fu giudicata per la negativa con due decisioni, l'una della corte reale di Grenoble del 19 luglio 1808 (*a*); l'altra della corte reale di Nîmes del 4 aprile 1810 (*b*).

Al contrario fu giudicata per l'affermativa con decisioni della corte di Aix del 5 gennajo 1809 (*c*), e della corte di Tolosa del 20 novembre dello stesso anno (*d*).

Il sig. Persil nel tomo 2 pag. 315 tratta tale importante quistione, ed adotta, come noi facciamo, lo opinione consacrata dalle corti di Grenoble e di Nimes, e siccome questo stimabile autore ha perfettamente esposte le ragioni che militano in favore dell' una e dell' altra opinione, noi crediamo utile d' inserire quì il passo che contiene questa esposizione.

« Si dice per l'affermativa della presente quistione, che la notifica del primo processo verbale degli avvisi non chiama il pignorato, che per essere

---

(*a*) V. la *Giurispru. sulla proced. civ.* tomo 3, p. 108.
(*b*) V. la Raccolta di Sirey, tomo 14, pag. 86.
(*c*) V. Sirey, tomo 9, pag. 251.
(*d*) V. Sirey, tomo 14, pag. 80.

presente alle pubblicazioni che la legge richiede; ma che avendo il più grande interesse a conoscere il giorno dell' aggiudicazione preparatoria, essa si farà, non ostante ch' egli nol sappia; ove si ordinasse che gli fossero notificati nuovi avvisi. Sarà lo stesso di tutta la procedura posteriore, ed anche dell' aggiudicazione definitiva; aggiudicazione che giova di far maggiormente conoscere al pignorato; perchè l' epoca appunto in cui essa ha luogo, è veramente quella in cui comincia ad essere spogliato.

Art. 705

» In procedura è di massima, che una sentenza non può essere pronunziata senza che sia stata chiamata la parte contro a cui si sollecita di pronunziarla; e questo principio dee soprattutto applicarsi in materia di espropriazione. Nondimeno, se il secondo ed il terzo processo verbale di avvisi non siansi notificati al pignorato, la sentenza di aggiudicazione sarà pronunziata senza che sia chiamato.

» Il legislatore stesso non sembra che supponga potersi dispensare dal fare al pignorato questa notificazione; poichè, parlando nell' articolo 705 del modo di verificare i secondi e terzi avvisi, come l' apposizione de' nuovi editti, decide che ciò debb' esser nella forma medesima, colla quale si verificano i primi. Or l' apposizione de' primi è comprovata per mezzo di un atto di usciere, al quale è annesso un esemplare; dal *visto* apposto dal sindaco, e finalmente dalla notificazione fattane al pignorato; dunque non si comproverebbe nel modo medesimo l' apposizione di questi avvisi, ove non si facesse la notificazione alla parte pignorata». (Ed in tal guisa, si può aggiungere, è stato giudicato dalle corti di Aix e di Tolosa).

» Si dice per la negativa, che la legge non impone in alcuna parte al creditore istante la obbli-

Art. 705 gazione di notificare al pignorato il secondo, ed il terzo processo verbale degli affissi; essa non esige 789 la notificazione che rispetto a' primi; essa dispensa quindi dalla notificazione de' susseguenti: poichè non sarebbe forse un ampliare la legge, ove si creassero formalità ch' essa non ordina? Non sarebbe lo stesso che non tenere alcun conto del voto suo, quando da ciò si faccia dipendere la validità delle procedure?

» Si oppone l' articolo 705, per conchiuderne, che la notifica del secondo e terzo processo verbale fosse necessaria; mal si comprende però il giusto significato di questo articolo, e la estensione ch' è possibile di accordargli. L'articolo 705 determina, in vero, la maniera di comprovare gli avvisi e l' apposizione degli affissi; esso rinvia agli articoli 685 + 781, e 687 + 783, ma bisogna distinguere nell' ultimo di questi articoli due disposizioni intieramente indipendenti: l' una relativa alla maniera di comprovare l' apposizione degli avvisi, e questa consiste nol *visto* apposto dal sindaco; l' altra, che ha per unico oggetto di far conoscere al debitore che si dà esecuzione al pignoramento già eseguito contro di lui, ma ch' è estranea alla maniera di comprovare l' apposizione, poichè la notificazione che sarebbesi fatta di questo affisso, non servirebbe certamente a stabilire che in effetti l' apposizione siasi fatta uniformemente alla legge. Perciò questo articolo 705 non ha alcun rapporto colla notifica degli affissi, e niuna delle sue disposizioni può far conchiudere, che il secondo e terzo processo verbale debbon essere notificati al pignorato come debb' essere il primo.

» La obbiezione desunta dal motivo che la sentenza di aggiudicazione sarebbe pronunziata senza intelligenza del pignorato, e senz' averlo chiamato,

sembrerebbe più forte a prima vista; ma essa è bentosto esclusa dalla riflessione. In fatti, la notifica del primo processo verbale di apposizione di editti, forma un giudizio comune a tutte le parti, e nel quale il pignorato può intervenire, costituire il suo patrocinatore, e far invigilare su tutta la procedura. Chiamato per essere presente alle prime procedure, si reputa chiamato per tutto ciò che segue, perchè tutta la procedura susseguente non è che *unus et individuus actus*. Il pignorato, che non ha conosciuta la procedura susseguente, l'apposizione dei nuovi editti, l'aggiudicazione preparatoria o definitiva, non dee imputarlo che a se stesso; debbe dirsi di lui ciò che dicesi di quel creditore il quale, chiamato mercè la notifica degli affissi, non più debb' essere avvertito ».

Art. 705

789

Da queste ultime riflessioni noi conchiudiamo col sig. Persil, che lo spirito e la lettera della legge mostrano che il secondo e terzo processo verbale non debbono esser notificati al pignorato; e noi appoggiamo questa opinione non solo su quanto abbiam detto nella quistione 2344, ma eziandio sulle due decisioni della corte di cassazione, una del 12 ottobre 1814, l'altra del 10 marzo 1819 (a).

(a) V. Sirey, tomo 15, pag. 111, e tomo 19, pag. 337.

Art. 706 — Articolo DCCVI † 790 (XC). — 790

Si procede all' aggiudicazione definitiva nel giorno indicato nell' aggiudicazione preparatoria (86); *l' intervallo fralle due aggiudicazioni non può essere minore di sei settimane* (87).

Da conferirsi

T. art. 113, *Decreto* del 2 febbrajo 1811, art. 2. — *C. di P.* art. 714 † 798, 717 † 801, 732 † T. 742 † 826. — *C. C.* art. 2212 † 1998, 2213 † 1999, 2215 † 2001.

CDXCV. La presente disposizione è ricavata dalla distinzione che altre volte faceasi tra l' aggiudicazione, *salvo quindici giorni* (*sauf quinzaine*) la quale non era che aggiudicazione incerta, e che non dava dritto veruno di attuale proprietà all' aggiudicatario, poichè potea decadere dalla compra mercè offerta maggiore di altro licitatore; mentre al contrario l'aggiudicazione definitiva rendea l' ultimo licitatore proprietario incommutabile (*a*).

La formalità dell' aggiudicazione preparatoria ebbe, in tempo della discussione del progetto del codice di procedura, numerosi avversarii. Si pensava, e la maggior parte de' giureconsulti pensano anche oggigiorno, che si avrebbe potuto dispensare dall' ammetterla, soprattutto dopochè si è data la facoltà di sopraimporre il quarto; maecco i motivi i quali prevalsero per farla adottare. « Oltre che, dicea il sig. Grenier, nel suo rappor-

(*a*) V. nel *Nuovo Repert.* la voce *Adjudicataire*, §. 4.

to al Corpo legislativo, essa è in se medesima un *Art.* 790 saggio il quale tende a produrre che il prezzo del- 706 la vendita sia, il più che sia possibile, approssimativo al valore degli oggetti; e la esperienza ci fa conoscere esser cosa ben fatta, che siavi un istante in cui tutti quelli i quali hanno delle viste per se stessi o per altri su' i fondi pignorati, sappiano positivamente il giorno in cui questi fondi saranno definitivamente aggiudicati. Allora principalmente dei preparativi si fanno, e tutte le risoluzioni si prendono per questa decisiva operazione anche da parte di persone le quali per lo innanzi non potettero mostrarsi. La brevità del termine stabilito dalla legge di brumajo avea permesso d' indicare, col primo atto di procedura, il giorno dell' aggiudicazione; nè siffatto partito poteasi prendere con più lungo termine senza esporsi a nuove spese in caso di necessario cangiamento; non era permesso che di annunziare principalmente il giorno della prima pubblicazione; ed appunto in tempo dell' aggiudicazione preparatoria, in conformità dell' articolo presente, irrevocabilmente vien indicato il giorno dell' aggiudicazione definitiva ».

Che che ne sia, noi persistiamo a credere che questa formalità sia assolutamente inutile come il dicemmo nella quistione 2146 risguardo al pignoramento delle rendite, attesochè è comprovato dall' esperienza che ordinariamente niuno si presenta all' aggiudicazione preparatoria.

2360. *Si è forse derogato alla disposizione dell' articolo 760, il quale stabilisce che il termine tra le due aggiudicazioni non potrà esser meno di sei settimane* (XCI)?

Art. 706 Sì, coll' articolo 1.° del decreto del 2 febbrajo 1811 in cui si ordina che, in caso di pignoramento di stabili, il termine tra l' aggiudicazione preparatoria e l'aggiudicazione definitiva sarà almeno di due mesi. 790

Bisogna osservare che questo cambiamento nella disposizione dell' articolo 706 ha fatto cessare, in quanto al pignoramento degl' immobili, una difficoltà che la medesima presentava, quella, cioè, di sapere, se tra le due aggiudicazioni dovean decorrere sei settimane libere in modo che vi fosse bisognato computare quarantadue giorni d' intervallo. Tale quistione, che il sig. Delaporte, nel tomo 2 pag. 310, aveva risoluta per l'affermativa, era stata giudicata in contrario senso con decisione della corte di Parigi del 23 agosto 1808, in cui si disse; che se la prima aggiudicazione avesse avuto luogo un giovedì, la seconda poteasi fare il quarantaduesimo giorno, il quale si trovasse di esser anche un giovedì, quantunque in realtà fossero scorsi soli quarantuno giorni liberi tra le due aggiudicazioni (88).

2361. *Se diversi incidenti non permettessero che l' aggiudicazione definitiva avesse luogo nel giorno stabilito in tempo dell' aggiudicazione preparatoria, può forse, in seguito di un rinvio*, ESISTENDO ANCORA GLI AFFISSI NE' LUOGHI SOLITI, *procedersi all' aggiudicazione in altra udienza, senza nuovi affissi?*

La presente quistione fu presentata alla corte di cassazione sotto l' impero della legge degli 11 brumajo, e con decisione del 28 ventoso anno 13 fu giudicata per l' affermativa (*a*), ancorchè gli articoli 5 e 30 di questa legge esigessero, il primo

(*a*) V. Denevers nel suppl. dell' anno 13, pag. 110.

che nell'avviso si menzionasse *il giorno e l'ora* in cui l'aggiudicazione sarebbe fatta; il secondo, che in caso di ritardamento nell'aggiudicazione, si apponessero nuovi affissi. Secondo i termini imperativi dell'articolo 706, la stessa difficoltà potrebbe presentarsi; ma noi pensiamo, contra la opinione del sig. Lepage nelle sue *Quistioni* pag. 457, ch' essa verrebbe risoluta nel modo medesimo, per effetto del principale motivo enunciato ne' considerandi della decisione poc' anzi citata, cioè, che quantevolte l' aggiudicazione non fosse fatta nel giorno indicato, essa non potea rinviarsi ad altro giorno senza nuovi affissi, e che dipenderebbe in qualche modo dal pignorato d' impedire la sua espropriazione, moltiplicando talmente gl' incidenti, che fosse impossibile di eseguire l' aggiudicazione allo stesso giorno, e per conseguenza fosse necessità il differirla.

790 — Art. 706

Se l' articolo 706 dice che l'aggiudicazione definitiva *sarà fatta* nel giorno indicato in tempo dell' aggiudicazione preparatoria, questi termini, giusta la considerazione or ora ricordata, non possono dunque intendersi che pe' casi ordinarii, vale a dire, quelli in cui niun ostacolo vi si frappone. Ma si comprende che, tutte le volte che sia necessario il differirla, bisogna assolutamente che il tribunale pronunzii all' udienza, avvertendo che il rinvio avrà luogo durante il termine degli affissi. Non può esservi allora pretesto alcuno sia da parte del pignorato, sia da parte dei creditori, di querelarsi di questo rinvio, poichè i licitatori sono benissimo avvertiti di presentarvisi nel giorno stabilito.

2362. *Allorchè vi è stato appello da una sentenza la quale, prima di passarsi oltre all'aggiudicazione preparatoria, ha rigettate le nullità proposte dal pignorato; allorchè la sentenza*

Art. vien confermata; allorchè una seconda sentenza 707 fissa di nuovo l' aggiudicazione, bisogna forse 791 che questa nuova sentenza accordi il termine di due mesi uniformemente al decreto del 2 febbrajo 1811?

La corte di Rennes ha risoluto tale quistione per l' affermativa con decisione del 12 gennajo 1817; ma noi ci crediamo in dritto di sostenere, al contrario, secondo le ragioni sviluppate in appoggio della soluzione data nella precedente quistione, che, se dopo la prima sentenza sino alla decisione confermativa i due mesi siano decorsi, il giudice è autorizzato a rinviare ad un tempo minore di due mesi; poichè cominciando dalla prima sentenza, ne sono già scorsi più di due tra le due aggiudicazioni. Del rimanente il sig. Thomines ha perfettamente confutato le obbiezioni che si possono fare contro tale opinione in una consulta stampata al 10 dicembre 1813, la quale consulta noi trascriveremo intieramente nella nota (89).

Articolo DCCVII ✝ 791 (N).

Le offerte all' asta sono fatte col mezzo di patrocinatori ed all' udienza. Tostochè sarà aperta l' asta, si devono accendere successivamente delle piccole candele di cera preparate in modo che ciascuna duri un minuto circa.

Il maggior offerente è liberato, se la di lui obblazione è superata da un altro, e ciò anche nel caso in cui l'ultima obblazione venisse dichiarata nulla (90).

T. art. 114. — *Editto di Enrico II.* del 3 settembre 1551, art. 10 e 11. — *Legge* degli 11 brumajo anno 7, art. 13 e 19. — *C. di P.* art. 713 † 797, 717 † 801, 729 † 814, 742 † 826.

2363. *La mancanza di menzione che l'offerta all' asta è stata fatta sino alla estinzione delle candele, forse trarrebbe seco nullità?*

Con decisione della corte di cassazione del 10 piovoso anno 13 (a) fu giudicato per la negativa, a motivo che la legge degli 11 brumajo dell' anno 7 non prescrivea questa menzione. Or l'articolo 13 di questa legge si esprimea ne' medesimi termini del codice, tranne solo ch'esso ha fissata la durata a cinque minuti; sembra dunque certo che oggi giorno si pronunzierebbe la stessa decisione (91).

2364. *Se il maggiore offerente cessa di esser obbligato tostochè è stata superata da un altro la sua offerta, anche quando questa ultima fosse nulla, siffatto maggior offerente potrebbe non ostante far rivivere la sua offerta, e farsi aggiudicare l' immobile, facendo annullare quella colla quale fosse stata superata la sua?*

Si dice per l' affermativa, che l' articolo 707 non impone altro effetto al caso in cui un' obblazione sia stata superata, tranne quello di esonerare il maggior offerente dalla obbligazione ch' egli avea contratta verso il tribunale, di prendere l' immobile al prezzo della sua offerta; che in conse-

(a) V. Sirey, tomo 5, pag. 90.

Art. 707 guenza la sua offerta dee, se egli vuole, produrre tutti i suoi effetti, quando quella che l' ha superata è dichiarata nulla; che avviene allora come del caso in cui l' offerta fosse stata l' ultima, e che da ciò siegue di poter egli domandare di essere dichiarato aggiudicatario. 791

Noi non crediamo che si possa ammettere questa opinione. La legge dichiara che il maggior offerente cesserebbe di esser obbligato, quando la sua offerta fosse superata da un' altra. Essa con ciò a noi sembra considerare la prima come non avvenuta: e come si può presumere, tanto che il maggior offerente la di cui offerta fosse stata dichiarata nulla ne facesse una nuova evitando i vizii della prima, quanto che altri patrocinatori superassero la prima obblazione, noi stimiamo che sarebbe necessario, nel caso proposto, di accender nuove candele. Supponiamo, per esempio, che un' offerta sia stata superata da un semplice particolare: essa allora viene annullata, perchè doveva esser fatta da un patrocinatore. Non sarebbe forse cosa ingiusta e contraria al voto della legge che il precedente maggior oblatore potesse farsi aggiudicare lo stabile al prezzo ch' egli avea offerto, quando vi è da credere che il particolare di cui abbiam parlato, si affretti a rinnovare le sue offerte per mezzo dell' ufficiale ministeriale indicatogli dalla legge?

2365. *Ove si trovasse un sì gran numero di maggiori oblatori, da non bastare i patrocinatori stabiliti presso il tribunale in cui si procede all' aggiudicazione, che bisognerebbe fare perchè niuno fosse privato del dritto di offrire all' asta?*

La corte di Amiens aveva prevista questa difficoltà nelle sue osservazioni sul progetto; propose di soggiungere, che in questo caso la parte potes-

se fare offerta con assistenza di un patrocinatore Art.
791 il quale non potesse rifiutare il suo ministero. 70

Malgrado questa osservazione, dicono gli autori del *Pratico* nel tomo 4 pag. 365, si lasciò direttamente a' patrocinatori il dritto di offrire all' incanto, per la ragione, senza dubbio, che il tribunale non conoscendo gl' individui, bisognava che le offerte fossero fatte da persone le quali, per così dire, ne attestino la sincerità; ma questa osservazione lascia sussistere il dubbio.

Bisognerà, intanto, che si privi una parte del dritto di offrire all' incanto, ed il pignorato ed i creditori del gran vantaggio di un maggiore concorso di licitatori? Questa, secondo noi, non è la intenzione del legislatore. . .

Ma dunque si sarà obbligato ad autorizzare un sol patrocinatore ad offerire per molte persone?

Ciò, a creder nostro, è impossibile, se il patrocinatore per ciascuna offerta, ch' egli farà, non dichiari di farla nell' interesse della tale persona; poichè si lascerebbe all' arbitrio di quest' officiale ministeriale il dichiarare di esser egli rimasto aggiudicatario pel tale in luogo del tale. In questo stato di cose, noi crediamo che il tribunale potrebbe autorizzare il patrocinatore a fare offerta, dichiarando ch' egli la faccia per tale persona. Indicando questo mezzo, noi non sapremmo dissimulare le obbiezioni di cui esso è suscettibile, soprattutto quella risultante dall' inconveniente di far conoscere gli offerenti; ma la necessità ci sembra che quì possa giustificare un' eccezione alle regole ordinarie.

Non si potrebbe dire in effetti, che nella circostanza presente, l'aggiudicazione si dovrebbe rimettere innanzi ad un altro tribunale; poichè bisognerebbe allora rinnovare la maggior parte degli atti di pignoramento.

Art. 708 2366. *Un offerente potrebbe ritrattare la sua offerta sotto il pretesto che quella da esso superata sia nulla?* 792

Noi non lo pensiamo, per la ragione che qualunque offerente contratta direttamente col tribunale l'obbligazione assoluta e perfetta di portare sino alla tal somma il prezzo dell' aggiudicazione; egli non contrae coll' intermessa persona del precedente licitatore e sotto la condizione che la di lui offerta non sia nulla. Se un incanto in cui il prezzo del fondo pignorato sia giunto, per esempio, a 6000 franchi, è nullo, non sarà forse men vero che l'offerente che siegue, offrendo per esempio, 1000 franchi di più, si è obbligato a pagare 7000 franchi, se niuno superi la sua offerta? Or tostochè la precedente offerta è superata, che importa all' oblatore che essa sia nulla, o che l' articolo 707 la reputi non obbligatoria (*a*)?

Articolo DCCVIII † 792.

Non si fa alcuna aggiudicazione che dopo estinte le tre piccole candele state accese successivamente.

Se vi è stato qualche oblatore all' epoca dell' aggiudicazione preparatoria, questa non diventa definitiva; che dopo estinte le tre candele di, cui sopra, senza che sia sopraggiunta una maggiore offerta.

Se nella durata di una delle tre prime candele sopraggiungono nuove offerte, l' aggiudicazione non potrà esser fatta che dopo l' estinzio-

(*a*) In sostegno di questa opinione vedi Tarrible nel *Nuovo Repertorio*, al vocab. *Transcription* §. 5, tomo 13, pag. 94.

ne di due candele senza che sia sopraggiunta nuova offerta mentr' erano accese. 792

Da conferirsi

Legge degli 11 brumajo dell' anno 7 art. 14, 15 e 17. — *C. di P.* art. 698 † 786, 717 † 801 e 742 † 826. — *C. Pen.* art. 412.

2367. *Le tre disposizioni dell' articolo 708 si applicano forse all' aggiudicazione preparatoria?*

Non vi è dubbio che la prima disposizione di questo articolo si applica tanto all' aggiudicazione preparatoria, quanto all' aggiudicazione definitiva, poichè essa è così concepita, *alcuna aggiudicazione* ec. Dunque l' aggiudicazione preparatoria sarebbe nulla se non fosse fatta nell' udienza, e dopo la estinzione delle tre candele successivamente accese.

Ma, come dice il sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 230, le seguenti disposizioni di questo articolo che, secondo i casi, richiedono tre o due candele senza offerte prima dell' aggiudicazione, non si applicano all' aggiudicazione definitiva.

Secondo quest' espressioni della seconda disposizione, *se vi è stato qualche oblatore all' epoca dell' aggiudicazione preparatoria*, il sig. Delaporte nel tomo 2, pag. 312, domanda, che cosa bisognerebbe fare, se non vi fossero oblatori in tempo di tale aggiudicazione. Il creditore istante resta forse compratore, giusta la sua offerta, senza che vi sia bisogno di accendere alcuna candela? Si potrebbe, dice questo comentatore, conchiudere per l' affermativa, secondo la massima *qui dicit de uno, negat de altero*; pur egli giudica, ciò non ostante, che in questo caso bisogna accendere le tre candele.

Questa decisione è incontrastabile: niun' aggiudicazione può esser fatta definitivamente a chicchessia, senza essere state accese tre candele almeno, ed è questa la regola generale stabilita nella prima disposizione dell' articolo 708: la seconda disposizione dice, che se vi fosse stato un oblatore al tempo dell' aggiudicazione preparatoria, l' aggiudicazione fatta a quest' oblatore non potrà divenire definitiva che dopo la estinzione delle tre candele senza nuova offerta. Questa disposizione non è limitativa, ma dimostrativa. Egualmente, ed anche con maggior ragione si può applicarla al creditore istante il quale ha ottenuta l' aggiudicazione preparatoria per la sua offerta di prezzo; aggiudicazione la quale non può divenir definitiva per lui se non dopo la estinzione delle tre candele senza offerta: diversamente l' aggiudicazione definitiva sarebbe fatta in contravvenzione alla prima disposizione dell' articolo 708. 792

Del resto, il creditore istante non resta aggiudicatario per la sua offerta di prezzo che sotto la condizione se non vi siano offerte maggiori. Or non si può esser certo, che ve ne siano o no, se non quando il pubblico sarà stato messo al caso di fare i suoi sforzi; cosicchè se non si dovessero accendere le tre candele, ne risulterebbe che la disposizione della legge, la quale richiede un' aggiudicazione definitiva, sarebbe stata inutile; ciò sarebbe stato lo stesso che dichiarare, che se all' epoca dell' aggiudicazione preparatoria, la offerta di prezzo non fosse superata, l' istante resterebbe definitivamente aggiudicatario colla sua offerta. Egli dunque non può essere dichiarato aggiudicatario definitivo, se non quando non si presenta alcun oblatore pendente la durata delle tre candele (*a*).

(*a*) V. l' articolo 698 e 786.

793 ARTICOLO DCCIX † 793. *Art.* 709

Il patrocinatore ultimo offerente è tenuto, entro tre giorni dall' aggiudicazione, di dichiarare la persona dell' aggiudicatario o di presentare la di lui accettazione, oppure di esibire il mandato di abilitazione, il quale resterà unito all' originale della sua dichiarazione: in mancanza sarà egli medesimo riputato aggiudicatario.

Da conferirsi

Legge degli 11 brum. anno 7, art. 19. — *Regolamento* del 29 agosto 1678. — *C. di P.* art. 708 † 792, 713 † 797, 742 † 826. — *C. C.* art. 1596 † 1441.

CDXCVI. Si osserverà che il legislatore non ha imposta la pena di nullità alla inosservanza delle disposizioni di questo articolo. La ragione di ciò si è che le disposizioni ch' esso comprende trovano la loro sanzione in quella che dichiara aggiudicatario in suo nome il patrocinatore, il quale non adempie le obbligazioni ch' esse gli impongono.

2368. *Il tre giorni ne' quali il patrocinatore dee fare la dichiarazione richiesta dall' articolo 709 sono forse liberi?*

Non si computa il giorno dell' aggiudicazione, ma la dichiarazione debb' esser fatta in uno de' tre giorni seguenti. Quindi è che il termine non è libero: e ciò risulta dal perchè la legge vuole, che questa dichiarazione sia fatta *entro* tre giorni (*a*).

(*a*) V. Pigeau, pag. 141.

Art. 709 — 793

2369. *Dove ed in qual modo dee farsi la dichiarazione?*

Essa si fa in cancelleria, e si scrive sul quaderno di vendita in seguito dell'aggiudicazione; il patrocinatore la sottoscrive; se chi gli diede la commissione sia presente, immediatamente fa la sua accettazione, da lui sottoscritta; altrimenti vien fatta menzione delle cause che lo impediscono di sottoscrivere. In caso di assenza, essa può farsi in virtù di mandato per atto autentico, o in iscrittura privata; ma in quest' ultimo caso, il mandato non può essere unito all' originale dichiarazione, se non quando sia fatto in carta da bollo, e registrato (*a*).

2370. *La dichiarazione prescritta dall' articolo 709 è forse come la dichiarazione del precetto sottoposta alle disposizioni della legge del 22 glaciale dell' anno 7?*

Una istruzione del sig. direttore generale del registro e de' demanii sotto la data del 27 agosto 1811, ed una decisione di S. E. il ministro delle finanze, hanno stabilite le opinioni su tale quistione che l' amministrazione aveva creduto doversi risolvere per l' affermativa, ma che la corte di cassazione ha negativamente giudicata colle decisioni de' 4 settembre e 24 aprile 1811.

Ora però secondo tutte queste decisioni deesi aver per certo, 1.° che il patrocinatore non è obbligato di notificare al ricevitore del registro la dichiarazione prescritta dall' articolo 709; 2.° ch' essa è sottoposta al dritto fisso di un franco, allorchè essa adempie le condizioni volute da questo articolo; 3.° che l' *aggiudicatario* acclarato può esser ammesso a fare una *dichiarazione del com-*

(*a*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 141; Demiau-Crouzilhac pag. 452; il *Pratico*, tomo 4, pag. 367.

mittente, senza darsi luogo al dritto proporzionale, **Art.** 793 allorchè il patrocinatore ne ha fatta *la riserba* 709 *nell' aggiudicazione* (a) (91).

2371. *Le disposizioni dell' articolo 709 si applicano forse all' aggiudicazione preparatoria, egualmente che all' aggiudicazione definitiva?*

Il sig. Lepage nel suo *Trattato de' pignoramenti*, nel tomo 2, pag. 98 e 108, e nelle sue *Quistioni* pag. 458, applica queste disposizioni alle due aggiudicazioni, ma lo fa solo per un motivo di prudenza. Gli autori del *Pratico*, nel tomo 14, pag. 368, stimano ch' esse non si riportano che alla sola aggiudicazione definitiva.

Noi osserviamo, che la corte di appello di Torino nelle sue osservazioni sul progetto, dicendo sembrarle che i compilatori non avevano inteso parlare che della sola aggiudicazione definitiva, domandava una spiegazione più precisa, ad oggetto di togliere ogni dubbio sull' applicazione dell'articolo all' aggiudicazione preparatoria. Ma l' articolo 709 del codice fu, ciò non ostante, disteso ne' termini medesimi dell' articolo 729 del progetto; donde se ne conchiude, che il primo non può applicarsi all' aggiudicazione preparatoria.

Si soggiunge in favore di questa opinione, che il legislatore non ha potuto voler estendere le disposizioni dell' articolo 709 all' aggiudicazione preparatoria, poichè l' aggiudicazione definitiva è la sola che conferisce alla parte, per la quale il patrocinatore è rimasto *aggiudicatario eventuale*, un vero titolo per accordare alla medesima un dritto all' immobile: che conseguentemente sol dopo l'aggiudicazione definitiva gli diviene utile di far conoscere colui al quale tal titolo si appartiene.

(a) Sirey, tomo 11, pag. 26.

Art. 709 Si risponde di esser necessario che il patrocinatore faccia conoscere, anche dopo l' aggiudicazione preparatoria, la persona per la quale egli ha fatta l' offerta. In fatti, la legge vuole che, se niun oblatore sorpassa il prezzo al quale è stata fatta l' aggiudicazione preparatoria, l' aggiudicatario provvisionale sia quello che resti aggiudicatario definitivo. Or nell' intervallo dell' aggiudicazione antecedente a questa, può avvenire primieramente, che il patrocinatore muoja, ed allora non si potrà conoscere quello pel quale avea offerto, e bisognerà riunovare gli avvisi, gli affissi e le pubblicazioni, il qual inconveniente non avrebbe luogo, se il patrocinatore avesse dichiarato l' aggiudicatario; secondariamente, perchè se l' aggiudicatario provvisionale, che il patrocinatore dichiarasse dopo l' aggiudicazione definitiva, fosse nello stato d' insolvibilità esistente al momento stesso della prima aggiudicazione o posteriormente sopravvenuta, ciò obbligherebbe ancora a ricominciare le procedure. 793

Sopra tutto in tale ultima circostanza divien cosa importantissima agl' interessi del patrocinatore il riflettere allo scioglimento della quistione che ora ci occupa. Il pignorante, temendo che l'immobile all' epoca di una nuova aggiudicazione non fosse portato ad un prezzo tanto elevato quanto quello dell' aggiudicazione preparatoria, potrebbe in effetti domandare che il patrocinatore fosse dichiarato aggiudicatario in suo nome proprio, avendo mancato di uniformarsi alle disposizioni dell' articolo 709 nel tempo di cotesta preparatoria aggiudicazione.

Noi dunque crediamo di non potersi a rigore esigere che il patrocinatore al tempo dell' aggiudicazione preparatoria adempia le obbligazioni pre-

scritte dall' articolo 710 † 794, il quale ci sembra, in effetti, non aver in vista che l' aggiudicazione definitiva. In quanto alle obbiezioni desunte dalla morte del patrocinatore, e dal perchè l' aggiudicatario provvisionale potrebb' essere insolvibile al momento della prima aggiudicazione o divenirlo dopo, esse non potrebbero avere alcuna influenza sulla nostra quistione; perchè queste circostanze potrebbero egualmente avvenire entro il termine di tre giorni accordato per far la dichiarazione dopo l' aggiudicazione definitiva. Del rimanente, se il patrocinatore muore, i suoi eredi saranno tenuti di presentare il suo mandato; essendo evidentemente necessario, secondo il voto della legge, ch' egli ne sia provveduto al momento in cui l' asta si apre. Se l' aggiudicatario fosse insolvibile, il patrocinatore è tenuto al risarcimento de' danni ed interessi, uniformemente all' articolo 713 † 797.

Art. 709

793

Noi diremo dunque, come il dice il sig. Lepage, che l' adempimento delle obbligazioni prescritte dall' articolo 709 non è che un atto di prudenza per parte del patrocinatore, e non un dovere rigoroso all' epoca dell' aggiudicazione preparatoria.

Ci resta ad osservare, che per quest' officiale ministeriale è tanto più importante di farsi dare un mandato anteriormente all' incanto, per quanto egli avrebbe a temere che una parte di cattiva fede, dispiaciuta di esser rimasta aggiudicatario al prezzo dell' offerta che si fosse fatta per essa, venisse ad impugnare un mandato che verbalmente avesse dato.

Art. 710

Articolo DCCX † 794 (XCII). *794*

Entro giorni otto dalla pronunziata aggiudicazione, chiunque o personalmente, o col mezzo di procuratore munito di speciale mandato, può fare in cancelleria del tribunale una nuova oblazione, purchè superi del quarto (*a*) *almeno il prezzo principale della vendita* (92).

Da conferirsi

T. art. 115. — *C. di P.* art. 412 † 505, 681 † 765, 703 † *T.*, 713 † 797 e 965 † 1041. — *C. C.* art. 1596 † 1441.

CDXCVII. I precedenti articoli tendono a procurare la garentia che i tribunali non saranno obbligati ad aggiudicare gli oggetti pignorati ad un prezzo molto al di sotto del di loro effettivo valore.

La legge di brumajo nell' art. 14 aveva collocata questa garentia nella necessità di un differimento di aggiudicazione, e di una nuova apposizione e notificazione di affissi, se due candele si fossero estinte senza che fosse sppravvenuta offerta la quale avesse portato il prezzo alla somma della rendita presa quindici volte, secondo quella per la quale il fondo era valutato nella matrice de' ruoli della contribuzione fondiaria; or l'articolo 17 dicea, che nel giorno indicato pel rinvio, il tribunale dovea

(*a*) V. sull'articolo 965 † 1041 l' esame della quistione, se la nuova oblazione debb' esser del quarto o del decimo nelle vendite fatte giudiziariamente, ma non in seguito di spropriazione forzata o di pignoramento di stabili.

pronunziare l' aggiudicazione definitiva a favore di colui il quale faceva l' offerta la più vantaggiosa, quantunque inferiore alla tassa prevista dall' articolo 14. *Art. 794* *710*

Il codice non ha ammessa questa base, perchè l' esperienza avea fatto conoscere ch' essa era imbarazzante mentr' era poco sicura. Se le matrici de' ruoli sono difettose, esse non possono servir di norma; vi sono inoltre case o altri fabbricati il di cui valore è principalmente relativo alla loro solidità, anche astrazione fatta dai loro attuali prodotti.

È perciò sembrata cosa più savia lo sbarazzarsi da tali inceppamenti e prendere altri mezzi. Si è creduto che, senz' arrestare il corso della procedura, si possa con maggior fiducia porre la garentia che aveasi in mira, nella facoltà di una nuova offerta le quale può esser fatta entro otto giorni dall' aggiudicazione, purchè essa superi del quarto almeno il prezzo principale della vendita.

Alcuni esempii di ciò che praticavasi nell' antica espropria han potuto forse suggerire la idea di questo mezzo; ma esso ha ricevuto una modificazione la quale lo rende più efficace, e che ha dovuto tanto maggiormente essere accolto, in quanto che procura un vantaggio novello.

In fatti, occupandosi di questa materia, era difficile di non prevedere il caso di non esservi oblatori, poichè certamente ciò è ben possibile. Erasi dunque ammesso che il creditore istante farebbe un' offerta di prezzo; ma eravi luogo a dubitare che fosse prudente cosa il pronunziare, come si è detto nell' articolo 698 † 786, che il creditore istante restasse aggiudicatario, se non si presentassero nuovi oblatori. Si comprendono facilmente le ragioni le quali poteano dar motivo

Art. 710 di ripugnanza a voler così ; ma questa ripugnanza cessa dopo la facoltà della nuova offerta entro 794 otto giorni dal dì dell' aggiudicazione ; in modo che risulta da ciò un nuovo mezzo di assicurarsi, senza che la previdenza del legislatore sia mancata, che in tutti i casi vi sarà un' aggiudicazione, e che le spese di procedura non saranno state fatte inutilmente (*a*).

2372. L' articolo 710 del codice di procedura, il quale stabilisce che la nuova offerta debb' esser di un quarto, si applica forse alle aggiudicazioni volontarie ?

Tale quistione si è presentata innanzi alla corte di Parigi in una specie in cui il curatore di una eredità giacente erasi fatto autorizzare a metter in vendita un fondo di questa eredità. Dopo l'aggiudicazione definitiva, il compratore avendo, uniformemente all' articolo 832 † 915 del codice di procedura, fatto intimare da un usciere delegato le notificazioni prescritte dall' articolo 2183 † 2082 del codice civile, un creditore notificò tanto ad esso usciere, quanto al curatore della eredità giacente una dichiarazione, colla quale intendea fare nuova obblazione di un decimo. Il compratore sostenne che questa dichiarazione era nulla, attesochè la nuova offerta esser doveva di un quarto a' termini dell' articolo 710 ; ma con decisione del 4 marzo 1809 (*b*) questa nullità fu rigettata, per motivo che l' aggiudicazione, di cui trattavasi, avendo tutti i caratteri di una vendita volontaria, l'articolo che opponeasi non era applicabile alla specie (*c*) (93).

(*a*) Rapporto al Corpo legislativo.
(*b*) V. Sirey, tomo 9, DD. pag. 238.
(*c*) V. Pigeau, tomo 1, pag. 411 e 412.

2373. Questa parola CHIUNQUE *impiegata* *Art.* 794 *nell' articolo* 710, *suppone forse colla sua generalità, che il creditore istante possa fare una nuova offerta?* 710

Noi crediamo dover risolvere tale quistione per l'affermativa; ecco però le obbiezioni che ci si possono addurre.

Si dice risguardo al creditore istante, 1.° esser un principio che le convenzioni legalmente formate siano in luogo di legge tra quelli che le hanno formate, e ch'esse non possono rivocarsi che dietro loro scambievole consenso, o per le cause che la legge autorizza (*a*). Or il creditore il quale ha domandato il pignoramento, che ha domandato egli medesimo di farsi l'aggiudicazione al patrocinatore ultimo offerente, il quale ha sottoscritta tale aggiudicazione, si trova aver contratto col compratore un impegno ch' egli non può rendere senza effetto, quando non vi concorra il di costui consenso; 2.° che il creditore istante non facendo che una sola e medesima persona col pignorato, è cosa evidente che la legge gli rifiuta, del pari che a costui, la facoltà di fare nuova offerta, atteso che la generalità delle parole dell' art. 710 non può estendersi al pignorato come risulta dall' art. 713 + 797; 3.° che in fine l' articolo 711 dimostra di non poter il pignorante rendersi nuovo oblatore, poichè questo articolo vuole che la nuova offerta gli sia denunziata.

Queste ragioni furono esposte, per quanto è a nostra conoscenza, innanzi al tribunale di San Malò, il quale ciò non ostante dichiarò, e tal' è pure la nostra opinione, che il pignorante avesse potuto far nuova offerta. Noi la fondiamo, in primo luogo, sul perchè è riconosciuto, come risulta da quan-

(*a*) V. il cod. civ. art. 1134 + 1088.

to dicemmo sulla quistione 1111, che il compratore non contratta col pignorante, ma col pignorato, sotto l' autorità del tribunale; in secondo luogo, sul perchè la nuova offerta è un dritto introdotto in favore del pignorato medesimo, del pignorante e de' creditori, affin di rendere senza effetto i rigiri i quali potessero esser praticati onde un nuovo oblatore divenisse compratore a basso prezzo (*a*); in terzo luogo, sul perchè non si può dire che la vendita sia perfetta, avendola il legislatore sottomessa all' esercizio del dritto di nuova maggior offerta di prezzo; finalmente, sul perchè la legge esprimendosi in termini generali, non è permesso di far distinzione, quando essa non distingue, nè di pronunziare delle eccezioni ch' essa non ha ordinate (94).

2374. *Allorchè la dimanda di nuovo incanto è nulla per incapacità dell' offerente, non sussiste forse rispetto a colui che avesse fatta tale dimanda insieme con lui?*

La presente quistione fu risoluta per l' affermativa con decisione della corte di Brusselles del 15 aprile 1809 (*b*). Si concepisce, in fatti, che non esiste alcun motivo perchè l'incapacità di una persona, la quale congiuntamente ha offerto con altra, possa produrre la nullità contro costei, la quale è tenuta di adempire tutte le obbligazioni a cui la nuova offerta ha dato luogo, come se fosse stata fatta a sua sola richiesta (*c*).

2375. *Si può fare una offerta senz' assistenza di patrocinatore?*

(*a*) V. l' Esposiz. dei motivi del sig. Réal, ed il rapporto del sig. Grenier, ediz. di F. Didot, pag. 214 e 264.

(*b*) V. il *Giornale dei patrocinatori*. tomo 1, pag. 35.

(*c*) V. nel codice civile l' art. 1218 † 1171.

Ove si voglia attendere, dice il sig. Berriat Saint-Prix pag. 596, nota 95, il senso grammaticale che nasce dal luogo ov'è la disposizione, sembra ch'essa voglia dispensare dal ministero de' patrocinatori la nuova offerta, perchè il primo articolo che l'autorizza, il 720, si è messo dopo quello in cui si decide che le offerte sono fatte da patrocinatori. Bisogna, d'altronde, soggiunge questo autore, osservare a proposito di questa interpretazione, 1.° ch'essa non è contraddetta dall'articolo 115 della tariffa, quantunque accordi una vacazione a' patrocinatori per la nuova obblazione, perchè questo articolo non è limitativo; 2.° che non si dovrebbe annullare una nuova offerta sol perchè fatta senza patrocinatore, sì perchè la legge non ne pronunzia la nullità, come perchè il nuovo offerente potrebbe autorizzarsi dalla estensione che sembran dare le parole *qualunque persona*; 3.° che l'articolo 965 + 1041 dà una somigliante spiegazione delle parole suddette.

Art. 794 — 710

Può forse decidersi, come il pensano il sig. Berriat Saint-Prix ed il signor Delaporte nel tomo 2 pag. 313, che non si può annullare una nuova obblazione fatta senz'assistenza di patrocinatore, perchè, si direbbe, la legge non pronunziando la nullità, la mancanza di semplice assistenza di un officiale ministeriale non vizia l'atto nella sostanza; ma noi persistiamo a credere con tutti gli altri comentatori che, secondo il voto della legge, il ministero di un patrocinatore non potrebb'essere estraneo all'atto della nuova offerta. L'articolo 115 della tariffa lo prova, e ben lungi di potersi dedurre un argomento contro tale opinione dall'articolo 965, questo articolo, al contrario, ci sembra che lo giustifichi completamente. In fatti per eccezione appunto alle disposizioni relative al

Art. pignoramento degli stabili esso dispensa di ricor-
710 rere al ministero del patrocinatore pel caso in cui 794
la vendita si fa innanzi ad un notajo; il che suppone, che nel caso in cui la vendita è fatta giudiziariamente, e soprattutto per espropriazione, debba adoperarsi il ministero de' patrocinatori. Qui noi applichiamo la massima, *la eccezione conferma la regola pe' casi non eccettuati.*

Per le quali considerazioni indubitatamente il sig. Pigeau nella pag. 233 dice in termini espressi che, essendo il nuovo incanto un atto giudiziale, chi lo dimanda debba essere assistito da patrocinatore, sia che il faccia da se stesso, sia che il faccia per mezzo di un mandatario: per la quale ragione l' articolo 115 della tariffa accorda una vacazione (*a*).

2376. *Il mandato per fare maggior offerta di prezzo dovrà esser forse in atto autentico?*

L' articolo 710 altro non esige se non che la procura sia speciale; nulla si oppone dunque, perchè sia fatta in iscrittura privata. Ma se la medesima è fatta in questa forma, il primo aggiudicatario, il quale ha interesse di non essere spogliato in favore di alcuno che possa negare l' atto in iscrittura privata, ha dritto di esigere che sia prima di tutto riconosciuto innanzi al tribunale o innanzi notajo per prevenire questo incidente; val dunque meglio farlo in atto autentico (*b*).

2377. *Qual' è la forma dell' atto della nuova offerta?*

Questo atto consiste in una dichiarazione fatta in cancelleria dal nuovo oblatore, o dal suo procuratore, assistito dal patrocinatore, come abbiam detto nella quistione 2377. Il cancelliere ne stende processo verbale sottoscritto dal patrocina-

---

(*a*) V. Demiau-Crouzilhac nella pag. 452.

(*b*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 233; Hautefeuille pag. 385, e la nostra *quist.* 44.

tore e dalla parte, il quale processo verbale in mancanza di sottoscrizione, dee contener menzione delle cause di questa mancanza. Questo processo verbale è scritto in piè della sentenza di aggiudicazione a cui sussiegue (*a*).

794 — Art. 710

2378. Il termine di otto giorni fissato dall' articolo 710 è forse libero, ed i giorni feriali debbono forse computarsi in questo termine?

L' articolo 710 dice che la *nuova offerta può esser fatta entro otto giorni* dal giorno in cui l' aggiudicazione sarà stata pronunziata; perciò questo giorno non è computato, ma quello della scadenza necessariamente debb' esserlo (*b*).

I giorni feriali però non sono computati in questo termine. Perciò, niuna distinzione dee farsi tra il caso in cui il giorno feriale sarà, per esempio, uno de' sette primi giorni degli otto, e quello in cui si trovasse l' ultimo. Il non computarlo in quest' altro caso, sarebbe lo stesso che aggiungere un nono giorno al termine, stabilire una distinzione che la legge non ha fatta, commettere un eccesso di potere, ed una contravvenzione espressa all' articolo 710 (*c*) (95).

2379. Il cancelliere può forse, pendente il termine di otto giorni, ricevere più offerte, e potendolo, tutt' i nuovi offerenti saranno forse ammessi a concorrere; ancorchè l' uno di essi abbia portato la sua nuova offerta al di sopra del quarto del prezzo principale dell' aggiudicazione?

La corte di appello di Torino con decisione del 30 gennajo 1810 (*d*) giudicò che poteva es-

(*a*) V. Pigeau tomo 2, pag. 235, e Demiau-Crouzilhac pag. 452.
(*b*) V. Pigeau pag. 233.
(*c*) V. la decis. della cassaz. del 27 febbrajo 1821 in Sirey, tomo 21, pag. 235.
(*d*) Sirey, tomo 15, pag. 148.

Art. 710 serci luogo a nuove offerte sino a che non sarebbero decorsi più di otto giorni dopo l' aggiudicazione, quand' anche un primo nuovo offerente avesse già fatto il suo atto in cancelleria, denunziata la sua nuova offerta, e domandata la udienza. 794

Questa decisione, la quale consacra la opinione del sig. Lepage nel suo *Trattato de' pignoramenti*, tomo 2, pag. 118 e 222, e nelle sue *Quistioni* pag. 461, ci sembra uniforme allo spirito ed al testo della legge.

Allo spirito della legge, poichè essa ha permesso la nuova offerta nell'interesse della parte pignorata e de' suoi creditori, e poichè niuna disposizione proibisce espressamente di ricevere molte offerte su di una sola aggiudicazione.

Al testo della legge, poichè l' articolo 710 ammette *chiunque* ec. a sovraimporre, ed a questo effetto accorda un termine che decorre egualmente per tutti quelli i quali volessero anche fare una nuova offerta. Non si può dunque ammettere, sin a quando non sia spirato il termine di otto giorni, che una prima nuova offerta abbia la forza d' impedirne una seconda ec. (*a*).

La conseguenza di questa decisione, come opina il sig. Lepage *nel luogo citato*, è quella di ammettere tutt' i nuovi offerenti i quali per altro si fossero uniformati alle disposizioni dell' articolo 711 † 795, a concorrere in tempo della vendita uniformemente all' articolo 712 † 796.

È vero che i termini di questo articolo sembrano a prima vista supporre che il concorso non sarà stabilito che tra l' aggiudicatario ed i

(*a*) V. pel dippiù gli sviluppamenti dati da' sig. Coffinieres luogo citato, e Pigeau tomo 2, pag. 236.

nuovi maggiori offerenti; ma nelle considerazioni *Art.*
794 dell'anzidetta decisione la corte di Brusselles rispo- 710
se a questa obbiezione, dichiarando che le parole *colui il quale*, impiegate nell'articolo 712, sono evidentemente sinonime di *chiunque*, poichè altrimenti questo articolo sarebbe in opposizione coll'articolo 710, il quale accordando a *chiunque* ec. il dritto di chiedere il nuovo incanto, ammette per necessità, come da noi si è detto, qualunque nuovo maggiore offerente il quale si presenta nel corso del termine.

Ma, si dirà, questo concorso di molti nuovi maggiori offerenti non può almeno aver luogo, se non quando ciascuno di essi sarebbesi limitato a offrire il quarto dippiù. In fatti, è cosa naturale che colui il quale porti il prezzo ad una maggior somma sia solamente ammesso a tal concorso.

Non è questa la nostra opinione. A noi sembra, secondo l'articolo 710, che chiunque abbia fatta nuova offerta maggiore di un quarto, avendo adempita la condizione sotto la quale la legge lo ammette a concorrere all'aggiudicazione, non può essere escluso da un altro nuovo maggior offerente il quale avesse ecceduta tale somma.

Se fosse altrimenti, si supplirebbe nella legge una distinzione ch' essa non ha fatta; si costringerebbe qualunque persona la quale avesse chiesto il nuovo incanto a far superare di un quarto l'ammontare della nuova offerta; il che non è evidentemente nella intenzione della legge, poich' essa si è limitata a stabilire siffatta somma. Se al contrario, la legge avesse inteso che il maggior nuovo offerente fosse soltanto ammesso a concorrere coll' aggiudicatario uniformemente all' articolo 712, è cosa evidente che il legislatore sarebbesi espresso in qualunque altra maniera, dicendo, per esempio, che

Art. qualunque persona potrebbe offrire al di là del
710 quarto, e che quella che avesse offerto il più alto 791
prezzo sarebbe ammessa a concorrere coll' aggiudicatario. Tal' è pure la opinione del sig. Pigeau nel tomo 2 pag. 236.

2380. *Si dee intendere pel* QUARTO, *che la legge richiede, quello del prezzo della vendita, comprendendovi le spese alle quali è tenuto l' aggiudicatario?*

Noi non lo pensiamo, attesochè la legge si serve di queste parole, *prezzo principale* le quali sono esclusive di tutto ciò che non è pagato se non *accessoriamente*: è dunque sufficiente di offrire il quarto del prezzo pel quale l' immobile è stato aggiudicato sulla offerta dell' ultimo licitatore.

Ma noi osserviamo, che l' articolo 710 è in ciò ben più favorevole dell' articolo 2185 num. 2 † 2084 n.° 2 del codice civile relativo alla volontaria vendita all' incanto, il quale esigendo che il *prezzo* fosse portato ad un decimo al di sopra di quello stipulato nel contratto, sembra considerare, come se facesse parte del prezzo, qualunque somma che il compratore siasi obbligato a pagare accessoriamente per effetto di una clausola del contratto. Così almeno è stato giudicato con decisione della corte di cassazione, sezione civile, del 15 maggio 1811, in una specie in cui trattavasi di un' aggiudicazione giudiziaria, ma non per effetto di espropria (*a*).

2381. *Una nuova offerta sarebbe forse nulla, se la dichiarazione non contenesse la clausola di portare il prezzo al quarto al di sopra del prezzo principale della vendita?*

(*a*) V. il *Giornale de' patrocinatori*; tomo 4, pag. 70 e 71.

Noi non pensiamo che, per la negativa si possa trarre argomento dal perchè l' articolo 710 non istabilisce la pena di nullità; poichè è sufficiente per decidere che nella specie della proposta quistione la nuova offerta, debb' esser riguardata come non avvenuta, dal considerare ch' essa non può essere ammessa che sotto la condizione della clausola di cui si tratta. Or, quando una facoltà è accordata sotto condizione, cessa certamente se questa condizione non è stata adempita.

Art. 794 — 710

2382. *Se nel corso de' giorni otto durante i quali il dritto di chiedere il nuovo incanto può esercitarsi, e primachè vi sia nuova offerta, il fondo perisce o si degrada, a carico di chi andrà la perdita? Andrà a carico del pignorato, venditore, ovvero dell' aggiudicatario? A carico di chi anderà, se questo caso avviene dopo la nuova offerta?*

Tali quistioni saranno trattate esaminando l' articolo 731 † 816.

2383. *Se taluno si limita a notificare una dichiarazione per la dimanda di nuovo incanto senza menzionare che l' atto della nuova offerta è stato fatto in cancelleria, tale dimanda dovrà forse rigettarsi?*

Senza dubbio tale dimanda è nulla se l' atto prescritto dall' articolo 710 non è stato formato in cancelleria, giacchè l' articolo 711 † 795 esige *sotto pena di nullità* la denunzia di questo atto. Or un atto di citazione il quale contiene la sola dichiarazione del nuovo incanto non essendo al certo la denunziazione dell' atto preesistente che la legge richiede, ne segue di esservi violazione dell' articolo 711. Ma se l' atto fosse stato realmente formato in cancelleria, si potrebbe dire che la dichiarazione equivale alla denunzia, perchè il

Art. 711 nuovo maggiore offerente ha adempiuto il voto della legge; pure si risponderebbe con ragione che, 795 indipendentemente dall'atto fatto in cancelleria, la legge vuole, sotto pena di nullità, che questo atto sia denunziato, e che lo sia entro ventiquattr'ore; che questa denunzia non esiste, e che per conseguenza la nuova offerta debb' esser annullata. Supponiamo che la legge esigesse sotto pena di nullità, che una chiamata in udienza fatta per procedersi all'asta, contenesse menzione di essersi l'atto formato in cancelleria; senza dubbio vi sarebbe nullità, se la menzione non esistesse; ora maggior ragione debb' esservi, allorchè l'atto richiesto dalla legge non siasi fatto.

Articolo DCCXI † 795 (96) (XCIII.)

La maggiore offerta permessa nell' articolo precedente non sarà ricevuta che a condizione che il nuovo oblatore sia obbligato, sotto pena di nullità, di denunziarla entro le 24 ore a' patrocinatori dell' aggiudicatario, dell' istante e della parte pignorata, se questa ha costituito patrocinatore; non sarà però obbligato di denunziarla alla persona o al domicilio della detta parte pignorata, se questa non lo abbia costituito.

La denunzia si fa con un semplice atto che contenga chiamata alla prossima udienza senz' altra procedura (97).

T. art. 116. — *C. di P.* art. 82 † 176, 681 † 765, 703 † T., 710 † 794, 965 † 1041.

2384. *Una dimanda di nuovo incanto fatta nella vigilia di una festa legale, sarebbe forse validamente denunziata dopo le ventiquattr' ore?*

Sì, perchè, secondo gli articoli 63 † 157 e 1037 † 1114 niuna notificazione può esser fatta in giorno di festa legale: donde segue, per esempio, che quello il quale in giorno di sabato produce in cancelleria maggior offerta non fa che uniformarsi al dritto comune, rimettendone la denunzia del prezzo al lunedì (*a*) (98).

2385. *Questo medesimo termine di ventiquattr' ore dee intendersi forse del giorno intiero, il quale segue quello in cui la dimanda del nuovo incanto è stata ricevuta in cancelleria?*

Il tribunale civile di Liegi avea deciso che il termine di cui si tratta doveva essere calcolato *de hora ad horam*; in modo che, per esempio, la dimanda di nuovo incanto ricevuta in cancelleria a dieci ore del mattino, dovrebbe esser denunziata l' indomani prima delle ore dieci. Ma questa decisione fu annullata il 3 gennajo 1809, dalla corte di appello della medesima città, attesochè questo termine debb' esser intero di un giorno utile poichè la legge non ha ordinato di comprovare nè l' ora della dimanda, nè quella della denunzia.

Così in fatti si intende generalmente l' articolo

(*a*) V. la decis. della corte di cass. sezione de' ricorsi del 28 novembre 1809, riportata da Sirey, tomo 10 p. 83.

Art. 171 ; nè alcun autore ha stabilito la teoria che 711 adottato aveva il tribunale di Liegi ; ma si vedrà 795 nella nota 99 la distinzione da noi fatta che , secondo pensiamo , concilia tutte le opinioni (99).

2386. *Quello il quale facesse offerta maggiore di prezzo dopochè molti altri abbian dimandato il nuovo incanto , dee forse a' medesimi denunziarla ?*

Sì , perchè i precedenti maggiori oblatori hanno interesse di conoscere le maggiori offerte posteriori , ad oggetto di combatterle ed escluderle , se esse fossero nulle (*a*).

2387. *La maggiore offerta di prezzo debb'esser forse notificata ad un patrocinatore il quale fosse stato costituito soltanto per un incidente ?*

La procedura per la espropriazione di un immobile , dice il sig. Coffinieres , secondo i considerandi d' una decisione della corte di Parigi del 23 agosto 1810 (*b*) , non è che un mezzo di esecuzione. Il pignorato non è necessariamente parte in questa procedura : egli può divenirlo mercè domanda particolare , la quale stabilendo un punto di controversia tra lui e l' attore , costituisce essenzialmente un giudizio propriamente detto. Ma quando questa controversia è terminata con una sentenza , e quando le procedure di espropria sono ripigliate , il pignorato cessa di esser parte in causa; e per effetto di una conseguenza molto naturale , il patrocinatore costituito per la domanda incidente resta pure senza mandato , tostochè , come il decise la corte di Parigi , non fosse necessario di fargli la notificazione prescritta dall' articolo 711.

Noi ritrattiamo questa opinione , che noi adot-

(*a*) V. Pigeau , nel tomo 2 , pag. 236.
(*b*) V. Sirey , nel tomo 15 , pag. 157.

tammo nella nostra Analisi, per la ragione data *Art.* 795 dal sig. Huet nella pag. 194, cioè. che la legge 711 vuole di doversi intimare la domanda del nuovo incanto al patrocinatore ed alla parte pignorata, se questa ne abbia costituito alcuno. Or il pignorato non ha avuto bisogno di costituire patrocinatore che ad oggetto di promuovere un incidente; dunque si può, anzi deesi denunziare tale dimanda.

2388. *La udienza alla quale si debbono citare le parti indicate nell' articolo 711 è forse quella seguente alla denunzia?*

Secondo il sig. Tarrible nella pag. 386 la chiamata dovrebbe farsi per la prossima udienza susseguiva alla denunzia; ma noi crediamo, al contrario, che questa espressione *prossima udienza*, di cui si fa parola nell' articolo 711, non possa applicarsi che alla prossima udienza dopo il termine di rigore, durante il quale qualunque persona può fare maggior offerta di prezzo in conformità dell' articolo 710 † 794. Se fosse altrimenti, bisognerebbe decidere che dipenderebbe da colui il quale fu il primo a dimandare il nuovo incanto, di escluder quelli i quali avessero la intenzione anch' essi di sovraimporre; il che non si può ammettere, come crediamo di aver provato nelle nostre quistioni 2379 e 2386.

2389. *La citazione almeno non debbe farsi necessariamente per la prossima udienza, la quale segue lo spirare del termine?*

Secondo la corte di Torino, nella decisione citata sulla quistione 2379, queste parole si intendono della prossima udienza delle vendite all' incanto, che il tribunale indica *dopo il termine fissato dall' articolo* 710 † 794. Secondo quella della corte di Parigi citata sulla quistione 2387 s'intenderebbero solamente di un' udienza, la quale la-

Art. 711 scia alle parti un intervallo sufficiente per comparire.

Noi stimiamo di non esser necessario, come il suppone la corte di Torino, che si faccia indicare la udienza dal tribunale; nè di esser voto della legge il lasciare a chi chiede il nuovo incanto la scelta della udienza che potrebbe indicare per un giorno troppo lontano. 795

Bisogna osservare purnondimeno, che la legge non imponendo a chi chiede il nuovo incanto la obbligazione di citare per la più vicina udienza *sotto pena di nullità*, non si potrebbe decidere che siasi tenuto rigorosamente a farla per quella che avesse luogo lo stesso giorno o l' indimani. Basterebbe dunque, perchè la chiamata fosse giudicata valida di non esservi affettato ritardamento, e che dippiù le parti non avessero provato alcun pregiudizio.

Ma si può opporre, che tale opinione è inammissibile, pel caso almeno in cui vi sono molti oblatori, poichè l' uno potrebbe aver indicata la prossima udienza, l' altro un' udienza più lontana; il che renderebbe impossibile il concorso di tutt' i maggiori offerenti poichè potrebbe avvenire che il tribunale passasse alla nuova vendita nella più vicina udienza fissata da un solo di questi oblatori. Or si direbbe, che appunto per prevenire tale inconveniente la legge ha indicata un' udienza alla quale tutti gli offerenti si trovano obbligati di adempire la citazione.

Noi rispondiamo, che ciascun oblatore dovendo denunziare la sua dimanda (*a*) a coloro i quali l'aveano avanzata prima di lui, tutti necessariamente sono in obbligo di comparire all' udienza indicata da quegli il quale fu l'ultimo a fare la sua dichiarazione.

Del resto, il più sicuro partito è, attenendo-

(*a*) V. quist. 2386.

si al testo della legge, di fare la citazione per *la prossima udienza* la quale segue lo spirare del termine, salvo a domandare un rinvio dal tribunale, se per giuste cause il nuovo incanto e le discussioni che lo riguardano non potessero aver luogo in questa udienza.

ARTICOLO DCCXII † 796 (XCIV).

Al giorno indicato non si ammette al concorso che l' aggiudicatario ed il detto oblatore che avrà aumentato il quarto del prezzo; questi, nel caso, che si avesse a passare alla rivendita a di lui carico e pericolo, sarà tenuto con arresto personale alla differenza del prezzo da esso offerto a quello della vendita (100).

Da conferirsi

C. di P. art. 710 † 794, 711 † 795, 737 e segu. † 821 e segu., 744 † 828, 780 † 863 e segu.

2390. *Se il maggiore offerente non si presentasse nel giorno indicato, sarebbe forse condannato al pagamento dell' ammontare della sua maggiore obblazione?*

Poichè l' articolo 712 stabilisce che in caso di vendita a carico e pericolo del maggiore offerente, è questi tenuto al pagamento della differenza del prezzo da esso offerto a quello della vendita, noi crediamo che il maggiore offerente, il quale non si presenta nel giorno stabilito, debb' esser condannato al pagamento del prezzo della rivendita la quale, per induzione desunta dall' articolo 744 † 828

Art. sarebbe sborzato a' creditori, o alla parte pignora-
712 ta, se i medesimi fossero stati soddisfatti (*a*). 796

2391. *Persona non soggetta ad arresto personale, o notariamente insolvibile, può forse ammettersi a fare maggior offerta di prezzo* (XCV)?

L' articolo 712 vuole che il maggiore offerente sia tenuto all' arresto personale, *in caso di rivendita a suo carico e pericolo* per la differenza del suo prezzo con quello della vendita.

Or da ciò, dicono gli autori del *Pratico*, nel tomo 4, pag. 358, si potrebbe indurre che i settuagenarii e le donne, che a' termini dell' articolo 2066 † 1936 del codice civile sono sottoposti all' arresto personale pel solo *stellionato*, non potrebbero far simili offerte.

E per sostenere che questa induzione è stata nella mente del legislatore, si direbbe che attenendosi rigorosamente a quest' espressioni generali dell' articolo 710 † 794, *qualunque persona*, ad oggetto di ammettere ad offrire anche quelle non suscettibili di essere arrestati, avverrebbe spesso che il pignorato per ottenere nuove dilazioni, farebbe produrre maggiore offerta di prezzo sotto il nome di una donna o di un settuagenario insolvibile.

Che che ne sia, gli autori da noi citati stimano che anche quelli i quali non sono sottoposti ad arresto personale possono offrire, perchè, se non pagano, l' aggiudicazione definitiva ottiene il suo effetto e su i loro beni si ha la garentia pel pagamento delle spese. Ma questi medesimi autori soggiungono che si può rifiutare la offerta di tali persone, se d' altronde non offrano sicurezza o cauzione sufficiente.

(*a*) V. Thomines Demasures pag. 276.

Noi avevamo nella quistione 2192 della nostra Analisi, adottata questa opinione, cioè che non poteasi indurre una esclusione dalla disposizione dell' articolo 712, che bisognava conciliare coll'articolo 710; e noi ci eravamo trasportati sino a dire, non ostante una decisione della corte di Rennes del 29 giugno 1814, che questo sarebbe lo stesso che giudicare arbitrariamente esigendo una cauzione da un oblatore non soggetto ad arresto, poichè si supplirebbe così una disposizione rigorosa la quale non è scritta nella legge. O il maggiore offerente, noi soggiungevamo, è insolvibile, ed in questo caso egli viene escluso dall'articolo 713; o non è tale, ed allora non si può sottoporre ad una condizione che la legge non prescrive, e non autorizza.

Art. 796 712

Ma è forse vero che si possono escludere dalla facoltà di offrire le persone indicate dall' articolo 713?

Questa è l' opinione del sig. Berriat Saint-Prix nella pag. 596 nota 95. È impossibile, egli dice, che il legislatore abbia voluto accordare a questa persona tale facoltà, poichè essa renderebbe del tutto inutile la istituzione della maggiore offerta da cui si aspettavano i più grandi vantaggi (*a*); questa è pure la opinione del sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 253 e del sig. Demiau-Crouzilhac pag. 452.

Una decisione della corte di cassazione del 6 febbrajo 1816 (*b*) citata nella quistione 3367 del nostro *Trattato e quistioni*, giustifica completamente tale opinione, decidendo che le persone notoriamente insolvibili possono esser impedite, anche nel caso di maggior obblazione, e malgrado

(*a*) V. il comentario sull' art 710 † 794.
(*b*) V. Sirey, 1816, pag. 365.

Art. la risponsabilità stabilita contro i patrocinatori, aggiungendo che la insolvibilità di queste persone può essere discussa precedentemente, ed innanzi che sia proceduto alla nuova aggiudicazione de' fondi.
712 796

Nondimeno la corte di Colmar con decisione del 30 aprile 1821 (*a*) ha giudicato che la legge non istabilendo alcuna condizione per essere ammesso alla maggiore obblazione, i giudici non potevano supplirla, esigendo la pruova della solvibilità del maggiore offerente, e con ciò gettare le parti in una discussione la quale darebbe occasione ad un accrescimento di spese vane, avendo l'articolo 712 previsto il caso d'insolvibilità del debitore, accordando contro lui l'arresto personale per la differenza del prezzo da esso offerto con quello della vendita.

Bisogna, secondo noi, attenersi alla prima opinione uniforme alla giurisprudenza della corte di cassazione, 1.° perchè non si può supporre che il legislatore abbia voluto somministrare alle persone ch' egli esclude dal dritto di domandare il nuovo incanto un mezzo da eludere la disposizione, divenendo per effetto di esso aggiudicatarii di un fondo che non potevano comprare licitando in tempo della vendita per espropriazione; 2.° perchè non si può conchiudere dalla disposizione relativa all' arresto personale, ch' egli abbia inteso ammettere gl' insolvibili a sovraimporre; poichè altrimenti, pel pagamento del prezzo della vendita egli avrebbe pronunziato questo medesimo arresto personale che minaccia alla sola differenza tra quello del nuovo incanto e del primo (101).

(*a*) V. Sirey, tomo 21, pag. 244.

Articolo DCCXIII † 797 (N) (XCVI).

Non possono i patrocinatori rendersi aggiudicatarii pel debitore pignorato, per le persone notoriamente insolvibili, pei giudici, giudici supplenti, procuratori generali, regii procuratori, i loro sostituti e cancellieri del tribunale ove si è agito ed ove si eseguisce la vendita, sotto pena di nullità dell' aggiudicazione, e di risarcimento di tutti i danni ed interessi.

Da conferirsi

Legge degli 11 brumajo dell' anno 7 nell'art. 20. — *Regolamento* del 1665 nell' art. 13. — *Ordinanza* del 1629 art. 17. — *Regolamenti* del 1583, 1611 e 1615. — *C. di P.* art. 707 † 791, 710 † 794, 712 † 796, 964 † 1040. — *C. C.* art. 1596 † 1441 e segu.

CDXCVIII. I motivi di questo articolo, uniforme d' altronde all' antica pratica, è ben facile il concepirli.

In primo luogo, il pignorato non può divenire aggiudicatario, perchè producendo lungherie, potrebbe non pagare il prezzo, ed allora, come dice il sig. Pigeau, bisognerebbe fare contro di lui procedure novelle. Ma supponiamo ch' egli abbia fondi: o questi fondi sarebbero sufficienti per pagare i creditori, o nol sarebbero. Nella prima ipotesi, non vi è bisogno di lasciar vendere; nella seconda, il danaro ch' egli pagherebbe non è di sua pertinenza, ma sì bene de' creditori. Egli li pagherebbe, dice pure il sig. Pigeau, con la loro propria cosa; e soggiungiamo che l'aggiudicazione gli sarebbe i-

Art. 713 nutile, poichè si potrebbe di nuovo pignorare l'immobile per quel che potrebbe restare debitore. 797

In secondo luogo, le persone notoriamente insolvibili neppur possono rendersi aggiudicatarii. Tali sono i falliti non reabilitati, e tutti quelli, generalmente parlando, i quali sono riconosciuti trovarsi in tale stato, e che la conoscenza di questo stato basti *per decidere*, ch' essi non potrebbero pagare. *Ammetterli* a nuovo incanto sarebbe lo stesso ch' *esporli* alle lentezze ed alle spese di una vendita a loro carico e danno.

In terzo luogo, in fine, i giudici supplenti, i magistrati del pubblico ministero, i cancellieri del tribunale in cui si procede per la vendita, dovean essere esclusi, per timore ch' essi tentassero di escludere i maggiori offerenti per comprar essi a vil prezzo il fondo.

2392. Il divieto stabilito nell' articolo 713 può forse estendersi ad altre persone diverse da quelle che nel medesimo sono indicate?

La presente quistione nasce dagli articoli 1596 e 1597 † 1441 e 1442 del codice civile.

Il primo dichiara che i tutori nè per se stessi, nè per persone interposte posson rendersi aggiudicatarii pe' fondi di coloro de' quali essi hanno la tutela: i mandatarii, pei fondi di quelli da quali sono incaricati di vendere: gli amministratori, per quelli de' comuni o de' pubblici stabilimenti confidati alle loro cure. . . .

Il secondo proibisce a' giudici, a' loro supplenti, a' magistrati che adempiono le funzioni di pubblico ministero, ai cancellieri, agli uscieri, a' patrocinatori, a' difensori ed a' notari di divenir cessionarii delle cause, de' dritti e delle azioni litigiose, le quali sono di competenza del tribunale nella di cui giurisdizione essi esercitano le loro

funzioni, e ciò sotto pena di nullità col risarcimento delle spese, de' danni e degl' interessi. *Art.* 797 713

Or, nel caso di vendita per espropriazione forzosa, la legge si limita a dichiarare incapaci di rendersi aggiudicatarii, il pignorato, le persone notoriamente insolvibili, i giudici, i giudici supplenti, i procuratori generali e regii, i sostituti ed i cancellieri del tribunale, in cui si procede per la vendita.

Quindi si potrebbe conchiudere da quest'ultimo articolo, che qualunque persona indicata ne' precitati articoli del codice civile, senza esserlo in questo, può divenire aggiudicatario di un fondo venduto per espropriazione.

Noi faremo una distinzione tra i due articoli del codice civile: il primo (l'articolo 1595 † 1440) ci sembra applicabile tanto alle vendite per espropriazione, quanto alle altre aggiudicazioni ed alle vendite volontarie, attesochè esso comprende un principio di dritto comune, al quale non si può dire chè l'articolo 713 † 797 del codice di procedura abbia derogato, dappoichè, al contrario, quest' ultimo articolo ha semplicemente ampliato l' articolo 1596 † 1441 nel senso cioè di aver dichiarate incapaci di offrire all' incanto, nel caso particolare di espropriazione, altre persone non comprese nella disposizione generale del codice civile.

Ma non si potrebbe in virtù dell'articolo 1597 † 1442 sostenere che quelle persone alle quali esso proibisce di acquistare i dritti litigiosi, non potessero fare offerta all'asta; poichè le parole *lite e dritti litigiosi* che si trovano in questo articolo, non indicano un immobile pignorato, ma soltanto oggetti i quali fanno la materia di una lite, e che presentano a correre le vicende ed i rischi di una sentenza da pronunziarsi, laddove il pignoramento

non è, al contrario, che la esecuzione di una sentenza, ovvero di un atto esecutivo del pari che una sentenza; di modo che la quistione, se oppur no siavi luogo ad espropriazione, non è litigiosa (*a*).

Conchiudiamo da ciò, che l'articolo 1596 + 1441 del codice civile è applicabile alla vendita per espropriazione, come quella che stabilisce una regola di dritto comune, laddove l'articolo 1597 + 1442 non vi è in alcun modo applicabile, poichè quella che esso comprende è fatta pur un caso particolare (*b*).

2393. *Un patrocinatore può offrire all' incanto per suo proprio conto, anche quando egli agisce per le procedure del pignoramento* (XCVII) ?

La presente quistione era molto controvertita allorchè pubblicammo la nostra *Analisi*, e tutta volta la risolvemmo per l' affermativa nel num. 2194, citando in appoggio della nostra soluzione una decisione della corte di Rennes del 9 gennajo 1809, e la opinione del sig. Persil nel tomo 2, pag. 356; ma nello stesso tempo noi prendemmo argomento da un' altra decisione della corte di Parigi del 7 gennajo 1812, pronunziata in una specie in cui trattavasi di una vendita di beni di minori non fatta con procedura di espropriazione forzata.

Si avrebbe potuto conchiudere tanto dalle ragioni che adducemmo, senza distinguere la vendita per espropriazione dalle altre vendite fatte innanzi al tribunale, quanto dalla citata ultima decisione, che in qualunque circostanza un patrocinatore può divenire aggiudicatario di un fondo per la vendita in cui è incaricato di agire.

Ma la decisione della corte di Parigi venne cassata, e quindi rinviata la causa alla corte di Roano, vi ricevè decisione conforme a quella della

(*a*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 140.
(*b*) V. Lo stesso Pigeau, tomo. 2, pag. 138.

corte suprema *(a)*, dalla quale decisione risulta che il patrocinatore non può licitare ne'casi di vendite giudiziali diverse da quelle che sono la conseguenza di un pignoramento; perchè in questo caso egli ha mandato del proprietario, in virtù di cui è incaricato di vendere: donde segue, che il divieto stabilito nell' articolo 1596 del codice civile *(b)* gli è applicabile. *Art. 797 713*

Ma, con due altre decisioni dei 10 e 26 marzo 1817 *(c)* la corte di cassazione escludendo, come noi l' avevamo fatto nella nostra *Analisi*, l' applicazione di questo articolo 1596 al patrocinatore incaricato delle procedure di un' espropriazione, formalmente decise ch' egli poteva licitare nelle subaste, perchè in questo caso egli è soltanto incaricato di *provocare la vendita* e rappresenta unicamente il creditore del proprietario e non il proprietario medesimo. Or, nel modo stesso che il creditore istante può comprare giusta l' articolo 698 † 786, il mandatario di questo creditore può del pari divenire personalmente aggiudicatario *(d)*.

2394. *Un patrocinatore potrebbe rendersi aggiudicatario pel pignorato, allorchè costui non è tenuto personalmente del debito ma sol per causa de' beni da lui posseduti* (XCVIII)?

Si potrebbe dire per la negativa, che la legge nel divieto ch' essa fa a' patrocinatori, coll' articolo 713, non ammette alcuna distinzione, e che conseguentemente ha inteso stabilire una incapacità nella persona del pignorato, sia ch' egli debba personalmente, sia che vi venga obbligato come terzo possessore.

(a) V. Sirey, tomo 15, pag. 223.
(b) V. la *quistione* precedente.
(c) V. Sirey, tomo 17, pag. 208 e 267.
(d) V. le nostre *quistioni* sull' articolo 964 † 1040.

Art. 713 Ma si risponde che se l'articolo 713 + 797 interdice al pignorato il dritto di rendersi aggiudicatario, ciò è pel motivo che in colui il quale non soddisfa i suoi creditori non si possono supporre altre vedute che quelle di rendere illusorie le di loro procedure. In fatti come mai si potrebbe credere, che un debitore il quale si lascia espropriare, pagar possa il prezzo dell' aggiudicazione che gli sarà fatta? Per questa ragione la legge gl' interdice la facoltà di rendersi aggiudicatario, perchè vuol prevenire una rivendita in danno, che riguarda come inevitabile. 797

Al contrario, dice il sig. Persil nel tomo 21 pag. 353, niuno di questi inconvenienti esiste quando un terzo possessore è quello che rendesi aggiudicatario. Allora com' egli non è obbligato personalmente, non dee pagare il debito se non perchè l' immobile ipotecato è in suo potere, e solamente fino alla concorrenza del suo valore. Ma tostochè questo immobile è aggiudicato per espropriazione, il terzo possessore è idoneo a rendersi aggiudicatario, perchè, da una parte, egli non ha alcun interesse personale a ritardare 'l espropriazione, dall' altra, non adempiendo le condizioni della aggiudicazione, e non pagando il prezzo, egli si obbligherebbe personalmente, e potrebb' esservi astretto come oblatore a vôto.

In sostegno di questa opinione si cita una decisione della corte di Colmar del 21 gennajo 1811 (*a*) dalla quale risulta che, proibendosi a' patrocinatori di rendersi aggiudicatarii pel *pignorato*, l' articolo 713 non abbia inteso stabilire questa proibizione che risguardo al debitore personale, il quale fosse la sola parte pignorata.

(*a*) V. il *Giornale del Foro*, 1812, tomo 1, pag. 47.

Il terzo possessore sarebbe quindi considerato, nel caso del pignoramento di stabili, come quello nelle cui mani si faccia un sequestro presso terzo, il quale per tal motivo non si considera qual pignorato.

Art. 713 † 797

Per la opinione contraria vien invocata la decisione della corte di Brusselles già citata nella quistione 2374 con cui fu giudicato di non esser permesso ad un terzo possessore di sovraimporre nella subasta, attesochè debb' esser considerato come parte, sebbene non sia personalmente obbligato (*a*).

Noi crediamo che quest'ultima opinione sia preferibile, fondandoci sugli articoli 2183 e seguenti † 2082 del codice civile. In fatti, questi articoli indicano al terzo possessore il mezzo di prevenire le procedure de' creditori, e s' egli trascura di farne uso, diviene obbligato a tutt' i debiti ipotecarii, nel tempo medesimo ch' egli gode de' termini e delle dilazioni accordate al debitore; il terzo possessore adunque vien assolutamente assimilato al debitore, poichè la posizione dell' uno diventa la stessa che quella dell' altro, come se egli fosse stato nell' origine personalmente obbligato (102).

2395. *La moglie creditrice di suo marito, può forse, colla sua autorizzazione, rendersi aggiudicataria de' fondi di costui messi in vendita in conseguenza di espropriazione forzata* (XCIX)?

Per la negativa di tale quistione diceasi innanzi alla corte di Aix, che anche le mogli erano escluse; 1.° perchè l' articolo 911 † 827 del codice civile, §. 2, reputa persone interposte i padri, le madri, i figli e discendenti ed i *conjugi* della persona incapace: or il pignorato essendo dichiarato incapace dall'articolo 713 † 797, la sua moglie

(*a*) V. nel *Giorn. de' patr.* il tom. 1, pag. 35.

Art. debbe considerarsi come persona interposta e ripu-
713 tarsi di agire per lui. 2.° Perchè, nella specie, i 797
fondi della moglie non consistendo che nell' ammontare della sua dote, la quale era alienabile, i creditori non avrebbero alcuna sicurezza nel caso di rivendita a suo carico e pericolo; che in conseguenza questa moglie dovea, secondo l' articolo 713 riputarsi notoriamente insolvibile.

Ma, con decisione del 23 febbrajo 1807 (*a*), la corte di Aix rigettò questi mezzi, 1.° attesochè il motivo di esclusione fondato sulla qualità di moglie del debitore pignorato, non solamente non era giustificato dalle disposizioni della legge degli 11 brumajo dell' anno 7 (*noi diremo oggigiorno dall' articolo* 713), ma si trovava al contrario espressamente smentito dalle disposizioni di questa legge, poich' esse autorizzano *qualunque cittadino*, e non eccettuano che il solo pignorato (così dispone l' articolo 713); donde segue che, oltre del pignorato, qualunque persona è ammessa a fare le offerte; 2.° attesochè la moglie, nella specie, essendo creditrice del marito, non potea considerarsi come persona *notoriamente insolvibile*, e che l'alienabilità della sua dote non potea essere un motivo per escluderla, che inoltre, il timore di una rivendita a carico e danno suo, non debb' essere un motivo sufficiente per escludere un maggiore offerente, poichè il pegno de' creditori non cesserebbe di restare nelle loro mani, e poichè la loro posizione non sarebbe resa più svantaggiosa per la vendita a carico e danno, che avrebbe luogo a spese dell' aggiudicatario decaduto ec. (*b*) (103).

2396. Si può riguardare come lecita la con-

(*a*) Sirey, tom. 15, pag. 153.
(*b*) V. la *Giurisprud. sulla procedura*, tomo 2, pag. 77.

venzione colla quale un terzo s' impegna di fare **Art.**
797 *maggior offerta nell' interesse del pignorato? Il* **713**
primo aggiudicatario potrebbe forse, in ragione di tale convenzione, domandarne la nullità (C)?

Ecco la specie che ha dato luogo a tale quistione. La parte pignorata sperando di procurarsi i mezzi di adempire i suoi obblighi, aveva sottoscritto un contratto con un terzo, mercè del quale questi si obbligava a fare una maggiore offerta sul fondo venduto per effetto di espropriazione. Era convenuto 1.° che il pignorato si sostituirebbe a tutte le obbligazioni risultanti dalla maggiore offerta, e che, dal suo canto, il maggiore offerente lo surrogherebbe ne' dritti suoi; 2.° che il maggiore offerente diverrebbe proprietario incontrastabile, e non sarebbe tenuto che del prezzo della prima aggiudicazione, in caso di mancanza o di ritardamento da parte del pignorato nell' adempimento de' suoi impegni.

Il maggiore offerente rimasto aggiudicatario, cita il pignorato espropriato ad eseguire il contratto da lui sottoscritto, ma lungi di deferire a questa citazione, quest' ultimo si presenta nel giudizio di gradnazione per domandare la sua collocazione per effetto di privilegio sulla porzione del prezzo che restava libero tra le mani dell' aggiudicatario.

Si pretendeva, in conseguenza, che la convenzione era illecita, e così appunto giudicossi dal tribunale di Provins; ma la corte di Parigi riformò questa decisione, dichiarando che in tale convenzione non eravi alcuna cosa contraria alle leggi nè ai buoni costumi (*a*) (104).

2397. I membri delle corti reali possono comprare un fondo venduto per espropriazione innanzi ad un tribunale di prima istanza (CI)?

(*a*) V. la decis. del 10 marzo 1812 nel *Giornale de' patroc.* tomo 5, pag. 221.

Art. 713 — Il sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 140, osserva che la proibizione pronunziata dall'articolo 713 † 797 non comprendendo i membri della corte reale, essa non dee lor essere estesa. In oltre, egli dice, quantunque giudici delle controversie sul pignoramento e sulla vendita, essi, lontani dal tribunale, non possono esercitare sulla vendita una influenza da temersi tanto, quanto quella de' membri stessi di questo tribunale. Non vi è dunque parità di ragione per applicar lor questa proibizione (a). — 797

2398. *Ma almeno i procuratori generali e gli avvocati generali non sono forse formalmente esclusi dal proprio testo della legge* (CII)?

È per una inavvertenza, dice il sig. Pigeau, *nel luogo citato*, che in vece di queste parole *commissario del governo* le quali erano nell'articolo 730 del progetto, furono sostituite quelle di *procuratori generali*; in conseguenza, questo autore giudica esser necessario restringere la proibizione *a' procuratori regii*, poichè i procuratori generali sono soltanto presso le corti.

Noi rispondevamo nella nostra *Analisi*, quistione 2200: La legge esclude, in termini formali i *procuratori generali*, e non si dee facilmente supporre, ch' essa per inavvertenza abbia pronunziata questa esclusione. Noi crediamo, al contrario, che il legislatore abbia considerato questi primi magistrati, ch' esercitano il ministero pubblico, come quelli che possono esercitare una grande influenza su i procuratori regii, che sono loro *sostituti* (b); ch' essa ha riputati quest' ultimi come se facciano co' medesimi una sola e medesima persona, e che per questo motivo ha inteso escluderli.

(a) V. la quist. seg.
(b) V. la legge del 20 aprile 1810, art. 6.

Noi potremmo soggiungere, che la nuova edizione pubblicata per ordine del Re somministrerebbe un motivo di più in favore di questa opinione, poichè in essa a' procuratori generali si aggiungono gli avvocati generali ed i sostituti de' procuratori generali. Ma il sig. Locrè in una lettera inserita nella Raccolta del Sirey, tomo 19, parte 2.ª, pag. 168, ha fatto conoscere, che incaricato da S. A. il Cancelliere di Francia di rivedere i cinque codici uniformemente alla reale ordinanza del 17 luglio 1816, e di farne una nuova edizione purgata da tutte le denominazioni che ricordavano l'antico governo o le abolite istituzioni, ma dovendo rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni del merito; ch'egli si trovò conseguentemente nella impotenza di ristabilire la vera lezione dell' articolo 713, troncandone le parole *procuratori generali e loro sostituti*, e si vide forzato, avendo la legge del 1810 convertiti in avvocati generali i sostituti de' procuratori generali incaricati del servizio dell' udienza, di dar loro questo titolo. Egli spiega del resto, che non fu intenzione de' compilatori del codice di escludere i magistrati del ministero pubblico presso la corte: egli fa parola della stessa inavvertenza di cui parla Pigeau, e come questi, e come Merlin, pensa che i regii procuratori ed i loro sostituti sono i solo esclusi; il che l' articolo 713 fa toccare con mani, restringendo la disposizione a' magistrati de' tribunali in cui si domanda e si fa la vendita. Or una vendita non è fatta mai innanzi ad una corte reale; e l' articolo 643 † 735 ne attribuisce esclusivamente la giurisdizione al tribunale del domicilio del pignorato.

Questa spiegazione ci costringe a ritrattare la opinione, che noi avevamo manifestata in seguito

797 *Art.* 713

Art. dell'errore occorso nella compilazione, il qual er-
713 rore si trova nelle due edizioni del codice. 797

2399. *I commessi che possono esercitare le funzioni di cancellieri sono forse compresi nella proibizione dell' articolo 713?*

La corte di Torino osservava sull'articolo 730 del progetto, che bisognava comprendere nella proibizione i commessi giurati, e gli uscieri ammessi presso il tribunale in cui si domanda la vendita. Non si è avuto riguardo a tale osservazione, dicono gli autori del *Pratico* nel tomo 4, pag. 371, ed essi stimano, in conseguenza, che questi officiali ministeriali non sieno esclusi. Nondimeno si potrebbe, risguardo ai *commessi giurati*, prendere argomento da ciò che dice l'articolo 713 *i cancellieri del tribunale*, e non *il cancelliere*: or, in ciascun tribunale, vi sono molti cancellieri, il cancelliere primario, ed i *commessi giurati*, i quali per effetto del loro giuramento hanno un carattere pubblico, i quali suppliscono il cancelliere primario in tutti gli atti del suo ministero, e che sono, a dire il vero, *cancellieri del tribunale*. A noi sembra evidente che se il legislatore non avesse voluto parlare che del *cancelliere primario* non si sarebbe servito dell'espressioni ch'egli adopera. In quanto agli uscieri, non vi è alcuna ragione di escluderli, poichè l'articolo 713 non contiene alcuna disposizione dalla quale si possa indurre questa esclusione, nemmeno indirettamente.

2400. *La nullità annessa alla violazione della disposizione proibitiva dell'articolo 713 ha forse luogo di pieno dritto?*

No, poichè la legge non lo ha detto, come, per esempio, il disse nell' articolo 692 relativamente alla vendita fatta dal pignorato dopo la denunziazione. Segue da ciò che bisogna farla pro-

pronunziare contro l' aggiudicatario o pure contro il patrocinatore, ove si voglia ottenere il risarcimento de' danni ed interessi (a).

697 Art. 713

2401. *L' aggiudicatario incapace, ed il patrocinatore il quale ha offerto per lui, sono forse ambedue e solidalmente sottoposti al risarcimento de' danni ed interessi?*

Sì, dice il sig. Pigeau nel tomo 2, alla pag. 141. Se ne dà per ragione (b) che, se l' articolo 1202 † 1155 del codice civile dice che la solidalità non si presume, e che bisogna che sia espressamente stipulato, questo articolo trovandosi sotto il titolo *de' contratti*, non si applica a' delitti e quasi-delitti, la di cui riparazione è necessariamente solidale tra tutti quelli i qaali hanno commesso il danno, poichè, senza la loro riunione, non sarebbe esistito.

Ma supponendo, che questa proposizione fosse incontrastabile, non potrebbe sostenersi, ch' essa non fosse applicabile al caso previsto dall'articolo 713; attesochè il legislatore, imponendo al patrocinatore l' obbligazione di non offrire per quelli ch' ei dichiara incapaci di essere aggiudicatarii, la violazione dell' articolo è a lui solo imputabile?

Noi siamo della opinione del sig. Pigeau, pel motivo che se la persona incapace non avesse data facoltà al patrocinatore, costui non avrebbe offerto all' asta per essa: donde segue ch' entrambi sono concorsi al pregiudizio che il pignorante o i creditori provassero dalla nullità della aggiudicazione (106).

(a) V. Pigeau tom. 2, pag. 141.
(b) V. tomo 1. pag. 105 n. 4.

Art. 714 Articolo DCCXIV † 798 (CXIII). 798

La sentenza di aggiudicazione non consiste che nella copia del quaderno dell' atto per la vendita formato nel modo prescritto dall' articolo 697 † 773. *Questa copia si comincia colla intestazione comune a tutte le sentenze, e termina col mandato di esecuzione. Nella medesima viene ingiunto alla parte pignorata, di rilasciare il possesso degli oggetti venduti, tostochè l' è notificata la sentenza, sotto pena di esservi costretta anche coll' arresto personale* (106).

Da conferirsi

Legge degli 11 brumajo anno 7, art. 8, *in fine.*—*C. di P*, art. 83 † 177, 652 † 736, 697 † 773, 723 † 808, 731 † 816, 735 † 819 e segu.— *C. C.* art. 2061 † 1935, 2215 † 2121.

CDXCIX. Osservandosi sempre le stesse vedute di economia, secondo cui molte disposizioni del presente titolo sono state compilate, la legge ha voluto che la estensione della sentenza di aggiudicazione consista nella copia del quaderno delle condizioni per la vendita; dappoichè sarebbe stato inutile stendere, come ne' casi ordinarii, un originale della sentenza la quale non avesse contenuto, che la ripetizione degli atti già esistenti e depositati nella cancelleria del tribunale.

2402. *È forse sufficiente che la sentenza di aggiudicazione contenga la copia del quaderno dell' atto per la vendita?*

Noi avevamo detto nella quistione 2204 della nostra *Analisi* che, sebbene l' articolo parlasse

della sola copia del quaderno di vendita, ci sembrava nondimeno essere stata intenzione del legislatore che la sentenza contenesse tutto ciò ch'è inserito in seguito nell' originale di questo quaderno, uniformemente all'articolo 699 † 787, come sarebbero le formalità delle pubblicazioni, le offerte, le aggiudicazioni. La nostr' opinione era quella di tutti gli autori, fondata per altro sulle osservazioni delle corti reali, e convalidata da molte decisioni giudiziarie, giustachè può osservarsi nella discussione che precedè la decisione della corte di cassazione del 20 febbrajo 1816 (*a*).

798 — *Art.* 714

Che che ne sia, questa decisione ha statuito che, a rigore, era sufficiente la copia del quaderno di vendita; che la menzione dell' aggiudicazione preparatoria de' nuovi affissi e delle nuove inserzioni è sufficientemente enunciata da un' assertiva generale contenuta nella sentenza, e dalla lettura e pubblicazione ec.

Nondimeno è cosa prudente di uniformarsi alla opinione che noi avevamo manifestata, e quì soggiungiamo uniformemente alle osservazioni della corte di Agen di notificare unitamente alla sentenza, l'accettazione della persona per la quale il patrocinatore è divenuto aggiudicatario, o in mancanza, il mandato di questo patrocinatore (*b*).

2403. La sentenza di aggiudicazione dee forse contenere tutte le formalità ordinarie prescritte per la compilazione delle sentenze (CIV)?

No, perchè in dritto, come l' osserva il sig. Merlin nelle sue *Quistioni di dritto* al vocabolo *Espropriation* §. 3 tomo 2, pag. 497, un'aggiudicazione non è una sentenza propriamente detta

(*a*) V. Sirey, tomo 18, pag. 137.
(*b*) V. l' art. 709 † 793, ed il *Prat.* tomo 4, p. 373.

poichè non pronunzia su di alcuna controversia, ma semplicemente dichiara la persona la quale resta aggiudicataria come quella che ha prodotta la maggiore offerta; donde segue di non esser necessario di osservare le regole relative alla estensione ed alle narrative delle sentenze propriamente dette, alla contumacia ec. (*a*).

2404. *La sentenza di aggiudicazione è forse sottoposta ad appello, ed in qual termine questo appello debb' essere notificato?*

Non vi è dubbio, che questa sentenza sia soggetta ad appello, anche nel caso in cui il pignorato non si fosse opposto alla vendita, nè avesse proposto alcun mezzo di nullità contro la procedura (*b*). Il termine debb' esser di tre mesi, uniformemente all' articolo 443 † 507, poichè la legge non ne ha fissato un termine più breve (*c*). Ma bisogna osservare che questo termine non decorrerebbe nel caso particolare in cui la sentenza fosse stata notificata da un usciere il quale si fosse reso aggiudicatario (*d*) (107).

2405. *L' appello da questa sentenza può esser forse notificato al domicilio eletto?*

La corte di Torino con decisione del 9 febbrajo 1810 (*e*) avea giudicato che l' appello potea notificarsi tanto al domicilio del patrocinatore che aveva agito, quanto al domicilio eletto dall' istante. Ma la corte di Parigi giudicò il contrario con decisione del 21 ottobre 1813 (*f*), uniforman-

---

(*a*) V. pure il *Pratico*, tomo 4, pag. 574.

(*b*) Decis. della corte di Pau, 28 novembre 1813, in Sirey, tomo 16, pag. 81.

(*c*) *Nuov. Repert.* al voc. *Saisie* art. 2.

(*d*) Art. 66. † 160. Decis. della corte di Pau del 7 luglio 1813, Sirey, tomo 16, pag. 105.

(*e*) Sirey, tomo 10, pag. 325.

(*f*) Sirey, tomo 14, pag. 267.

dosi alla giurisprudenza della corte di cassazione, la quale con decisione del 14 giugno 1813 (*a*) avea dichiarato che bisognava osservare la regola stabilita nell' articolo 456 † 520, alla quale il codice di procedura non avea fatta alcuna eccezione cogli articoli 673 † 755, 675 † 760 e 584 † 674.

Art. 715

799

2406. *Si potrebbe forse esercitare l' arresto personale contro un pignorato il quale non rilasciasse il possesso, se d' altronde non vi fosse sottoposto in ragione della sua età o del suo sesso?*

Noi non lo crediamo, pel motivo, che bisognerebbe una disposizione formale, onde si applicasse tal arresto alle persone che gli articoli 2064 † 1936 e 2066 † 1936 del codice civile dichiarano non esservi sottoposte. Del rimanente, poichè queste persone ne sono evidentemente sottratte, anche nel caso del articolo 2061 † 1935 del codice medesimo, per effettto di parità di ragione debbono esserlo ancora nel caso previsto dall' articolo 714.

ARTICOLO DCCXV † 799 (CV).

La detta sentenza di aggiudicazione non viene rilasciata all' aggiudicatario, se non dopo che il medesimo ha presentato al cancelliere una ricevuta delle spese ordinarie della procedura, non che le pruove di aver soddisfatto a quelle condizioni dell' obblazione, le quali debbon essere eseguite primachè sia rilasciata la detta copia. Tali ricevute restano annesse all' originale della sentenza, e verranno trascritte in seguito all' atto di aggiudicazione. Mancando l' aggiudicatario di eseguire le suddette prescrizioni nel termi-

(*a*) Sirey, tomo 13, pag. 410.

Art. 715 *ne di venti giorni da decorrere dalla data dell' aggiudicazione, il medesimo ci sarà costretto per mezzo della rivendita a di lui rischio e pericolo ne' modi da determinarsi in appresso, e senza pregiudizio degli altri mezzi di ragione.* 799

Da conferirsi

Legge degli 11 brumaio anno 7, art. 21 e 24. — *Editto* di febbrajo 1689 art. 30. — *C. di P.* art. 652 † 736, 697 † 773, 737 e segu. † 821 e segu. — *C. C.* art. 1634 † 1480, 1649 † 1495.

2407. *Quali sono le spese che il legislatore chiama* SPESE ORDINARIE ED ESTRAORDINARIE?

Le spese *ordinarie*, il pagamento delle quali debb' esser comprovato dall' aggiudicatario, uniformemente all' articolo 715, sono quelle fatte direttamente per giugnere alla vendita, dopo il processo verbale di pignoramento sino alla aggiudicazione definitiva inclusivamente.

Le spese *straordinarie* sono tutte quelle che non avrebbero avuto luogo senza circostanze particolari.

Quindi, per esempio, le spese pel processo verbale di pignoramento, quelle del registro, della denunzia, degli affissi ec. sono *spese ordinarie.* Al contrario quelle cagionate dagli incidenti, da controversie qualsivogliano, da appello delle sentenze pronunziate sugli incidenti, sono *spese straordinarie* (a).

2408. *Che intende esigere la legge ordinan-*

(a) V. Delaporte, tomo 2, pag. 316; Pigeau, tomo 2, pag. 173 e 252; e Berriat Saint-Prix, pag. 595, nota 92.

do che la sentenza di aggiudicazione non sarà rilasciata all' aggiudicatario se non somministri la pruova di aver soddisfatto ALLE CONDIZIONI DELL' OBBLAZIONE *ec.?* Art. 799 715

Essa vuole, che l' aggiudicatario abbia soddisfatto a tutte le condizioni esigibili dell' aggiudicazione. Ordinariamente queste condizioni consistono, per esempio, nell' essersi stipulato nel quaderno di vendita, o che il prezzo dell' aggiudicazione sarà depositato, o che il compratore pagherà direttamente i diversi creditori. Allora la sentenza di aggiudicazione non può essere rilasciata, se non quando è comprovato tal deposito o pagamento, ed i documenti i quali somministrano questa pruova restano annessi all' originale della sentenza, ed indi tanto essi, quanto le ricevute delle spese ordinarie vengon copiate in seguito dell' aggiudicazione (*a*).

2409. *Che mai risulta dal perchè l' articolo 715 dice che l' aggiudicatario il quale non fa le pruove da esso prescritte, vi sarà costretto per mezzo della vendita a suo rischio e pericolo, senza pregiudizio degli* ALTRI MEZZI DI RAGIONE?

Risulta da questa disposizione che, senza far procedere alla rivendita a di lui rischio e pericolo, si può procedere contro l' aggiudicatario, del pari che contro qualunque altro debitore contro di cui si ha un titolo esecutivo; vale a dire, con tutt' i mezzi di esecuzione autorizzati dalla legge: per esempio, con sequestro presso terzo, e con pignoramento di mobili, il che non potevasi fare secondo una decisione della corte di cassazione del 20 luglio 1808 (*b*) sotto l' impero della legge degli

---

(*a*) V. Pigeau, tom. 2, pag. 134 e 144; Lepage nel *Trattato de' pignoramenti*, tom. 2, pag. 103, e Berriat Saint-Prix, pag. 595, not. 96.

(*b*) Sirey, tomo 8, pap. 402.

Art. 11 brumajo dell' anno 7, la quale non contenea
716 su tal proposito alcuna disposizione simile a quel- *T.*
la dell' articolo 715 (*a*).

Questa soluzione risulta non solamente da questo articolo 715, il quale, accordando ai creditori contro l' aggiudicatario il mezzo della rivendita a di lui rischio e pericolo, soggiunge *e senza pregiudizio* ec.; ma dall' articolo 771 † 855 il quale dichiara esecutivo contro l' acquirente l' estratto di graduazione rilasciato dal cancelliere a ciascun creditore utilmente graduato.

Articolo DCCXVI † T. (CVI).

Le spese straordinarie di procedura sono pagate sopra il prezzo con privilegio, allorquando così venne ordinato colla sentenza.

Da conferirsi

C. di P. art. 663 † 746, 715 † 799, 724 † 809 — *C. C.* art. 2101 † 1970 n. 1.

2410. *In qual caso vi è luogo a permettere il pagamento delle spese straordinarie con privilegio?*

O le spese sono cagionate dalle controversie elevate durante la procedura; ed allora sono a carico delle parti, le quali succumbono.

O esse sono state ordinate per cause che non possono essere imputabili ad alcuna delle parti; o finalmente la parte pignorata le ha occasionate, ed è rimasta succumbente.

Or appunto in questi due ultimi casi divie-

(*a*) V. Berriat Saint-Prix, pag. 595, nota 91.

ne necessario di ordinare ch'esse saranno prelevate con privilegio sul prezzo dell' aggiudicazione (*a*). Art. 716 T.

2411. *Si posson collocare con privilegio le spese straordinarie di procedura, se non è stato così ordinato dalla sentenza medesima la quale ha statuito sulle controversie che le hanno occasionate?*

Per inavvertenza, o per dimenticanza della disposizione dell' articolo 716 si è sovente trascurato di conchiudere che la sentenza da pronunziarsi su di un incidente, aggiudicasse con privilegio le spese della controversia, essendosi creduto di poter sufficientemente adempire il voto dell' articolo, dirigendosi di nuovo al tribunale il quale aveva statuito sull' incidente, o a quello innanzi al quale si procedeva per la graduazione. Gli autori degli *Annali del notariato*, nel tomo 4, pag. 453 del loro comentario, ed il sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 174, dicono formalmente che l' articolo parla della sentenza la quale ha pronunziato sulle controversie le quali han dato luogo alle spese, e ciò sembra evidente. La parte, avvertita dalla legge, dee dunque aver cura nel procedimento degl' incidenti, di dimandare di ordinarsi che le spese si paghino con privilegio; ed omettendo questa precauzione, essa non può imputare che a se medesima la perdita di questo privilegio, ch' essa avea il dritto di reclamare; il che è cosa ben essenziale, che i patrocinatori non debbon perdere di vista.

(*a*) V. Lepage, *Trattato dei pignoramenti*, tomo 2, pag. 102.

Art. 717

Articolo DCCXVII † 801 (CVII). *801*

Le formalità prescritte dagli articoli 673 † 755, 674 † 759, 675 † 760, 676 † 761, 677 † 762, 680 † *T.*, 681 † 765, 682 † 778, 683 † 778, 684 † 779, 685 † 781, 687 † 783, 695 † 784, 696 † 785, 697 † 773, 699 † 787, 700 † *T.*, 701 † *T.*, 702 † *T.*, 703 † *T.*, 704 † 788, 705 † 789, 706 † 790, 707 † 791 *e* 708 † 792 *debbono osservarsi sotto pena di nullità.*

Da conferirsi

C. di P. art. 681 † 765, 733 e segu. † 817 e segu.

Col presente articolo, il quale è in qualche modo la sanzione penale del titolo del pignoramento degli stabili, il legislatore enunciando con precisione quali sono le formalità le quali debbono essere osservate sotto pena di nullità, ebbe per iscopo di impedire moltissime controversie. Ma le formalità prescritte dagli articoli in questo enumerati non sono i soli che debbon osservarsi sotto pena di nullità, essendosi ommesso di comprendervi gli articoli 711 † 795 e 713 † 797.

OSSERVAZIONI

AL TIT. XII.

I.

Sulla introduzione alla seconda distinzione.

Allorchè coi decreti de' 12, 14 e 15 agosto del 1815 transitoria ritologia venne sostituita a quella presistente in virtù del codice di procedura pe' giudizii di espropriazione forzata, noi, comentando la prima, nel tempo medesimo implicitamente analizzammo le diverse disposizioni della seconda (*a*). Or c' incumbe, non transitorio, ma permanente lavoro, dovendo analizzare e confrontare coll' antica ritologia quella prescritta nelle novelle leggi di procedura; ed in tale analisi noi osserveremo appuntino il nostro solito sistema, cioè, di seguir l' ordine del N. A., non men per le quistioni, che per gli articoli, onde più agevolmente rilevarne le differenze.

II.

Sulla introduzione al titolo 12.

Risale il N. A. all'editto di Francesco I del 1536 ed all' altro di Enrico II del 1551 per indagare la origine delle regole in materia di espropriazione, giacchè nulla su di ciò prescriveva la ordinanza del 1667; quindi aggiugne che vere sorgenti di tali regole eran le consuetudini, gli usi ed i regolamenti delle corti supreme, anzichè i cennati editti: noi diciam lo stesso. Presso di noi tutto era basato sull' uso nelle vendite giudiziali, giacchè nel corpo delle leggi non esisteane alcuna, la quale servisse di norma. Unica prammatica noi vi troviamo sotto al titolo de *subhastationibus*; e questa stessa riguardava meno le vendite che gli affitti de' beni di corpi morali privilegiati, a' quali si procedea col beneficio delle *subaste*.

(*a*) V. all' uopo le osservazioni dell' avvocato Carrillo pubblicate il 1815 pe' torchi del Giornale delle due Sicilie.

III.

Sull' articolo 673 ✝ 755.

Riportandoci sulle formalità del precetto alle citate *osservazioni* pag. 11, qui soggiungiamo che su di esse le due legislazioni concordano, tranne le due seguenti disposizioni, che la saviezza del nostro legislatore credè opportuno di aggiugnere.

La prima è che, mentre nell' articolo francese vien ordinato che nel principio del precetto inseriscasi copia intiera del titolo, nel nostro si aggiugne, *purchè un tal titolo non si trovi già notificato*, *nel qual caso basterà di enunciarlo semplicemente*, *o far menzione della precedente notificazione.* In tal modo venne a risecarsi una inutile e dispendiosa ripetizione;

Nel francese prescriveasi indistintamente la elezione del domicilio nel luogo ove risiede il tribunale che dee conoscere del pignoramento; nel nostro si aggiugne che ciò debbe aver luogo *quando il creditore abita altrove.* Evitossi così un motivo di nullità, di cui sono colpite le contravvenzioni a siffatto articolo in forza del posteriore articolo 801.

IV.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2198.

Erudita analisi quì fa il N. A. de' principii del codice civile relativi alla procedura di espropriazione, per istabilire chi, contro chi e su di che possa cadere il pignoramento d' immobili; ma tali principii sono pur quelli sanzionati nelle nostre leggi civili, di cui abbiam riportate nel testo gli articoli corrispondenti; l' occuparcene adunque di vantaggio sarebbe superfluo.

V.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2199.

La soluzione, che quì dà l'A., combina col principio inalterabile stabilito nelle regole generali delle convenzioni, cioè, di aver esse *forza di legge per coloro che le hanno fatte*, quando *siensi legalmente formate*; 2.° di esser legalmente formate, quando non sien contrarie *alla legge*, *a' buoni costumi*, *all' ordine pubblico* (*a*). Or tale appunto è la convenzione di cui si tratta, nè con essa restano pregiudicati i dritti del terzo; volentieri adunque noi adottiamo siffatta soluzione, non sol perchè basata sulla giustizia, ma eziandio perchè tende a risecare dispendio e lungheria.

VI.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2200.

Anche questa soluzione, come la precedente, ha per base le regole generali delle convenzioni, e sol avvertiamo che la disposizione dell' articolo 111 del codice civile francese combina con quella del 116 nel codice nostro, non già 206, come per tipografico errore è scritto nel testo.

VII.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2201.

Veggasi su tale quistione il §. 7 nelle citate nostre *osservazioni*, pag. 14.

(*a*) Art. 1087 e 1088 delle ll. civ.

VIII.

Sullo stesso articolo, quist. 2202.

Notificarsi il precetto alla persona del debitore, e farsi vidimare dal sindaco o eletto del di lui domicilio, è certamente incombinabile, quando la notifica segua in distanza tale da non potersi nel giorno stesso della notifica ottenere siffatta vidimazione. Il consiglio adunque del sig. Tarrible è troppo savio, per non doversi gli uscieri dispensare di seguirlo.

IX.

Sullo stesso articolo, quist. 2203.

Siffatta quistione a noi sembra meramente accademica: dappoichè il precetto prescritto da questo articolo, sia un principio di esecuzione, o siane atto effettivo, a noi non pare che accorti offiziali ministeriali debban confonderlo col precetto prescritto dall' art. 877 † 797 delle leggi civili.—Il *principio* di una procedura non è forse parte integrante della medesima? . . .

X.

Sullo stesso articolo, quist. 2211.

Noi non abbiamo circolare simile a quella che qui cita il N. A; diciam dunque che, ove il sindaco e l'eletto sien assenti, la vidimazione si appartiene a chi per leggi e disposizioni amministrative ne adempie le veci.

XI.

Sullo stesso articolo, quist. 2212.

Se il precetto è un atto di usciere, con cui il debitore vien messo in mora pel pagamento, non può non essere equiparato a citazione; va in conseguenza sog-

getto a nullità, se non si osservi quanto prescrivono i §. 8 e 9 del nostro articolo 164.

XII.

Sull' articolo 674 † 759.

Dopo stabilite le regole del precetto, il nostro legislatore credè opportuno di aggiugnere talune disposizioni, le quali, abbenchè sembrino a prima vista di riguardare oggetti sussecutivi piuttosto che anteriori al pignoramento, pure, ben ponderate, vedrassi agevolmente che in realtà servono di nozioni perliminari a ben regolare la intiera procedura dell' espropriazione.

Son esse contenute ne' tre articoli 756, 757 e 758, di cui eccone il tenore.

Articolo 756: *Il creditore instante ha il dritto di espropriare non solo per la capienza del suo credito, ma per quanto creda necessario per soddisfare anche i creditori che lo precedono di tempo o di dritto, e le spese, non escluse quella della trascrizione.*

A qual effetto, dopo aver fatto il pignoramento, dovrà interpellare nel termine ordinario delle citazioni i creditori inscritti che crederà a suo giudizio essere anteriori o poziori, nel domicilio che avranno eletto nelle loro iscrizioni, se intendono concorrere sul prezzo del fondo o dei fondi che designerà di voler mettere in vendita: e ciò indipendentemente dalla notificazione da farsi a' creditori inscritti, giusta i termini dell' articolo 784.

Art. 757. *Se nel termine suddetto i creditori non dichiarano di voler concorrere, le loro ipoteche perderanno su i fondi pignorati, l' anteriorità e poziorità che aveano.*

Art. 758. *La vendita sarà regolata secondo la quantità de' creditori concorrenti, e nel modo che si determinerà in appresso.*

Dopo siffatte disposizioni preliminari sussiegue nel codice francese l' articolo 674, cui corrisponde il nostro 759; ma nel nostro i termini sono accorciati. Non più debbon decorrere trenta giorni, ma dieci soli tra 'l precetto ed il pignoramento; non più sei mesi, ma tre debbon

intercedere tra l' uno e l' altro atto, per essersi in obbligo di reiterare il primo.

XIII.

Sullo stesso articolo, quist. 2217.

Ci riportiamo alla precedente osservazione XII. rispetto al termine; pel dippiù conveniam coll' A., con Lepage e con Pigeau.

XIV.

Sullo stesso articolo, quist. 2221.

Quando la legge in istabilire un termine parla di *mesi*, a noi pare che sarebbe un contrariare la mente del legislatore, se tal termine voglia calcolarsi in ragione di giorni. Adottiamo perciò ben volentieri la opinione del N. A; anche perchè così fu stabilito nell' articolo 2 del decreto del 14 agosto 1815.

XV.

Sull' articolo 675 † 760.

Alle regole del precetto sussieguon quelle del pignoramento, rispetto alle quali coincidendo, non men le due legislazioni, che il rito transitorio de' decreti del 1815, noi ci riportiamo a quanto dicemmo nelle suddette Osservazioni, pag. 16.

XVI.

Sullo stesso articolo, quist. 2225.

Presso di noi l' articolo 29 della tariffa non ha conservata la stessa disposizione: al contrario nel dritto competente all' usciere calcola grana trenta per la indennità a due testimoni.

Ma, che che dica l' articolo 29 della tariffa, la man-

canza de' testimoni, a nostro debole avviso, non indurrebbe nullità dell'atto, 1.° perchè a' termini dell'articolo 760 il di loro intervento non è di essenza: 2.° perchè lo stesso articolo 760 non è colpito di nullità dall' articolo 801; 3.° perchè fu mente del legislatore il diminuire, e non l' accrescere, in siffatti giudizii, le cause di nullità.

XVII.

Sullo stesso articolo, quist. 2230.

Anche il nostro articolo 760 espressamente dice di doversi enunciare tanto il comune che il circondario; è dunque prudente cosa che questa enunciazione sia completa nel modo appunto che il N. A opina. Se però l'usciere mancasse di così adempirla, noi non crediamo che l' atto potrebbe arguirsi di nullità, e ciò per le stesse ragioni cennate nella precedente osservazione XVI.

XVIII, XIX e XX.

Sullo stesso articolo, quist. 2231, 2232 e 2233.

Per la ragione medesima enunciata in detta antecedente osservazione XVI noi siamo di avviso che sì picciole inesattezze non potrebbero colpire di nullità il pignoramento.

XXI.

Sullo stesso articolo, quist. 2234.

A noi non persuade che la erronea indicazione di un sol fondo poss' annullare l' intiero pignoramento; non solo per gli argomenti addotti dalla corte di Parigi, quanto perchè oggidì per lo spirito delle nostre leggi le nullità debbon restringersi, e non ampliarsi.

XXII.

Sullo stesso articolo, quist. 2235.

Lo stesso spirito delle nostre leggi vigenti c' induce ad adottare la opinion dell' A. sulla presente quistione 2235, colla sagace modificazione però suggerita dal sig. Tarrible.

XXIII e XXIV.

Sullo stesso articolo, quist. 2238 *e* 2239.

Anche nel nostro articolo, come nel francese, si adopera la espressione di *ciascun pezzo di terreno*; e noi per *pezzo* intendiamo la *estensione continuata di un fondo non interrotta da altri fondi*. Or di ciascuna di tali estensioni l' articolo vuole di doversi indicare la quantità approssimativa ed almeno due de' suoi confini; donde la conseguenza di esser ben sufficiente l' indicare tal' estensione colla particella *circa*, che certamente esprime quantità *approssimativa*.

XXV.

Sullo stesso articolo, quist. 2240.

Se la corte di Agen decise tale quistione per la negativa, moltopiù dobbiam così deciderla noi, tostochè il nostro legislatore restringer volle e non ampliare le nullità.

XXVI.

Sullo stesso articolo, quist. 2241.

Dopo espresso una volta il circondario ed il comune, in cui sono situati i diversi pezzi di terreno, ripetere per ciascun pezzo la stessa indicazione, sarebbe una inutile operazione, che non richiedon certamente nè le parole nè lo spirito dell' articolo 760.

XXVII.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2242.

Per estratto *della matrice del ruolo della contribuzione fondiaria* per ciascun fondo, noi pure intendiamo la copia letterale del ruolo, nel modo appunto come il fondo è quivi descritto. Com' esser diversamente, se la copia del ruolo dev' essere unita all' atto?

XXVIII.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2243.

Se l' atto del pignoramento dee contenere l' estratto del rnolo fondiario per ciascun fondo, noi non veggiamo come potrebbe indicarsi una rendita diversa da siffatto ruolo. Del resto, se in ciò accadesse qualche divario per effetto di equivoco o per errore, non perciò noi crediamo che l' atto sarebbe nullo, ricorrendo sempre al principio che in questo titolo le nullità debbon ristringersi e non ampliarsi.

XXIX.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2244.

Nemmen su tale quistione possiam opinare per la nullità, se l' articolo non prescrive di qual' epoca precisa esser debba il ruolo fondiario. Le nullità non si creano, quando la legge espressamente le prescrive.

XXX.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2245.

Questa soluzione è conforme alle regole generali della competenza stabilite nell' articolo 151 delle nostre leggi di procedura civile.

XXXI.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2247.

Ci rimettiamo a quanto fra poco diremo nella osservazione XLIII.

XXXII.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2249.

La vendita giudiziale equiparandosi alla convenzionale, sarebbe assurdo estenderla ad oggetti non compresi nel quaderno delle condizioni, e moltomeno nel pignoramento: ed ecco a che riduconsi tutti gli argomenti che possono addursi a sciogliere la presente quistione.

XXXIII e XXXIV.

Sull' articolo 676 + 761, *e sulla quist.* 2251.

Con espressioni equipollenti concordano le due legislazioni sulla diversità delle copie da darsi a' cancellieri de' giudici di pace, sindaci ed eletti, e sulle loro vidimazioni; gli articoli relativi susseguono rispettivamente, senza interruzione, a' precedenti 675, 760.

Nel nostro però vedesi prevenuta la quistione 2251, essendosi spiegato, che la registrazione di cui si parla in detto articolo, è quella comune a qualsivoglia atto, non quella di cui si parla nell' articolo 676 + 761, come avea opinato Tarrible.

XXXV.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2252.

La presente quistione non può aver luogo presso di noi; perchè non avvi alcun popoloso comune, non escluso Napoli, in cui più sindaci, o più giudici abbiano giurisdizione copulativa. Divisa Napoli in circondarii,

egli è chiaro, che la copia debbesi rilasciare a' funzionarii di quel circondario ove sono situati i beni, non a quelli di circondario diverso.

XXXVI.

Sullo stesso articolo , quist. 2253.

Che che dicasi nelle due decisioni riportate dal N. A. , noi crediamo che il funzionario municipale di cui si parla nell' articolo 676 † 761 è, o il sindaco esercente, o chi funziona per esso ; non l' eletto , allorchè non funzioni da sindaco : e tal è l' uso costante presso di noi ; perchè gli eletti non incaricati delle funzioni di sindaco non prendon mai siffatta illegale ingerenza nelle vidimazioni de' pignoramenti , nè in altri oggetti di speciale attribuzione de' sindaci.

XXXVII e XXXVIII.

Sullo stesso articolo , quist. 2255 *e* 2256.

Dall' espressioni , con cui è concepito l' articolo nell' una e nell' altra legislazione , egli è chiaro , che nel caso di pignorarsi diverse tenute , fu mente del legislatore di darsi le copie a' funzionarii , non già sol quando in entrambe , o in una di esse , esistano de' fabbricati , ma sempre ; dando solamente la preferenza a que' funzionarii nella cui giurisdizione esistesse la tenuta co' fabbricati.

Premessa tale verità , a noi non sembra di potersi mettere in dubbio che quando sian pignorate più tenute esistenti in comuni diversi , le copie debban darsi a tutt' i loro funzionari , senza distinzione di tenute con fabbricati , o senza.

Per conseguenza ci sembra pure indubitato che la copia debba essere dell' atto intiero ; perchè, se la legge non ha distinto , non può nemmeno distinguere l' esecutore.

XXXIX e XL.

Sullo stesso articolo, quist. 2257 e 2258.

Tra le opposte decisioni della corte di Francia noi sulla quistione 2257 dobbiamo pronunziarci per l' opinione della validità: sì perchè in questa materia tal è lo spirito della nostra legislazione; come perchè, comunque consti della vidimazione, a noi pare che il voto della legge sia adempito.

Tanto maggiormente opiniamo per la validità, perchè, mentre l' articolo francese 676 debb' eseguirsi sotto pena di nullità a' termini del seguente articolo 717, nel nostro 761 non è ingiunta la stessa pena coll' 801; nè d' altronde la lieve circostanza di cui si tratta, costituisce mancanza essenziale nell' atto.

Diciam lo stesso sulla seguente quistione 2258.

XLI e XLII.

Sullo articolo 677 † 762 *e segu. e sulla quist.* 2265.

Unica differenza presentano su questo articolo le due legislazioni. La francese parla di circondario, e sia pure *distretto*; la nostra di provincia o valle. Questa differenza però non è che apparente: perchè in sostanza la legge parla dell' officio di conservazione addetto alla giurisdizione di un tribunale di prima istanza, ossia tribunale civile.

La quistione su questo articolo, non che sugli articoli successivi 678 † 763 e 679 † 764 colle quistioni correlative non presentano alcuna interessante osservazione. Vuolsi però soltanto riflettere che il susseguente articolo 680 è stato soppresso nelle nostre leggi di procedura, nelle quali si è creduto superfluo di conservare la trascrizione de' pignoramenti presso le cancellerie de' tribunali; donde la inutilità della quistione 2265.

XLIII e XLIV.

Sull' articolo 681 † 765 *e sulla quistione* 2266.

Sulla denunzia da farsi al debitor pignorato, ecco le differenze che intercedono tra le due legislazioni.

Nell' articolo francese parlasi delle doppie registrazioni prescritte dagli articoli 677 e 680; nel nostro di una sola per l'articolo 762, non essendosi conservato l'altro registro ordinato nell' art. 680.

Nel francese, per far la denunzia si accorda il termine di quindici giorni da computarsi dall' ultima trascrizione oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del debitore e la situazione de' beni; nel nostro termine è aumentato ad un mese, da computarsi dall' unica registrazione, oltre all' aumento di un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza.

Nel francese si ordina che la denunzia dee contenere la indicazione del giorno in cui debbe farsi la prima pubblicazione: nel nostro tale disposizione non è conservata, essendosi abolita come inutile la formalità delle pubblicazioni.

Nel francese si ordina che la denunzia dev' esser vidimata dal *sindaco*; nel nostro si dice *sindaco* od *eletto* il che maggiormente comprova la precedente osservazione XXXVI.

La denunzia seguita; prescrive l'articolo francese che debba trascriversi nella conservazione delle ipoteche fra otto giorni, più un giorno per ogni tre miriametri; e nel nostro articolo il termine vedesi aumentato a quindici giorni, oltre ad un giorno per ogni spazio di quindici miglia.

Nell' articolo francese dicesi che l'originale della denunzia debbe registrarsi mediante *trascrizione*; nel nostro si parla di solo registro.

I termini in somma si sono ampliati onde non inceppare soverchiamente l'arbitrio de' creditori; e ciò senza detrimento, anzi con vantaggio degli stessi debitori, ai quali certamente giova di non far seguire la espropriazione con soverchia precipitanza.

Ma l' ampliazione del termine lungi d' indurre che la denunzia possa farsi quando il termine è già decorso, restringe piuttosto la facoltà che si vorrebbe ampliare dal sig. Pigeau. Noi perciò sulla quistione 2266 seguiamo piuttosto la opinione nel N. A.; tantopiù perchè l' osservanza dell' articolo 765 dal seguente 801 è ordinata sotto pena di nullità.

XLV.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2168.

L' articolo non dice di doversi esibire il certificato del conservatore per dimostrare la trascrizione; la mancanza dunque di siffatto certificato non può a parer nostro, indurre nullità della denunzia, la quale realmente sia stata trascritta (*a*).

XLVI.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2269.

Abolite le pubblicazioni, la presente quistione più non sussiste.

XLVII e XLVIII.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2270 *e* 2271.

Ci rimettiamo sulle presenti quistioni alle precedenti osservazioni VI, XI, XLIII e XLIV.

XLIX.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2275.

Presso di noi la presente quistione debbe risolversi per la negativa, perchè il nostro articolo 765 non ordina *trascrizione*, ma sola *registrazione*.

(*a*) Circa la trascrizione del pignoramento veggansi le citate nostre *Osservazioni*, pag. 25.

L.

Sullo stesso articolo, quist. 2276.

Veggasi la seguente osservazione LI *sull' articolo* 682 † 777.

LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI e LVII.

Sull' articolo 682 † 777; *non che sulle quist.* 2278, 2279, 2280, 2281, 2282 e 2283.

Nel codice francese alla denunzia del pignoramento (*a*) da farsi al debitore a' termini dell' articolo 681 susseguė immediatamente la inserzione di esso tanto in una tabella da tenersi esposta nella sala di udienza del tribunale, quanto ne' pubblici fogli giusta l' articolo 683: quindi si parla degli affissi ne' seguenti articoli 684, 685, 686 e 687, 695, 696: poscia della limitazione de' dritti di proprietà al debitor pignorato negli articoli 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694; successivamente nel 697 e mano mano, delle altre formalità della vendita, del quaderno delle condizioni della vendita e delle subaste.

Ma nelle leggi nostre tal ordine è migliorato. In esse all' articolo 765 relativo alla denunzia del pignoramento sussieguon immediatamente gli articoli 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772 restrittivi de' dritti di proprietà, perchè a questa epoca è veramente il punto della restrizione. Poscia negli articoli 773, 774 e 775 si premette alle altre solennità quanto concerne il quaderno delle condizioni che devon servire di base alla vendita. Successivamente, senza conservarsi la inutile tabella da tenersi esposta nella sala di udienza, seguendosi il natural andamento della procedura, ne' seguenti articoli espongonsi le regole convenienti sugli affissi e sugl' incanti.

Ma noi quì comentiamo il codice francese; torniam dunque al sentiere ch' esso ci segna secondo l' ordine de'

(*a*) Circa la denunzia del pignoramento veggansi le nostre sud delle *Osservazioni*, pag. 28.

suoi articoli, e rileviamo in che combinano ed in che discordano le due legislazioni sul proposto articolo 682 ✝ 777.

La principale differenza già la cennammo, cioè, l'abolizione della tabella da tenersi esposta nella sala di udienza, essendosi avuto per vero di esser sufficiente l'apposizione degli affissi alle porte de' tribunali e giudicati regii prescritta da §§. 5 e 6 dell' articolo 779.

Or questa differenza è tanto importante, che l'articolo 682 impropriamente si dice di corrispondere al 777: esso vi è fuso.

In somma, quel che il 682 prescrive per le cose da inserirsi nella tabella, il 777 lo prescrive per quelle da inserirsi ne' pubblici affissi, ossian editti.

Essi combinano esattamente con espressioni equivalenti ne' rispettivi §§. 1, 2, 3, 4 e 6.

Pel quinto discordano: perchè, mentre nel francese prescrivesi *la indicazione del giorno della prima pubblicazione*; nel quinto del nostro, per essersi abolite le pubblicazioni, prescrivesi *la indicazione del tribunale e del giorno in cui si faranno gl' incanti.*

Da quali premesse è chiaro che oggidì restan inutili le quistioni 2278, 2279, 2280 e 2281.

È chiaro egualmente che presso di noi non può esservi dubbio che il §. 3 dell'articolo 777 parla di circondario del giudice regio.

È chiaro in oltre che il §. 4 debba intendersi nel modo appunto dilucidato tanto dal N.A., quanto dal sig. Thomines.

È chiaro in fine, che la presente osservazione abbraccia non meno l'articolo 682 che il 684.

LVIII e LIX.

Sull' articolo 683 ✝ 778 *e sulla quist.* 2285.

Con espressioni equipollenti combinano le due legislazioni sulla stampa degli affissi, ossian editti, di cui parla il presente articolo (*a*).

Nemmen presso di noi è prescritto termine alcuno, in cui debban gli editti essere inseriti ne' giornali; ad i-

(*a*) Vegganside circa gli affissi, ossia editti, le nostre *Osservazioni* pag. 59.

sciogliere dunque la quistione 2285 noi diciamo che il termine è ad arbitrio del creditore, purchè il faccia quindici giorni prima dell' aggiudicazione preparatoria, come indica il nostro articolo 789.

LX.

Sull' articolo 684 † 779, *quist.* 2287.

Alla inosservanza dell' articolo 689 † 779 sulla necessità di stamparsi gli affissi è certamente ingiunta la nullità dall' articolo 801; non può dunque rispondersi diversamente alla prima parte della quistione 2287.

Non potremmo però dire altrettanto, se la stampa non si facesse in carta di bollo, perchè il legislatore qui non lo prescrive, nè lo prescrive nella legge del bollo, la quale, unicamente finanziera, si limita a pronunziar ammende contro qualunque contravventore alle sue diverse disposizioni.

LXI.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2288.

Comunque avesse opinato la corte di Caen, noi non sapremmo indurci a credere che debbonsi apporre gli affissi in *giorno* di mercato, attesochè il §. 4 dell' articolo parla unicamente del *luogo* del mercato principale, o de' due mercati più vicini. Quanto disse la cennata corte, diciamo il vero, consiste più in sottigliezze che in solidi raziocinii.

LXII.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2290.

Noi pure intendiamo l' articolo 684 nel modo che opina il N. A.; il codice francese però potea meglio spiegarsene ond' evitare la quistione importantissima agitata ne' tribunali di Francia.

LXIII.

Sullo stesso articolo, quist. 2291.

Diciam lo stesso della quistione 2291; giacchè ben era desiderabile che si fosse prevenuta con più esatta compilazione del francese articolo 684.

LXIV.

Sullo stesso articolo, quist. 2292.

Tostochè la legge ordina di apporsi gli affissi alle porte esteriori de' *tribunali* in generale senza distinguere da' tribunali ordinarii i tribunali di eccezione, noi crediamo che sarebbe contro il voto del legislatore il volerne escludere i tribunali di commercio, ne' quali forse il concorso de' commercianti è maggiore, in conseguenza la pubblicità è più utile, onde avere maggior concorso di licitatori.

Le seguenti quistioni, non che i seguenti articoli 685 † 781 e 686 † 782 colle quistioni correlative, non presentano oggetti d' osservazioni.

LXV, LXVI e LXVII.

Sull' articolo 687 † 783, *e sulle quistioni* 2301 *e* 2302.

Nel nostro articolo 783 vedesi aggiunta la ben utile spiegazione, di doversi l' originale del processo verbale controsegnare col visto del sindaco, *o di colui che ne fa le veci.* Essa convalida vieppiù le nostre osservazioni precedenti; essa tronca, anzi previene la quistione 2301.— Previene pure la quistione 2302, perchè, se il legislatore avesse voluto di doversi lasciare a' sindaci o eletti una copia del processo verbale di apposizione, e di doversi trascrivere nella conservazione delle ipoteche, non avrebbe ommesso di spiegarlo, come fece pel visto dell' eletto. Nol fece, dunque nol volle.

Quì il codice francese interrompe di nuovo il filo della procedura rispetto alla vendita per parlare della re-

strizione de' dritti di proprietà nel pignorato, e noi ce ne rimettiamo alle precedenti osservazioni.

LXVIII e LXIX.

Sull' articolo 688 ✝ 765, *quist.* 2304, 2305 *e seguenti.*

Il nostro articolo 766, che corrisponde al 688 francese, è assai meglio compilato. Esso si esprime ne' seguenti termini:

Se gl' immobili pignorati non sono appigionati o affittati, il debitore non potrà conchiudere i nuovi affitti, se non intesi i creditori presenti al giudizio, e coll' autorità del giudice. Egli nonpertanto riterrà il possesso degli stabili pignorati, come sequestrario giudiziale fino al momento della vendita; purchè non sia diversamente ordinato dal giudice in conseguenza di richiami di uno o di più creditori. Costoro nondimeno possono far eseguire in tutto o in parte il taglio e la vendita de' frutti ancora pendenti.

Or disponendo l' articolo senza distinzione veruna, che il debitore rimarrà sequestratario giudiziale sino alla vendita, noi non sapremmo ammettere la distinzione dell' A. sulle quistioni relative a questo articolo, e specialmente per le quistioni 2304 e 2305.

LXX.

Sull' articolo 689 ✝ 767, *quist.* 2310 *e segu. e sull' articolo* 690 ✝ 768 *colla quistione* 2314.

Con maggior tecnica proprietà, mentre nell' articolo francese 689 dicesi *frutti maturati*, nel nostro 767 dicesi *frutti raccolti*: perchè, per essere i frutti considerati come stabili, non basta di essere maturati, ma è d'uopo di essersi *raccolti*.

Con eguale maggior tecnica proprietà, mentre l'articolo francese 690 parla di taglio di legna, il nostro 768 si esprime taglio di bosco: perchè vi è ben molta differenza tra *legna* e *bosco*, o sia tra *legna* ed *alberi* di un bosco.

Premesse tali pochissime, ma interessanti varietà, da'

LXXII.

*Sullo stesso articolo , quist.*2318

La presente quistione non sussiste più, essendosi prevenuta e troncata colla terza parte dell' articolo 769.

LXXIII e LXXIV.

Sull' articolo 694 + *T. non che sulla quist.* 2331.

Nel codice francese alle disposizioni dell' articolo 691, di cui abbiam parlato nella osservazione LXXI, ed al quale corrispondono i nostri articoli 764 e 770, sussieguono gli articoli 692 e 693 relativi alle alienazioni che potessero farsi dal debitor pignorato posteriormente alla denunzia del pignoramento. Or tali disposizioni, quantunque in sito diverso, furono, conservate negli articoli 771 e 772 delle leggi nostre come avvertimmo nella osservazione LVII. Non fu però egualmente conservata la susseguente disposizione contenuta nell' articolo 694. Il nostro legislatore dovette crederla inutile, tostochè, a regolar gl' incidenti della procedura ne avea tracciata una norma certa e stabile nel titolo seguente.

Di quì la nullità della quistione 2231.

LXXV.

Sull' articolo 695 + 784.

Qui il codice francese ripiglia il filo delle sue disposizioni circa gli affissi, ordinando di doversene intimare un esemplare a' creditori inscritti; ma questa disposizione vien fatta nelle nostre leggi in altro sito, cioè nell' articolo 784.

Comunque però in sito diverso, gli articoli delle due legislazioni, sono di accordo, tranne due picciole differenze. La prima che, mentre in Francia l'affisso dee intimarsi a' creditori inscritti *otto giorni almeno avanti* la prima pubblicazione dell' asta; presso di noi deve seguire avanti quello

dell' incanto. La seconda riguarda l' aumento in ragione della distanza, che in Francia è di un giorno per ogni tre miriametri, e presso di noi un giorno per ogni quindici miglia.

LXXVI.

Sullo stesso articolo, quist. 2333.

Noi non sapremmo consigliare di seguire in tali giudizii la opinione di Pigeau. I creditori inscritti posteriormente alla notifica degli affissi hanno certamente dritto ad essere graduati; è dunque prudenza l' intimare pur essi, onde risecare incidenti e lungherie.

LXXVII.

Sullo stesso articolo, quist. 2234.

La presente quistione non è più verificabile presso di noi, tostochè le stesse ipoteche legali debbon iscriversi dietro le savie e previdenti disposizioni de' nostri articoli delle leggi civili 2022 a 2032.

LXXVIII e LXXIX.

Sull' articolo 696 + 785, *quist.* 2239.

Presso di noi, non essendovi particolare disposizione conforme al parere del consiglio di stato di Francia, non possiamo non opinare di doversi eseguire letteralmente il nostro articolo 785, che ordina *registrazione*, non semplice *menzione*.

LXXX.

Sull' articolo 697 + 773.

Corrisponde all' articolo francese 697 l' articolo nostro 773, ma in sito ben diverso; e questa diversità di sito induce la interessante diversità, che mentre il primo ordinava di doversi depositare il quaderno delle condizioni quindici giorni almeno avanti che si eseguisse la prima pubblicazione, il secondo dispone di doversi depositare molto innanzi, cioè, tre giorni dopo notificato il pignoramento al debitore.

Ma non è questa la sola differenza tra l' un articolo e l' altro. Combinano di fatti i §§. 1, 2 e 3; ma il 4 è dilucidato ed ampliato, ed oltre a tali quattro §§., vedesi aggiunto un quinto interessantissimo circa l'apprezzo che può dimandarsi, non dal debitore, ma sibbene non meno dal creditore instante che *da' creditori che siano comparsi e capienti*; attesa quale differenza crediamo necessario di trascriverlo intieramente:

Esso è del tenor seguente,

Articolo 773. *Tre giorni dopo che sarà seguita la denunzia del pignoramento al debitore, il creditore instante depositerà nella cancelleria del tribunale un quaderno contenente:*

1.° l' enunciazione del documento per cui sarà stato fatto il pignoramento, del precetto fatto al debitore dell' atto del pignoramento, e degli atti che forse fossero stati fatti e delle sentenze forse pronunziate;

2.° la indicazione delli oggetti pignorati, tale quale è stata inserita nel processo verbale del pignoramento;

3.° le condizioni della vendita;

4.° un' offerta di prezzo eguale all' imponibile depurato della contribuzione fondiaria dell' anno corrente o degli altri pesi reali del fondo, moltiplicato quindici volte pe' fondi rustici, e dieci volte per gli edifizii;

5.° Nel caso che il creditore non volesse fare la offerta del prezzo calcolata nel detto modo, potrà dimandare l' apprezzo a sue proprie spese.

Lo stesso dritto avranno i creditori che sien com-

parsi, e capienti. Ma questo dritto non potrà mai competere al debitore.

Ne' reali dominii al di là del faro un particolar regolamento fisserà il calcolo dell' offerta di prezzo fino a che i catasti provvisorii non si saranno stabiliti (a).

LXXXI.

Sullo stesso articolo, quist. 2348.

La presente quistione presso di noi è decisa dal § 4 del suddetto nostro articolo 773.

LXXXII.

Sugli articoli 698 † 786 *e* 699 † 787.

Anche queste disposizioni hanno diverso sito nelle due legislazioni. Nella francese sussieguono al quaderno delle condizioni; nella nostra sussieguon la registrazione degli affissi nel margine del pignoramento: attesa quale diversità l' articolo nostro è così concepito:

Articolo 786. *Scorsi giorni quindici dopo la pubblicazione degli affissi e la inserzione di essi ne' fogli pubblici, si procederà agl' incanti, ed all' aggiudicazione preparatoria. Qualora non si presentino altri oblatori, il creditore instante sarà dichiarato aggiudicatario secondo la sua offerta.*

Articolo 787: *Quanto verrà dedotto ed aggiudicato, sarà trascritto sul quaderno delle condizioni della vendita in seguito della offerta del creditore instante.*

(a) Per l' offerta di prezzo a' termini del Codice francese v. il dotto discorso dell' avvocato Jatta pubblicato, pe' torchi di L. Nobile al 1812, quando egli era proc. gen. sost. presso la C. di appello di Napoli.

LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI.

Sugli articoli 700 ✝ T, 701 ✝ T, 702 ✝ T, 703 ✝ T.

Cotesti articoli risguardano nel codice francese le tre successive pubblicazioni, che far doveansi anteriormente all' aggiudicazione preparatoria, ma questa formalità, a troncar lungherie inutili, non fu conservata nelle leggi nostre; donde la inutilità delle quistioni 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357 e 2358.

LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX.

Sugli articoli 704 ✝ 788, 705 ✝ 789; *non che sulla quistione* 2359.

Ma se il nostro legislatore troncò le inutili lungherie, con egual savia antiveggenza conservò quelle formalità, le quali realmente contribuissero a procurare il maggior aumento possibile di oblatori. Di qui è che abolendosi i terzi affissi e le terze inserzioni ne' giornali, prescritte dagli articoli 704 e 705 del codice francese, conservaronsi nondimeno i secondi ne' nostri articoli 788 e 789, i quali certamente bastavano al prefisso scopo. Le due legislazioni concordan dunque su questa formalità anteriore all' aggiudicazione definitiva; e di qui pure la inutilità della quistione 2359.

XC e XCI.

Sull' articolo 706 ✝ 790, *non che sulla quistione* 2360.

Ed eccoci all' ultimo atto, con cui la espropria vien consumata cioè, l' aggiudicazione definitiva, sulla quale picciol divario avvi tra le due legislazioni; dappoichè nella nostra vedesi ridotto ad un mese il termine di sei settimane che l' articolo francese 706 ordinava di dover intercedere tra le due aggiudicazioni, preparatoria e definitiva: il qual termine di un mese presso di noi non può nè accorciarsi nè prolungarsi, perchè il nostro legislatore non ha

conservato il decreto francese del 7 febbrajo 1811; donde la inutilità della quistione 2360, non che delle seguenti 2361 e 2362.

XCII.

Sugli articoli 707, 708, 709 e 710 + 791, 792, 793 e 794.

Riguardano questi articoli il modo di eseguire l' incanto. Essi per la sostanza combinano nelle due legislazioni; ma i nostri sono più concisi e meglio compilati. Eccone le parole:

Articolo 791. *Le offerte all' asta dovranno farsi all' udienza col ministero di patrocinatori. Aperta l'asta saranno accese successivamente le candele preparate in tal guisa che ciascuna di esse duri un minuto in circa.*

Il maggiore offerente cessa di essere obbligato se la di lui offerta vien superata da un altro, quando anche l' ultima offerta fosse dichiarata nulla.

Articolo 792. *Non sarà permesso di fare alcuna aggiudicazione, se non dopo estinte tre candele accese successivamente. Se nel tempo dell' aggiudicazione preparatoria si è presentato un oblatore esso non potrà divenire aggiudicatario definitivo finchè non sieno estinte le tre candele dell' aggiudicazione definitiva, senza che sopraggiunga alcun' altra offerta. Se nella durata di una delle tre prime candele sopraggiungano nuove offerte, l' aggiudicazione non potrà esser fatta, che dopo l' estinzione di due candele senza che sia sopraggiunta nuova offerta mentre erano accese.*

Articolo 793. *Il patrocinatore ultimo offerente nel termine di tre giorni dall' aggiudicazione sarà tenuto a dichiarare l' aggiudicatario, ed a presentare la di lui accettazione: diversamente dovrà esibire il di lui mandato, che resterà annesso all' originale della dichiarazione; ed in caso di mancanza egli medesimo sarà considerato come aggiudicatario in suo proprio nome.*

Dopo compiuta la vendita, è certamente un gran benefizio pel debitore, che chiunque possa dimandare un nuovo incanto col presentare maggior offerta di prezzo. Or questo benefizio conosciuto nella nostra antica ritologia sotto la

titolo di *additamento*, conservatosi colla francese legislazione, confermato da'decreti transitorii del 1815, fu sanzionato coll' articolo 794 delle novelle leggi, coll'unica differenza di doversi aumentare il sesto, non il quarto del prezzo.

L' A. presenta all' uopo importanti quistioni dal numero 2372 al 2383; e noi su di esse non crediamo di dover altro aggiungere alle nostre *Osservazioni* ai suddetti decreti, pag. 79.

XCIII.

Sugli articoli 711 † 795.

Conservandosi però siffatto benefizio, ben utile miglioramento vi si è fatto dal nostro articolo 795, aggiugnendosi alle altre condizioni la più interessante; quella, cioè, *che la maggior offerta di prezzo non sarà ricevuta, se l'oblatore non depositi presso il cancelliere del tribunale il sesto del prezzo sopraimposto:* il quale miglioramento già erasi preparato nell'articolo 42 del decreto del 14 agosto 1815 (*a*).

XCIV.

Sull' articolo 712 † 796.

Combinano su questo articolo le due legislazioni; ma il deposito prescritto nel precedente articolo delle leggi nostre 795 anche qui ha resa necessaria picciola modificazione, cioè, che *l' aggiudicatario, in caso di rivendita, sarà obbligato per tutta quella differenza che passerà tra la somma offerta ed il prezzo della vendita* SE DIFFERENZA VI FOSSE OLTRE AL PREZZO.

(*a*) V. le citate *Osservazioni*, pag. 81.

XCV.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2391.

Noi risolveremo la presente quistione con maggior facilità ricorrendo al seguente articolo 613 + 797. Dimanderemo all' uopo primieramente, se la maggiore offerta di prezzo potrebbe farsi senza ministero di patrocinatore; e la risposta non potrebbe non essere negativa.

Dimanderemo in secondo luogo, se questo patrocinatore che, giusta il detto articolo 713 + 797, non potrebbe licitare per insolvibile persona, potrebbe poi prestarsi ad assistere nel nuovo incanto persona, non già insolvibile ma non soggetta ad arresto personale; e la risposta non potrebbe non essere egualmente negativa.

Or dietro tali premesse, a noi sembra chiara la conseguenza; cioè: il patrocinatore è libero sia nel licitare, sia in assister un maggior offerente pel nuovo incanto, ma s' egli il faccia per insolvibili non soggetti ad arresto, sarebb' egli il risponsabile de' danni ed interessi.

XCVI XCVII.

Sull' articolo 713 + 797, *non che sulla quistione* 2393.

Circa le persone per le quali un patrocinatore non può licitare, combinano le due legislazioni.

Or in tale articolo si vieta forse che il patrocinatore possa licitare per se medesimo? no. Dunque, se la legge nol vieta, per noi questo silenzio è argomento evidente a concludere coll'A. sulla risoluzione affermativa della quistione 2393.

XCVIII.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2394.

La ragione che ci decide in favore della opinione dell' A., è unica. Il debitore, sia per debito proprio, sia qual detentore de' beni, è sempre un *pignorato*; e come tale il di lui patrocinatore è sempre colpito dal divieto dell' articolo 713 + 797.

XCIX.

Sullo stesso articolo, quist. 2395.

Tostochè in forza dell' art. 811 † 827 del codice civile le mogli sono considerate persone interposte in riguardo de' loro mariti, a noi sembra che nel divieto dell' articolo 713 † 797 era sufficiente d' indicare il *debitore*, per comprendere implicitamente anche le *mogli*; perciò alla opinione dell'A. noi preferiamo la decisione della corte di Aix.

C.

Sullo stesso articolo, quist. 2396.

Noi opiniamo per la negativa per una semplicissima ragione, cioè, che la convenzione tenderebbe ad eludere il disposto dall'articolo 713 † 797; in conseguenza, ancorchè non illecita, non è ammissibile, dovendosi il terzo riputare persona interposta del debitore.

CI e CII.

Sulle quist. 2397 *e* 2398.

Dimandiamo: Le corti reali non dovean esse giudicare in grado di appello sugl'incidenti della procedura di espropriazione, sulle nullità, sulle sentenze di aggiudicazione? Certamente. Dunque i membri di esse corti potendo influir sulla causa del pari che i giudici di prima istanza, sarebbe strano di non essere esclusi dalla facoltà di licitare.

Del resto, quando anche ciò esser potesse quistionabile in Francia, nol può presso di noi, perchè l'articolo adopera in generale il vocabolo *giudici*.

Diciam lo stesso pe'procuratori generali, sembrandoci mere sottigliezze i raziocinii che vengon addotti per far credere erronea la compilazione dell'articolo 713; e moltoppiù sottigliezze insussistenti dovrebbero riputarsi se tali raziocinii si volessero addurre pel nostro articolo 797.

CIII e CIV.

Sull' articolo 714 + 798 *e sulla quist.* 2403.

Tostochè l'aggiudicazione non altrimenti si fa che con sentenza; tostochè tale sentenza dev'essere rivestita da requisiti di altre qualsivogliano sentenze, volerla esimere dal secondo grado giurisdizionale, a noi sembra un assurdo insostenibile.

CV e CVI.

Sull' articolo 715 + 799, *e sull' art.* 716 + T.

Sul rilascio della sentenza di aggiudicazione all'aggiudicatario combinano le due legislazioni; in conseguenza, le soluzioni delle quistioni 2407, 2408 e 2409 poggiate rigorosamente al citato articolo 715 a noi sembrano regolarissime.

Se però esse non offrono veruna osservazione, ben l' offre la soppressione dell' articolo 716 e l' aggiunzione dell' articolo 800.

Il 716 venne soppresso perchè, essendo prescritto nel 1715 di dover l' aggiudicatario presentare al cancelliere la quietanza delle spese ordinarie di procedura, è implicita la conseguenza di non doverlo fare per le spese straordinarie, se non nel caso di un giudicato particolare.

L' aggiunzione poi del nostro articolo 800 ha certamente avuto il grande scopo che il creditore resti soddisfatto; e ciò anche quando niun oblatore concorresse alla subasta, senza detrimento nè suo nè degli altri creditori, nè del debitore pignorato.

Eccone il tenore:

Il creditore nel presentare l'offerta a' termini dell'articolo 773 n.° 4.°, potrà dichiarare che, nel caso in cui lo stabile pignorato non rinvenga compratore, egl'intende aggiudicarsene soltanto una porzione corrispondente al suo credito, qualora in seguito del giudizio di ordine ritrovi capimento sul valore del fondo. Sarà libero allora a' creditori graduati il richiedere del pari l' aggiudicazione

per la concorrente quantità del loro credito. In questo caso le porzioni aggiudicate rimarranno sciolte dalle ipoteche degli altri creditori inscritti non comparenti alla graduazione.

CVII.

Sullo articolo 717 + 801 e 802.

Nell' una e nell' altra legislazione le nullità del procedimento non sono che corollarii del titolo intiero.. Esse sovrabbondano nel codice francese : sono moderate nelle nostre leggi.

Le conservate sono quelle relative a'seguenti articoli:

755 pel preventivo, conformemente all'articolo francese (673):

759 pel termine tra 'l preventivo e 'l pignoramento (674);

762 pel registro del pignoramento nell'officio delle ipoteche (677);

765 per la denunzia al debitor pignorato (681);

773 pel quaderno delle condizioni da depositarsi in cancelleria (697);

777, 778, 779 e 781 per la formazione, inserzion ne' giornali, e pubblicazione degli affissi e verifica dell'apposizione (682 , 683 , 684 e 685);

783 per la vidimazione del sindaco (697);

784 per la notifica degli affissi a' creditori inscritti (695);

785 pel registro de' medesimi all'officio delle ipoteche (696);

787 per l' atto dell' aggiudicazione preparatoria (699);

788 pe'nuovi affissi dopo l'aggiudicazione preparatoria (704 *franc*);

790, 791 e 792 per l' atto dell' aggiudicazione definitiva (706, 707 e 708);

Le non conservate sono quelle dell' articolo 675 pel processo verbale del pignoramento ; del 676 per la copia di esso a' funzionarii locali; e degli art. 700, 701, 702, 703 per le pubblicazioni.

Quindi dietro queste disposizioni l' articolo 802 soggiugne la seguente ben savia disposizione, pur essa tendente a risecare lungherie e spese.

Qualora vi sarà violazione degli articoli stabiliti a pena di nullità, questa non colpirà gli atti antecedenti, ma vi sarà soltanto luogo alla reiterazione dell' atto nullo è de' seguenti forse fatti.

TITOLO XIII.

DEGL' INCIDENTI NELLA PROCEDURA DEL PIGNORAMENTO DEGL' IMMOBILI (I).

Le procedure del pignoramento degl'immobili formano tra il pignorante, i creditori inscritti e la parte pignorata un vero giudizio, il quale come qualunque altro può essere intralciato da incidenti, vale a dire da controversie le quali sopravvenissero durante il suo corso (*a*).

Il legislatore, ad oggetto di prevenire le difficoltà, diminuirne il numero, accelerarne la decisione, regola il tempo ed il modo di produrre quest' incidenti, la forma secondo la quale debbano istruirsi e giudicarsi e finalmente in qual modo ed in qual termine debba essere interposto l'appello dalla sentenza. Or questo è in generale l' oggetto delle disposizioni del tit. 13.

Esse formano tante derogazioni alle regole generali degl' incidenti ordinarii, e debbono essere interpretate ed applicate secondo lo spirito che le ha dettate, ed in modo da far cessare più prontamente che sia possibile qualunque ostacolo si opponesse alla continuazione delle procedure.

Queste disposizioni contengono due regole generali comuni a tutti gl' incidenti: 1.° essi debbono essere istruiti e giudicati sommariamente, e senza preventivo sperimento di conciliazione, giusta l'articolo 718 † 803; 2.° dovrà soprassedersi all'aggiudicazione definitiva sino a che siano essi terminati con decisione in ultima istanza o passata in cosa giudicata secondo l' articolo 732 † T.

(*a*) V. alle quistioni 490 e 741.

Le altre disposizioni concernono in particolare gl' incidenti che seguono :

1.° La RIUNIONE *di molti pignoramenti in un solo* ad oggetto di vendere cumulativamente e con un sol procedimento, sieno i differenti beni pignorati a carico del medesimo proprietario ed in un medesimo circondario, siano i beni aggiunti ad un primo pignoramento da un secondo pignorante a' termini degli articoli 719 e 720 † 804 e 805.

2.° Le SURROGAZIONI *alle procedure del pignoramento*, in favore di un secondo pignorante, allorchè il primo per effetto di collusione frode o negligenza non continua quelle che ha cominciate, giusta gli articoli 721 a 724 † 806 a 809.

3.° L' APPELLO *dalla sentenza la quale serve di titolo al pignoramento*, ossia per la cui esecuzione si è proceduto al pignoramento, secondo l'articolo 726 † 811.

4.° Le DIMANDE *di separazione*, le quali comprendono, malgrado il silenzio del codice, non solamente le dimande di separazione *propriamente dette*, vale a dire, le rivindiche proposte da' terzi per la totalità o porzione dell' immobile pignorato, ma quelle ancora riguardanti le condizioni ossia i reclami de' dritti reali, che i terzi avessero su questo medesimo fondo, a' termini degli articoli 727 a 730 † 812 a 815.

5.° Le DOMANDE *di nullità delle procedure*, sulle quali si dee distinguere tra le nullità degli atti anteriori o posteriori alla aggiudicazione provvisoria: gli ultimi non potendo esser proposti, giusta l' articolo 735 † 819 modificato con decreto del 2 febbrajo 1811, che quaranta giorni almeno prima dell' aggiudicazione definitiva, e debbono essere giudicati al più tardi trenta giorni prima che vi si proceda secondo il disposto degli articoli 733 a 736 † 817 a 820.

Art. 6.° La *rivendita in danno*, ossia la nuova aggiudicazione dell' immobile a rischio dell' *aggiudicatario* il quale non ha soddisfatto alle obbligazioni che questo titolo gl' impone, e che per conseguenza diviene risponsabile della differenza tra il prezzo della sua aggiudicazione e quello della nuova vendita, a' termini degli articoli 737 a 745 † 821 a 829.

718 803

7.° Il *cangiamento del pignoramento in vendita volontaria*, allorchè gl' interessati sono tutti maggiori e possono disporre de' loro dritti, o che pel minore siavi l' autorizzazione del consiglio di famiglia, secondo gli articoli 737 a 745 † 821 a 829.

Articolo DCCXVIII † 803 (II).

Ogni controversia incidente in una procedura di pignoramento di stabili si giudica sommariamente dalle corti e da' tribunali. Le domande non sono sottoposte all' esperimento di conciliazione (1).

Da conferirsi

Legge degli 11 *brumajo* anno 7 art. 27. — *C. di P.* art. 337 † 431, 405 † 498, 718 † 803, 733 † 817, e 735 † 819.

DI. La legge stabilisce primamente come regola comune per tutti gl' incidenti il dover essi giudicarsi *sommariamente*, il che altro non significa se non che non si può ordinare istruzione per iscritto, non già che queste controversie saranno istruite come *materie sommarie* senza scritture prima delle aringhe. In fatti gli articoli 117, 119

122, 123, 124 e 125 della tariffa dopo aver detto che molti di questi incidenti saranno istituiti con domanda, permettono di opporvisi per mezzo di scritture.

Art. 718 803

2412. *Questa forma di produrre e giudicare gl' incidenti è forse applicabile soltanto a quelli previsti dal titolo 13?*

Essa è, come lo abbiam detto nel comentario del presente articolo, comune a tutti gl' incidenti delle procedure per espropriazione forzata, poichè l' articolo 718 non limita l' applicazione della sua disposizione a quelle prevedute dagli articoli seguenti (*a*) (2).

2413. *Le domande di nullità del pignoramento degli stabili sono forse eccettuate dalle disposizioni secondo le quali gl' incidenti debbono essere notificati al patrocinatore?*

Si dicea per l' affermativa innanzi alla corte di Brusselles, che in materia di pignoramento reale il giudizio non incomincia che all' udienza, in cui debbe farsi l' aggiudicazione provvisoria; che in conseguenza una domanda di nullità anteriormente proposta è introduttiva di un giudizio su questa nullità, e per questa ragione poteva intimarsi alla persona o al domicilio.

Ma si citavano, per la negativa gli articoli 337 † 431 e 718 † 803 del codice e quelli della tariffa notati nel comentario del presente articolo, i quali tanto in materia ordinaria che nel pignoramento reale riconoscono che gl' incidenti debbono esser notificati a' patrocinatori. Si citava specialmente l'articolo 124 della tariffa, il quale tassa l'atto di patrocinatore a patrocinatore per le dimande di cui si tratta.

(*b*) V. la decis. della corte di Brusselles del 19 gennajo 1818, nella *Giurisp. sulla proc.* tomo 2, pag. 373.

Art. 719 Qeeste ragioni sono prevalute, epperciò colla decisione già citata sulla precedente quistione la corte di Brusselles opinò che quando eravi costituzione di patrocinatore giuridicamente conosciuta secondo l'articolo 675 † 760, la legge non avendo fatta alcuna eccezione per le domande di nullità di un pignoramento, le notifiche di queste domande dovevan esser fatte al domicilio del patrocinatore del pignorante. (*a*). 804

Articolo DCCXIX † 804 (III).

Se due pignoramenti hanno fatto registrare in pregiudizio dello stesso debitore due pignoramenti di diversi stabili introdotti davanti il medesimo tribunale, i due pignoramenti a richiesta della parte più sollecita si riuniscono in una sola procedura, la quale si continua dal primo pignorante. La riunione viene ordinata non ostante che un pignoramento fosse molto più esteso dell' altro; non si può però domandare in verun caso la riunione dopo che sia stata posta un'oblazione in cancelleria. In caso di concorrenza nell' epoca del pignoramento, la procedura si fa dal patrocinatore ch' esibisce il documento di credito più antico, e se i documenti hanno una stessa data, si fa dal patrocinatore più anziano in ordine di ruolo.

(*a*) V. le quistioni 1266 e 1268, il comentario dell'articolo 337 e le quistioni trattate sull' art. 733.

T, art. 117. — *Editto* del 1680, art. 11. — *C. di P.* art. 673 † 755, 677 † 762; 680 † T. 697 † 773.

DII. Questo articolo ed i seguenti sino al 724 † 809 regolano tutto ciò che concerne le controversie che possono suscitarsi tra due pignoranti i quali contendano sulla preferenza nel procedimento, o che domandino surrogazione. Queste controversie producevano in altri tempi spese ingenti; e facevano perdere considerevole tempo; gl'interessati alla fine ordinariamente si concordavano, e le spese dell' incidente erano quasi sempre pagate con privilegio. Si vedrà dagli articoli i quali concernono tali controversie, ch'esse sono state valutate secondo la loro giusta importanza; che semplici atti furon sostituiti a lunghe procedure, e che una pronta sentenza termina tutte le discussioni.

2414. *La domanda per la riunione di due pignoramenti è forse facoltativa?*

È cosa evidente, che tale domanda non è indispensabile, poichè l'articolo fissa un' epoca dopo la quale questa riunione di pignoramenti non può essere domandata (*a*). Ma da ciò non bisogna conchiudere che la domanda di cui noi parliamo sia facoltativa, e che il tribunale, ad effetto di evitare le spese, non possa ordinare di officio la riunione de' pignoramenti (*b*).

(*a*) V. Thomines Desmasures pag. 266; Hautefeuille pag. 388 e 389, e Demiau-Crouzilhac pag. 454.

(*b*) V. Lepage nel *Trattato dei pignoramenti*, tomo 2, pag. 165.

Art. 2415. *A chi appartiene la facoltà di proporre la domanda di riunione?* 719 804

Appartiene a qualunque parte interessata; conseguentemente al pignorato, a' pignoranti, e financhè ai creditori chirografarii, dice il sig. Demiau-Crouzilhac nel luogo citato, perchè essi hanno interesse a diminuire le spese dell' espropria, attesochè sarebbero soddisfatti per contributo colle somme eccedenti quelle dovute agli ipotecarii, ed attesochè essi possono inoltre esercitare tutti i dritti del loro debitore (*a*).

Per ciò essi non avrebbero a far altro che a produrre opposizione al prezzo della vendita; il che accorda loro il dritto d' invigilare al pignoramento, e per una necessaria conseguenza, la facoltà di domandare la riunione.

2416. *In qual modo si forma la domanda di riunione? In qual modo vi si risponde, e come viene giudicata?*

Questa domanda, in conformità dell' articolo 117 della tariffa, si forma con istanza originale, notificata da patrocinatore a patrocinatore: vi si risponde nello stesso modo, e l' incidente si giudica sull' arringa in seguito di un semplice atto di avviso.

2417. *Che s' intende per* L' OBBLAZIONE POSTA IN CANCELLERIA, *dopo la quale la domanda di riunione non può di vantaggio prodursi* (IV)?

L' obblazione posta in cancelleria equivale al *rilascio ossia al deposito in cancelleria del quaderno delle condizioni*. Si è detto *posta l' obblazione*, perchè secondo l' articolo 697 † 773, il quaderno delle condizioni dèe contenere un' offerta

(*a*) V. nel codice civile l' art. 1166 † 1119.

di prezzo, il che costituisce la obblazione per la quale il pignorante resta aggiudicatario se non si presenta alcun altro maggiore offerente.

Art. 804 · 719

2418. *È forse indifferente, perchè non si possa formare la domanda di riunione, che sia stata posta in cancelleria l'obblazione concernente il primo o il secondo pignoramento?*

Altrimenti: *perchè non sia più permesso di domandare la riunione, bisogna forse, che il quaderno delle condizioni del primo pignoramento, o pur quello del secondo, sia stato depositato in cancelleria?*

Il sig. Lepage nelle sue *Quistioni*, pag. 478, e nel suo *Trattato de'pignoramenti* pag. 165 sembrerebbe opinare, che nell' articolo 719, non si tratta che del deposito in cancelleria del quaderno delle condizioni per la vendita del fondo pignorato il primo; ma, secondo il nostro parere, egli è evidente che la legge intende parlare tanto del primo che del secondo pignoramento, poichè essa non fa alcuna distinzione: donde segue che, se uno de' pignoranti ha fatto il deposito del suo quaderno delle condizioni della vendita, niuno può domandare la riunione dei pignoramenti contro quello che ha fatto questo deposito; ciascuno de'due pignoranti procede allora separatamente sul pignoramento rispettivo (*a*).

2419. *Se uno dei pignoramenti contenesse quantità sufficiente di beni, per pagare tutt' i crediti tanto per la sorte principale quanto per gl' interessi e per le spese, il tribunale potrebbe forse soprassedere ad una delle procedure?*

Tale quistione è decisa per l' affermativa dal sig. Hautefeuille nel luogo citato. La giustizia,

(*a*) V. Pigeau tomo 2, pag. 153; Delaporte, tomo 2, pag. 320, ed Hautefeuille, pag. 389.

Art. 720 egli dice, esige questa sospensione, onde non aggravare d' inutili spese la parte pignorata. Noi siamo tanto più portati ad adottare questa opinione, perchè ci sembra fondata, per una giusta analogia, sulle disposizioni dell' articolo 622 † 713 relative alla rivendita in seguito di espropriazione. 805

2420 *A chi de' pignoranti oppartiene in qualità di primo pignorante la procedura de' pignoramenti riuniti, e che debb' egli fare se i due pignoramenti riuniti non sono nel medesimo stato?*

Spetta a colui, il di cui pignoramento è stato il prima trascritto nell' ufficio delle ipoteche, o in caso di concorrenza, vale a dire, *se i pignoramenti fossero stati trascritti lo stesso giorno*, a quello il di cui titolo è il più antico ec.

Nel caso che i due pignoramenti riuniti non fossero nello stesso stato, il creditore instante sospenderebbe le procedure di quello più innoltrato per portar l' altro al medesimo punto ed indi continuarli con una sola procedura (*a*).

Articolo DCCXX † 805.

Qualora siasi presentato nell' ufficio del registro delle ipeteche un secondo pignoramento più ampio del primo, si registrerà per gli stabili non compresi nel primo, ed il nuovo pignorante deve denunziare al primo il suo pignoramento, e questi agirà per entrambi i pignoramenti quando si trovino nello stesso stato; altrimenti soprassiede al primo e procede sul secondo pignoramento fino a che gli atti siano portati al medesimo punto ed allora si riuniscono in una sola proce-

(*a*) V. le *Quistioni* di Lepage, nel luogo citato.

dura, la quale si fa davanti il tribunale del pri- *Art.* 805 *mo pignoramento* (*a*). 720

Da conferirsi

T. art. 118. — *C. di P.* art. 677 † 762, 680 † T., 694 † T., 721 † 806 e segu.

2421. *Nella specie dell'articolo 720, la riunione è forse* NECESSARIA, *ossia forzosa in modo da non doversi domandare?*

Sì; poichè i termini dell'articolo sono imperativi a differenza di quelli dell'articolo 719†804 (*b*); epperciò non vi è bisogno di far ordinare questa riunione, ed è sufficiente che il secondo pignoramento sia stato denunziato, per costituire il primo pignorante in mora di procedere pel totale.

Ciò non ostante, il sig. Hautefeuille, pag. 390, dice che se i patrocinatori portassero l'incidente al tribunale, si pronunzierebbe una sentenza di riunione. Ma noi riguarderemmo come frustranee le spese, alle quali darebbe luogo la procedura di questa sentenza, anzi pensiamo che il tribunale dovrebbe dichiarare non ammissibile colui il quale avesse portata la causa in udienza. Sol allora è necessario di portar la causa in udienza, quando sulla denunzia del secondo pignoramento il patrocinatore del primo pignorante si rifiutasse di fare le procedure alle quali la legge lo sottopone; ma non servirebbe questo per far ordinare la riunione, perchè essa *è di dritto*, bensì servirebbe per far pronunziare la surrogazione, uniformemente all' articolo 721†806 (*c*).

(*a*) V. il comento all' art. 719 † 804.
(*b*) V. Thomines Desmasures, p. 267.
(*c*) V. Demiau-Crouzilhac, pag. 453.

Art. 2422. *La riunione de' pignoramenti ha forse*
720 luogo senza distinzione in tutt' i casi ne' quali 805
esistano due pignoramenti; l' uno de' quali è più esteso dell' altro?

Essa non può aver luogo secondo la legge del 14 novembre 1808, e l' articolo 2210 † 2111 del codice civile, se non quando i beni compresi in ciascun pignoramento sieno situati nel medesimo circondario, o che, essendo in un circondario differente, essi formino una dipendenza del fondo principale sul quale cadde il primo pignoramento (*a*).

2423. *Vi sarebbe forse luogo alla riunione nella specie del medesimo articolo 720†805, se il secondo pignoramento fosse fatto dopo presentato il quaderno delle condizioni coll' offerta di prezzo in cancelleria?*

Il sig. Pigeau, nel tom. 2, pag. 151, argomentando dall' articolo 719 † 804, risolve negativamente tale quistione, attesochè in questa circostanza quasi tutte le spese della procedura sul primo pignoramento essendo fatte, e le medesime spese dovendo aver luogo sul secondo, il motivo di economia, il quale ha fatto stabilire la riunione de' pignoramenti, non più sussisterebbe.

Il sig. Lepage nelle sue *Quistioni*, pag. 480, e nel *Trattato de' pignoramenti*, nel tom. 2, p. 168, ed il sig. Delaporte nel tomo 2, pag. 321, sono di contrario parere. Il primo si fonda sul motivo, che i due articoli dispongono relativamente a due casi differenti; donde conclude che non è permesso di argomentare dall'uno all'altro. Il secondo dice formalmente che se la denunzia di un secondo pignoramento è fatta al primo pignorante dopo essersi depositato in cancelleria il quaderno delle condizioni, conviene fermarsi relativamente allo stesso, per portare il secondo nello stato medesimo.

(*a*) V. Tarrible, alla voce *saisie immobilière*, pag. 667.

Questa ultima opinione ci sembra più sicura; perchè in effetti la legge decidendo su due casi differenti, e l'articolo 720 non spiegandosi sulla circostanza del quaderno delle condizioni presentato in cancelleria, si avrebbe da temere di contrariare la intenzione del legislatore, argomentando dalla specie dell' articolo 719 † 804 a quella dell'articolo seguente (*a*).

Art. 805 720

Ma noi ci atteniamo a questa soluzione per le ragioni che il sig. Thomines riporta per combatterla, e che noi trascriveremo nella nota alla presente quistione (3).

2424. *In qual modo si fa la denunzia del secondo pignoramento al primo pignorante?*

Il sig. Delaporte nel tomo 2, pag. 321, opina, attesochè la legge non si spiega a tal riguardo, ch' essa debb' esser fatta nel domicilio dell' istante. Secondo il sig. Hautefeuille, pag. 389, essa potrebbe esser fatta al domicilio eletto per effetto del suo pignoramento, sia con atto di citazione, sia con atto di patrocinatore a patrocinatore. Tal'è pure la opinione del sig. Demiau-Crouzilhac pag. 455.

Noi crediamo com' essi che la denunziazione fatta nell' una o nell' altra forma sia valida. Da una parte, non vi sarebbe alcun motivo per dichiararla nulla, se fosse fatta con atto di citazione, poichè è questa la forma ordinaria delle notificazioni, allorchè la legge non richiede espressamente ch' esse siano fatte da patrocinatore a patrocinatore; dall' altra, non si potrebbe considerarla come irregolare, se fosse fatta con atto di patrocinatore a patrocinatore, perchè il voto della legge, il quale è quello di abbreviare le procedure, sarebbe

(*a*) V. le distinzioni che fa il sig. Lepage, nel luogo citato, tra i casi previsti da questi articoli.

Art. 720 adempito in modo eminente mercè notificazione direttamente indirizzata a quello ch' è incaricato di farle. 805

Vi è dippiù: l' articolo 118 della tariffa, il quale fissa il costo della denunzia, trovandosi posto sotto il titolo 2, che tassa i diritti dovuti a' patrocinatori, sembra uniforme alla intenzione del legislatore di notificarla al patrocinatore costituito dal primo pignorante nel processo verbale del suo pignoramento.

2425. *In qual caso le procedure di un secondo pignoramento sarebbero valide, non ostante la mancanza di denunzia al primo pignorante?*

Questo non potrebb' essere che nel caso in cui vi fosse una presunzione legale che il secondo pignorante avesse ignorato il primo pignoramento; ma questa presunzione cesserebbe al momento in cui l' estratto di questo pignoramento fosse stato inserito nella tabella dell' udienza: allora egli dee immediatamente cessare dal procedere pel suo pignoramento, e domandare la riunione, altrimenti le sue procedure ulteriori sarebbero annullate come inutili.

Tal è il parere del sig. Pigeau, nel tomo 2 pag. 15; ma il sig. Thomines nelle sue lezioni dettate giudica che non vi sarebbe nullità di procedure, poichè la legge non la pronunzia. soltanto, egli soggiunge, il secondo pignorante dovrebbe l' aumento delle spese che mal a proposito avesse cagionate al debitore.

Noi nondimeno crediamo di dover persistere nella opinione del sig. Pigeau, perchè qui non si tratta delle formalità di atti di procedura ma di un andamento imperiosamente indicato dalla legge, ed all' occasione del quale l' articolo 1030 † 1106 non ci sembra rigorosamente applicabile.

2426. *Se dopo la riunione de' due pignoramenti, e nel corso della procedura ulteriore, l' uno di questi pignoramenti riuniti è impugnato*

di nullità, e giudicato di esser nullo, questa *Art.*
805 *nullità cade forse su i due pignoramenti?* 720

Nella specie di tale quistione, fu giudicato, con decisione della corte di Orleans del 9 febbrajo 1810 (*a*) che tutte le procedure, le quali sono state fatte posteriormente alla riunione, sono egualmente nulle; perchè a computare da questa epoca i due pignoramenti non ne hanno formato che uno, e perchè la parte, alla quale questo pignoramento annullato appartiene, dee soffrire tutte le spese.

Ma colla stessa decisione fu giudicato che la nullità di questa procedura non trarrebbe seco la nullità di quella alla quale essa era stata riunita; perchè prima della riunione vi erano due procedure, interessi distinti e separati; in modo che la parte il di cui pignoramento fosse valido, dovrebbe riprendere le sue procedure, cominciando dallo stato in cui esse erano al momento della riunione.

Si comprende senza dubbio, che questa decisione concilia le conseguenze, le quali risultano dalla riunione dei pignoramenti co' principii della giustizia, i quali non permettono che una parte soffra pregiudizio per una mancanza imputabile ad un terzo.

ARTICOLO DCCXXI † 806.

Nel caso che il primo pignorante trascuri di procedere sul secondo pignoramento a lui denunziato in conformità al disposto dell' articolo precedente, il secondo pignorante può con un semplice atto domandare la surrogazione (*b*).

(*a*) V. Hautefeuille, pag. 390.
(*b*) V. il comentario sull' art. 719 † 804.

T. art. 119. — *C. di P.* art. 723 e 724 † 808 e 809 e segu.

2427. *In quali circostanze il primo pignorante può esser costituito in colpa di non aver proceduto sul secondo pignoramento in modo che il dritto di domandare la surrogazione si acquisti a pro del secondo pignorante?*

Il dritto di far pronunziare la surrogazione si acquista dal secondo pignorante, se dopo la denunziazione fatta del secondo pignoramento al primo pignorante, questi fa un nuovo atto pel suo, senza cominciare le procedure sul secondo (*a*).

2428. *In qual modo si forma la domanda di surrogazione? In qual modo vien essa istruita e giudicata, e quali sono gli effetti della sentenza?*

Questa domanda si forma, non con istanza ma con semplice atto da patrocinatore a patrocinatore, contenente soltanto le conclusioni, alle quali il patrocinatore contrario ha dritto di fare una risposta. L'incidente si giudica all' udienza, ed in virtù della sentenza, che su di esso è pronunziata, il secondo pignorante viene incaricato di procedere tanto pel pignoramento da lui fatto, quanto pel primo: per conseguenza se tali pignoramenti non siano entrambi nel medesimo stato, egli sospende le procedure del primo sino a che abbia condotto l'altro al medesimo grado, onde quindi continuare le procedure, come se i due pignoramenti non formassero che un solo e medesimo pignoramento.

(*a*) V. Delaporte nel tomo 2, pag. 321, e Demiau-Crouzilhac pag. 455.

2429. La surrogazione debbe forse pronunziarsi contraddittoriamente colla parte pignorata? Art. 806 721

Secondo l' articolo 721 non cade quistione su di tal punto; ma il sig. Desevaux nel suo *Trattato della procedura dell' espropria immobiliare* pag. 45, opina che si dee notificare al pignorato questa domanda a persona o a domicilio, se non vi è patrocinatore; e tal' è pure la nostra opinione, fondata sul motivo che il pignorato è veramente la parte principale; per conseguenza nulla debb' esser fatto senza sentirlo.

2430. Dalla disposizione dell' articolo 721 risulta forse che il tribunale sia sempre tenuto di accordare la surrogazione?

Si può dire per la negativa che questo articolo, lungi di esprimere che il secondo pignorante acquista di pieno dritto la surrogazione, stabilisce al contrario ch' essa debb' essere domandata, donde seguirebbe primieramente, che quando il patrocinatore del primo pignorante si fosse messo in regola dopo la domanda di surrogazione ma prima della sentenza sull' incidente, il tribunale potrebbe, condannando il patrocinatore alle spese, dispensarlo dalla surrogazione; secondariamente, ch' egli medesimo potrebbe, allorchè il patrocinatore non avesse fatte le sue diligenze dopo la domanda, non accordarla che condizionalmente, e nel sol caso in cui questo patrocinatore non si mettesse in regola nel termine accordato.

Il sig. Demiau-Crouzilhac nella pag. 436 si eleva con forza contro questa opinione, la quale, secondo lui, sanzionerebbe non men un abuso che una ingiustizia. Il dritto di surrogazione, egli dice, è per le parti, non pe' patrocinatori; esso è assoluto; esso si acquista fin dal momento in cui siasi ritardata la esecuzione delle formalità richieste dalla legge. Da

Art. 721 — 806

un' altra parte, tostochè la domanda di surrogazione è stata formata, il dritto delle parti in quanto alle procedure è almeno sospeso: niuna di esse ha qualità per farle sino a che il tribunale non abbia deciso; tutte le procedure fatte sino alla sentenza sono un attentato all'autorità giudiziaria, esse non possono dunque convalidarsi..... Con maggior ragione, non si potrebbe pronunziare la surrogazione se non sotto condizione; poichè questo sarebbe un modificare la legge, la di cui disposizione è assoluta.

Non ostante queste osservazioni, noi stimiamo che si dee decidere negativamente la presente quistione, perchè l'articolo 721 si limita a dichiarare che il secondo pignorante *potrà* domandare la surrogazione, e non dice che sarà di pieno dritto surrogato sol per aver fatta la denunzia del suo pignoramento. Se i giudici fossero rigorosamente obbliti a pronunziare questa surrogazione in suo favore, sarebbe stato inutile di esigere che egli ottenesse la sentenza. Del resto, quel che ci conferma in questa opinione si è, che altra volta essi aveano il potere di accordare delle dilazioni (*a*). Or noi non troviamo nel codice di procedura alcuna disposizione, la quale proibisca al giudice di agire in siffatta guisa; e da ciò noi ci crediamo fondati a concludere ch' egli lo può, e che tal' è la intenzione del legislatore.

Articolo DCCXXII † 807.

La surrogazione può anche essere domandata in caso di collusione, frode o negligenza per parte del primo pignorante.

Si verifica la negligenza, allorchè colui che

(*a*) V. d'Hericourt, cap. 6, num. 24.

agisce ha trascurato di fare una formalità o un Art. 807 *atto di procedura ne' termini prescritti. Nel caso* 722 *di collusione o frode resta inoltre salvo il dritto al risarcimento de' danni ed interessi* (*a*), *come sarà di ragione* (4).

Da conferirsi

T. art. 119.—*C. di P.* art. 695 † 784.

2431. *In quali circostanze la surrogazione può essere ordinata per effetto di collusione, frode o negligenza?*

La surrogazione può essere domandata *in caso di collusione*, quando per esempio l' istante se la intenda col pignorato per non procedere; quando non ha cominciato a far uso del pignoramento degli stabili che per impedire agli altri creditori di agire più vivamente; quando proceda irregolarmente affinchè nel definitivo il pignoramento sia dichiarato nullo ed in tal modo il pignorato conservi per più lungo tempo l' immobile ec.

In caso di frode, quando per effetto di dolo o per astuzia l' istante si trova il primo in luogo di essere il secondo pignorante: per esempio s'egli abbia fatto porre una data anteriore al suo processo verbale di pignoramento: il che sarebbe una falsità commessa dall'usciere; ma che neppure in apparenza costituirebbe primo pignorante colui il quale non avesse diritto di esserlo ec.

In caso di negligenza, come il dice l'articolo 722, quando l' istante non ha adempito una formalità, o non ha fatto un atto di procedura ne' ter-

---

(*a*) V. il comentario dell' articolo 719 † 804.

Art. 722 mini prescritti. Perciò, per esempio, quando non si appongono gli affissi, quando non si fanno gli 807 annunzii, quando la pubblicazione non ha luogo nel giorno ch' essi indicano, quando il pignoramento non è denunziato nel termine stabilito dall' articolo 680 † T., vi è incontrastabilmente negligenza, ed in conseguenza si ha dritto alla domanda di surrogazione.

2432. *Il pignorato potrebbe forse prevalersi della inosservanza de' termini per impedire la surrogazione?*

Principalmente in favore de' creditori, la di cui azione è paralizzata per effetto di un pignoramento trascritto, il creditore istante è obbligato di agire ne' termini rigorosi. Il pignorato, dice il sig. Thomines Desmasures nella pag. 268, non può dunque prevalersi della sola inosservanza di questi termini per impedire la surrogazione.

2433. *Il dritto di domandare la surrogazione appartiene forse indistintamente a qualunque creditore inscritto, o soltanto ad un creditore secondo o altro posteriore pignorante?*

Da' due articoli 721 e 722 † 806 e 807 riuniti, e specialmente dall'ultimo, il sig. Tarrible (a) conchiude, che il dritto di domandare la surrogazione non può appartenere che ad un creditore il quale ha già fatto un pignoramento.

Egli fondasi 1. sul perchè la espropriazione è una misura così rigorosa, che non si debb' essere ammesso a farne uso se non per una causa ben determinata, e dopo aver posto il debitore in grado d' impedirla; il che può sol aver luogo da parte di un creditore pignorante; 2. sul perchè il vo-

(a) V. il *Nuov. Repert.* al voc. *Saisie immobilière* pag. 667.

cabolo *egualmente* adoperato nell' articolo 722 † Art. 807 lega quest' articolo al precedente, il quale 722 accorda il dritto di domandare la surrogazione al solo *secondo pignorante*; 3.° finalmente sul perchè l' articolo 725 † 810 sembra esigere un pignoramento per base della procedura, poichè dopo la cancellazione di un pignoramento, esso autorizza il più diligente tra i *pignoranti posteriori* a procedere sul suo proprio pignoramento, senza accordare la facoltà medesima ad un semplice creditore inscritto, il quale non avesse fatto alcun pignoramento posteriore.

Tal è pure il parere del sig. Merlin (*a*). Esso è stato adottato ancora con decisione della corte di Orleans del 19 gennajo 1811 (*b*) con cui fu giudicato in dritto che, per darsi luogo alla surrogazione in materia di espropriazione, bisogna che colui il quale chiede di essersi ammesso, sia pignorante, poichè chi è soltanto creditore inscritto ha la sola azione ordinaria contra il debitore per ottenere contro di esso il pagamento del credito (*c*).

Per la opinione contraria si possono citare due decisioni pronunziate dalla sezione de' ricorsi della corte di cassazione sotto l' impero della legge degli 11 brumajo dell' anno 7, le quali saranno bentosto riportate; una decisione della corte di Aix, pronunziata il 7 aprile 1808 (*d*) per applicazione delle disposizioni del codice; il parere del sig. Pigeau, tomo 2, pag. 155; del sig. Lepage (*e*); del

(*a*) V. il *Nuov. Repert.* al v. *Subrogation de personnes* sez. 1, n. 7, tomo 12, pag. 246.
(*b*) V. Sirey, tomo 15, pag. 159.
(*c*) V. Hautefeuille, pag. 390.
(*d*) V. Sirey, tomo 15, pag. 159.
(*e*) V. il *Tratt. de' pignoram.* pag. 170.

sig. Demiau-Crouzilhac pag. 455 e finalmente del sig. Persil nel tomo 2, pag. 346: e questa ultima opinione appunto noi crediamo di doversi adottare pe' motivi che nella nota alla presente quistione saranno specificati (5).

2434. La domanda di surrogazione è forse autorizzata nella specie dell'articolo 721 † 806 *come abbiam detto di esserlo nella specie dell'articolo* 722 † 807 (VI)?

Tra gli autori citati in sostegno della soluzione da noi data alla quistione precedente, molti pensano di non doversi estenderla alla specie prevista dall' art. 721 † 806. Quindi è che il sig. Demiau-Crouzilhac alla pag. 455, dice che nella ipotesi dell' articolo 722 † 807 il dritto di surrogazione non compete esclusivamente ad una sola parte nel modo stesso che nella ipotesi dell' articolo 721 † 806, in cui tal dritto appartiene sol *al secondo pignorante*: ed il sig. Persil, dopo aver discussa la stessa quistione, conchiude che i creditori hanno dritto alla surrogazione sol però *allorquando non siavi un secondo, oppure un precedente pignoramento*.

Questi autori non hanno senza dubbio adottata questa distinzione se non per conseguenza dell'espressioni *secondo pignorante*, le quali si trovano nell' articolo 721 † 806, e che il legislatore non ha ripetute nell' articolo 722 † 807; ma per poco che si rifletta sulle ragioni esposte poco innanzi, si riconoscerà che la maggior parte di esse, e soprattutto le ultime si applicano sì all' una che all' altra ipotesi. Ove si ammetta che l' articolo 722 autorizza la surrogazione in favore di un creditore, ne' casi di collusione, frode o negligenza, gli stessi motivi di giustizia, le medesime ragioni di dritto esigono che si autorizzi nel caso di sospensione delle procedure, ch' è appunto il caso dell' articolo 721.

Resta dunque a rispondersi all' argomento de- *Art.* 807 sunto dal motivo che quest' ultimo articolo indica 722 specialmente il secondo pignorante. Or ci sembra certo, ch' esso lo indica sol ad oggetto di accordargli la preferenza; il che è giusto, poichè essendosi messo nel dovere di procedere, *acquistò* necessariamente un titolo dippiù degli altri creditori onde divenire creditore instante.

Ma s' egli non domandasse di godere questa preferenza, se non facesse uso di questa facoltà di farsi surrogare, la quale, secondo noi, gli è accordata sol per fare cosa utile alla massa de' creditori, noi stimiamo che sarebbe cosa ingiusta di rifiutare al più diligente tra loro di far tale domanda in vece sua (6).

2435. *Il dritto della surrogazione accordata ai creditori inscritti, ma non pignoranti, uniformemente alle soluzioni date alle precedenti quistioni, non può forse reclamarsi da un creditore il quale erasi fatto conoscere* (VII)?

Le soluzioni date alle due quistioni precedenti suppongono che questa condizione non fosse richiesta. Ma il sig. Pigeau non accorda il dritto di surrogazione ad un creditore se non quando siasi fatto conoscere sia per mezzo delle procedure, vale a dire col procedere a pignoramento, sia per mezzo di una interpellazione a procedere, sia per effetto del suo intervento nella espropriazione. Perciò, egli dice nella pag. 153, e 154, se *un solo è il* pignorante, senza esservi alcun altro creditore il quale siasi fatto conoscere, tal unico pignorante è l' arbitro del suo pignoramento; egli può non procedere, ed un creditore il quale sopravvenisse non potrebbe dolersi delle anteriori lentezze, perchè il creditore instante non gli avrebbe recato alcun detrimento. Tal creditore in conseguenza non potrebbe ottenere la surrogazione. Poco dopo questo autore soggiugne che,

Art. 722 se il pignorante desse consenso per sciogliersi il pignoramento, il creditore il quale non si è fatto 807 conoscere priachè il pignoramento fosse fatto, non può domandare la surrogazione, salvo restandogli il dritto di far pignorare; che, al contrario, il creditore che siasi fatto conoscere può domandarla; giacchè allora il pignoramento diviene comune al creditore instante ed all' altro creditore il quale non può pignorare, per esservi già un pignoramento.

Il sig. Pigeau trae argomento in questo caso dall' articolo 696 † 785, il quale dice che, il pignoramento essendo notificato ai creditori inscritti, e la notificazione essendo registrata, può cancellarsi sol in forza di loro consenso ec. perchè da questo momento, come il dicemmo noi nella quistione 2340, il pignoramento a' medesimi si appartiene; attesochè, se l' espropriante non avesse proceduto al pignoramento, essi avrebbero potuto farlo, ed attesochè, se quegli poteva dar il consenso per togliersi il pignoramento, questi sarebbero obbligati di ricominciare la procedura, ed il loro pagamento sarebbe ritardato; donde segue, che in questo caso un altro creditore può domandare la surrogazione.

Si vede bene che il sig. Pigeau differisce dalla opinione da noi manifestata poco innanzi, nella sola circostanza che il creditore siasi fatto conoscere. Noi non vediamo che la legge abbia formalmente imposta questa obbligazione, e che il suo adempimento sia per conseguenza una condizione rigorosa senza la quale la surrogazione non si potrebbe accordare. È sufficiente, secondo noi, che i creditori siano parti nel giudizio di espropria onde possano domandare la surrogazione: or, essi divengono parti tostochè gli affissi vengon loro notificati (*a*). Non-

(*a*) V. la *quist.* 2340.

dimeno come può dirsi che il creditore che non ancora è comparso nella procedura, che non ancora ha costituito il pignorante negligente in mora di agire, non può querelarsi di questa negligenza, noi crediamo cosa prudente di seguire la opinione del sig. Pigeau, cioè, facendo, prima d'intentare la domanda di surrogazione, un atto qualunque, col quale il creditore si faccia conoscere.

Art. 807 722

2436. Un creditore non iscritto potrebbe ottenere la surrogazione (VIII)?

Si può trarre argomento in suo favore primieramente dal perchè oggigiorno è di principio, come il dicemmo di sopra sulla quistione 2198, che qualunque creditore che abbia un titolo esecutivo, può agire pel suo pagamento mercè la espropriazione immobiliare, ancorchè non sia nè ipotecario nè inscritto; in secondo luogo dal perchè noi dicemmo sulla quistione 2216, che un creditore anche chirografario, poteva rendersi parte mercè opposizione sul prezzo dell'immobile pignorato, e domandare la riunione del pignoramento nel caso dell'articolo 719 † 804; in terzo luogo dal perchè sotto l'impero delle antiche leggi, le quali non accordavano a' creditori chirografarii alcun dritto di pignorare, nè prescrivevano inscrizione alcuna, qualunque creditore opponente poteva ottenere la surrogazione (*a*).

Noi crediamo che queste ragioni sono abbastanza forti per decidere affermativamente la presente quistione. L'autorità rispettabile dell'antica giurisprudenza, il principio sicuro che qualunque creditore fondato su di un titolo esecutivo può pignorare gli immobili, ci sembrano determinanti (*b*).

(*a*) V. d'Héricourt cap. 6, num. 24.

(*b*) V. il *Nuovo Repert.* alla voce *Expropriation* tom. 5, p. 39.

Art. 2437. *Il creditore di un creditore del debitor*
722 *pignorato può egli essere surrogato* (IX)? 807

D' Héricourt nel cap. 11 sez. 4 n.° 2, era per l' affermativa. Per autorizzarlo a dimandare surrogazione, è sufficiente, dice questo autore, ch'egli abbia interesse a far vendere il fondo pignorato ed a farne eseguire la graduazione, ad oggetto di esser pagato di ciò che gli è dovuto su quello che il suo debitore percepirebbe sul fondo giudizialmente venduto.

Duparc-Poullain, tom. 10 pag. 645, si esprimeva nello stesso modo. L' opponente in secondo ordine, egli dice, non debb' essere escluso dal dritto di farsi surrogare come esercente i dritti del suo debitore cui tale facoltà non potrebbe essere contestata; perchè, dice lo stesso autore pag. 652, è di massima certa che il creditore può esecitare tutti i dritti del suo debitore.

Tale quistione si presentò sotto l' impero della legge degli 11 brumajo dell' anno 7, e la corte di cassazione con decisione del 10 piovoso dell' anno 12 la risolvette per la negativa, attesochè per aver il dritto di farsi surrogare al creditore instante, è d'uopo essere creditore diretto del pignorato, ed avere un' ipoteca sull' immobile pignorato, per la ragione che, giusta l' articolo 14 della legge degli 11 brumajo dell'anno 7, quelli soli possono procedere per la espropriazione dell' immobile i quali hanno o ipoteca o privilegio.

Noi però osserviamo, che questa disposizione della legge di brumajo, la quale sembrava restringere la facoltà di agire per la espropriazione del fondo al creditore ipotecario o privilegiato, non esiste più nelle nostre leggi attuali; anzi al contrario l' articolo 1166 † 1119 del codice civile ha sanzionato in modo formale il principio che i creditori possono esercitare i dritti e le azioni del

loro debitore, tranne que' soli i quali sono esclu- *Art.* sivamente annessi alla persona: principio su di cui 722 si poggia Duparc-Poullain per accordare la surrogazione al creditor del creditore del debitor pignorato. Or la domanda di surrogazione è evidentemente un' azione del creditore diretto del debitor pignorato; dunque il creditore in secondo ordine può esercitarla (7).

807

2438. *I patrocinatori debbono forse per domandare la surrogazione, munirsi di un mandato speciale?*

Secondo d' Héricourt, nel cap. 6 n.° 24, e Pothier nel *Trattato della procedura* parte 4, cap. 2, art. 8, § 2, il procuratore non potea domandare una surrogazione per la sua parte senza essere munito di un mandato speciale, sotto pena di disapprovazione. Essi ne danno per ragione il potere spesso avvenire che un creditore non voglia impegnarsi negl' intrighi della procedura, anticipare le spese necessarie ed esporsi alla risponsabilità della validità di queste procedure (*a*).

Il sig. Commaille, nel tomo 2, pag. 308, stima pure che il patrocinatore si espone alla disapprovazione, domandando la surrogazione senza mettersi nel caso di esibire siffatto mandato.

Ma noi non possiamo essere di questa opinione relativamente alla domanda che fosse fatta da un secondo pignorante; poichè egli ha sufficientemente manifestata la sua intenzione di agire facendo apporre un pignoramento; ma come questo motivo non esiste rispetto ad un creditore non pignorante, noi crediamo cosa prudente di uniformarci, in questo caso, al parere de' citati autori.

(*a*) V. *Nuovo repert.* al vocab. *Subrogation de personnes* sez. I, n. 1, tomo 12, pag. 245.

Art. 2439. *Allorchè il pignorato è autorizzato a*
722 *procedere egli stesso per l' aggiudicazione all'asta* 807
pubblica in presenza de' suoi creditori, costoro posson essi farsi surrogare dolendosi che la vendita è ritardata (X)?

La negativa, dice il sig. Coffinieres (*a*), sembrerebbe risultare 1.° dal perchè il codice tace su quest' oggetto; 2.°, dal perchè gli articoli 957 e segu. † 1033 e segu. non fissando termini di rigore per le procedure di tale specie, non può esservi negligenza da parte del creditore instante nel senso dell' articolo 722 † 807. Nondimeno questo giureconsulto riporta una sentenza del tribunale di prima istanza della Senna, il quale, a malgrado di queste considerazioni risolvette affermativamente la presente quistione, attesa la negligenza riconosciuta del pignorato *istante*, e l' interesse che hanno i creditori onde la vendita sia prontamente effettuata.

Noi crediamo pure, che in questo caso i creditori non debbono soffrir pregiudizio dal consenso ch' essi diedero affinchè il pignorato procedesse egli medesimo alla vendita de' suoi beni immobili; che in qualunque stato della causa essi possono esercitare il dritto che ciascuno avea ad essere attore da se medesimo; che importa poco di non essersi la legge spiegata a tal riguardo, o di trovarsi nel caso previsto dall' articolo 722 † 807, perchè non si potrebbe supporre da parte de' creditori l' abbandono del di loro dritto senza la condizione ch' essi non soffrirebbero alcun danno risultante dalla negligenza o dalla cattiva volontà del pignorato ch' essi hanno favorito.

(*a*) V. il *Giornale de' patrocinatori*, tomo 5, pag. 49.

ARTICOLO DCCXXIII + 808.

L' appellazione da una sentenza sopra tale controversia incidente, dee interporsi entro quindici giorni della notificazione al patrocinatore; altrimenti non sarà più ammessa (a).

Da conferirsi

C. di P. art. 681 + 765, 710 + 794 e 711 + 795.

DIII. Il presente articolo fa una notabile eccezione alle disposizioni dell' articolo 443 + 507.

2440. *Può impugnarsi con opposizione una sentenza pronunziata in contumacia su una domanda di surrogazione?*

La soluzione di siffatta quistione è tanto più importante, in quanto che essa dovrebb' essere la stessa in tutti i casi in cui un tribunale avesse pronunziato in contumacia su di un incidente di espropria; e per ciò appunto noi riuniremo qui tutte le decisioni le quali hanno giudicato, sia relativamente alla surrogazione, sia relativamente all'altro incidente, se la sentenza contumaciale sia o no suscettibile di opposizione (b).

Tre corti, quella di Parigi con decisione del 27 settembre 1809, quella di Torino con decisioni de'6 giugno 1810 e 19 aprile 1812, quella di Brusselles con decisione del 20 dicembre 1809, hanno pronunziata la negativa in materia di surrogazione (c).

I motivi di siffate decisioni furono, che le

(a) V. il Comentario dell' art. 719 + 803.
(b) V. il Comentario dell' art. suddetto.
(c) V. Sirey, tom. 10, pag. 255, 260 e 281; e tom. 12 pag. 190.

Art. disposizioni concernenti la espropriazione formano
723 una legge speciale, alla quale soltanto ognun si debbe *808*
attenere, e che questa legge non avendo ammesso
il rimedio della opposizione contro una sentenza
contumaciale, non si può ricorrere a' mezzi generali d' impugnare le sentenze.

Per l' affermativa esistono due decisioni, l'una della corte di Liegi del 19 febbrajo 1810, l' altra della seconda camera della corte di Torino del 26 maggio 1810 (*a*). Fu considerato in queste decisioni che era un principio generalmente stabilito dal codice di procedura nell' articolo 157 † 251 che qualunque sentenza contumaciale era suscettibile di opposizione e che non si possono ammettere contro questo principio altre eccezioni, se non quelle che la legge medesima autorizza.

Noi crediamo più sicura la prima opinione come quella ch' è la più uniforme allo spirito secondo il quale il legislatore ha stabilite le disposizioni relative al termine dell' appello degl' incidenti sulla procedura di espropriazione. Si comprenderà facilmente che, riducendolo ora a quindici giorni ed ora ad otto negli art. 723 † 808, 730 † 815 e 734 † 818, la legge ha voluto procurare la rapidità delle procedure. Or se bisognasse ammettere il rimedio della opposizione, siccome secondo l'articolo 443 † 507 il termine dell' appello non decorre che dal giorno in cui l' opposizione non è più ammissibile: e siccome secondo l'art. 455 † 519, l'appello non può riceversi pendente la durata del termine dell' opposizione; così non è presumibile che la legge abbia inteso accordare quest' ultimo mezzo il quale aumenterebbe di otto giorni il termine dell' appello stabilito per le sentenze pronunziate sugl'incidenti.

(*a*) V. Sirey, nel luogo citato pag. 272 e 281.

E così appunto venne formalmente deciso dal- *Art.* 809 l' articolo 3 del decreto del 2 febbrajo 1811 il quale 724 stabilisce che, se la sentenza pronunziata sulle nullità delle procedure posteriori alla aggiudicazione preparatoria è contumaciale, la parte condannata potrà sol impugnarla per mezzo dell' appello.

Il sig. Coffinieres (*a*) dice, è vero, che questo decreto, vietando il mezzo della opposizione sol contro la sentenza pronunziata sulla domanda di nullità, sembra indicare che quello rimedio competa in tutti gli altri casi; ma con maggior ragione si può dire, secondo noi, che vi è lo stesso motivo di decidere per rapporto agli altri incidenti, e che, se il legislatore si è spiegato su quello della domanda di nullità, si è perchè presentossi la occasione relativamente a questo incidente, e sicuramente avrebbe egli detto la medesima cosa riguardo agli altri.

Del resto, è sufficiente, su di una quistione così controvertita, di aver fatta conoscere le differenti soluzioni ch'essa ha ricevute; spetta quindi al lettore illuminato di ponderare le ragioni pro e contra ch' egli troverà esposte con maggiori particolarità nelle due decisioni contrarie della corte di Torino (8).

Articolo DCCXXIV † 809.

Il creditore instante contro di cui sarà pronunziata la surrogazione, è tenuto di rimettere le carte della procedura al surrogato ritirandone opportuna ricevuta; e non sarà pagato delle spese da lui fatte che dopo l' aggiudicazione o sopra il prezzo o dall' aggiudicatario.

Se il creditore instante abbia contraddetto alla domanda di surrogazione, porta a suo ca

(*a*) *Giurispr. delle corti sup.* tomo 4, pag. 431.

rico le spese della sua opposizione, le quali non potranno in alcun caso essere compensate come spese della procedura comune, e rimborsate sul prezzo (9).

Da conferirsi

C. di P. art. 716 † T.

2441. *È forse sufficiente che il creditore instante abbia impugnata la surrogazione, perchè le spese di questa controversia siano a suo carico* (XI)?

No senza dubbio; bisogna che la contraddizione sia stata giudicata mal fondata; giacchè in questo sol caso egli non può ripetere siffatte spese (*a*).

Articolo DCCXXV † 810 (XII).

Quando un pignoramento di stabili è stato cancellato, il più diligente de' pignoranti posteriori può procedere ulteriormente sul pignoramento da esso fatto, quantunque non si sia presentato il primo all' officio del registro (10).

Da conferirsi

C. di P. art. 724 † 809.

2442. *Perchè un pignorante posteriore possa procedere sul suo pignoramento, bisogna forse ch' egli lo abbia fatto trascrivere?*

Sì; perchè la legge non riconosce per pignorante che abbia dritto a procedere, se non quello

(*a*) V. Delaporte, tomo 2, pag. 324.

il quale abbia adempita questa formalità. La legge accorda, è vero, questo dritto nell' articolo 725 al più diligente de' pignoranti posteriori ad un pignoramento cancellato; ma questo non è che sotto la condizione sottintesa della trascrizione (*a*), e salvo il dritto di riunire gli altri pignoramenti che forse n' esistono, uniformandosi alle regole stabilite dagli articoli 719 e 720 ✝ 804 e 805 (*b*).

Art. 811 726

2443. *Un creditore il quale non avesse pignorato, potrebbe procedere sul pignoramento cancellato?*

No, dice il sig. Delaporte nel tomo 2, pag. 324, se il processo verbale degli affissi non gli sia stato notificato; ma dopo questa notificazione ed il suo registro, il più diligente potrebbe farsi surrogare al creditore pignorante, il quale consentisse alla cancellazione del suo pignoramento (*c*) (11).

Articolo DCCXXVI ✝ 811.

Se il debitore interpone appellazione dalla sentenza, in forza di cui si procede al pignoramento, è tenuto notificare al creditore pignorante la sua appellazione, denunziare e far vidimare la detta notificazione al cancelliere del tribunale avanti al quale si procede alla vendita; e ciò tre giorni prima per lo meno che il quaderno dell' atto per la vendita sia depositato in cancelleria; altrimenti l'appellazione non è ammessa, e si procede all' aggiudicazione (12).

(*a*) V. Pigeau, nel tomo 2, pag. 208, e Demiau-Crouzilhac pag. 457.

(*b*) V. Tarrible nel *Nuov. Repert.* pag. 668.

(*c*) V. Demiau-Crouzilhac, pag. 457.

T. art. 120. — *C. di P.* art. 456 † 520 697 † 773, 734 † 818.

2444. *Si tratta forse nell' articolo 726 della sentenza condannatoria al pagamento ed in virtù della quale si procede al pignoramento* (XIII)?

Secondo tutti gli autori, si tratta della sentenza, le quale serve di titolo al pignoramento, e conseguentemente di quella che pronunzia le condanne di cui essa ha per oggetto la esecuzione.

Ma il sig. Tarrible, nel luogo citato, opina non esser questa quella sentenza, di cui intende parlare l' articolo 726; perchè, sebbene sia sufficiente per autorizzare il pignoramento, l' effetto n' è sospeso per motivo dell' appello; che l' articolo ha in vista la sentenza la quale, dietro domanda del debitore per la cancellazione del pignoramento, ha rigettato questa domanda, ed ha ordinato la continuazione delle procedure.

Si può rispondere, dice il sig. Berriat Saint-Prix nella pag. 599, nota 103, che la disposizione della legge è generale; ch' essa ha potuto derogare alle regole relative all'ammissione ed alla istruzione dell' appello, allorchè non si è interposto che al tempo del pignoramento o dopo il pignoramento, o piuttosto esigere alcune forme particolari in tali circostanze, perchè il debitore essendo stato avvertito da trenta giorni almeno per mezzo del precetto, si reputa non aver molta fiducia nel suo appello giacchè egli ha attesa la esecuzione per notificarlo.

Il testo medesimo dell'articolo 726 a noi sembra che giustifichi questa opinione; poichè l' espressioni *sentenza in forza di cui si procede al*

pignoramento, non possono evidentemente inten- *Art.* 811 dersi che di una sentenza la quale serva di titolo 726 ossia di base alle procedure (*a*).

2445. *Il pignorato dee forse dopo l' appello della sentenza intimar altre persone oltre al pignorante?*

Egli dee, se vi sono creditori i quali si ansi resi parte nel pignoramento (*b*), intimare oltre il pignorante il patrocinatore più anziano di questi creditori (*c*).

2446. *Se il pignorato non interpone appello dalla sentenza la quale serve di base al pignoramento in un tempo prossimo al processo verbale di tale pignoramento, potrà dipendere dal pignorante di rendere senza effetto l' appello che può prodursi, depositando il quaderno delle condizioni della vendita, per esempio, fin dall' indomani della denunzia, siccome ne ha la facoltà, uniformemente all' articolo 697 † 773?*

Prendendosi a rigore l' espressioni dell' articolo 726 † 811 ciò avverrebbe, poichè è vero che *il creditore* instante può depositare il quaderno delle condizioni quando gli piaccia secondo l' art. 697 † 773, senza che sia obbligato di denunziare anticipatamente al pignorato il giorno in cui effettuerà questo deposito; è vero che dipenderebbe da lui sia di apporre a suo arbitrio un termine a questa dilazione che avrebbe il pignorato, sia di rendere l' appello di costui senza effetto col depositare il quaderno delle condizioni e rendendogli in seguito impossibile d'intimare e di far vidimare il processo verbale nel de-

(*a*) V. l' Esposiz. de' motivi, del consigliere di stato Real ediz. di F. Didot. pag. 217.

(*b*) V. la quistione 2435.

(*c*) V. Pigeau, nel tomo 2 pag. 150.

Art. 726 corso de' tre giorni stabiliti dall' articolo. Il pignorato potrebbe dunque, a piacere del pignorante, non avere per appellare che i trenta giorni d' intervallo tra il precetto ed il pignoramento. 811

Ma noi pensiamo, come il pensa il sig. Desevaux nella sua *Procedura pel pignoramento degli stabili*, pag. 61 e seguenti, che non si può attribuire al legislatore la intenzione di mettere sotto questo rapporto il debitor pignorato alla discrezione del creditore instante; anzi è ben molto ch' egli in questa circostanza abbia limitato il termine ordinario dell' appello. Noi stimiamo in conseguenza, che sebbene l' istante abbia depositato il quaderno delle condizioni della vendita, il pignorato può tuttavia appellare dalla sentenza che serve di base al pignoramento sino a trenta giorni i quali precedono il termine perentorio accordato all' instante dall' articolo 697 † 773 per lo deposito di tal quaderno. Quindi, per esempio, se la denunzia del pignoramento è stata fatta il 1° gennajo, ed indica il dì 8 febbrajo pel giorno della prima pubblicazione, il termine perentorio pel deposito del quaderno sarà spirato il giorno 23 gennajo, ed il pignorato il quale dee interporre il suo appello tre giorni innanzi, l' avrà validamente interposto il 19 di questo mese medesimo, quantunque il pignorante avesse effettuato il suo deposito prima del 23 (a) (13).

2447. *L' appello dalla sentenza pronunziata sulla domanda di surrogazione, può essere interposto al domicilio eletto dal creditore instante?*

Lo scioglimento di tale quistione relativamente alla domanda di surrogazione debbe applicarsi a qualunque sentenza pronunziata sugl' incidenti di

---

(a) V. gli sviluppamenti dati dal sig. Desevaux.

cui sarà quistione quì appresso (*a*), eccetto quella *Art.* 811 sola che fosse pronunziata su di una dimanda di 726 separazione. L' articolo 730 † 815, disponendo che questa sentenza debb' esser notificata a persona o a domicilio, ed accordando per l' appello la proroga del termine in ragione delle distanze, ne segue in effetti, che in questo caso particolare l' appello debb' essere notificato a persona o a domicilio.

In quanto alle sentenze pronunziate sugli altri incidenti, è oggigiorno un principio incontrastabile, fondato sulla giurisprudenza delle decisioni, che l' appello può essere interposto al domicilio eletto dal creditore instante; o se non ve ne ha, al domicilio del patrocinatore. Ciò risulta, 1.° dal modo particolare della notifica della sentenza, la quale debbe aver luogo al domicilio del *patrocinatore*, e non al domicilio reale; 2.° dalla dispensa di qualunque notifica nel caso dell' articolo 738 † 822; 3.° dalla brevità del termine fissato per l'appello; 4.° dalla necessità che sia prontamente fatto dritto su tale appello, ad oggetto che l' andamento della procedura sia così rapido, come il legislatore lo ha voluto (*b*).

2448. *Il termine dell' appello è forse suscettibile di aumento in ragione delle distanze?*

Sì, quando trattasi di una domanda di separazione, poichè la disposizione dell' articolo 730 † 815 è formale a tal riguardo; non già, se trattasi dell' incidente di surrogazione, o di qualunque altro. In fatti, questi appelli debbon essere interposti non al domicilio reale, bensì al domicilio elettivo, e ne'

(*a*) V. gli articoli 726 † 811, 734 † 818, 736 † 820 e 745 † 829.

(*b*) V. particolarmente le decis. della corte di cassaz. degli 8 agosto 1809 e 23 maggio 1815, in Sirey, tom. 9, pag. 406, e 1815, pag. 359.

Art. termini estremamente brevi che la legge ha stabiliti.
726 È cosa evidente che questi termini sono di rigore, 811
e non possono ammettere estensione alcuna (*a*).

2449. L' appello è forse sospensivo?

Non vi è alcun dubbio, secondo la opinione del sig. Pigeau nel tomo 2 alla pag. 162, sanzionata dalla giurisprudenza delle decisioni, che qualunque appello dalla sentenza pronunziata sull'incidente di un pignoramento sia *sospensivo*, giusta la regola generale stabilita dall'articolo 457 † 521 (*b*) (14).

2450. Dal perchè il pignorato che non fa vidimare il suo appello nel termine stabilito dall' articolo 726 debb' esser dichiarato non ammissibile, segue forse che il tribunale possa passar oltre all' aggiudicazione?

Com' è sufficiente di osservare l' atto di citazione per riconoscere se l'appello sia stato vidimato o no, si potrebbe credere che il tribunale quando tal visto non si fosse adempito, non ostante l'appello potrebbe passar oltre all'aggiudicazione. Ma, dice il sig. Pigeau nel luogo citato pag. 151, la tessitura dell' articolo 726 è contraria a tale teoria, mentre, sol dopo aver detto che l'appello non sarà ammesso, questo articolo soggiunge, *si procede all' aggiudicazione.*

2451. Allorchè l' appello d' una sentenza, in virtù della quale si procede al pignoramento è stato interposto anteriormente alla data del processo verbale di pignoramento, ma dopo il precetto, questo appello è forse soggetto alle formalità prescritte dall' articolo 726?

(*a*) V. la decisione degli 8 agosto 1809 citata nella quistione precedente.

(*b*) V. tra le altre decisioni quelle di Bordò, 25 agosto 1810; di Parigi, 26 agosto 1814; della cassazione, 7 agosto 1811: Sirey, 1811 par. 2, pag. 185, e par. 1, p. 342; e 1815, p. 243.

No, perchè questo appello non può esser considerato come incidente alla procedura della espropriazione, quando il pignoramento non ancora è stato eseguito (*a*).

Art. 812 *727*

ARTICOLO DCCXXVII † 812.

La dimanda di separazione di tutto o di parte dello stabile pignorato deve intentarsi con istanza di patrocinatore scritta e motivata, da dirigersi tanto contro il creditore pignorante, che contro la parte pignorata, ed il creditore primo inscritto, non che il patrocin atore aggudicatario provvisionale.

Tale citazione si propone mediante citazione, alla persona o al domicilio di quella delle parti che non avrà patrocinatore in causa; e se quella che non ha costituito patrocinatore fosse un creditore, la intimazione si eseguisce al domicilio eletto nella inscrizione.

Da conferirsi

T. art. 29 e 122 — *Legge* degli 11 brumajo anno 7 art. 26 e 27 *in principio.* — *C. C.* art. 880 † 800. — *C. di P.* art. 608 † 698, 826 † 909 e seguenti.

DIV. Questo articolo, e quelli che lo sieguono sino al 731 † 816 hanno per oggetto di provvedere agl' interessi de' terzi i quali si dicessero proprietarii o di tutto o di parte degli oggetti pignorati, o che vi pretendessero dritti inerenti alla proprietà. Si osserverà che il legislatore ha ben conservata la mag-

(*a*) V. la decis. della corte di Parigi del 29 aprile 1809 già citata nel n. 4 della nota 4 pag. 338 e 339 di questo tomo.

Art. gior parte delle antiche regole relative alle domande
727 denominate *en distraction* ossia *à fin des charges*, 812
ma rendendo più semplice la procedura, soprattutto coll' abbreviazione dei termini accordati per appellare. Si osserverà che questi articoli non dicono sino a qual punto di procedura le domande di cui parliamo debbono esser formate. Essi non oppongono a tal uopo alcuna eccezione d' inammissibilità; e l' articolo 731 † 816, ricordando ne' medesimi termini la disposizione sanzionata dall' articolo 25 della legge degli 11 brumajo dell'anno 7, decide che l' *aggiudicazione definitiva non trasmette* al compratore altri dritti alla proprietà se non quelli che aveva il pignorato. Questa disposizione è stata inserita nel codice con grande cognizione di causa, e per conseguenza è stato deciso *che l' aggiudicazione sussecutiva al pignoramento d' immobili* non liberava affatto la proprietà.

Non si è dissimulato che l'opposta teoria, la quale erasi ammessa dagli articoli 731 e 748 del progetto del codice, procurava alcuni vantaggi; ma si è stato obbligato di riconoscere ch'essi erano bilanciati da più gravi inconvenienti. Un rispetto profondo per la proprietà ha dovuto superare qualunque altra considerazione, e quando l'articolo 1599† 1444 del codice civile pronunzia che *la vendita della cosa altrui è nulla*, era impossibile che il codice di procedura sanzionasse una massima la quale avrebbe prodotto contrario risultamento.

Conchiudiamo dunque da queste osservazioni ricavate dall'Esposizione de'motivi della legge, che gli articoli che noi andiamo a spiegare, non hanno altr'oggetto che quello di regolare la procedura pe' casi in cui le domande di *separazione* sono formate *incidentemente* alla procedura dell'espropria; ma dal perchè la legge non li considera che come indiretti

alla procedura, non risulta affatto che debban for- *Art.*
812 marsi necessariamente prima dell' aggiudicazione, 727
sotto pena di rendersi non ammissibile a reclamare di poi un dritto qualunque nella proprietà (*a*)

Or appunto secondo questa proposizione, ch'è al coperto di qualunque controversia, noi daremo la soluzione di molte quistioni che dobbiamo trattare sul presente articolo.

2452. *Le disposizioni del codice relative alla domanda di separazione, si applicano al caso in cui un terzo dovesse rivendicare i dritti reali, di cui pretendesse che l' immobile fosse gravato a suo vantaggio?*

Il progetto del codice negli articoli 749 e 753 stabiliva per la revindica de'dritti reali, come sono l' usufrutto, le servitù ec., una procedura particolare, sulla quale il codice non contiene alcuna disposizione. Ma non bisogna conchiuderne che un terzo, il quale avesse dritti reali annessi sull' oggetto pignorato, non possa intervenire nella procedura per farseli assicurare, domandando che i beni da vendersi vengan di nuovo assoggettati ai dritti, di cui essi erano gravati a suo beneficio: il che appunto esprime in formale maniera il sig. consigliere di stato Real nella Esposizione de'motivi (*b*), dicendo che il codice di procedura comprende le domande *à fin des charges* o sia di separazione. Or ciò che altra volta diceasi *demande à fin des charges*, altro non era se non il reclamo de' dritti reali che una parte pretendesse avere sugli oggetti pignorati (*c*).

(*a*) V. l' articolo 731 ✝ 316.
(*b*) Ediz. di F. Didot pag. 217.
(*c*) V. d' Hericourt. cap. 9, n. 4. Duparc-Poullain tomo 10 pag. 639; Tarrible, pag. 521 nota 105, pag. 522, e Thomines Desmasures, pag. 269, nota 108.

Art. 727 Ed in fatti, il pignoramento degli stabili non potrebbe portare alcun pregiudizio a' dritti de' 812 terzi (*a*).

Per istituire una domanda di tale natura, si dee dunque ricorrere conformemente alle disposizioni degli articoli 727 e 728 † 812 ed 813, e se il tribunale ammette la domanda, ordina che al quaderno delle condizioni aggiungasi una clausola conservatrice de' dritti dell' attore (*b*). E così appunto regolossi la corte di Parigi nella sua decisione del 18 giugno 1811 (*c*) relativamente al venditore di un fondo pignorato a carico di un acquirente il quale aveva comprato col peso di una rendita vitalizia, ma sotto la formale condizione che il venditore rientrerebbe nella sua proprietà, se mancavasi nelle scadenze, a due pagamenti di questa rendita (*d*).

2453. *Ma quello il quale avesse venduto lo stabile sotto tale condizione, non avrebbe forse dritto a domandare la separazione dopo aver ottenuto dal giudice, posteriormente al processo verbale di pignoramento, un' ordinanza con cui fosse reintegrato in possesso?*

Colla decisione da noi citata tale quistione fu giudicata negativamente, attesochè, per promuovere una domanda di separazione, è d' uopo esser proprietario al tempo in cui si fa il pignoramento.

2454. *Colui il quale rappresentasse dritti di servitù naturali o patenti, ha forse bisogno di formare una domanda ad oggetto di mantenere il peso?*

Uniformemente all'antica giurisprudenza (*e*) l'articolo 749 del progetto disponeva che per queste ser-

---

(*a*) V. l' articolo 731 e Tarrible §. 6, art. 2, pag. 669.
(*b*) V. Tarrible nel luogo citato.
(*c*) Sirey, tomo 15, pag. 166.
(*d*) V. il *Giornale de' patrocinatori*, tomo 3, pag. 14 e 15.
(*e*) V. d' Hericourt, cap. 8, n. 13.

vitù le quali sono visibilmente tanto per l'istante **Art.**
812 quanto per l'aggiudicatario, un peso inerente al 727
fondo pignorato, non era bisogno di prendere la inscrizione prescritta da questo progetto relativamente agli altri dritti reali. Oggi giorno la presente quistione si dee per effetto dei medesimi motivi decidere negativamente (*a*).

2455. *Ma quello il quale non promovesse una domanda di separazione o manutenzione del peso inerente al fondo, potrebbe nondimeno revindicare il suo dritto dopo l'aggiudicazione?*

Si può, dice il sig. Tarrible nel luogo citato, sino a che tal peso non siasi estinto colla prescrizione (*b*). Se però il reclamo siasi fatto dopo l'aggiudicazione, esso vien diretto nelle forme ordinarie contro il solo aggiudicatario, a causa della sua qualità di possessore; laddove se fosse intentato pendenti le procedure, sarebbe sottoposto alle formalità particolari che sono spiegate negli articoli 727 e segu. † 712 e segu. (*c*).

2456. *Segue forse dalla soluzione data alla precedente quistione, che un compratore del fondo pignorato, il quale non si è fatto conoscere prima del pignoramento, sia ammesso a produrre opposizione di terzo all'aggiudicazione consumata?*

Il sig. Thomines Desmasures nella pag. 269 dice, del pari che il sig. Tarrible, che una terza persona, anche dopo che la procedura è terminata, e sino a tanto che la prescrizione non forma un ostacolo, può rendersi terzo opponente contro l'aggiudicazione, e con maggior ragione, egli soggiunge, un terzo può intervenire nella procedura sia per la

(*a*) V. Tarrible nel luogo citato.
(*b*) Articolo 731 † 816.
(*c*) V. Sirey, tomo 15, pag. 167.

Art. 727 conservazione di un *peso*, *sia per ottenere la separazione*; ma egli giudica che ciò non sembra indistintamente applicabile ad una persona la quale avesse acquistato, sia durante la procedura, sia anche prima, il fondo ipotecato al creditore istante, e decide che tal compratore, se non si è fatto conoscere prima del pignoramento o colla inserzione del suo nome sulla matrice del ruolo, o in altro modo sarebbe bene ammesso ad intervenire in causa, ma non a produrre opposizione di terzo all'aggiudicazione perfezionata. 812

Egli fondasi 1. sul perchè la legge (*a*) esigendo di agirsi contro il terzo possessore e di trascriversi l'estratto della matrice del ruolo nel pignoramento, questi non può querelarsi se non quando si fosse già fatto conoscere; 2. sul perchè imporrebbe al creditore istante una condizione impossibile ad adempire, ove lo si obbligasse ad agire contro un possessore il quale non si fosse fatto conoscere.

Si può rispondere col sig. Berriat Saint-Prix, pag. 600, nota 106 *in fine*, primieramente che la copia del ruolo vien richiesta come un mezzo di precauzione, non per dare o togliere dritti, perchè i ruoli, eccettuati quelli pe'dritti del registro (*b*), non mai sono stati considerati come quelli che stabilissero presunzioni legali di proprietà; 2.° che se la legge prescrive di agire contra il terzo possessore, essa intende parlare senza dubbio del terzo che veramente possiede. Spetta al creditore instante l'informarsene, giusta la massima *qui agit certus esse debet*: e questa informazione non è impossibile, e nè anche difficile a meno che non esista una intelligenza

---

(*a*) V. il cod. civ. art. 2169 † 2063, e'l cod. di proc. art. 675 † 760.

(*b*) Cassaz. 2 agosto 1809 e 13 aprile 1814.

frodolenta, il che è cosa straordinaria, ed in questo caso esso ricupererebbe tutte le sue spese; 3.° che ove si ammettesse la teoria del sig. Thomines Desmasures, bisognerebbe per così decidere, concorrendo le medesime ragioni, che un proprietario, sol perchè non fosse inscritto nel ruolo, non potrebbe opporsi alla sentenza la quale desse il suo fondo ad un estraneo, quantunque questi non avesse agito e fatto condannare, anche in contumacia, che un particolare il quale non fosse il vero possessore.

Art. 812 | *Art. 727*

2457. *Le domande di manutenzione in qualche dritto ossia di separazione, posson forse promuoversi nel corso dell' azione per la rivendita in danno intentata dopo l' aggiudicazione* (XIV)?

Bisogna allora ricorrere con azione principale, perchè il terzo reclamante non ha alcuna qualità per figurare nelle procedure fatte contro l' aggiudicatario onde pervenire alla rivendita in danno; e questa nuova procedura gli è assolutamente estranea, poichè i pignorati, suoi veri contraddittori, non sono nel caso di essérvi chiamati (*a*).

2458. *L' azione di rescissione per causa di lesione nella vendita di un fondo, intentata contro il compratore a carico del quale questo fondo vien pignorato, autorizza forse il venditore ad intentare una domanda di separazione* (XV)?

Secondo i motivi su i quali noi abbiam fondata la soluzione della quistione 2455, la presente debbe risolversi per la negativa; attesochè un' azione di rescissione non può aver l' effetto di spogliare il possessore de' dritti che aveva su i fondi acquistati; ed attesochè questi dritti, qualunque siano, appartengono a' suoi creditori a' termini degli art. 2093 † 1963e

---

(*a*) V. la decis. della corte di Colmar del 17 giugno 1807 nella *Giuris. del cod. civ.* tomo 12, pag. 18.

Art. 2204 ✝ 2105 del codice civile, ed attesochè final-
727 mente la vendita del fondo non recherebbe alcun 812
pregiudizio al venditore il quale resterebbe libero di proseguire la sua azione di rescissione contro l' aggiudicatario.

Ed in tal guisa appunto fu giudicato dalla corte di Colmar al 18 gennajo 1810 (*a*).

2459. *La domanda di separazione è forse sottoposta allo sperimento preliminare di conciliazione* (XVI)?

No, 1.° per essere incidente; 2.° per essere una domanda dietro pignoramento; 3.° per esser di ordinario istituita contro più di due parti (*b*).

2450. *In qual modo si forma la domanda di separazione?*

L' articolo 727 vuole, ch' essa producasi con istanza contro tutte le parti le quali abbiano patrocinatore, e con atto di citazione contro quelle che non ne hanno.

Dell' istanza se ne fa copia, e le parti possono rispondervi con simile atto (*c*); donde segue ch' essa può contenere qualche cosa di più delle semplici conclusioni motivate (*d*). Non vi è poi bisogno che il presidente vi scriva la sua ordinanza (*e*).

In mancanza di essersi costituito patrocinatore, l' atto di citazione debbe farsi contro il creditore nel domicilio eletto nella iscrizione, e contro il pignorato nel suo domicilio reale (*f*).

(*a*) V. Sirey, tom. 10, pag. 374.
(*b*) V. gli articoli 48 ✝ T. 49 ✝ T. 759 ✝ 843.
(*c*) V. la tariffa art. 122.
(*d*) V. Lepage nelle sue *Quistioni* pag. 488, e nel *Trattato dei pignoramenti*, tomo 2, pag. 181 e 182.
(*e*) V. Hautefeuille, pag. 373.
(*f*) V. gli articoli 727 ✝ 813 del cod. e 29 e 122 della tariffa.

2461. *Debbon forse indicarsi e descriversi gli oggetti nella dimanda nell' atto di citazione?* Art. 812 727

L' articolo 727 non si esprime a tal proposito come lo aveva fatto l' articolo 27 della legge degli 11 brumajo dell'anno 7; ma non perciò noi crediamo che gli oggetti della revindica non debbano essere indicati e descritti come il richiede l' articolo 64 † 158 per gli atti di domande in materia reale (*a*).

2462. *Se l' attore nel giudizio di separazione non avesse per oggetto che di conservare il possesso e non la proprietà, sarebbe forse ammissibile la di lui domanda?*

Si potrebbe dire, per l' affermativa, che gli articoli 727 † 813, 728 † 814 e 729 † 815 suppongono che le domande di separazione non possono avere per oggetto che un dritto di proprietà; ma noi lo abbiamo già detto nella quistione 2452, ch' esse hanno pure per oggetto dritti reali; il che costituisce la domanda di manutenzione di qualche dritto inerente al fondo. Perciò, per esempio, un usufruttuario può intervenire per far dichiarare nel quaderno delle condizioni che l' immobile non passerà all' aggiudicatario, che sotto la condizione di questo usufrutto (*b*).

Ma noi supponghiamo che il terzo reclamante si pretenda in possesso della cosa, come nella specie dell'articolo 23 † 127 del codice di procedura, e quindi nasce la quistione, se il tribunale innanzi al quale si agisce per la espropriazione, possa conoscere della quistione posta sul possessorio. Noi nol crediamo, attesochè la legge attribuisce in questa materia la giurisdizione al giudice di pace. Bisognerebbe dun-

(*a*) V. il *Pratico*, tomo 4, pag. 416 nelle note, e Thomines Desmasures pag. 262.

(*b*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 157 ed il *Pratico*, tomo 4, pag. 417.

Art. 728 que secondo la nostra opinione, rinviare innanzi a lui la causa e noi non pensiamo che si debba soprassedere alla vendita: perchè la quistione sul possessorio giudicata non reca alcun pregiudizio a' dritti della proprietà, i quali possono sempre mai revindicarsi nel petitorio. 813

Articolo DCCXXVIII † 813.

La domanda di separazione deve enunciare i documenti giustificativi, i quali debbon essere depositati in cancelleria, e deve anche contenere la copia dell' atto di questo deposito.

Da conferirsi

T. art. 121. *Legge* degli 11 brumajo anno 7 art. 27, §. 1. — *Editto di Enrico* II del 3 settembre 1551, art. 14.

Articolo DCCXXIX † 814.

Se la separazione non è diretta che contro una parte degli stabili pignorati, si procede non ostante alla vendita del resto. I giudici però posson ordinare che si soprassieda totalmente; ed in questo caso l' aggiudicatario provvisionale può domandare di essere esonerato dall' aggiudicazione fattagli.

T. art. 123 — *Legge* degli 11 brumaio anno 7 art. 29. — *Ordinanza di Francesco* I del mese di agosto 1539, art. 81. — *C. di P.* art. 694 † T. e 732 † T.

2463. *Si dee necessariamente sospendere la vendita, quando la domanda di separazione si versa su tutti gli oggetti pignorati?*

Sì, senza dubbio; poichè l' articolo 729 non permette di passar oltre se non nel caso in cui la domanda di separazione sia per una sola porzione degli oggetti.

2464. *Perchè il tribunale possa ordinare la sospensione quando la domanda di separazione è di una sola porzione degli oggetti pignorati, bisogna forse che questa sospensione sia chiesta da tutte le parti interessate?*

Gli autori del *Pratico* nel tomo 4, pag. 418, ed il sig. Delaporte nel tomo 2, pag. 439, stimano, e noi siamo del di loro parere, non esser necessario che le parti si accordino tutte per domandare la sospensione o per consentirvi. Il tribunale può dunque pronunziarla dietro domanda di una sola tra esse, e debbe sempre farlo quando possa presumersi che, se la controversia fosse giudicata, la domanda di separazione verrebbe esclusa, ed il prezzo dello stabile maggiormente aumenterebbe, vendendosi nel suo totale e non in parti (*a*) (15).

2465. *Il tribunale può di officio ordinare la sospensione? È forse tenuto di ordinarla se tutte le parti la domandano?*

(*a*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 157.

Art. 729 Esso lo può, esso lo dee pure, quando la domanda di separazione cada su tutti gli oggetti pignorati: ma nel caso contrario, non ne ha la facoltà, poichè la legge richiede una domanda (16). 814

2466. *Può forse passarsi oltre all' aggiudicazione di un fondo del quale intieramente si chiede la revindica; prima che la sentenza con cui la revindica vien rigettata, passi in cosa giudicata o confermata dietro l' appello?*

La negativa fu in modo assai formale giudicata con due decisioni della corte di cassazione degli 8 ventoso anno 13 (*a*), pronunziate per applicazione dell' articolo 29 della legge degli 11 brumajo dell' anno 7; attesochè questo articolo volea in termini espressi, generali e senza eccezione, che tutte le volte che vi è una domanda di revindica, val dire di separazione di dritti o proprietà (*b*), fosse sospesa l' aggiudicazione di tali oggetti, attesochè questa volontà sarebbe illusoria se in seguito, dopo esclusa la chiesta revindica da un tribunale di prima istanza, questo tribunale potesse procedere all' aggiudicazione in disprezzo della facoltà di appellare ec. Uniformemente a questa opinione, altra decisione del 21 luglio 1806 (*c*) sanzionolla di nuovo, facendo una eccezione pel caso di revindica promossa in virtù di un atto di vendita fatta dal pignorato; e per conseguenza la corte di Pau nel 20 novembre 1813 (*d*) giudicò che, tranne tal caso, è di principio generale, che l' aggiudicazione definitiva non può aver luogo fino a che la sentenza pronunziata sulla domanda di revindica non abbia acqui-

---

(*a*) V. il *Pratico*, tomo 4, pag. 419.
(*b*) V. la quistione 2452.
(*c*) V. Sirey, tomo 6, pag. 359.
(*d*) V. Sirey, tomo 16, pag. 81.

stata la forza di cosa giudicata, e fino a che le pretensioni de' terzi non siano definitivamente escluse.

Questa decisione, dicono gli autori del Pratico, si applicherebbe oggidì con maggior ragione, poichè l' articolo 729 presuppone una sospensione della vendita de' fondi separati, e che dall' altra parte, l' articolo 730 + 815 restringe a quindici giorni il termine accordato, siavi o non siavi appello. Noi conveniamo che l' appello sospende l' aggiudicazione; pensiamo, come il dicemmo sulla quistione 2241 dell' Analisi rispetto alla surrogazione, che si può dopo la sentenza sulla revindica procedere a qualunque istruzione ulteriore, anche all' aggiudicazione, sino a che le procedure e la vendita non sieno state arrestate mercè notifica dell' appello (17).

2467. *L' aggiudicatario provvisionale non potrebbe domandare il suo discarico che nel solo caso di essersi accordata sulla domanda delle parti la sospensione della vendita della totalità degli oggetti pignorati di cui sia chiesta revindica per una porzione?*

Altrimenti, *qual è il senso che bisogna dare a queste parole* IN QUESTO CASO *adoperate nell' ultima disposizione dell' articolo 729?*

Non è dubbio (*a*) che la vendita si sospende tutte le volte che esiste una domanda di revindicazione della totalità degli oggetti pignorati, e che in questo caso l' aggiudicatario provvisionale può domandare di esser discaricato dalla sua aggiudicazione. Ma se la domanda di separazione non cade che su di una parte di questi oggetti, sembrerebbe secondo l' ultima disposizione dell' articolo 729 che questo aggiudicatario non potrebbe domandare

(*a*) V. la quistione 2463.

Art. il suo discarico che nel caso in cui il tribunale,
729 dietro la domanda delle parti interessate, avesse 814
ordinato una sospensione alla vendita del tutto. In fatti, le parole *in questo caso* sembrano riferirsi esclusivamente *a questa sospensione*, in modo che ove si passasse oltre alla vendita degli oggetti de' quali non fosse chiesta revindica, l'aggiudicatario provvisionale non potrebbe chiedere di essere discaricato.

Ma il sig. Lepage, nelle sue *Quistioni* pag. 488, e nel suo *Trattato de' pignoramenti* tomo 2, pag. 192, stima esser più ragionevole il dire che la facoltà accordata a questo aggiudicatario dalla finale disposizione dell' articolo 729 riguarda il caso preveduto dal rimanente di detto articolo. Questo caso, egli dice, è quello in cui la revindicazione non cade che su di una porzione degli oggetti pignorati; avviene allora o che si passa oltre alla vendita del resto, o che si sospende sul tutto; ma qualunque cosa il tribunale ordini, non è men sicuro che in tal caso di parziale revindica l' aggiudicatario provvisionale può domandare il suo discarico (18).

Gli altri giureconsulti i quali hanno scritto sul codice professano contraria opinione (*a*). Ma costoro si limitano a dire, il sig. Delaporte, per esempio, che segue dalle ultime espressioni dell' articolo 729 che l' aggiudicatario provvisionale non può domandare il suo discarico: il sig. Pigeau, che *nel caso di sospensione* l' aggiudicatario può formare questa domanda: il sig. Hautefeuille, che se la sospensione vien ordinata, l'aggiudicatario può non

(*a*) V. Delaporte, tomo 2, pag. 328; Pigeau, tomo 2, pag. 156; Hautefeulile, pag. 394, ed anche la decisione di Poitiers citata sulla quistione 2469.

voler restar incaricato indefinitivamente di una aggiudicazione di cui non può prevedere il risultamento, e che in questo caso egli ha la facoltà di domandare di essere discaricato dalla sua aggiudicazione provvisionale; il che non può essergli rifiutato, e debbe essere pronunziato colla sentenza la quale ordina la sospensione delle procedure.

814 — *Art.* 729

Noi dobbiamo esaminare se la opinione del sig. Lepage, il quale ammette la domanda in discarico indipendentemente dalla sospensione, debba prevalere su quella degli autori da noi citati. Tale quistione è molto importante, ed appunto per tal motivo noi abbiam riferite tutte le ragioni che questo autore fa valere; ed è pure un motivo per iscusare le lungherie delle particolarità nelle quali dobbiamo entrare.

Noi stimiamo che le ragioni date dal sig. Lepage sarebbero sufficienti, fossero qualsivogliano i dubbii che potrebbe far nascere la compilazione dell' articolo 729, per far decidere che l' aggiudicatario provvisionale può domandare il suo discarico, ancorchè il tribunale non abbia sospesa la vendita pel totale; ma noi aggiungeremo delle altre che ci sembrano dover troncare ogni difficoltà.

A dire il vero l' articolo 729 non prevede che un sol caso, quale è quello di una revindicazione parziale degli oggetti pignorati, nel quale il tribunale può o passare oltre alla vendita degli oggetti di cui non si è chiesta revindica, oppure ordinare la sospensione sul totale, *nel qual caso* la legge autorizza pur anche la domanda di discarico da parte dell' aggiudicatario.

Noi proviamo questa proposizione facendo osservare, che l' articolo 729 contiene tre disposizioni, l' una delle quali è principale, e due altre non presentano che eccezioni alla prima, secondo

Art. 729 i differenti interessi delle persone che sono parti 814 nella domanda di separazione.

La prima disposizione, la quale è la principale, prevede il caso di una domanda di separazione parziale, e stabilisce che si passerà oltre alla vendita del rimanente degli oggetti. In questo caso ch' è l' oggetto unico dell' articolo, la seconda disposizione vuole che le parti interessate le quali sono quelle indicate nell' articolo 727 † 812, possano domandare la sospensione sul totale perchè ciascuna di esse può aver interesse a questa sospensione, cioè: il pignorato, il pignorante ed il primo creditore inscritto, perchè essi possono separare un più gran numero di maggiori offerenti, ove non si divida in parti il fondo (*a*); l' aggiudicatario provvisionale sia perchè può avere un vantaggio a conservare i dritti che gli conferisce la sua aggiudicazione, sia perchè può temere che una vendita parziale gli impedisca di divenire compratore definitivo della totalità.

Ma, da un' altra parte, egli può anche temere che la sentenza da pronunziarsi sulla domanda di separazione porti seco un lunghissimo spazio di tempo, pendente il quale, come lo dicono gli autori del *Pratico* nel tomo 4, pag. 518 e 519, egli può trovare a vendere i fondi tutti con più vantaggio: sarebbe dunque ingiusto di tenerlo obbligato più lungo tempo di quello che egli computava di doverlo essere, e di lasciarlo nella incertezza sul risultamento della aggiudicazione.

Per questi motivi, la terza disposizione dell' articolo 719 † 804 vuole ch' egli possa domandare la sua esonerazione; ed a noi sembra irragionevole sostenere che le parole *in questo caso* si riferiscano a

(*a*) V. la quist. 2465.

quello in cui vi fosse una sospensione pronunziata pel *Art.* totale. In fatti, se le altre parti interessate non domandassero questa sospensione, ne risulterebbe che per domandare di essere esonerato, l' aggiudicatario provvisionale sarebbe costretto di chiedere da se medesimo questa sospensione. Or vi sarebbe in ciò una patente contraddizione; giacchè questa richiesta da parte dell' aggiudicatario suppone di necessità la intenzione di far uso del beneficio dell' aggiudicazione preparatoria che gli è stata fatta per la totalità, onde divenire aggiudicatario definitivo: e se questa supposizione è ben fondata, non si può ammettere senza contraddizione ch' egli sarà forzato di reclamare la sospensione precisamente per domandare di essere esonerato.

814 729

In sostegno di questi ragionamenti, noi citeremo il passo seguente del nuovo Repertorio al vocabolo *Saisie immobilière* pag, 670. « Allorchè la » domanda non cade che su di una porzione degli oggetti pignorati, essa non può, per regola » generale, ritardare la vendita del rimanente de' » fondi pignorati. Nondimeno, se le parti interessate giudichino ch' è loro più vantaggioso di aspettare il risultamento della domanda, esse potrebbero domandare ed ottenere la sospensione pel » totale. *L' aggiudicatario provvisionale può* NEL » MEDESIMO CASO domandar di esser esonerato » dalla sua aggiudicazione ».

Ci sembra che il sig. Tarrible spieghi l' articolo 729 nel senso medesimo, che noi; vale a dire, che *nel medesimo caso* in cui le parti interessate possono domandare la sospensione (e questo caso è quello della disposizione principale, *la revindicazione parziale*), l' aggiudicatario può domandar di essere esonerato.

Del resto, se il dotto giureconsulto di cui

Art. 729 invochiamo la testimonianza, non ha inteso esprimere ciò che crediamo ch' egli abbia voluto dire, il passo surriferito presenterebbe la medesima oscurità, che si è creduta trovar nella legge; e noi ci atterremmo tuttavia alle ragioni da noi aggiunte a quelle del sig. Lepage.

814

Finalmente, termineremo dicendo che, se la nostra opinione non fosse adottata, l'articolo 729 sarebbe distruttivo di tutte le regole ammesse in materia di aggiudicazione; poichè risulterebbe che l' aggiudicatario provvisionale, allorchè non vi fosse sospensione domandata ed accordata, o allorchè sarebbe rifiutata, troverebbesi legato a divenire aggiudicatario definitivo per una sola parte, al prezzo ch' egli avesse offerto per la totalità degli oggetti pignorati. In fatti la sua offerta, fatta pel totale, diverrebbe quella che il pubblico sarebbe chiamato a superare per una parte soltanto, in tempo della aggiudicazione definitiva. Non si può ammettere che il legislatore siasi esposto a simili contraddizioni.

2468. *L' aggiudicatario il quale non avesse domandata la esonerazione prima della sentenza di separazione, può domandarla dopo?*

Il sig Pigeau nel tomo 1, pag. 157, n.° 6, dice che, se la separazione è pronunziata, e che l'aggiudicatario provvisionale abbia chiesto di esser esonerato *prima della sentenza*, se questa non sia ancora passata in cosa giudicata, si accorda con quella sentenza, perchè questo aggiudicatario ha inteso comprare tutto e non una parte. Questa decisione non ammette alcuna difficoltà.

Ma se l' aggiudicatario non avesse intentata la sua domanda prima della sentenza di separazione, il sig. Pigeau propone l' altra quistione cioè se potrebbe farlo dopo.

Indubitatamente potrebbe taluno indursi a decidere tale quistione per la negativa, quando si ammettesse che le parole *in questo caso*, che si leggono nell' articolo 729, si riferissero alla sospensione; poichè la sospensione non essendo ordinata che per istruire e giudicare dietro la domanda di separazione, supporrebbe necessariamente che l' aggiudicatario dee chiedere di esser esonerato primachè fosse pronunziata la sentenza.

Art. 814 729

Perciò il sig. Pigeau, il quale nel luogo citato ammette questa interpretazione dell' articolo 729 (*a*) per decidere che non ostante questo articolo l' aggiudicatario può domandare la sua esonerazione *dopo la sentenza di separazione*, è forse obbligato di ricorrere alla disposizione dell' articolo 1636 † 1482 del codice civile, in cui si ordina che se il compratore non soffra evizione se non per una parte della cosa, e ch' essa sia di tale conseguenza relativamente al tutto, che il compratore non avrebbe comprato senza la parte di cui soffre la evizione, egli può fare sciogliere il contratto di vendita.

Ma perchè in effetti questo articolo del codice civile sarebbe in opposizione formale coll' articolo 729 inteso nel senso che gli dà il sig. Pigeau, questo autore decide affermativamente la quistione da noi proposta.

Non si proverà certamente questo imbarazzo, nè si troverà alcuna opposizione tra i due articoli, ove si ammette, come noi abbiam fatto sulla precedente quistione, che l' articolo 729 accorda all' aggiudicatario il dritto di richiedere la sua esonerazione pel caso di revindica parziale, sia che vi fosse sospensione pel tutto, sia che non ve ne fosse. In fatti l' articolo 729 interpetrato in tal

(*a*) V. la precedente quistione.

Art. modo, non avendo fissata alcuna epoca nella quale
729 l'aggiudicatario debba domandare la sua esonera- 814
zione, segue evidentemente d'esser bastevole che siasi fatta una domanda di separazione parziale, onde quella di esonerazione sia ammissibile e prima e dopo la sentenza di esonerazione (19).

2469. *Ma, se l'aggiudicatario provvisionale, non avendo chiesto esonerazione prima dell' aggiudicazione definitiva degli oggetti non revindicati, restasse aggiudicatario definitivo di questi oggetti pel prezzo ch'egli avesse offerto pel totale in tempo della aggiudicazione preparatoria, potrebb' egli tuttora domandarla?*

La precedente quistione suppone soltanto il caso che nell' intervallo tra l'aggiudicazione preparatoria e l'aggiudicazione definitiva, la sentenza di separazione si pronunzia, ed ordini che gli oggetti revindicati sieno separati.

Qui noi supponiamo, che il tribunale non avendo sospesa la vendita del tutto, e l'aggiudicatario provvisionale non avendo domandato esonerazione, siasi passato oltre alla vendita degli oggetti non separati primachè la sentenza della separazione sia stata pronunziata.

Noi pensiamo, che in questa circostanza l'aggiudicatario provvisionale chiamato all' aggiudicazione definitiva e che senza domandar di esser esonerato, lascia, in sua contraddizione, accendere le candele e procedere a tale aggiudicazione parziale, dietro la offerta ch' egli avea fatta pel totale, annunzia col suo silenzio di consentire di essere aggiudicatario di questa parte per la somma ch' egli avea provvisionalmente offerta pel tutto.

Si obbietterebbe inutilmente ch' egli non era rimasto aggiudicatario provvisionale che nella intenzione di avere il tutto: gli si risponderebbe

ch' egli ha avuto tutto il tempo necessario per domandare di esser esonerato, o almeno fare le offerte colla minorazione del prezzo della sua aggiudicazione, mentre non potea ignorare quali erano per rapporto a lui gli effetti necessarii della vendita definitiva che avesse lasciato fare senza opposizione.

Art 814 729

S'insisterà forse dicendo ch' egli non ha lasciato passare oltre a tale aggiudicazione che nella speranza di divenire con tale azione aggiudicatario della parte degli oggetti, la di cui separazione fosse stata domandata, in caso che questa domanda fosse stata rigettata?

Si risponderebbe pure ch' egli non può più trarre argomento dalla sua prima qualità di aggiudicatario provvisionale per farsi esonerare dalla aggiudicazione definitiva che gli ha data un' altra qualità, mentr' egli si è posto nel luogo di un terzo il quale fosse divenuto aggiudicatario definitivo della parte degli oggetti non rivendicati, superando l' offerta per la quale egli fosse rimasto aggiudicatario provvisionale della totalità: che come questo terzo non potrebbe farsi esonerare, sotto il pretesto della speranza concepita di acquistar in seguito il rimanente de' fondi: così pure l' aggiudicatario provvisionale della totalità non può sotto il medesimo pretesto, esentarsi dalla vendita la quale gli è stata fatta definitivamente della porzione non revindicata (20).

2470. Se l' aggiudicatario provvisionale della totalità di un fondo pignorato non abbia chiesto di esserne esonerato e se una sentenza ordini la separazione di una parte di questo fondo, può forse procedersi all' aggiudicazione dell' altra parte senza una nuova aggiudicazione preparatoria?

La presente quistione fu giudicata per l' affermativa con decisione della corte di Treveri del 6

Art. novembre 1810 (*a*). Ma questa decisione è solamen-
729 te motivata sul perchè nella specie nè le parti in- 814
teressate nè l' aggiudicatario aveano reclamata la facoltà che l' articolo 729 accordava loro; cioè all'una di domandare la sospensione pel totale, all' altra di domandare la sua esonerazione.

Da questa decisione si potrà dedurre indubitatamente un argomento in favore della soluzione data sulla precedente quistione, poichè essa suppone che l' aggiudicazione preparatoria fatta pel totale è valida per una porzione, allorchè l' aggiudicatario provvisionale non reclama di essere esonerato.

È vero che nella specie della decisione della corte di Poitiers l'aggiudicatario non era quello che reclamava, ma il pignorato che querelavasi del perchè la vendita definitiva della porzione de'fondi non separati era stata fatta senza che vi fosse stato per essi un' aggiudicazione preparatoria; ma ciò che importa? Resta sempre vero che si considera l'aggiudicazione preparatoria della totalità come quella che fa le veci dell' aggiudicazione preparatoria per la porzione.

2471. *In qual modo si forma la domanda di esonerazione anteriore o posteriore alla sentenza sulla separazione?*

Essa formasi come la domanda di separazione e contro le medesime parti; ma bisogna osservare che l' istanza, nel caso in cui ce ne è bisogno, e la difesa non possono eccedere tre ruoli (*b*).

(*a*) Sirey, tom. 15. pag. 172.

(*b*) V. la tariffa art. 133 e Pigeau, tomo 2, pag. 157 n. 4 e 6.

815 ARTICOLO DCCXXX † 815 *Art* 730

L' appello dalla sentenza pronunziata sull' istanza di separazione sarà interposto con citazione a comparire nel termine di quindici giorni dalla notificazione della sentenza fatta a persona o a domicilio, più un giorno per ogni tre miriametri in ragione della distanza del domicilio delle parti. Passato questo termine, l' appellazione non è più ammessa (21).

Da conferirsi

C. di P. art. 723 † 808.

2472 *Il termine di quindici giorni prescritto per l' appello dalla sentenza sulla separazione è forse libero?*

In altri termini *la massima* DIES TERMINI ec. *consacrata dall' articolo* 1033 † 1109 *è forse applicabile a questo appello?*

Noi abbiam detto molte volte, che nel caso in cui il codice di procedura fissa un termine servendosi delle parole *entro tre giorni*, *entro otto giorni*, come appunto il fa coll' articolo 730 *entro quindici giorni*, il giorno *a quo* era il solo che non debb' esser compreso nel termine; e così nella specie dell' articolo 730, giudicò la corte di Besanzone con decisione del 27 dicembre 1807 (*a*).

Essa considerò che questo articolo contiene una disposizione particolare pel pignoramento degli stabili; che perciò bisogna uniformarsi in questo caso a tale disposizione, e non all' articolo 1033 che contiene una disposizione generale.

(a) Sirey, tom. 15, pag. 190.

Art. 731 Questa decisione trov' appoggio in altra della corte di cassazione del dì 8 agosto 1809, la quale sarà riportata nel parlarsi dell' articolo 734 † 818, e che sanziona il principio che l' articolo 1033 decidendo su casi generali, non è applicabile all' appello dalle sentenze sugl' incidenti del pignoramento di stabili, i quali appelli sono diretti da regole particolari. 816

2473. *In qual modo si debbono calcolare le distanze ad oggetto di aumentare i quindici giorni accordati per l' appello, forse per tanti giorni per quanti son convenienti perchè tutte le parti potessero comparire?*

Siccome le parti che si debbono intimare dopo l' appello, posson avere il loro domicilio in differenti distanze, si dee dare a ciascuna il tempo necessario onde la medesima sia in grado di comparire in un termine stabilito in ragione di quella distanza che la separa dal luogo della comparsa, salvo il dritto a non domandare l' udienza che allo spirare del più lungo termine accordato alla parte la più lontana (*a*).

Articolo DCCXXXI † 816.

L' aggiudicazione definitiva non trasmette nell' aggiudicatario maggiori dritti sulla proprietà (22) *di quelli che avea il debitore pignorato* (23).

(*a*) Argomento dall' articolo 175 † 269.

C. C. art. 2182 † 2076. — *Legge* del 12 brumajo anno 7, art. 25. — *C. di P.* art. 683 † 778, 683 † 779, 695 † 784, 715 † 799, 719 † 804, e 748 † 832.

2474. *Quali sono i dritti ed i pesi dell'aggiudicatario provvisionale relativamente alla proprietà del fondo?*

L' aggiudicazione preparatoria non può esser considerata che come una vendita fatta sotto condizione sospensiva, poichè essa conferisce all' aggiudicatario il dritto di restare definitivamente aggiudicatario, se la sua offerta non è superata nel giorno stabilito per la vendita definitiva (*a*).

Da ciò segue che, s' egli per ragione di tale circostanza rimane aggiudicatario definitivo, debb'essere considerato come proprietario dal giorno dell' aggiudicazione provvisionale; poichè la condizione compiuta ha un effetto retroattivo al giorno nel quale fu contratta la obbligazione, e che, per conseguenza, l' obbligazione da quel giorno appunto ha il suo effetto (*b*).

Ma non è tenuto della perdita o della deteriorazione avvenuta nell' intervallo tra l' aggiudicazione preparatoria e l' aggiudicazione definitiva, perchè, secondo l' articolo 1182 † 1135 del codice civile, allorchè l' obbligazione è stata contratta sotto una condizione sospensiva, la cosa la quale fu materia della convenzione, rimane a rischio del de-

(*a*) V. l'articolo 708 † 792 nel secondo paragrafo.
(*b*) V. nel cod. civ. gli art. 1179 † 1132 a 1181 † 1134; Pigeau, tomo 2 pag. 143 e Persil, tomo 1 pag. 357.

Art. bitore, il quale si è obbligato di rilasciarla nel
731 solo caso previsto dell'avvenimento della condizione. 816

Se la cosa non ha sofferto che una deteriorazione, allora l' aggiudicatario provvisionale può domandare di essere esonerato (*a*).

In quanto ai pesi dell' aggiudicatario provvisionale, noi vediamo che la legge altri non glie ne impone, se non di restar obbligato dalla sua offerta sino alla aggiudicazione definitiva; in modo che quando essa non è superata da un terzo, rimane definitivamente aggiudicatario.

Bisogna qui osservare che nel caso in cui il prezzo dell' aggiudicazione provvisionale sia stato superato, la condizione sotto la quale l'aggiudicatario aveva un dritto alla proprietà svanisce, e con essa pur questo dritto, che non resta fermo se non quando quella sussiste. Perciò dunque, s' egli supera dal canto suo l' offerta colla quale la sua era stata superata, resta ultimo maggior offerente e per conseguenza aggiudicatario definitivo. Ed è in forza appunto di questa ultima offerta che diventa proprietario, e la sua qualità di aggiudicatario provvisionale non è più di alcuna considerazione a regolare i suoi dritti (*b*).

2475. *Da qual giorno l' aggiudicatario definitivo diviene proprietario? È forse dal giorno dell' aggiudicazione o solamente dal giorno della decisione confermativa se vi è stato appello dalla sentenza di aggiudicazione?*

L' aggiudicatario diverso da colui, che divien tale in conseguenza di aggiudicazione preparatoria la quale non è stata superata, è proprietario dal giorno della aggiudicazione definitiva, an-

---

(*a*) V. Cod. civ. art. 1182 + 1135.
(*b*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 543 e Persil, tomo 2, pag. 357.

che nel caso in cui vi fosse stato appello della sen- *Art.*
816 tenza con cui fu pronunziata tale aggiudicazione. 731

In fatti l' appello non fa che sospendere la esecuzione della sentenza impugnata ; la decisione confermativa toglie questa sospensione , e non fa che rendere alla prima sentenza tutta la forza che le appartiene.

L' aggiudicatario è proprietario , non dal giorno della decisione confermativa , ma dal giorno in cui l' aggiudicazione gli è stata fatta , donde risulta che se , pendente il giudizio di appello , e la sospensione degli effetti della sentenza di aggiudicazione , avvengano danni ne' beni aggiudicati , essi sono a suo carico , salvo il dritto del regresso contro a chi è di dritto (*a*).

2476. *L' aggiudicazione definitiva libera forse in favore dell' aggiudicatario , il fondo venduto da tutti i dritti di proprietà che un estraneo potrebbe avervi?*

Non si può metter in dubbio che la intenzione del legislatore sia stata di conservare intatti i dritti de' terzi sul fondo, come sarebbero quelli della proprietà dell' usufrutto e delle servitù , e di comprenderli nella disposizione generale colla quale l' articolo 731 dichiara che l' aggiudicazione definitiva non trasmette all' aggiudicatario altri dritti alla proprietà che quelli che aveva il pignorato (*b*).

Ma bisogna osservare , che l' articolo 1638 † 1482 del codice civile stabilisce che , se un fondo venduto si trova gravato , senza che se ne sia fatta alcuna dichiarazione , di servitù non *apparenti* , e

(*a*) Parere del consiglio di stato , del 18 ottobre 1808 ; in Sirey , tomo 9. pag. 67.

(*b*) V. Tarrible nel nuovo Repert. al voc. *Expropriation* n. 5 , tomo 5 , pag. 41 ; Pigeau tomo 1 , pag. 145 , e soprattutto la Esposizione dei motivi del consigliere di stato Réal , ediz. di F. Didot. pag. 216.

Art. 731 che siano esse di tale importanza da doversi presumere che il compratore non avrebbe comprato se ne fosse stato istruito, può domandare lo scioglimento del contratto, se piuttosto non ami di contentarsi di una indennità. 816

Questo articolo è senza dubbio applicabile al caso di vendita per mezzo di espropriazione (*a*). È questa una ragione per la quale il pignorante ed i creditori debbono aver cura di enunciare nel quaderno delle condizioni tutt'i dritti a cui potesse essere soggetto il fondo pignorato.

2477. *Se dopo l' aggiudicazione definitiva, l' aggiudicatario soffre evizione per la totalità o per una porzione del fondo, che farà egli per indennizzarsi del danaro che avesse pagato?*

Secondo il sig. Persil nel tomo 2, p. 217, l'aggiudicatario avrebbe necessariamente un' azione di garentia, 1. contro il creditore, il quale ha domandato il pignoramento, perchè in qualche modo si può questi riguardare come venditore; 2. contro ciascun creditore il quale avesse ricevuto il prezzo o una parte, perchè a lui realmente ha pagato quello che non doveva; 3. contro il pignorato, perchè pagando i suoi proprii creditori e non avendo in seguito agito contro di essi, egli è surrogato di pieno dritto a tutte le loro azioni. Scegliendo quella di queste tre azioni che gli sembrasse più vantaggiosa, è difficile, dice questo autore, che l' aggiudicatario non s' indennizzi di tutto ciò che ha pagato.

Questa opinione si combina con quella del sig. Tarrible (*b*). Egli dice che l' aggiudicatario può esigere il pagamento del prezzo, o da' creditori pagati co' suoi danari o dal debitore pignorato, se-

(*a*) Pigeau, tomo 2 pag. 226.

(*b*) V. il *Nuovo Repert.* V. *Saisie immobiliére*, §. 7, pag. 673.

condo la distinzione stabilita dall' articolo 1377 *Ai*
816 + 1331 del codice civile. 73

Il sig. Delaporte nel tomo 2, pag. 329 dice di non esser cosa dubbia che l' aggiudicatario possa esercitare l' azione di garentia contro il pignorato, a danno del quale è stata fatta la vendita, giacchè è desso quello che è il vero venditore. Ma se questo regresso fosse infruttuoso, lo stesso autore pende a credere, che l' aggiudicatario possa ripetere da' creditori le somme ch' essi hanno introitato.

Si potrebbe, per escludere l' azione contra i creditori, appoggiarsi sulle decisioni delle corti di Parigi o di Brusselles, citate nelle quistioni 1111 e 2323, e dire che, secondo queste decisioni uniformi agli antichi principii (*a*) la garentia è dovuta dal solo debitore; perchè, in una espropriazione non sono i creditori che vendono, sì bene la giustizia in nome del loro debitore.

Noi però osserviamo che queste decisioni hanno potuto riconoscere come principio, che i creditori non sono venditori, e conseguentemente decidere nelle specie in cui sono state pronunziate, le quali non presentavano che sottrazioni e deteriorazioni provenienti dal fatto personale del pignorato, che i creditori non erano risponsabili. Ma da questo medesimo principio che i creditori non sono venditori, non sarebbe certamente esatto il conchiudere ch'essi non debbono pagare nel tutto o in parte in conseguenza dell' azione *condictio indebiti* il prezzo ch' essi hanno ricevuto da un fondo pel quale l' aggiudicatario soffrì evizione, sia pel totale, sia per una parte di esso. Questo pagamento è la conseguenza di un altro principio enunciato nella pri-

(*a*) V. Berriat Saint-Prix, pag. 595, not. 94.

Art. mi disposizione dell'articolo 1377 † 1331 del co-
731 dice civile; cioè: *che una persona la quale, per* 816
errore, credendosi debitrice, ha pagato un debito, ha dritto di ripeterlo del creditore. Or appunto a' creditori del pignorato il compratore deve il prezzo dell' aggiudicazione; ed egli paga questo debito nella credenza che il fondo diverrà sua proprietà. Or se ne soffra evizione, egli ha fatto questo pagamento per errore, e conseguentemente, quelli che lo hanno introitato debbono rimborsarglielo (24).

2478. *Se l' aggiudicatario va soggetto ad evizione per una sola parte degli oggetti che gli sono stati venduti, può forse, non solamente domandare una diminuzione proporzionata del prezzo, ma pure lo scioglimento dell' aggiudicazione?*

Questa domanda in altri termini vale lo stesso che dire, se l' articolo 1636 † 1482 del codice civile si applica all' aggiudicazione dietro pignoramento di stabili.

Si sa che questo articolo stabilisce che quando il compratore soffre evizione di una parte della cosa, ed essa sia di tale conseguenza relativamente al totale che non avrebbe comprato senza la parte di cui venne evinto, egli possa fare sciogliere la vendita.

La negativa della quistione da noi stabilita, sembra al sig. Persil, nel tomo 2 pag. 219, risultare dall' articolo 731 del codice di procedura.

« Questo articolo, egli dice, suppone evidentemente il caso in cui l' aggiudicazione comprendesse i beni i quali non appartenessero al pignorato; ed allora, lungi di accordare all' aggiudicatario la facoltà di fare sciogliere la vendita, limita i suoi dritti a quelli del debitore, e li restringe a' beni i quali hanno potuto essere realmente pi-

» gnorati; ma egualmente questo articolo gli accorda su questi beni de' dritti ch' egli non può perdere; e dal perchè, nel codice di procedura non si parla di accordargli azione risolutiva; dal perchè non si applicano all' aggiudicatario le disposizioni del codice civile, relative alla vendita, si dee pensare che l' aggiudicazione dee risolversi meno facilmente di una vendita ordinaria, e che la sanzione accordata dal tribunale dee dargli una stabilità che non ha una vendita ordinaria».

Art. 816 731

Per questi motivi il sig. Persil concluse che l' aggiudicatario potrà domandare contro l' istante e gli altri creditori una minorazione proporzionata del prezzo, ma non mai lo scioglimento dell' aggiudicazione.

Noi pensiamo, non solamente che l'aggiudicatario può dimandare una proporzionata minorazione del prezzo, ed in questo caso egli dee dimandarla o contro i creditori ultimi graduati, o contro il debitore pignorato; ma eziandio ch' egli può domandare lo scioglimento dell' aggiudicazione, tutte le volte che trovasi nel caso previsto dall'articolo 1636 del codice civile. Poco importa, secondo noi, che il codice di procedura non gli abbia accordata questa domanda. Il suo silenzio debb' essere spiegato colla disposizione del dritto comune da noi citata, e con tanta maggior ragione, che il codice non dovea stabilire disposizioni specificate su i dritti degli aggiudicatarii, e che ove si è allontanato dal suo oggetto principale, che è la forma degli atti giudiziarii, ciò non è avvenuto se non ad oggetto di prevenire qualunque difficoltà; attesochè altra volta il decreto purgava l' immobile da tutt' i dritti dei terzi, siccome l' abbiam detto sulla quistione 2476 (25).

Art. 2479. *L' aggiudicatario il quale vuole liberare il fondo da lui acquistato da privilegii ed ipoteche, è forse obbligato di far trascrivere la sentenza di aggiudicazione e depositarla in cancelleria uniformemente agli articoli* 2181 † 2075 *e* 2194 † 2094 *del codice civile?*

731 816

Il sig. Tarrible (*a*) ed il sig. Persil, tomo 2 pag. 54, hanno provato che l'aggiudicazione definitiva fa terminare totalmente la espropriazione del debitore ed il trasferimento della proprietà all'aggiudicatario, e che questi non dee far altro che pagare il prezzo della sua aggiudicazione, a' termini della seguita graduazione per liberare il suo fondo da tutte le ipoteche, qualunque sia la loro natura, senza che vi sia bisogno nè di trascrivere il suo titolo uniformemente all'articolo 2181 del codice civile, nè di depositarlo nella cancelleria del tribunale, nel caso previsto dall'articolo 2194, nè di adempire alcun'altra formalità.

Se dunque l'aggiudicazione non libera il fondo da'dritti sulla proprietà, o sian dritti reali, come sono l'usufrutto e le servitù, essa il purga da' dritti ipotecarii di cui potea esser gravato. Questo è ciò che i detti autori ci sembra aver dimostrato con argomenti ai quali non può replicarsi ed ai quali nulla noi dobbiamo aggiungere (26).

2480. *L' aggiudicatario il quale vuole liberarsi definitivamente, può egli depositare il prezzo della sua aggiudicazione?*

Tale quistione sarà trattata sull'articolo 750 † 833.

2481. *Le soluzioni date precedentemente alle quistioni cioè,* 1.° *a carico di chi è la perdita o la deteriorazione della cosa avvenuta nell' intervallo*

(*a*) V. *Nuov. Repert. Saisie immobiliére* §. 7. n. 3 pag. 673.

dell'aggiudicazione preparatoria all' aggiudicazio- Art.
816 *ne definitiva*; 2. *da qual giorno l'aggiudicatario* 731
provvisionale è riputato aggiudicatario definitivo, si applicano forse le dette soluzioni all' aggiudicatario definitivo; allorchè vi è dimanda di nuovo incanto?

Il sig. Pigeau, nel tomo 2, pag. 236, tratta tale doppia quistione. Se, egli dice, un fondo perisce o si deteriora dopo la dimanda di nuovo incanto, va a carico dell' aggiudicatario, e non del maggiore offerente; ed applica qui ciò che detto avea nella pag. 136 relativamente all' aggiudicatario provvisionale, il quale non dee soffrire la perdita o la deteriorazione della cosa nell'intervallo delle due aggiudicazioni, assimilandogli il maggiore offerente, il quale in fatti contrae soltanto colla sua maggiore offerta un obbligo sotto condizione sospensiva (*a*).

Il sig. Pigeu domanda in seguito, da qual giorno il primo aggiudicatario, che resta secondo aggiudicatario in tempo della rivendita fatta a motivo di una maggiore offerta, è proprietario del fondo. Questo autore prova su tale quistione che, a differenza dell'aggiudicatario provvisionale (*b*) il quale è compratore sotto condizione *sospensiva*, l'aggiudicatario definitivo è compratore sotto condizione *risolutiva*; che in conseguenza, s' egli resta aggiudicatario in tempo della rivendita, per motivo di aumento di prezzo, la intenzione della legge è stata, non già che il primo contratto fosse annullato, ma al contrario, che sussistesse, e che fosse confermato coll' accrescimento di prezzo (*c*).

Se al contrario, la seconda aggiudicazione è

(*a*) V. la nostra quistione 2474.
(*b*) V. la quistione 2474.
(*c*) Per argom. dall'art. 2189 + 2088 del cod. civ.

Art. 731 fatta a persona diversa dal primo aggiudicatario, la prima aggiudicazione è sciolta e la seconda rimette le cose nel medesimo stato, come se la prima non fosse esistita. Da ciò il sig. Pigeau ne deduce la conseguenza che il primo aggiudicatario è interamente liberato, anche allorquando il nuovo aggiudicatario non pagasse (*a*); che questi dee restituire le spese ed i pagamenti legittimi fatti a causa della prima aggiudicazione (*b*); che dee pagare i dritti di mutazione per quella porzione in cui il suo prezzo eccede quello della prima aggiudicazione, e che finalmente questo primo aggiudicatario essendo mercè lo scioglimento dell'aggiudicazione riputato che non sia stato giammai proprietario, le ipoteche che avesse conferite sull' immobile si risolvono unitamente al suo titolo (*c*), ed il secondo non è obbligato di far trascrivere, nè a suo carico purgare l' immobile (*d*). 816

2482. *L' aggiudicatario dee forse ottenere la restituzione de' dritti pagati pel registro della sentenza di aggiudicazione, allorchè questa vien annullata dietro l' appello?*

Col parere del consiglio di stato del 18 ottobre 1808 approvato il 22 fu deciso, che se la sentenza di aggiudicazione dovess' essere necessariamente registrata anche quando viene impugnata coll' appello, il dritto dev' egualmente restituirsi allorchè l' aggiudicazione è annullata per mezzi legali (*e*).

(*a*) Per argomento dagli articoli 707 + 791 e 712 + 796.
(*b*) Per argomento dall' articolo 2188 + 2087 C. C.
(*c*) V. il codice civile art. 2125 + 2011.
(*d*) V. le pruove e gli sviluppamenti di queste proposizioni nell' opera del sig. Pigeau tomo 2 pag. 237 e 238.
(*e*) V. al proposito de' dritti e de' pesi dell' aggiudicatario, oltre le quistioni precedenti, quelle che son trattate sugli art. 715, 737, 743 e 750.

T. ARTICOLO DCCXXXII + T. (XVII). Art. 732

Quando per un qualche incidente una delle pubblicazioni sarà stata ritardata, non si può procedere alla vendita che dopo una nuova esposizione di affissi, ed una nuova inserzione di avvisi nelle forme prescritte (27).

Da conferirsi

Legge degli 11 brumajo anno 7, art. 30. — *C. di P.* art. 656 + 740, 683 + 778, 685 + 781, 695 + 784, 702 + T., 719 + 804, e segu.

2483. Lo spirare de' termini prescritti per l' adempimento di una formalità in un giudizio di espropria d' immobili, annulla forse tale procedura?

Le negativa risulta evidentemente dalla disposizione dell' articolo 732. Esso fa comprendere in effetti che lo spirare de' termini prescritti per l'adempimento di una formalità, senza che sia stato adempita, non annulla la procedura, allorchè questa sospensione ha avuto per causa qualche incidente di cui si è parlato nel titolo che noi spieghiamo (*a*).

(*a*) V. Tarrible nel *Nuovo Repertorio* al v. *Saisie immobilière*, pag. 670, ed una decis. della corte di Parigi del 6 febbrajo 1811 nel Giornale de' patrocinatori, tomo 4, pag. 95.

Art.
733

ARTICOLO DCCXXXIII † 817. 817

Non possono essere proposte eccezioni di nullità contro la procedura che precede l'aggiudicazione preparatoria dopo che questa è seguita: Riguardo a quelle che fossero state proposte in tempo abile, si pronunzierà prima della detta aggiudicazione, e se vengono rigettate, la stessa sentenza che le rigetta, pronunzia l'aggiudicazione preparatoria (28).

Da conferirsi

T. 124. — *Decreto* del 2 febbrajo 1811. — *Legge* degli 11 brumajo dell'anno 7, art. 23. — *C. di P.* art. 654 † T., 714 † 798, 717 † 801, 722 † 807, 735 † 819, 736 † 820.

2484. *La domanda di nullità non è forse ammissibile se non quando vien formata con atto di patrocinatore a patrocinatore?*

Noi abbiamo osservato sulla quistione 2413 che la corte di Brusselles giudicò il 28 novembre 1811 (*a*) che risultava dagli articoli 124 della tariffa e 733 del codice che i mezzi di nullità debbono esser proposti con dimanda notificata al domicilio dell'attore; che in conseguenza non poteva esigersi ch'essi fossero esposti con atto di citazione a persona o a domicilio. La stessa cosa è stata giudicata con decisione della corte di Torino, del 6 dicembre 1809 (*b*).

Noi non crediamo che queste decisioni siano

(*a*) Sirey, tomo 12, pag. 283.
(*b*) Sirey, tomo 10, pag. 240.

suscettibili di essere impugnate; ma la quistione da noi stabilita è molto differente dalla prima: essa suppone che la domanda di nullità è stata fatta, sia con atto di citazione, in vece di esser fatta con istanza, sia verbalmente ed all' udienza, e presenta il caso in cui deesi decidere se questa domanda sia ammissibile.

Art. 817 — *733*

Ma tale quistione è moltissimo controvertita. Essa fu giudicata per l'affermativa 1.° dalla corte di Brusselles al 23 agosto 1810 (*a*), ed il 31 gennajo 1812 (*b*); 2.° dalla corte di Bordò il 21 gennajo 1811 (*c*).

Essa al contrario fu giudicata per la negativa con due decisioni della corte di Riom l' una del 26 marzo 1810, l'altra del 21 marzo 1816, riportate dal sig. Huet, pag. 288.

Si dice per la prima opinione che; prescrivendo la necessità di proporre prima della aggiudicazione preparatoria, i mezzi di nullità contro la procedura che l' ha preceduta, la legge non ha determinato nè il modo secondo il quale questi mezzi debbon essere proposti, nè il tempo in cui debbon esserlo; ch' essa ha voluto solamente che tali mezzi non possan proporsi dopo l'aggiudicazione preparatoria, poichè essa lo ha detto nominatamente quando soggiunge che saranno giudicati prima della aggiudicazione; che da questa disposizione risulta di aver la legge lasciata la facoltà di proporre questi mezzi di nullità, sia verbalmente sia per iscritto, nella medesima udienza indicata per l' aggiudicazione, purchè ciò sia fatto prima della sentenza che la pronunzia; che ciò solamente es-

(*a*) V. Sirey, tomo 15, pag. 165.
(*b*) V. Sirey, ivi.
(*c*) V. Sirey, tomo 11, pag. 166.

Art. sendosi dalla legge prescritto, la sua disposizione
733 verrebbe visibilmente ampliata esigendo qualche co- 817
sa di più; che si può tanto meno dubitare non esser questo il vero senso ed il vero spirito della legge, in quantochè coll' articolo 735 † 819 essa ha espressamente determinato il modo ed il tempo per proporsi i mezzi di nullità contro le procedure posteriori all' aggiudicazione preparatoria, poichè esige che siano proposti con istanza, e con chiamata in udienza nel giorno indicato (a).

Si dice per l' opinione contraria adottata dal sig. Huet nel luogo citato di sopra, e che può essere sostenuta da una decisione della corte di cassazione del 21 vendemmiale anno 4 (b), che combinate le disposizioni dell' articolo 733 del codice di procedura con quelle dell' articolo 735, risulta che la domanda per la nullità della procedura anteriore all' aggiudicazione preparatoria come della procedura posteriore debb'esser promossa con istanza; che vi è in effetti, eguaglianza di ragioni per richiedere una istanza notificata ne' due casi previsti dagli articoli 733 e 735; che se potesse suscitarsi qualche dubbio sulla interpretazione di questi articoli, sarebbe sciolto dalle disposizioni dell' articolo 124 del regolamento relativo alla tariffa delle spese il quale richiama espressamente questo articolo 733, e si riporta ad esso; che non possa prescrivere e tassare un atto inutile; che al contrario ordinando una istanza, esso debbe crederla indispensabile nello spirito del codice di procedura; che il creditore istante divenendo reo convenuto nella domanda di nullità, è giusto che sia avvertito subito di questa domanda, per potersi difendere all'udienza stessa in-

(a) V. i motivi della decisione della corte di Bordò.
(b) V. Sirey, tomo 3, *addizioni*, pag. 503.

dicata per l' aggiudicazione preparatoria, poichè, giusta l' articolo 733, questa aggiudicazione non può essere differita, ma debbe farsi nel giorno stabilito, nel caso che i mezzi di nullità siano rigettati (*a*).

Art. 733

817

Noi crediamo che si debba seguire la prima opinione, tanto perchè la medesima ha almeno per se un gran numero di decisioni, quanto perchè, se non andiamo errati, essa è fondata su i principii, secondo i quali si debbono interpetrare le disposizioni del codice di procedura.

Noi ammettiamo che gli articoli 733 del codice e 124 della tariffa indicano l' *istanza* come l' atto col quale *conviene* di proporre i mezzi di nullità, di cui qui si tratta. Ma, come il dice il sig. Coffinieres (*b*), non si può ragionevolmente conchiudere che questa maniera di procedere debba seguirsi *sotto pena di nullità*, poichè l' articolo 733 non si esprime a tal riguardo.

Vanamente si argomenterebbe dalle disposizioni dell' articolo 735, dicendo esservi la medesima ragione di decidere nella specie dell' articolo 733. Noi crediamo, al contrario, che l' articolo 735 esigendo formalmente una istanza per le nullità posteriori all' aggiudicazione, prova che il legislatore circa le nullità anteriori ha osservato su questa formalità un silenzio volontario, ed ha avuta la intenzione di non esigere ch' essa fosse rigorosamente adempita. L' articolo della tariffa suppone che la domanda sarebbe fatta con istanza, ma non impone obbligazione sotto pena di nullità (*c*).

Inutilmente ancora si trarrebbe argomento da-

(*a*) V. i motivi della cit. dec. della corte di Riom.
(*b*) V. il *Giornale de' patrocinatori*, tomo 3, pag. 100.
(*c*) V. i *considerandi* della decisione della corte di Brusselles del 31 gennajo 1812.

Art. gli articoli 406 † 499 e 718 † 803 del medesimo
733 codice per dire che gl' incidenti sul pignoramento dovendo essere giudicati *sommariamente* secondo questo ultimo articolo, e che tutti gli incidenti in materia sommaria dovendo esser proposti con istanza secondo il primo, da ciò segua di esser necessario formare la domanda di nullità con istanza, senza esservi bisogno che il prescrivesse l'articolo 733.

817

Si risponderebbe esser di principio, che *in toto jure, generi per speciem derogatur*; che perciò le forme prescritte per le controversie incidenti *in genere* debbon cedere innanzi a quelle nelle quali lo stesso codice ha riunita la specie di controversia incidente che si eleva ne' pignoramenti degli stabili (*a*) (XVIII)?

2485. *Se le cause di nullità del pignoramento hanno la loro origine dal titolo da cui nasce il dritto del creditore istante si potrebbero opporre le nullità dopo l' aggiudicazione preparatoria* (XIX).

Con queste parole dell' articolo 733 *contro la procedura*, pare, dicevamo noi nella nostra Analisi, quistione 2285; che il legislatore abbia eccettuate le nullità risultanti da simili cause: per esempio, dice il sig. Tarrible pag. 670, se il debitore chiamato in giudizio dal creditore scovrisse una quietanza la quale assicuri che il credito il quale serve di base al pignoramento fosse estinto, non vi è alcun dubbio che il debitore potrebbe reclamare la nullità del pignoramento, qualunque fosse il punto nel quale si trovasse pervenuta la procedura, e ch' egli potrebbe fin anche reclamarla coll' appello dalla sentenza di aggiudicazione, se questa sentenza avesse ingiu-

(*a*) V. le citate considerazioni della corte di Brusselles.

stamente rigettata la legittimità della sua domanda. *Art.* 817 733

La giurisprudenza non ha confermata questa opinione del dotto giureconsulto da noi citato; e già una decisione della corte di cassazione del 13 aprile 1812, pronunziata per verità sotto l'impero della legge degl' 11 brumajo, formava contro di essa un pregiudizio il quale è stato convertito in principio di giurisprudenza dalle decisioni della corte di Parigi de' 6 ottobre e 23 novembre 1808, non che della corte di cassazione de' 2 luglio 2816 e 29 novembre 1819 (*a*).

Queste decisioni rigettano in fatti qualunque distinzione tra i mezzi desunti da' vizii del titolo ossia del merito e quelli relativi agli atti di procedura, attesochè essa non si trova scritta in alcun articolo del codice (29).

Perciò i mezzi d' inammissibilità introdotti dagli articoli 733 † 817, 735 † 819 e 736 † 820 si applicano ad entrambi i casi (30).

2486. *Dal perchè le nullità anteriori all' aggiudicazione preparatoria non posson esser opposte dopo l' aggiudicazione, ne segue forse ch' esse non possono per la prima volta esser proposte in appello?*

Il sig. Delaporte nel tomo 2 pag. 332 opina ch' esse possono esser per la prima volta proposte in appello, e si fonda sul motivo che gli articoli 733 e 734 † 817 e 818 non contengono una disposizione simile a quella dell'articolo 736 † 820; ma noi rispondiamo che sarebbe contradditorio il dire che il giudice di appello potesse ascoltare i mezzi di nullità, i quali non avessero potuto esser conosciuti dal primo giudice dopo l' aggiudicazione. Da un'altra parte l' ar-

(*a*) V. Sirey, tomo 16, pag. 420, e tomo 20, pag. 129.

Art. 733 ticolo 734 prova la verità di questa teoria, enunciando *che l' appello della sentenza che ha pronunziato sulle* PROPOSTE NULLITA' *non si ammette* ec. In fatti, si tratta qui di nullità sulle quali il giudice ha pronunziato, vale a dire che gli sono state proposte; donde segue necessariamente che i giudici di appello non possono pronunziare su nullità le quali non sono state prodotte e discusse innanzi a' giudici di prima istanza (*a*) (31). 817

2487. *Ma si può forse opporre dopo l' aggiudicazione la eccezione della discussione de' beni mobili del minore?*

Affermativa è la nostra opinione uniforme a quella del sig. Thomines in una consulta del 28 febbrajo 1811. Noi ne diamo per ragione che tal'eccezione non opera la nullità del pignoramento, tanto perchè da una parte la proposizione tendente a dimostrare ch' esso producesse tal effetto fu rigettata in tempo della discussione del codice civile, quanto perchè, dall' altra parte, l' articolo 2206 + 2107 del detto codice non proibisce di pignorare prima della discussione, e dispone soltanto che non si potrà vendere prima di tale discussione su i beni mobili. Perciò dunque sin a che la espropriazione non è consumata dall' aggiudicazione definitiva, la eccezione può essere opposta ad oggetto di far soprassedere sino alla discussione legale de' beni mobili. E così appunto fu giudicato sotto l' impero della legge degli 11 brumajo dell' anno 7 con decisione della corte di cassazione del 13 aprile 1812 già citata nella quistione 2484.

2488. *La domanda di nullità del titolo sul quale poggia il pignoramento costituisce forse un*

(*a*) V. le decisioni della corte di Nimes degli 11 maggio e 22 giugno 1808, in Sirey, tomo 15, pag. 119 e 138.

incidente necessario di questo pignoramento, in Art.
817 *modo che non se ne potessero arrestare le proce-* 733
dure intentando questa domanda con azione distinta e principale?

Affermativa è la nostra opinione. Di fatti l'oratore del governo, edizione di F. Didot nella pag. 215, lo dice espressamente. Egli spiega che gl' incidenti sono anteriori o posteriori all' aggiudicazione definitiva: e fra i primi pone il caso *d' impugnarsi il titolo in virtù del quale si fa il pignoramento*; il quale incidente è veramente compreso nella disposizione dell' articolo 733, poichè l' annullamento del titolo è il mezzo con cui si annulla il pignoramento colle procedure sussecutive.

Noi conchiudiamo da ciò che non si può intentare la domanda di nullità del titolo, che incidentemente al pignoramento; che questo incidente ammette l' applicazione degli articoli 733 e 734, e che un tribunale non può sospendere l' aggiudicazione sul motivo che simile domanda avrebbe dovuto promuoversi con azione principale e distinta.

2489. *La disposizione dell' articolo 733 la quale richiede che, se i mezzi di nullità sono rigettati si proceda immantinente all'aggiudicazione, si applica forse al caso in cui l' aggiudicazione è stata ritardata da un incidente? La stessa disposizione obbliga forse a non proporre le nullità che nel giorno indicato per l' aggiudicazione preparatoria?*

La corte di Nimes colla decisione precitata del 22 giugno 1808 decise che l' articolo 733 applicavasi al solo caso in cui i mezzi di nullità essendo proposti nella medesima udienza annunziata dagli affissi per l' aggiudicazione preparatoria, si può, rigettandoli, proceder subito a questa aggiudicazione, senza contraddire l' avviso dato al pubbli-

Art. co per mezzo di questi affissi; ma che allorquando
733 tale aggiudicazione è stata ritardata per effetto di 817
un incidente ed il giorno indicato per l' aggiudicazione preparatoria sia già passato senza ch' essa abbia avuto luogo, si dee allora applicare l' articolo 732 † T. il quale vuole che non vi si possa procedere se non dopo una nuova apposizione di affissi ed una inserzione di nuovi annunzii.

Un tribunale, adottando questo mezzo, non solamente si uniforma al testo della legge, ma non fa alcuna cosa che non sia utile agl' interessi del pignorato.

Noi soggiungiamo, essere un errore il credere che non si possano proporre le nullità che all'udienza fissata per l' aggiudicazione, attesochè l'articolo 733 dice *l' aggiudicazione preparatoria sarà pronunziata dalla sentenza stessa che rigetta dette nullità*. È cosa evidente che si posson esse proporre prima e che in questo caso l' aggiudicazione avrebbe luogo nel giorno indicato dagli affissi. I termini dell' articolo, come il dice il sig. Delaporte nel tomo 2 pag. 331, s' intendono del corso in cui le procedure sono nello stato di portarsi a compimento. E questo appunto è ciò che suppone la decisione della corte di Nimes da noi riferita (*a*).

(*a*) V. Sull' art. 736 † 820 molte quistioni le quali potrebbero presentarsi nella specie dell' articolo 733.

818 Articolo DCCXXXIV + 818 (XX). *Art.* 734

L' appellazione della sentenza che ha pronunziato sopra le proposte nullità non si ammette se non è proposta entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza fatta al patrocinatore con citazione a comparire. L' appello viene notificato al cancelliere (a) e da esso vidimato (32).

Da conferirsi

T. 29.

2409. *L' appello dalla sentenza debb' esser forse notificato a persona o al domicilio reale? Il termine debbe forse accrescersi in ragione delle distanze* (XXI)?

Una decisione della corte di Angers del 20 gennajo 1809 (*b*) giudicò che l' appello di cui si tratta debb' esser notificato alla persona o al domicilio. Un' altra decisione della corte di Agen del 4 aprile 1810 (*c*) pronunziò nello stesso modo.

I motivi di queste due decisioni sono che qualunque atto di appello, sotto pena di nullità, debb' essere notificato a persona o a domicilio; che tal è il voto formale dell' articolo 456 + 520; che se in taluni casi il legislatore ha prescritto una formalità particolare, come la notificazione e la vidimazione del cancelliere nell' articolo 734, si dee considerarla come un' aggiunzione, e non come

(*a*) V. le nostre quistioni sugli articoli 153 e 735.
(*b*) V. Sirey, tomo 15, pag. 185.
(*c*) V. il *Giornale de' patrocinatori*, tomo 2, pag. 158.

Art. 734 deroga alla regola generale stabilita dal primo articolo (*a*). 818

Questi motivi ci sembrano di un gran peso, ma noi crediamo che dopo una decisione della corte di cassazione del 18 agosto 1809, confermativa di una decisione della corte di Grenoble, debbasi decidere al contrario che l' appello è validamente notificato al domicilio del patrocinatore, e che conseguentemente il termine di quindici giorni, accordato per interporlo dall' articolo 734, non è suscettibile dell' accrescimento per ragione delle distanze accordato dall' articolo 1033 † 1109 (*b*).

La corte di Torino con decisione del 9 febbrajo 1810 e quella di Brusselles con decisione del 25 luglio 1810 (*c*), hanno pronunziato nel senso medesimo. Si dice a favore di questa opinione che il codice di procedura contiene regole particolari sulle contestazioni incidenti ai pignoramenti degli stabili, e specialmente sul termine dell' appello; che secondo l' articolo 734, questo termine è ridotto a quello di quindici giorni e decorre dalla data della notificazione della sentenza fatta al patrocinatore; che questo breve termine unito alla costituzione speciale del domicilio pruova che l' intenzione del legislatore sia stata che tuttociò che spetti alle forme *ed all' appello per nullità di forma*, si facesse al domicilio del patrocinatore; che questo voto della legge si manifesta anche più chiaramente comparando gli articoli 730 † 815 e 734 in cui, allorchè si tratta di una domanda di separazione e non di *forma*, essa non fa decorrere il termine che

---

(*a*) V. pure Delaporte, nel tomo 5, pag. 331; ed Hautefeuille pag. 306.

(*b*) V. Sirey, tomo 9, pag. 406.

(*c*) V. Sirey, tomo 10, pag. 325.

dal giorno della notificazione fatta a persona o al *Art.*
818 domicilio con l' aggiunzione dei miriametri in ra- 734
gione della distanza dal domicilio reale : donde
segue che non sono applicabili nè l' articolo 456
nè l' articolo 1033 + 1109, e che l' appello è validamente notificato al domicilio del patrocinatore
e col termine sufficiente (*a*).

2491. *Se il pignoramento cade su molti debitori comproprietarii, l'uno di essi, il quale solo interpone appello, può far valere una ragione la quale non è stata presentata in prima istanza che da uno dei suoi socii il quale non sia appellante?*

Si può opporre, che questo socio non produce una nuova ragione. Noi rispondiamo che un simile mezzo, unicamente presentato da un socio, ed al quale colui che appella non ha aderito innanzi ai primi giudici, non può essere di alcuna considerazione in appello se non quando vi fosse riprodotto dalla parte la quale è stata rigettata; che questa avendo fatto acquiescenza alla sentenza, i mezzi ch'essa aveva fatto valere, anche perciò, debbon essere considerati come non avvenuti, in modo che il socio, sola parte appellante, propone realmente in quanto a lui un mezzo nuovo, impatronendosi di quello che avesse fatto valere il socio suo (33).

2492. *L'appello debb' esser forse notificato al cancelliere del tribunale di prima istanza o al cancelliere della corte reale?*

Il sig. Desevaux esamina tale quistione alla pag. 79 del Trattato dianzi citato, ed opina che la notificazione debb' esser fatta al cancelliere del tribunale di prima istanza. La ragione, egli dice, si è che l'appello essendo sospensivo, secondo ciò che viene prescritto dall' articolo 457 + 521 del codice di pro-

(*a*) *Bibliot. del Foro*, tom. 5, pag. 261.

Art. 734 cedura, lo scopo del legislatore prescrivendo la vidimazione dell'atto di appello da farsi dal cancelliere 818 non ha potuto esser altro che quello di dar notizia al tribunale di prima istanza della esistenza di questo atto, affinchè non sia dato corso al pignoramento degli stabili priachè non siavi stato deciso : e questa opinione a noi sembra che debba essere adottata, essendo in armonia coll' articolo 476 + 540.

2493. *Ma la notificazione fatta al cancelliere non è forse sufficiente senza che vi sia bisogno di notificare l' appello al patrocinatore?*

L' appello, dice il sig. Hautefeuille pag. 396 non dev'esser notificato al domicilio della parte, ma *al cancelliere del tribunale il quale ha resa la sentenza impugnata.*

Senza dubbio si può decidere, giusta la decisione della corte di cassazione citata nella quistione 2490, non esser necessario di notificare l'appello al domicilio della parte; ma non si potrebbe secondo il nostro parere, dar alcun ragionevole motivo per sostenere che la notificazione fatta al cancelliere tenga luogo di quella dell' intimato nel domicilio del suo patrocinatore. Così appunto la corte di Agen ha formalmente giudicato colla decisione medesima che abbiam egualmente citata nella quistione 2490; e questo finalmente è quel che la corte di cassazione ha statuito con decisione del 7 maggio 1818 (*a*). È cosa evidente in fatti che la notificazione al cancelliere ed il visto di questo funzionario, sono formalità che la legge esige oltre quella della notificazione al domicilio del patrocinatore, e che le prime due non sono esclusive di questa terza, tantopiù che la notificazione al cancelliere ha il suo oggetto particolare; ch' è quello d' impedire di passar oltre all' aggiudicazione definitiva.

(*a*) Sirey, tom. 19, pag. 124.

2494. La notificazione al cancelliere forse Art. 848 *debb'essere fatta, ed il visto della medesima apposto* 734 *ne' quindici giorni fissati per interporre appello?*

Noi opiniamo col sig. Pigeau tomo 2 pag. 159, che la presente quistione debb' esser risoluta negativamente, non solo perchè la legge, la quale vuole che l' appello abbia luogo ne' quindici giorni, non ha richiesto che la notificazione fosse fatta ed il visto apposto in questo termine, ma eziandio perchè questa formalità non essendo prescritta, come noi l' abbiam detto di sopra, che ad oggetto d' impedire l' aggiudicazione definitiva, è sufficiente ch' essa sia stata adempita prima di questa aggiudicazione.

2495. La mancanza della notificazione e del visto renderebbe forse l'appello non ammissibile?

Tale quistione è stata risoluta in senso diametralmente opposto da due decisioni che i compilatori degli Annali del notariato hanno riportate nel loro comentario sul codice di procedura, tomo 4 pag. 823.

La prima, pronunziata dalla corte di Brusselles il 18 gennajo 1808, giudicò che l'osservanza di questa formalità non era che per impedire i progressi della procedura di espropriazione sino a che si fosse statuito sull' appello.

La seconda, pronunziata dalla corte di Treveri il 25 novembre 1812, giudicò che la inosservanza di questa formalità spogliava l' appello di ogni suo effetto, e doveva farlo riguardare come non avvenuto. La ragione di ciò, secondo questa corte, sarebbe che l'articolo 734 prescrivendo nel tempo medesimo non solo che l' appello non sarà ricevuto se vien interposto dopo i quindici giorni dalla notificazione della sentenza fatta al patrocinatore, ma eziandio che sarà notificato al cancelliere e vidimato da lui, ha voluto che queste formalità fossero il compimento le une del-

Art. 734 le altre; e che siccome l' appello non sarebbe ammissibile se fosse interposto dopo i quindici giorni della notificazione, così pure sarebbe inammissibile se non fosse stato notificato al cancelliere e vidimato da lui. 818

In questa contrarietà di decisioni, noi siam di parere cogli autori del comentario testè citato, che la costruzione grammaticale dell' articolo 734 indica che il legislatore non ha attaccata la medesima pena per la mancanza della notificazione dell' appello al cancelliere, come pel ritardamento del ricorso entro quindici giorni. In fatti la nullità che risulta da questo ritardamento proviene dal perchè la legge pronunzia formalmente la perdita del dritto: ma le disposizioni relative alla notificazione ed al *visto* non sono colligate con quelle che le precedono: esse ne sono al contrario separate per effetto del senso e della maniera del punteggiare, e formano una mezza frase in cui non trovasi pronunziata nè perdita di dritti nè nullità. Or giusta l' articolo 1030 † 1106 non è permesso di supplire simili pene.

Da un' altra parte, siccome noi l' abbiam di sopra osservato nella quistione 2493, lo scopo evidente della notificazione dell' appello al cancelliere essendo d' istruire il tribunale della esistenza dell' appello e per conseguenza dell' ostacolo che vi è di procedersi all' aggiudicazione sino a che sia stato deciso sull' appello, non vi sono motivi per mettere questa formalità sulla medesima linea in cui è la notificazione dell' appello da farsi nel termine di quindici giorni: la sola pena, la quale possa risultare dalla sua inosservanza, sarebbe di rendere l'appellante risponsabile delle aggiudicazioni, le quali si fossero fatte in pregiudizio dell' appello.

2496. *La disposizione dell' articolo 734 relativa al termine in cui debb' essere interposto*

L'appello non s' intende forse che per la sentenza **Art.**
818 *la quale statuisce sulle irregolarità della proce-* **734**
dura, e non del caso in cui si volessero far valere i mezzi nel merito (XXII)?

La corte di Grenoble, con decisione del 20 marzo 1806 (*a*), dichiarò che la perdita de' dritti risultante dall' articolo 734 non dee applicarsi che al caso in cui si tratta di una irregolarità nella forma della procedura o alle nullità che si oppongono contro gli atti per ragione delle formalità le quali spettano alla istruzione, come il fa abbastanza intendere l' articolo 733 + 817 (*b*).

Perciò nella specie di questa decisione in cui gli appellanti fondavano i loro mezzi di nullità sulla invalidità del titolo, e su di altri motivi desunti dal merito della causa, è stato giudicato che l'articolo 734 non era applicabile (*c*).

Ma questa teoria, la quale è anche quella di altra decisione della corte di Parigi del 23 maggio 1808 (*d*), non è esatta sotto tutti i rapporti, secondo ciò che noi abbiam detto nella quistione 2485 relativamente alla domanda per l' annullamento del titolo. In effetti, tostochè la legge non distingue i mezzi del merito da' mezzi di nullità della procedura, perchè i primi si confondono co' secondi a motivo che essi traggon seco necessariamente l'annullamento di questa procedura, è di conseguenza rigorosa che l' articolo 734 sia applicabile sì agli uni, come agli altri (*e*).

2497. *Si può forse appellare dalla sentenza di aggiudicazione preparatoria, quando è stata pro-*

(*a*) V. la *Giurispr. sulla procedura*, tomo 2, pag. 341.
(*b*) V. la quistione 2485.
(*c*) V. Sirey, tomo. 8, pag. 12.
(*d*) V. l' osservazione fatta in seguito della quist. 2485.
(*e*) V. la decis. della Cassazione del 23 novembre 1819 riportata nel succitato num. 2485.

Art. *nunziata senza che sieno stati precedentemente*
734 *proposti i mezzi di nullità innanzi a' primi giu-* 818
dici (XXIII) ?

Il sig. Hautefeuille, pag. 396, cita una decisione della corte d'Orleans, colla quale è stato giudicato che l'appello autorizzato dall' articolo 734 non si applica che alla sentenza la quale ha statuito sulle nullità proposte prima della sentenza di aggiudicazione preparatoria, la quale in questa sola qualità non è giammai suscettibile di essere impugnata per mezzo dell' appello, perchè questa sentenza è piuttosto un atto di esecuzione che una sentenza propriamente detta ec.; e perchè se un tale appello è interposto, non può arrestare le procedure per pervenire all' aggiudicazione definitiva nè autorizzare i giudici a sospendere tale aggiudicazione.

Il sig. Pigeau fa la distinzione seguente nel tomo 2 pag. 160. « Si può, egli dice, appellare » dalla sentenza di aggiudicazione preparatoria, al» lorchè si è proposta la nullità delle procedure » anteriori a questa aggiudicazione, e ch' essa è » rigettata. Allora in fatti, appellandosi dalla stes» sa sentenza la quale rigetta la nullità aggiudi» cando preparatoriamente (*a*), si appella non so» lamente dalla disposizione la quale così pronun» zia, ma eziandio da quella che aggiudica e di » cui si domanda la rivocazione come la conse» guenza dell' altra.

» Ma bisogna osservare che, sia quando le » nullità sono state proposte e rigettate, sia quan» do niuna ne sia stata prodotta, si può non ostan» te appellare dalla sentenza di aggiudicazione, al» lorchè le forme prescritte non sono state osser» vate; per esempio, se questa aggiudicazione fos» se stata fatta avanti gli otto giorni dalla prima o

(*a*) V. l'articolo 733 ✝ 817.

» dalla seconda pubblicazione o in un altro gior- *Art.*
818 » no diverso da quello indicato; se la offerta di 734
» prezzo non fosse stata fatta da un patrocinatore ec.

Ci sembra che dobbiamo attenerci a questa opinione, malgrado la decisione della corte di Orleans.

2498. *Allorchè la sentenza di aggiudicazione non è stata resa in seguito di una domanda di nullità, ed allorchè si appella da questa sentenza in uno de' casi enunciati nella precedente quistione, questo appello debb' esser interposto entro i quindici giorni* (XXIV)?

Noi avevamo creduto nella quistione 2295 della nostra Analisi, che in questo caso, in cui la sentenza non ha fatto che pronunziare l' aggiudicazione, il termine ad appellare decorreva dal momento della notificazione, e durava sino all' aggiudicazione definitiva, dopo la quale noi dicevamo, non si ammetterebbe alcuno ad interporre appello, perchè si sarebbe fatta acquiescenza a tale sentenza, lasciando consumare l'aggiudicazione definitiva, che n'è l' esecuzione; ed all' appoggio di tale opinione, noi potremmo citare una decisione della corte di Parigi del 26 agosto 1814 (*a*) colla quale fu giudicato che l' appello non debbe proporsi entro i quindici giorni, perchè la sentenza di aggiudicazione non è stata pronunziata su di un incidente, e ch' esso può essere interposto nel termine ordinario stabilito dall' articolo 443 † 507.

Ma il sig. Huet, pag. 259 e seguenti, combatte con forza questa decisione, e le ragioni ch' egli ci sviluppa c' inducono a ritrattare la opinione da noi precedentemente manifestata. Sarebbe cosa contraddittoria, in fatti, dire che l' appello

---

(*a*) V. Sirey, tomo 15, 2 parte, pag. 245.

Art. 734 di una sentenza di aggiudicazione dovendo essere interposto entro i quindici giorni, allorchè siansi rigettati i mezzi di nullità, potesse esserlo dopo questo termine, allorchè niuno di questi mezzi fosse stato opposto. È cosa evidente che ad oggetto d'inceppare la procedura, si serberebbe silenzio su tali mezzi, che dipoi si verrebbero a proporre in appello contro il voto della legge espressamente pronunziato ec. ec. (*a*). 818

2499. *Quali persone possono appellare, o contro quali persone si può appellare dalla sentenza la quale pronunzia sulle nullità o solamente sull' aggiudicazione?*

Il sig. Pigeau nel tomo 2 pag. 160, dice che tutte le persone le quali sono state parti nella aggiudicazione, possono *appellare* dalla sentenza con cui vien pronunziata, e che si debbono riguardare come *parti* tutti i creditori; allorchè vi sia stato un estratto inserito nella tabella, negli affissi, e negli annunzii, perchè questi atti equivalgono ad interpellazione; che si dee riguardare il pignorato come parte, allorchè, oltre questi atti, il pignoramento gli è stato denunziato, e l'affisso notificato; che se questi atti non fossero stati fatti, ovvero, il che sarebbe la medesima cosa, se essi fossero nulli, non essendo stati citati, si dovrebbe far uso in questo caso del rimedio dell'opposizione di terzo.

Noi siamo della opinione del signor Pigeau, non solamente per ciò che risguarda la sentenza di aggiudicazione, fatta astrazione da una domanda di nullità, ma eziandio per ciò che risguarda la sentenza la quale avesse pronunziato su di nullità proposte da' creditori nel loro interesse, o dallo

(*a*) V. il Trattato del sig. Huet.

stesso pignorato in questo medesimo interesse dei creditori. *Art.* 818

Art. 734

Si dee, soggiunge questo autore, su tale appello, intimare il pignorante il quale ha fatto pronunziare la sentenza, e l' aggiudicatario provvisionale.

Qui il sig. Pigeau trae argomento dall' articolo 727 † 812 per decidere che l' aggiudicatario provvisionale debb' essere intimato sull' appello. Questo articolo, il quale vuole che la domanda di separazione, prodotta dopo l' aggiudicazione provvisionale, sia pure diretta contro l'aggiudicatario, ci sembra in effetti appoggiare la opinione di questo autore, tanto più che l' appello dalla sentenza la quale ha pronunziata l' aggiudicazione, tende a spogliare l' aggiudicatario del beneficio di questa sentenza: il che non può aver luogo che in contraddizione di lui.

Ma si può domandare, se bisogna intimare tutti i creditori sull' appello della sentenza di cui si tratta; se non bisogna, traendo argomento dall' articolo 727, che intimare il primo creditore inscritto soltanto, o finalmente se non debbasi chiamare in giudizio alcun creditore?

Noi pensiamo che debba intimarsi il solo creditor pignorante, allorchè si tratta dell' appello dalla sentenza la quale pronunzia sulle nullità, perchè la lite non si è suscitata che tra il pignorato ed il pignorante, a cui solamente incumbe di sostenere la validità degli atti di procedura; poichè egli solamente è risponsabile; ma i creditori avrebbero il dritto d' intervenire, se lo giudicassero utile a' loro interessi (*a*). Noi dobbia-

(*a*) V. Pigeau, nel luogo citato.

mo dire, nondimeno, che l'uso costantemente osservato è d'intimare tutt'i creditori. 818

In quanto all'appello della sentenza di aggiudicazione, isolato dalla decisione pronunziata sulle nullità, noi siam di parere che debb'essere interposto contro tutti i creditori, perchè questo costituisce un titolo il quale, relativamente ad essi, produce gli effetti che i medesimi hanno interesse di sostenere.

2500. *L'appello dalle sentenze di nullità o di aggiudicazione preparatoria, accorda forse all'aggiudicatario provvisionale il dritto di domandare che sia discaricato* (XXV)?

Affermativa è la nostra opinione, fondata sul motivo, che questo appello sospendendo l'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario provvisionale ha interesse a non restare nella incertezza (*a*). Allora, come il dice il sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 161, il tribunale accorda, sul punto stesso, il discarico o stabilisce un termine, durante il quale le parti saranno tenute di far giudicare l'appello, dichiarando nel tempo medesimo, che allo spirare di quello, l'aggiudicatario sarà discaricato.

2501. *Quali sono gli effetti della decisione confermativa o rivocativa della sentenza sulle nullità, o che abbia pronunziata l'aggiudicazione senza che sia stata opposta alcuna nullità?*

Se le nullità sono ammesse in appello, si ricominciano le procedure, e conseguentemente l'aggiudicazione provvisionale vien considerata come non avvenuta. Se l'aggiudicazione preparatoria è annullata in se stessa, vale a dire, per motivo non proveniente da una conseguenza di nullità

(*a*) V. la quistione 2467.

di procedure, si fa procedere ad una nuova aggiudicazione, dopo nuovi affissi ed annunzii.

Se al contrario, le nullità son rigettate, l'aggiudicazione preparatoria è mantenuta, a meno che l'aggiudicatario non abbia ottenuto il suo discarico; nel qual caso una seconda aggiudicazione ha luogo dopo una nuova apposizione di affissi ed inserzione di nuovi annunzii (*a*).

Articolo DCCXXXV † 819 (XXVI.)

Se il debitore pignorato crede di avere de' titoli di nullità contro la procedura posteriore all' aggiudicazione preparatoria, è tenuto di proporli almeno venti giorni prima del giorno indicato per l' aggiudicazione definitiva: deve proporli con formale domanda motivata e con citazione a giorno determinato per comparire all'udienza; i giudici sono obbligati di pronunziare sulle nullità proposte, dieci giorni per lo meno prima (*b*) *dell' aggiudicazione definitiva* (34).

Da conferirsi

T. art. 25.—*Editto del* 1551 art. 15—*Decreto del* 2 *febbrajo* 1811 art. 2 e 3. — *C. di P.* art. 6 † 108, 70 † 165, e 125 † 219.

2502. *Le disposizioni dell' articolo* 735 *non sono state forse modificate dopo la pubblicazione del codice* (XXVII) *?*

(*a*) V. art. 732 † T. e Pigeau nel luogo citato.

(*b*) V. sull' articolo 733 † 817 molte quistioni le di cui soluzioni possono applicarsi alla specie dell' articolo 735. *V.* pure Pigeau nel tomo 2 pag. 161.

Art. 735 Sì: esse il furono con un decreto del 2 febbrajo 1811, dalle disposizioni del quale risulta 819 che si dee leggere l' articolo 735 come se fosse concepito in questi termini: « La parte pignorata » sarà tenuta di proporre per mezzo di formale » domanda, con citazione a comparire nel giorno » indicato, i suoi mezzi di nullità, se essa ne ha » alcuno contro le procedure posteriori all' aggiu- » dicazione provvisionale, *quaranta giorni almeno* » *prima di quello indicato per l'aggiudicazione de-* » *finitiva* (*a*); *i giudici saranno tenuti di statuire* » *sulla detta domanda trenta giorni al più tardi* » *prima dell' aggiudicazione definitiva*; se la loro » sentenza è contumaciale, la parte condannata non » potrà impugnarla che per la via dell'appello (*b*).

» Alcuna domanda di nullità di procedura po- » steriore alla aggiudicazione provvisionale non sa- » rà ammessa, se l' attore non dà sufficiente cau- » zione pel pagamento delle spese risultanti dal- » l' incidente (*c*).

Or appunto secondo queste disposizioni noi dobbiamo trattare le quistioni seguenti. Dobbiamo ricordarci qui (*d*) che questo medesimo decreto del 2 febbrajo 1811, ha protratto a due mesi almeno, in luogo di sei settimane, il termine che dee decorrere tra l'aggiudicazione preparatoria e l'aggiudicazione definitiva.

2503. *La domanda formale prescritta dall'articolo 735 può essa notificarsi con atto da patrocinatore a patrocinatore?*

(*a*) V. il decreto del 2 febbraro art. 2.
(*b*) V. ivi.
(*c*) Ivi.
(*d*) V. la quistione 2360.

Sì, senza dubbio (*a*)

819 **2504.** *Questa domanda formale debb' essere notificata all' aggiudicatario provvisionale?* Ar. 735

Il sig. Desevaux pag. 93 opina, che ciò debbe aver luogo, quantunque la legge non lo dica. Quel che induce a crederlo, si è, 1.° che l' aggiudicatario provvisionale, il quale può divenire aggiudicatario definitivo, se non è sorpassata la sua offerta, ha un interesse reale che la procedura sia valida; ha dunque, per conseguenza, il dritto di combattere da se medesimo tutte le nullità, e perchè possa farlo, bisogna assolutamente che sia chiamato all' udienza.

2. Che se giusta l' articolo 727 ✝ 812 del codice di procedura, la domanda di separazione debb' esser formata contro il patrocinatore aggiudicatario, con maggior ragione si dee formare contro lui quella per la nullità della procedura.

2505. *Il termine concesso alla parte pignorata per proporre i suoi mezzi è forse perentorio? Se la medesima vien dichiarata non ammissibile a proporli dopo questo termine può essa appellare dalla sentenza la quale pronunzia questa perdita di dritti* (XXVIII)?

Con decisione del 27 febbrajo 1808 (*b*), la corte di Brusselles giudicò che la parte non è ammissibile a proporre i mezzi di nullità dopo il termine, perchè essa agisce troppo tardi; ma che questa eccezione d'inammissibilità non può esser pronunziata che per mezzo di una sentenza; che se la parte pignorata appella da tale sentenza, questo appello debb' esser ricevuto, perchè niuna

(*a*) V. la tariffa art. 125; la quist. 2434, ed una decisione della corte di Torino del 6 dicembre 1809, in Sirey, tomo 10 DD. pag. 240.

(*b*) V. la *Biblioteca del Foro*, tomo 1, pag. 161.

Art. 735 legge l'esclude; che finalmente questo appello sospende anche l'aggiudicazione definitiva, perchè per regola generale qualunque appello è sospensivo, ed il codice di procedura non contiene alcuna derogazione a questo principio pel caso particolare di cui si tratta. 186

2506. *Se il pignorato ha trascurato di proporre i suoi mezzi quaranta giorni prima dell'aggiudicazione definitiva, può egli forse dietro l'appello domandare la nullità di questa aggiudicazione* (XXIX)?

La negativa fu giudicata con decisione della corte di Treveri del 6 novembre 1810 prima del decreto del 11 febbrajo 1811 (*a*). Ma questo decreto non avendo fatta altra cosa che sostituire un altro termine a quello stabilito dall' articolo 735, vi è la medesima ragione di decidere dopo questo decreto; e poichè esso richiede che i mezzi di nullità siano proposti quaranta giorni almeno prima dell' aggiudicazione definitiva, si dee inferire dalla mancanza di aver proposti i mezzi entro questo termine, che non si possono presentarli in appello.

2507. *Dal perchè il decreto del 2 febbrajo 1811 dice che i giudici saranno* TENUTI *di decidere sulla domanda di nullità entro trenta giorni al più tardi prima dell' aggiudicazione definitiva, ne segue forse ch'essi nol possono fare dopo questo termine* (XXX)?

« La osservanza di questo termine, dice il sig.
» Delaporte tomo 2 pag. 333, dipende dal tribu-
» nale. Se la sentenza non è stata pronunziata nel
» tempo prescritto, la parte pignorata non può sof-
» frirne: in conseguenza, se essa crede dover inter-

(*a*) V. Sirey, tomo 15, pag. 172.

» porre appello, può opporsi per impedire che si » proceda all' aggiudicazione definitiva. »

Art. 819 — 737

Sembra che il sig. Delaporte abbia inteso esprimere in questo passo, che se la legge impone al tribunale l' obbligo di giudicare entro il termine di trenta giorni, ciò non avviene, che quando esso è posto nello stato di farlo per effetto della istanza di una delle parti, e per effetto della istruzione de' mezzi di nullità: ch' esso può perciò pronunziare dopo questo termine; ma che in tal caso, se avvenisse ch' egli lo facesse ad un' epoca talmente vicina al giorno dell' aggiudicazione definitiva, che il pignorato non avrebbe, prima di questo giorno, il termine intero di giorni otto per interporre il suo appello, e produrre con questo la sospensione dell' aggiudicazione, allora potrebbe opporsi per impedirla. Tale è pure il nostro parere.

Se, non ostante questa opposizione, si passasse oltre all' aggiudicazione, ci sembrerebbe che il pignorato avrebbe dritto di riunire all' appello della sentenza sulle nullità anche l' appello dalla sentenza di aggiudicazione. Egli otterrebbe la rivocazione di quest' ultima sentenza, appunto perchè riuscirebbe nel suo ricorso contro la prima, ancorchè non avesse altro particolare gravame da opporre contro la sentenza di aggiudicazione, se non che malgrado la sua opposizione, è stata resa entro il termine che l' articolo 736 † 820 gli accordava per appellare dalla decisione sulle nullità (a).

2508. *Il pignorato sarebbe forse ammissibile a proporre i suoi mezzi di nullità, ove si limitasse*

(a) V. Pigeau tomo 2, pag. 162, n. 8.

Art. *ad offrire la cauzione richiesta dal decreto del*
736 *2 febrajo 1811, ma senza indicarla* (XXXI)? 820

È stato giudicato da' due decisioni che saranno riportate parlando sull'articolo 832 † 919, il quale dice che l'atto di domanda di mettere un immobile all'incanto, in caso di maggiore offerta dietro alienazione volontaria, conterrà *offerta della cauzione*, che queste parole s'intendono anche per la prestazione della cauzione. Con maggior ragione si dee decidere così, applicando il decreto testè citato il quale servesi di termini più concisi, dicendo che *la domanda per la nullità non sarà ammessa, se l'attore non dia sufficiente cauzione* ec.

Articolo DCCXXXVI † 820 (XXXII).

L'appello da questa sentenza non si ammette passati i giorni otto dalla di lei pronunziazione. Deve notificarsi al cancelliere e da esso vidimarsi. La parte pignorata non può proporre in appello mezzi di nullità diversi da quelli da essa allegati in prima istanza (35).

Da conferirsi

T. art. 29, — *C. di P.* art. 464 † 528; 734 e 735 † 818 e 819.

2509. *Il decreto del 2 febbrajo ha forse soggiunto qualche cosa alle disposizioni dell'articolo* 736 (XXXIII)?

Sì, per ciò che dispone coll'articolo 4, che sarà statuito sull'appello entro i quindici giorni, al più tardi, dalla data della notificazione che se ne fosse fatta a' termini dell'articolo 736; e che

se la decisione è contumaciale, il mezzo della opposizione è proibito alla parte condannata (*a*). *Art.* 736 820

Ma qui, come sull' articolo 2 di questo decreto (*b*), il quale ingiunge a' giudici del tribunale di prima istanza di statuire sulla domanda di nullità trenta giorni al più tardi prima dell' aggiudicazione definitiva, noi applichiamo ciò che abbiam detto nel libro in cui si è parlato delle giustizie di pace (*c*).

2510. *Bisogna forse che la sentenza di cui è appello sia notificata al cancelliere* (XXXIV)?

Si legge nel Manuale del sig. Paillet pag. 552, che la corte di Colmar con decisione del 22 giugno 1810 giudicò che il *visto* dell' appello apposto dal cancelliere è valido, quantunque la sentenza non gli sia stata *notificata*. Questa decisione non potrebbe, a nostro parere, trovare contradditori; giacchè non esiste una parola nell' articolo 736 la quale possa somministrare il più leggiero pretesto di supporre che tale notificazione debba esser fatta al cancelliere.

2511. *La notificazione fatta al cancelliere nella specie dell' articolo 736 dispensa forse dall' intimare il creditore istante* (XXXV)?

I motivi pe' quali negativamente si dee decidere la presente quistione, sono i medesimi di quelli che noi abbiamo esposti nella quistione 2493 relativamente all' appello dalla sentenza pronunziata sulle nullità della procedura anteriore all' aggiudicazione provvisionale. Così pure fu giudicato da una decisione della corte di Parigi del 16 gennajo 1811 (*d*).

(*a*) V. la quistione 2440.
(*b*) V. la quistione 2502.
(*c*) V. la quistione 65.
(*d*) V. Sirey, tomo 16 pag. 17.

Art. 736 Ma si dee osservare che questa decisione, la quale dichiarò nullo l'appello che non era stato notificato che al cancelliere solamente, è motivata sul perchè, giusta l'articolo 456 + 520, qualunque appello debb'esser notificato a persona o a domicilio; in modo che la corte di Parigi avrebbe pronunziato, sotto quest'ultimo rapporto, siccome lo hanno fatto le corti di Angers e di Agen, colle decisioni citate nella quistione 2490. 820

Per effetto de' motivi enunciati sulla quistione presente, noi siamo di parere, che debb'esser dell'appello dalla sentenza resa sulle nullità posteriori alla aggiudicazione provvisionale, come di quello dalla sentenza la quale avesse pronunziato sulle nullità anteriori: che in vero non è sufficiente di notificare l'una o l'altra al cancelliere; ma bisogna inoltre intimare la parte; bensì ch'essa può essere intimata al domicilio del suo patrocinatore.

2512. *Si può in grado di appello opporre un mezzo di nullità il quale non fosse stato proposto prima dell'aggiudicazione, se questo mezzo avesse qualche rapporto con un altro mezzo proposto e rigettato nel tribunale di prima istanza* (XXXVI)?

La negativa è stata risoluta, a' termini dell'articolo 23 della legge degli 11 brumajo dell'anno 7, con decisione della corte di cassazione degli 11 ottobre 1808 (*a*), colla quale fu giudicato che non poteasi, dietro l'appello di una sentenza di aggiudicazione, querelarsi del perchè la situazione di una parte degli stabili venduti si fosse falsamente indicata, quantunque nel tribunale di prima istanza si fosse allegata un'assoluta mancanza d'in-

(*a*) Denevers, 1808, pag. 477.

dicazione. La corte considerò, che questi due mezzi non potevano essere identificati nè confusi, e che ammettendone il primo proposto in grado di appello, eravi stata violazione dell'articolo 13 della legge degli 11 brumajo dell' anno 7.

Art. 820 736

Il sig. Denevers osserva con ragione che ritrovasi nel codice di procedura negli articoli 733 † 817, 735 † 819 e 736 † T. la disposizione di questo articolo della legge degli 11 brumajo, e che perciò, quantunque pronunziata dopo questa legge, la decisione da noi citata può servir di regola nell' applicazione di questi articoli.

2513. *L' appellante il quale è stato condannato in contumacia dal tribunale di prima istanza è forse egualmente inammissibile a proporre in appello i suoi mezzi di nullità* (XXXVII)?

Dalla stessa corte suprema sotto l'impero della legge degli 11 brumajo dell' anno 7, con decisioni degli 11 fruttidoro dell' anno 11, 16 fruttidoro dell' anno 13, e 5 novembre 1806 fu giudicato che l' appellante era non ammissibile. Quest' ultima decisione è fondata 1.° sul perchè risultava testualmente dall' articolo 23 della legge di brumajo che una parte pignorata non poteva in giudizio di appello, impugnare un' aggiudicazione con mezzi di nullità ch' essa non aveva proposti in prima istanza; 2°. sul perchè questo articolo dovea ricevere la sua applicazione anche allora che la parte pignorata non era comparsa innanzi a' primi giudici, perchè la legge era concepita in termini generali e non faceva distinzione tra i casi della comparsa e della contumacia; 3. perchè era fatta nell' interesse dell' aggiudicatario, e non potea essere in balìa della parte pignorata di togliergliene il beneficio; 4. perchè finalmente questa disposizione era fondata su considerazioni di ordine pubblico e non doveva per conseguenza essere elusa sotto pretesto alcuno.

Art. Tale decisione è riferita da Sirey nell' anno
736 1808 pag. 548 e dagli autori del *Pratico* nel tomo 820
4 pag. 436. Essi osservano ragionevolmente che se la medesima difficoltà si riproducesse oggi giorno, è cosa evidente che la corte di cassazione renderebbe la medesima decisione, poichè l' articolo 736 del codice di procedura contiene la medesima disposizione dell' articolo 23 della legge di brumajo. Tal è pure la opinione del sig. Hautefeuille pag. 398; e noi la crediamo oggi giorno al coperto di qualunque controversia, giusta quel che da noi si è detto nella quistione 2486.

2514. *Ma se la parte si fosse resa contumace dietro una citazione irregolare, forse dovrebbe seguirsi la soluzione data sulla precedente quistione* (XXXVIII)?

Il signor Merlin ha esaminato questo dubbio nelle sue *Quistioni di dritto* al vocabolo *Expropriation forcée*, §. 3, ed egli decide che la parte contumace è in questa circostanza autorizzata a presentare in appello i suoi mezzi di nullità, perchè non le si può imputare la colpa di non esser comparsa (*a*).

2515. *La proibizione di proporre in appello le nullità non proposte prima dell' aggiudicazione, è forse in favore del creditore istante, come dell' aggiudicatario* (36) (XXXIX)?

Noi osserviamo che l' articolo 23 della legge degli 11 brumajo dell' anno 7 stabiliva che nè il pignorato, nè i creditori potevano opporre *contro l' aggiudicatario* alcun mezzo di nullità ec., e che attenendosi a questi termini la corte di cassazione giudicò con decisione del 1. gennajo 1807 che l' articolo disponendo in favore dell' aggiudicatario *tassativamente*, ne seguiva che il pi-

(*a*) V. pure Sirey, nel luogo citato pag. 549.

gnorato ed i creditori tra loro restavano a tal riguardo nelle disposizioni del dritto comune. *Art.* 737 821

Ma si osserverà che l'articolo 736 dispone in termini generali e senza esprimere, come la legge di brumajo, che soltanto nel caso in cui le nullità fossero opposte contro l'aggiudicatario, il pignorato sarebbe inammissibile a farle valere; da ciò si conchiuderà senza dubbio che la quistione stabilita di sopra debb'essere decisa per l'affermativa, non ostante la dianzi riferita decisione.

Articolo DCCXXXVII † 821 (XL).

Mancando l' aggiudicatario di eseguire le condizioni dell' aggiudicazione, lo stabile è rivenduto all' incanto a suo rischio e pericolo (37).

Da conferirsi

Legge degli 11 *brumajo anno* 7 art. 24 — *C. di P.* art. 715 † 799, 743 † 827, 744 † 828 e seguenti.

DV. Tutti gl' incidenti, a'quali si riferiscono gli articoli precedenti, sono anteriori all'aggiudicazione. La legge occupasi in seguito di quelli, o piuttosto dell' unico incidente che può seguirla, vale a dire di quello che si promuove allorchè l' aggiudicatario non eseguendo le condizioni della sua aggiudicazione, lo stabile aggiudicato debb' essere rivenduto a suo rischio e pericolo. Gli articoli 737 e seguenti regolano la procedura per giungere a questa *nuova* vendita.

2516. *La nuova vendita a rischio e pericolo dell'aggiudicatario, non ha forse luogo che in caso d' inesecuzione delle condizioni della vendita al-*

Art. *l' incanto, le quali debbon essere adempite pri-*
737 *ma della spedizione della sentenza, e che sono* 821
esigibili entro i venti giorni dall' aggiudicazione (XLI)?

La corte di Brusselles con decisione del 14 luglio 1810 aveva statuito che l'affermativa della presente quistione risultava dal combinarsi gli articoli 715, 737 e 738 † 822. In fatti l'articolo 738 ingiunge al creditore istante di farsi rilasciare dal cancelliere un certificato, il quale faccia costare che l'aggiudicatario non ha esibito alcun documento onde si rilevasse l'adempimento delle condizioni richieste dall'aggiudicazione. Or niuna di queste disposizioni sarebbe applicabile alla mancanza del pagamento del prezzo dell'aggiudicazione, poichè sulle prime questo prezzo non può essere esatto che dopo la sentenza di graduazione, e che da un' altra parte la quietanza delle note di graduazione è assolutamente estranea al cancelliere, il quale non potrebbe niente certificare a tal oggetto. Bisogna dunque, noi dicevamo, nella nostra Analisi n.° 2312, decidere che queste parole dell'articolo 737 *mancando l' aggiudicatario di eseguire le condizioni dell' aggiudicazione*, non s'intendano che nel senso dell' articolo 715, e che in conseguenza l'aggiudicatario il quale, dopo aver ottenuta la spedizione della sentenza di aggiudicazione, non paga i mandati di graduazione, può esservi astretto per mezzo del pignoramento degli stabili, e non per mezzo della vendita a suo rischio e pericolo (*a*).

Il sig. Huet, pag. 30, ha fortemente combattuta questa opinione. Egli cita in favore della sua, quella del sig. Pigeau nel tomo 2 pag. 146, e tre decisioni: la prima della corte di cassazione del 20 luglio

(*a*) V. Pigeau. tomo 2 pag. 146.

1808, e le altre due della corte di Parigi dei 20 marzo e 1 maggio 1810 (*a*), le quali hanno statuito che un creditore possessore di un mandato di graduazione non avea in mancanza di pagamento che la sola azione di rivendita a rischio e pericolo. Noi non persistiamo, in conseguenza, nella dottrina che conteneva la nostra Analisi e che noi avevamo già ritrattata nel nostro Trattato e Quistioni.

Art. 821 — 737

2517. *Può agirsi su i beni personali di quegli a di cui rischio e pericolo si fa la subasta, prima o durante le procedure di siffatta rivendita* (XLII)?

Si cita per l'affermativa 1. l'articolo 2092 † 1962 del codice civile secondo il quale chiunque si è obbligato personalmente, è tenuto di adempire i suoi impegni su *tutt' i suoi beni*; 2. l'articolo 715 † 799 del codice di procedura il quale autorizza la rivendita a rischio e pericolo *senza pregiudizio degli altri mezzi di dritto*; 3. il parere del sig. Pigeau, nel tomo 2 pag. 146, il quale sostiene che il creditore può costringere l'aggiudicatario tanto per mezzo della rivendita a suo rischio, quanto con ogni altro mezzo di esecuzione su i beni suoi personali; 4. la decisione della corte di Parigi del 20 marzo 1810 (*b*), la quale consacrò questa opinione.

Per la negativa si dice, che l'articolo 715 contenendo una disposizione imperativa, l'*aggiudicatario sarà costretto*, i termini seguenti, *senza pregiudizio degli altri mezzi di dritto*, non si intendono che delle procedure ulteriori da farsi in caso d'insufficienza del risultamento della rivendi-

(*a*) V. Sirey, tomo 8, pag. 402, e tom. 15 pag. 168 e 172.
(*b*) V. Sirey, tom. 15 pag. 172.

Art. ta in danno. Si trae induzione dall' articolo 2209
737 † 2120 del codice civile ec. ec. Si cita in fine 821
una decisione della corte di cassazione del 20 luglio 1808 (*a*) colla quale sotto l'impero della legge degli 11 brumajo, le di cui disposizioni erano simili a quelle del codice, fu giudicato che l'aggiudicatario non aveva potuto essere astretto per via del pignoramento mobiliare prima della rivendita in danno, e tal è pure il parere che sviluppa il sig. Huet pag. 305 e seguenti.

Gli autori del comentario inserito negli Annali del notariato professano dottrina opposta nel tomo 4 pag. 445, e questa appunto noi adottiamo, per la ragione che la sentenza di aggiudicazione forma contro l'aggiudicatario un titolo il quale, come ogni altro, è suscettibile di tutte le coazioni ordinarie e di dritto che simultaneamente possono esercitarsi. Or l'articolo 715 non ci sembra contenere una eccezione a questo principio in favore della persona cui si fa la rivendita in danno. Lungi da ciò, queste parole *senza pregiudizio* ci sembrerebbero essere state inserite nell'articolo per enunciare il contrario: altrimenti sarebbero inutili, poichè è evidente che il creditore il quale provasse una perdita, avrebbe il dritto di esercitare il suo regresso su i beni personali dell'aggiudicatario, senza che vi fosse bisogno di enunciarlo. L'articolo 2209 † 2110 contiene una disposizione speciale per un caso diverso dal nostro, e fuori di questo caso, resta il principio stabilito. Finalmente la decisione della corte di cassazione non può togliere la difficoltà, non essendo cosa esatta il dire, che la legge degli 11 brumajo comprende su questo punto una disposizio-

(*a*) V. Sirey, tomo 8, pag. 402.

ne simile a quella dell'articolo 715, poichè l'ar- *Art.*
822 ticolo 24, citato nella decisione, non contiene 738
queste parole *senza pregiudizio degli altri mezzi di ragione.*

ARTICOLO DCCXXXVIII † 822.

La parte che agisce per tal vendita a rischio e pericolo dell' aggiudicatario, si fa rilasciare dal cancelliere un certificato comprovante che l'aggiudicatario non ha giustificato l'adempimento delle condizioni dell'aggiudicazione che avrebbe dovuto eseguire.

Da conferirsi

T. 26. — *C. di P.* art. 715 † 799.

2158. *Qualunque creditore può forse provocare la vendita a rischio e pericolo dell'aggiudicatario?*

Questa è la nostra opinione uniforme a quella del sig. Pigeau nel luogo citato, e del sig. Demiau-Crouzilhac nella pag. 461. È cosa evidente, che se il legislatore avesse inteso accordare al solo creditore instante il dritto di provocare la nuova vendita a rischio e pericolo dell'aggiudicatario, sarebbe stato ben inutile ch'egli esigesse un certificato dal cancelliere, il patrocinatore del creditore instante sapendo bene senza l'intervento del cancelliere, se l'aggiudicatario abbia pagato le spese, poichè precisamente a questo patrocinatore dev' egli pagarne l'ammontare (*a*).

(*a*) V. le *Quistioni* di Lepage, pag. 500.

Art. 739 — 823

ARTICOLO DCCXXXIX † 823 (XLIII).

Dietro tal certificato, e senza altra procedura nè altra sentenza, si espongono nuovi affissi; e si inseriscono nuovi avvisi nella forma sopra prescritta, per indicare che l' incanto è per essere nuovamente pubblicato ad un giorno determinato. Questa nuova pubblicazione non potrà aver luogo che, quindici giorni almeno dopo l' apposizione degli affissi (38).

Da conferirsi

C. di P. art. 683 † 778, 684 † 779, 685 † 781, 702 † *T.*, 707 † 791, 708 † 792, e 709 † 793.

2519. *Si debbono mettere in tassa le spese della stampa pei nuovi affissi prescritti dall' articolo 739 e destinati ad annunziare la prima pubblicazione della vendita a rischio e pericolo?*

Sì senza dubbio; poichè il creditore il quale ha agito pel pignoramento non è tenuto a prevedere il caso di rivendita a rischio e pericolo. Ma bisogna fare stampare in una sola volta gli esemplari che questo incidente rende necessarii (*a*).

ARTICOLO DCCXL † 824. (XLIV).

L' affisso è notificato al patrocinatore dell' aggiudicatario, ed alla parte pignorata al domicilio del suo patrocinatore; è se non l' hà, al suo domicilio, almeno otto giorni prima della pubblicazione (39).

(*a*) V. Le *Quistioni* di Lepage, pag. 500.

Da conferirsi

V. sopra l' art. 723 † 808.

ARTICOLO DCCXLI † 825 (XLV).

L' aggiudicazione preparatoria può esser fatta nell' atto della seconda pubblicazione, che seguirà quindici giorni dopo la prima (40).

Da conferirsi

C. di P. art. 702 † T.

ARTICOLO DCCXLII † 826 (XLVI).

Dopo il lasso di altri quindici giorni o ad un giorno più lontano fissato dal tribunale, si procede ad una terza pubblicazione, nella quale gli oggetti pignorati possono essere venduti diffinitivamente: ognuna di queste pubblicazioni è preceduta da affissi ed avvisi, come si è prescritto di sopra, e verranno osservate nell' aggiudicazione le formalità prescritte dagli articoli 707 † 791, 708 † 792, e 709 † 793.

Art. 742 — *Da conferirsi* — 826

C. di P. art. 683 † 778, 684 † 779 e 685 † 781.

2520. *Qual intervallo dee osservarsi tra l'apposizione degli affissi prescritta dall' articolo 742 e le due ultime pubblicazioni della rivendita in danno* (XLVII) *?*

Il sig. Lepage nelle sue *Quistioni*, pag. 501, consiglia, attesochè il codice di procedura non ha stabilito questo termine, di lasciare tra l'apposizione degli affissi e ciascuna pubblicazione, un intervallo di otto giorni. Questo, egli dice, è il minor termine di tal genere prescritto per la procedura principale, siccome si osserva dall' articolo 703 † T; in modochè quelli i quali così agissero sembrerebbero maggiormente uniformarsi allo spirito della legge.

Noi crediamo che si debbano osservare i termini stabiliti nel titolo pel pignoramento degli stabili per quanto posson essi conciliarsi con quelli determinati per le pubblicazioni; altrimenti lo stabilir questi termini sarebbe arbitrario. Questa è pure la opinione che i sig. Demiau-Crouzilhac pag. 461 e Berriat Saint-Prix pag. 606, nota 121, sembrano aver adottato. Del resto, queste parole *nella forma sopra prescritta*, che si trovano nell' articolo 739 † 823, quantunque non sia quistione di forma negli articoli precedenti, e le quali sono ripetute nell' articolo 742, ci sembrano somministrare un forte argomento in favore di questa opinione.

2521. *Il tribunale pronunziando l' aggiudicazione preparatoria, dee forse rinviare non già a quindici giorni, ma a due mesi, uniformemente*

al decreto del 2 febbrajo 1811, per procedersi Art.
827 *all' aggiudicazione definitiva* (XLVIII)? 743

Sì, secondo il sig. Hautefeuille pag. 400. Ma noi non possiamo essere di questa opinione, attesochè il decreto pronunzia tassativamente riguardo all' articolo 706 † 790 una modificazione che non può essere estesa all' articolo 742 † 826, il quale lascia al tribunale la facoltà di stabilire il termine tra l' aggiudicazione preparatoria e l' aggiudicazione definitiva. Non si dee facilmente supporre una derogazione: bisogna, perchè sia ammessa, che la legge posteriore l' abbia pronunziata in una maniera formale (41).

Articolo DCCXLIII † 827.

Se però il primo aggiudicatario provasse di avere adempito alle condizioni della sua aggiudicazione, e depositasse la somma determinata dal tribunale pel pagamento delle spese dell' incanto fatto a suo rischio e pericolo, non si procederà alla aggiudicazione definitiva e l' aggiudicatario provvisionale resta esonerato (42).

Da conferirsi

C. di P. art. 693 † 772, 737 † 821.

2522. *Il tribunale può ordinare il deposito delle spese in cancelleria o nelle mani del patrocinatore* (XLIX)?

Questa è l' opinione degli autori del comentario degli Annali del notariato nel tomo 4 pag. 340; fondata sulla poca importanza della somma; ma a noi sembra che l' articolo 1 §. 14 della ordinanza dei 5 luglio 1816 vi si opponga.

Art.
744 **Articolo DCCXLIV † 828 (L).** *828*

Quegli a rischio e pericolo di cui si fa il nuovo incanto, è obbligato, anche sotto la risponsabilità dell' arresto personale, di pagare la differenza del prezzo dell' aggiudicazione a lui fatta con quello della rivendita senza poter riclamare il di più, se ve ne fosse. L' eccesso si paga ai creditori, e se questi sono soddisfatti, alla parte pignorata (43).

Da conferirsi

C. di P. art. 712 † 796.

DVI. Quì la legge colla disposizione rigorosa ch' essa contiene, ha avuto per iscopo di mettere un termine alla scandalosa moltiplicità delle vendite a rischio e pericolo degli aggiudicatarii, e di bandire dalle udienze quegl' intriganti i quali, nella speranza di rivendere con profitto, si rendevano aggiudicatarii, senza esser sottoposti, se questa speranza fosse mancata, ad alcun rischio di essere costretti a pagarne effettivamente il prezzo.

2523. *L' arresto personale pronunziato dall' articolo* 744 † 828 *ha forse luogo di pieno dritto?*

Si sa, che giusta l' articolo 2067 † 1937 del codice civile, l' arresto personale non può essere eseguito che in virtù di una sentenza: bisogna dunque che quegli a di cui rischio e pericolo si è fatta la vendita, sia condannato dalla sentenza di aggiudicazione, o da sentenza posteriore (*a*).

(*a*) V. Pigeau, tomo 2, pag 148.

2524. *Di che dovrà rimborsarsi quegli a di* *Art.*
828 *cui rischio e pericolo si è fatta la rivendita* (LI)? 744

È stato giudicato, con decisione della corte di Parigi, del 1 maggio 1810 (*a*) che quegli a di cui rischio e pericolo vien fatta la nuova subasta, allorchè il prezzo della rivendita è sufficiente, dev'esser rimborsato non solamente di ciò che ha pagato sul prezzo della sua aggiudicazione, ma ancora delle spese della procedura che in forza del quaderno delle condizioni pagar doveva al creditore istante.

I motivi di questa decisione sono, che l'articolo 754†838 stabilendo che quegli a di cui rischio e pericolo si è fatta la nuova subasta, non avendo alcun dritto al di più del prezzo della rivendita, non può avere in conseguenza, allorchè non vi è differenza, ed a maggior ragione allorchè siavi eccesso, il dritto di fargli perdere ciò che ha pagato su questo prezzo, ed al discarico sia de' creditori inscritti, sia dalla parte pignorata, sia dell' aggiudicatario definitivo ec.

Ma con decisione del 6 giugno 1811 (*b*) la corte di cassazione ha giudicato, che l'aggiudicatario della nuova vendita fatta a rischio e pericolo del primo, è tenuto di pagare a costui i dritti di registro, ed altri di tal natura, ch'egli avesse pagati, attesochè risulta dalla disposizione dell' articolo 69 della legge del 22 glaciale dell'anno 7, §. 8, n. 1 che agli occhi del legislatore l' aggiudicazione dietro vendita fatta a rischio e pericolo dell' aggiudicatario, e quella che l'ha preceduta, non produce che una sola mutazione, sì perchè il prezzo enunciato ne' due contratti non è capace che di un sol dritto proporzionale, come perchè è egualmente evidente che questo dritto non può essere che a carico del

(*a*) V. Sirey, tomo 15, pag. 168.
(*b*) Sirey, tom. 12 pag. 264.

Art. 745 secondo aggiudicatario, il quale solo riceve vantaggio da questa mutazione di proprietà (*a*). 829

Articolo DCCXLV † 829.

Gli articoli relativi alle nullità ed a' termini ed alle formalità dell' appellazioni sono comuni alla procedura del nuovo incanto fatto a rischio e pericolo dell' aggiudicatario.

Da conferirsi

C. di P. art. 717 † 801, 723 † 808, 726 † 811, 730 † 815, 734 † 818, 736 † T.

2525. *L' articolo 745 suppone forse che le formalità del nuovo incanto fatto a rischio e pericolo dell' aggiudicatario debbonsi osservare sotto pena di nullità, a motivo che esse son simili alle formalità prescritte pel pignoramento sotto la medesima pena* (LII)?

Ciò appunto, dice il sig. Delaporte, pag. 337, risulta dalle prime parole dell' articolo 735. Ma si obbietta che quella parola *nullità* non è separata da una virgola dalle parole *termini* e *formalità dell' appello*; dal che può conchiudersi che la parola *nullità* si riferisce al solo appello. Si può dire in oltre che il legislatore ha potuto mostrarsi men severo riguardo alle formalità della rivendita all' incanto, che riguardo a quelle del pignoramento.

Ma si risponderebbe che queste parole non si riferiscono esclusivamente all' appello, poichè tra

(*a*) V. la legge precitata, e le decisioni della Corte di Parigi.

esse e le seguenti si è messa la congiunzione *e* : che se il legislatore ha prescritte delle formalità sotto pena di nullità nell' interesse del pignorato, esso ha lo stesso motivo per farlo nell' interesse dell' aggiudicatario che si tratta pure di spogliare.

Che che ne sia, noi adottiamo il sentimento del sig. Delaporte, attesochè il legislatore dicendo che gli articoli relativi ai termini ed alle formalità dell' appello sarebbero comuni alla *procedura* del nuovo incanto a rischio e pericolo dell' aggiudicatario, non avrebbe avuto bisogno di parlare delle nullità che questi medesimi articoli pronunziano: poichè, se i termini e le formalità ch' essi prescrivono, non fossero osservati, queste nullità sarebbero di pieno dritto. Si può dunque con fondamento sostenere l' affermativa della quistione da noi proposta.

Del resto siffatta quistione è una di quelle in cui trattasi, per dir così, di scovrire la mente del legislatore, velata sotto espressioni oscure. Si comprende, che in questo caso il partito più prudente è quello di uniformarsi alla interpretazione la più rigorosa, ad oggetto di evitare le nullità che potrebbero essere pronunziate, se altra interpetrazione fosse ammessa dal giudice.

2526. *L' appello dalla sentenza pel nuovo incanto può forse esser interposto ne' termini ordinarii?*

Una decisione della corte di Torino del 19 aprile 1811 (*a*) applicò a questo appello la disposizione dell' articolo 734 † 818, al quale rinvia l'articolo 745; ma, a parer nostro, essa consacra un errore palpabile; e ciò perchè la corte, in vece di procedere al proseguimento della vendita da farsi con nuovo incanto a rischio e pericolo dell' aggiu-

(*a*) V. Sirey, tomo 11. pag. 190.

Art. dicatario mercè aggiudicazione preparatoria, aveva
746 fatto rivivere, in contravvenzione dell'articolo 707 † 830
791, l'incanto che il primo aggiudicatario aveva sanato, il che fece considerare la seconda aggiudicazione come un incidente (*a*).

Articolo DCCXLVI † 830.

Se trattasi di vendite volontarie, gli stabili appartenenti a' maggiori di età, che abbiano la facoltà di disporre de'loro dritti, non possono, sotto pena di nullità, vendersi all'incanto giudiziale, quando si tratta di vendita volontaria.

Da conferirsi

T. art. 127 — *C. di P.* art. 953 † 1029, 985 † 1061 — *C. C.* art. 819 † 738.

2527. *Se una parte si fosse diretta al giudice da cui avesse ottenuta autorizzazione di vendere innanzi a notai, la vendita sarebbe forse nulla, per av. r avuto luogo in seguito di tale autorizzazione?*

No, senza dubbio; poichè se una parte, a torto o a ragione, crede di dover prendere la precauzione di domandare autorizzazione giudiziale per vendere, non può essa riputarsi di aver contravvenuto alle disposizioni dell' articolo 746, tostochè le vendite all' incanto non sono ammesse a farsi innanzi al tribunale, e secondo le forme prescritte per le vendite forzate, ma innanzi no-

---

(*a*) V. su questa decisione le osservazioni del sig. Huet pag. 314.

tajo, e secondo le forme prescritte per le vendite volontarie (*a*).

Art. 747 — *831*

ARTICOLO DCCXLVII † 831.

Quando però uno stabile è pignorato, è in facoltà delle parti, se sono tutte maggiori di età e che possono liberamente disporre de' proprii dritti, il domandare che l'aggiudicazione si faccia all'incanto o davanti notajo, o in giudizio, senz' altre formalità che quelle prescritte per la vendita dei beni stabili *negli articoli* 957 † 1033, 958 † 1034, 960 † 1036, 961 † 1037, 962 † 1038, *e* 964 † 1040 (44).

Da conferirsi

C. di P. art. 953 † 1029, 985 † 1061.— *C. C.* art. 819 † 738.

2528. *Quali sono le persone le quali possono domandare che la espropriazione forzata fosse mutata in vendita volontaria, e quali sono le condizioni sotto le quali essa può essere ordinata* (LIII)?

L'articolo 747 dice, che questa domanda può esser prodotta da tutti gli interessati; or gl' interessati sono il pignorato, il pignorante, e gli altri creditori che sono parte nel pignoramento.

Perchè questa domanda sia ammessa, bisogna senza dubbio, il concorso di queste due condizioni, cioè, 1.° che lo stabile sia stato pignorato;

(*a*) V. la decisione della corte di Nimes del 30 dicembre 1808.

Art. 2.° che tutti gl'interessati siano maggiori ed arbi-
747 tri de' loro diritti. 831

Ma l'articolo 747 dicendo, esser necessario che questi ultimi facciano la domanda di cui è quistione, si può chiedere se da ciò segue ch'essi debbon esser tutti di accordo, in modo che il rifiuto di un solo impedisca tal cangiamento. Il sig. Delaporte tomo 1 pag. 338 sostiene la negativa. « L'una » delle parti, ei dice, può formare la domanda, » ed il giudice può ammetterla o rigettarla, se» condo le circostanze. Non dee dipendere dal mal » talento di un creditore ultimo inscritto, di far » consumare in ispese il fondo pignorato ».

Il signor Demiau-Crouzilhac, nella pag. 462 opina al contrario che debban tutte le parti esser di accordo.

Noi osserviamo, che il signor Delaporte ha scritto prima della pubblicazione della tariffa, la quale tronca ogni difficoltà, poichè stabilisce, nell'articolo 127, che l'istanza per domandare il cangiamento dell'espropriazione forzata in vendita volontaria vien accordata *dietro il consenso* di tutte le parti interessate. Ed in tal modo appunto è stato giudicato con decisione della corte di Parigi, del 20 settembre 1809 (*a*). Conviene dunque alle parti, poichè questa domanda è veramente facoltativa, di esaminare se è del loro interesse di dare, a tale oggetto, un consenso al quale non si potrebbe forzarle.

2529. *In qual modo si forma la domanda di siffatto cangiamento?*

Tutte le parti presentano un' istanza di cui non se ne fa spedizione. Con ordinanza del presidente si prescrive comunicarsi al regio procurato-

(*a*) V. la *Biblioteca del Foro*, 1810, pag. 380.

re, e vien anche nominato il relatore. Dietro le conclusioni del regio procuratore e la relazione del giudice, il tribunale autorizza a fare la vendita all' udienza degl' incanti, o innanzi ad un notajo (*a*).

Art. 831

747

2530. *Vi è forse un' epoca dopo la quale non si possa formare tale domanda?*

La legge non ha determinata alcuna epoca; sembra, in conseguenza, dice il sig. Delaporte, nel tomo 2 pag. 339, ch' essa può esser formata in qualunque stato della causa; e questa è pure la nostra opinione. Se, intanto, soggiunge questo autore, la procedura fosse presso al suo termine, sarebbe abbastanza inutile di accordare questa domanda. Noi conveniamo che avverrà di rado, che le parti si dirigano al tribunale, per arrestare le procedure dell' espropriazione forzata, allorchè saranno molto avanzate; ciò non ostante, ove si presentasse il caso, noi non pensiamo, giusta la massima, *volenti non fit injuria*, che il tribunale farebbe bene di rigettare una domanda ch' esse forse non avranno formata che riguardo al pignorato, il quale abbia ritegno a veder effettuare una espropriazione forzata.

Del resto, si sa che, quantunque le offerte siano ricevute per ministero de'patrocinatori, le spese delle procedure giudiziali, che l'aggiudicatario dee pagare, tengono sempre gli offerenti in guardia; che all'udienza, ove si comparisce unicamente per ministero de'patrocinatori, non possono trattare che per far ottenere un prezzo vantaggioso; che finalmente una moltitudine di ragioni le quali, qualunque sia il grado in cui fossero pervenute le procedure del pi-

---

(*a*) V. Pigeau nel tomo 2, pag. 242 e 243, e l'art. 127 della tariffa.

Art. gnoramento, faranno sempre preferire la vendita
747 *innanzi ai notaj* a quella che si fa in tribunale, 831
e soprattutto in conseguenza di pignoramento.

2531. *Il creditore pignorante, unito col debitore pignorato, posson essi soli, e senza il concorso degli altri creditori, provocare l' applicazione dell' articolo 747, anche allorquando il pignoramento non è stato seguito da altre procedure?*

Il sig. Huet pag. 319 e 322 cita una decisione del tribunal civile di Moulins del 11 marzo 1817, con cui la presente quistione fu giudicata per la negativa; e noi crediamo che tale decisione sia ben fondata, attesochè l' articolo 747 non facendo alcuna distinzione, ed esigendo il concorso di tutti gl'interessati, vi sarebbe violazione di questo articolo, se il pignorante il quale non rinunzia alla sua procedura, potesse ottenere che l'espropriazione forzata fosse mutata in vendita volontaria.

2532. *Il creditore istante per la espropriazione d'immobili, ha forse dritto di appellare dalla sentenza la quale ammette il pignorato a domandare da se stesso la vendita dei suoi beni all' udienza degl' incanti, sia perchè fosse stato ordinato il cangiamento dell' espropriazione in vendita volontaria, sia perchè si fosse accordato al pignorato un termine troppo lungo per giungere a questa vendita?*

Il sig. Coffinieres osserva con ragione nel suo *Giornale de' patrocinatori*, tomo 2 pag. 214, che sembra risultare dalla disposizione dell' articolo 747 che la sentenza la quale accorda al debitore la facoltà di vendere all' udienza degl' incanti, o innanzi notajo, non è suscettibile di essere impugnata da' creditori, poichè essa debb' essere pronunziata dietro il loro consenso, siccome noi l'abbiam detto

sulla quistione 2529. Non vi è dubbio certamente, che ognuno può ricorrere per *le vie* legali contro la sentenza, la quale avesse accordata questa facoltà senza il consenso di una parte interessata.

Art. 831 747

Ma quando tutti gl' interessati hanno prestato il lor consenso, e domandata la mutazione, si può domandare se essi avrebbero dritto ad appellare dalla sentenza la quale avesse accordato al debitor pignorato un termine più lungo di quello che fosse a lui rigorosamente necessario per effettuare la vendita volontaria de' suoi beni?

La presente quistione è stata giudicata per l' affermativa con decisione della corte di Parigi del 13 agosto 1810 (*a*). Sembra risultare da questa decisione che la fissazione del termine che un tribunale accordasse per la vendita volontaria, debbe proporzionarsi al tempo il quale sarebbe necessario onde pervenire alla vendita forzosa.

2533. *Se la vendita volontaria ha avuto luogo prima che abbiasi potuto pronunziar sull' appello interposto nella specie riferita nella precedente quistione, debbe forse riformarsi la sentenza che l' ha autorizzata?*

No, perchè l'appellante si trova allora di aver interesse a proseguire il suo appello (*b*).

2534. *In questo caso, debbon essere a carico del solo creditore istante le spese da lui fatte pel pignoramento degli stabili, posteriormente alla sentenza la quale ha autorizzata la vendita dietro pubblicazioni volontarie, e dietro l'appello ch'egli avesse interposto da questa sentenza?*

La decisione che ora abbiamo citata, non ha risoluto tale quistione di una maniera formale; ma pro-

(*a*) V. Sirey, tomo 13, pag. 166.
(*b*) V. la decisione precitata.

Art. nunziando la compensazione di tutte le spese tra
747 le parti, sembra aver condannato il creditore a sof- 831
frire tutte le spese ch'egli avesse personalmente fatte, sia dietro l' appello, sia dietro le procedure di espropriazione. Tale condanna trovasi nondimeno in opposizione col punto di dritto giudicato colla decisione citata sulla quistione 2532, che l' appello era stato secondo il suo principio, bene e validamente interposto. Noi saremmo indotti a credere, siccome il sig. Coffinieres, che la corte di Parigi non ha inteso parlare nella sua decisione, che delle spese fatte in appello; ed in effetti vi sarebbe evidente contraddizione nel riconoscere, da una parte, che un pignorante ha avuto giusti motivi per opporsi ad una sentenza la quale cambia il pignoramento da esso fatto in vendita volontaria, ed a condannarlo, dall' altra, al pagamento delle spese delle procedure ch' egli ha continuate dietro il suo pignoramento, fondato nella speranza di ottenere la rivocazione della sentenza di cui si tratta, sentenza che d'altronde era stata, nella specie della decisione della corte di Parigi, profferita senza che questo creditore pignorante ne avesse notizia.

2535. *Quantunque l'articolo 747 metta l'articolo 957 † 1033 nel numero di quelli di cui fa d' uopo seguirsi le formalità, allorchè un' espropria forzosa vien cambiata in vendita volontaria, non si dee forse decidere, che non vi è luogo in tal caso ad osservare le disposizioni di questo articolo* (LIV)?

L'articolo 957 suppone che l'immobile sia stato precedentemente estimato da' periti, e dice ch'essi presenteranno il rapporto originale, o alla cancelleria o al notajo, secondo che il tribunale o un notajo sarà stato destinato per procedere all'incanto.

Ma ciò non può applicarsi, dice con ragione il

sig. Pigeau nel tomo 2 pag. 243, che al caso in cui
il fondo appartenga ad un minore o ad un interdetto, e non a quello in cui il pignorato è maggiore non interdetto; altrimenti il legislatore, il quale per quest' ultimo caso volea permettere una forma più semplice di quella dell'espropriazione forzosa, si troverebbe averne stabilita una più lunga e più dispendiosa, poichè la valutazione fatta per mezzo de' periti non è necessaria per le vendite dietro pignoramento degli stabili.

Art. 747 — 831

Secondo questa osservazione piena di aggiustatezza, si ha dritto indubitatamente a pensare, che non vi è bisogno di far valutare lo stabile allorchè le parti sono maggiori. Ma siccome l'articolo 747 fa espressamente menzione dell' articolo 957, converrebbe, ad oggetto di prevenire qualunque ulteriore difficoltà, che gl' interessati, formando la loro domanda di mutazione del pignoramento in vendita volontaria, dichiarassero di rinunziare alla perizia ordinata dall' articolo di cui si tratta.

Dal perchè noi ammettiamo, non esservi luogo all'applicazione dell'articolo 957, nel caso di mutazione di procedura, ne segue necessariamente ch' è lo stesso pure dell' articolo 964 † 1040 al quale rinvia egualmente l'articolo 747. Ed in fatti, allorchè l' espropriazione non risguarda che le parti che sono di età maggiore, non solamente esse possono vendere al di sotto della valutazione, ma, come noi l'abbiam detto, non vi è bisogno di far eseguire questa valutazione; il consenso delle parti è sufficiente per la vendita dello stabile (*a*) (45).

2536. *L' articolo* 747 *ha inteso forse prescrivere la osservanza delle formalità ordinate dagli articoli* 958 † 1034, 959 † 1035, 960 † 1036,

(*a*) V. Pigeau, nel luogo citato pag. 244 e Persil, tomo 2, pag. 228.

Art. 691 † 1037 *come una condizione essenziale della*
748 *mutazione della procedura in vendita volontaria?* 832

Il signor Pigeau, nel tomo 2, pag. 245, giudica, che ove si voglia far vendere il fondo all' udienza degli incanti, bisogna seguire strettamente le disposizioni di questi articoli, attesochè se fosse permesso di adottare una forma più semplice, si potrebbe facilmente recar pregiudizio alle attribuzioni dei notai, che il legislatore ha inteso sostenere proibendo sotto pena di nullità coll' articolo 746 † 830 di fare delle vendite in tribunale.

Ma quando la vendita è rimandata innanzi ad un notajo, questo motivo non sussiste più, e non vi è alcuno il quale possa impedire gl' interessati di vendere di comune accordo in una forma più semplice di quella la quale è prescritta dagli articoli indicati antecedentemente.

Articolo DCCXLVIII † 832.

Nel caso dell' articolo precedente, se un creditore è minore o interdetto, il suo tutore può, previo il parere de' parenti, unirsi alle altre parti interessate per proporre la stessa domanda. Se il minore o interdetto è il debitore, le altre parti interessate non possono proporre la detta domanda, che assoggettandosi all' osservanza di tutte le formalità prescritte per la vendita de' beni de' minori.

832 *Da conferirsi*

C. C. art. 457 † 380, 458 † 381, 459 † 382, 824 † 743 e 2206 † 2107. — *C. di P.* art. 955 † 1031 *e segu.*, 969 † 1045 *e segu.*

2537. *Se il pignorato è un minore o un interdetto, e che l' espropriazion forzosa sia cambiata in vendita volontaria, non bisognerà forse almeno applicare le disposizioni degli articoli* 957 † 1033 e 964 † 1040?

Si potrebbe trarre argomento per la negativa da una decisione della corte di Parigi del 7 agosto 1811, con cui fu giudicato che le formalità prescritte nel titolo 6 lib. 2 del codice, e particolarmente quelle richieste dall'articolo 964, non debbono essere osservate, allorchè la vendita de'beni de' minori viene eseguita con pignoramento degli stabili, attesochè le disposizioni relative a queste formalità non riguardano che le vendite de'beni de' minori *puramente volontarie*, *e le quali hanno luogo nel loro solo interesse.*

Si direbbe forse, che la vendita la quale si fa dopo seguito il cangiamento dell' espropria forzosa in vendita volontaria, non è *puramente volontaria*, e ch' essa ha luogo *nell' interesse del pignorato* e de' suoi creditori?

Ma si risponde che l'articolo 748 rigetta questa conseguenza, poichè vuole in termini espressi che se il debitore pignorato sia minore o interdetto, le altre parti interessate nella vendita non possano formare la domanda di cangiamento, che sottomettendosi all' osservanza di tutte le formalità per la vendita de'beni de' minori; il che comprende

Art. come lo dice il sig. Tarrible, non solo le forma-
748 lità prescritte dal codice di procedura ma quelle 832
ancora che stabilisce il codice civile negli articoli
457 e seguenti (*a*).

2538. *Il parere de' parenti richiesto dall'articolo 748 debb' esser omologato, nel caso in cui il minore o l' interdetto sia creditore, non debitore?*

Il parere de' parenti, dice il sig. Pigeau nella pag. 241, debb' essere omologato dietro le conclusioni del ministero pubblico (*b*); poichè, quantunque non si trattasse degli stabili del minore, ma di quelli del suo debitore, la mutazione tende a diminuire i mezzi del primo su i beni del suo debitore, che potrebbero vendersi a prezzo meno alto.

È cosa prudente, senza dubbio, di prendere questo partito. Nondimeno noi crediamo, che l'omologazione non sia necessaria rigorosamente, attesochè il tribunale, nel pronunziare sulla domanda di mutazione, è sempre a tempo di rigettarla, s' esso lo creda conveniente agl' interessi del minore o dell' interdetto.

2539. *Allorchè una donna maritata o una persona provveduta di consulente giudiziario, si trova creditrice o debitrice, può aver luogo la mutazione suddetta?*

L' articolo 748 non istabilisce alcuna eccezione a loro riguardo; a noi sembra in conseguenza, che la donna maritata, allorchè è autorizzata da suo marito o dal giudice, o la persona provveduta di un consulente, allorchè vien assistita da lui, possono domandare la mutazione come ogni altra parte interessata.

(*a*) Pigeau e Persil nei luoghi citati.

(*b*) Argomento dall' articolo 458 † 381 del codice civile.

OSSERVAZIONI

Sul titolo XIII.

I.

Sulla introduzione.

I principii generali, che quì espone l' A., sono gli stessi presso di noi; perciò se qualche divario vi sia nelle particolari disposizioni, noi man mano le noteremo nell' analisi di ciascun articolo.

Non dobbiam però non avvertire, che dallo spirito del titolo, non dall' articolo 732 risulta di non potersi procedere ad aggiudicazione definitiva, se non dopo terminati tutti gl' incidenti con decisione in ultima istanza, o con sentenza passata in giudicato. Leggasi tal articolo, e si vedrà ch' esso prescrive unicamente di doversi rinnovare gli affissi e la inserzione ne' giornali. Però, comunque ciò sia, la teorica è vera.

II.

Sull' articolo 718 † 803.

Nel nostro articolo si è troncata l' ultima parte relativa alla conciliazione, perchè questo esperimento forzoso è presso di noi abolito per effetto di regola generale, non pe' soli incidenti dell' espropriazione forzata.

III e IV.

Sull' articolo 719 † 804, *e sulla quist.* 2417.

Unica differenza osservasi tra l' articolo francese e 'l nostro. Il primo non permette la riunione de' pignoramenti allorchè siasi prodotta in cancelleria un' offerta di prezzo; il secondo eziandio la vieta dopo depositato in cancelleria il quaderno delle condizioni. Entrambi però hanno lo stesso risultamento, perchè il quaderno delle condizioni della vendita dee contenere un' offerta di prezzo. A buon conto, ab-

benchè concepiti con espressioni differenti, le loro disposizioni sono identiche.

V.

Sull' articolo 722 + 807, quist. 2433.

Combinando perfettamente gli articoli francesi 720, 721 e 722 co' nostri 805, 806 ed 807, ci limitiamo ad avvertire che, mentre l' articolo 721 + 806 non accorda il dritto di essere surrogato alla procedura, se non al *secondo creditor pignorante*, a noi non sembra regolare il sostenere, che tal dritto competa pure a' semplici creditori inscritti. Preferiamo perciò sulla presente quistione all' avviso del N. A. il sentimento de' sig. Tarrible e Merlin, più conforme non solo alla lettera, ma allo spirito del citato articolo.

VI.

Sullo stesso articolo, quist. 2434.

A noi sembra contrario alle regole di sana ermeneutica legale il voler trarre conseguenze diverse da due articoli dettati da un medesimo principio, concatenati in modo che il secondo non sembra articolo separato, ma sol proseguimento del precedente.

VII.

Sullo stesso articolo, quist. 2435.

Persistendo noi ad opinare con Merlin e Tarrible, che la surrogazione può sol dimandarsi dal secondo creditor pignorante, non da qualunque creditore inscritto, noi non crediamo che la presente quistione possa verificarsi. Se però potesse aver luogo, non veggiamo alcun sussistente motivo, nè alcun articolo che possa obbligare il creditore inscritto a far prima un atto qualunque e quindi la dimanda di surrogazione. Egli ha o no dritto di chiederla? Avendolo, può sempre farlo; nol potrà mai se non lo abbia.

VIII.

Sullo stesso articolo, quist. 2436.

Sì, gli argomenti sono ben forti; ma gli argomenti cessano ove le parole della legge non ammettono contraria interpetrazione. L' articolo 721 nettamente dice il *secondo pignorante*; dunque per dimandare surrogazione non basta che uno sia creditore inscritto, ma d' uopo è che abbia proceduto a pignoramento.

IX.

Sullo stesso articolo, quist. 2437.

Conseguenti al nostro principio, anche nella presente quistione non possiamo non essere di avviso negativo.

X.

Sullo stesso articolo, quist. 2439.

Noi preferiamo il sentimento del N. A. a quello di Coffinieres, perchè l' articolo 722 parla espressamente di chi agisce per la vendita, *poursuivant*; e certamente agisce per essa anche il pignorato, cui siasi accordata simile facoltà.

XI.

Sull' articolo 724 † 809, quist. 2441.

Così è. Sarebbe massima ingiustizia il far soffrire il danno delle spese a chi con ragione si fosse opposto alla dimanda di surrogazione.

XII.

Sull' articolo 725 + 810.

Monco è l' articolo 725 del codice francese, dicendo semplicemente *quando un pignoramento di stabile è stato cancellato*. Bisognava spiegare donde fosse cancellato; e questo appunto si è fatto nel nostro articolo 810, soggiugnendovisi *dal registro delle ipoteche*.

XIII.

Sull' articolo 726 + 811, *quist.* 2444.

Noi crediamo di esser mera sottigliezza del sig. Tarrible il voler sostenere, che l' articolo parli di altra sentenza, quando in esso nettamente è scritto « *se il debitore interpone appellazione dalla sentenza, in forza di cui si procede al pignoramento*.

XIV.

Sull' articolo 727 + 812, *quist.* 2457.

La dimanda di separazione riguarda il primo stadio del giudizio di espropriazione, non la rivendita che ne forma il secondo; la quistione adunque non può non esser negativamente risoluta.

XV.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2458.

Una dimanda di separazione suppone in chi la promove un dritto di proprietà; ma chi ha venduto il fondo pignorato perde tal dritto; non può in conseguenza dimandare separazione sol perchè cerca ricuperarlo in un giudizio di rescissione.

XVI.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2459.

La presente quistione non è più verificabile presso di noi, tostochè siffatto esperimento forzoso è abolito per qualunque giudizio.

XVII.

Sull' articolo 732 † T.

Mentre gli articoli francesi 728, 729, 730 e 731 combinano esattamente co' nostri 812, 813, 814 ed 815, il 732 non è stato conservato nelle leggi nostre, per essersi abolite le pubblicazioni.

Del resto, sulla intelligenza di detto articolo 732 noi ci riportiamo alla precedente osservazione 1.

XVIII.

Sull' articolo 733 † 817, *quist.* 2484 *in fine.*

Notabile cangiamento si è fatto all' articolo francese 733 dall' articolo delle leggi nostre di procedura 817, di cui eccone le precise disposizioni.

L' eccezioni di nullità contra gli atti che si notificano al debitore, non potranno dedursi, scorso il termine di giorni sei dal dì della notificazione dell' atto medesimo. Tutte le altre eccezioni di nullità per gli altri atti riguardanti la procedura che precede l' aggiudicazione preparatoria, non potranno proporsi dopo di questa.

Sarà giudicato sulle medesime prima che segua l' aggiudicazione, e qualora sieno rigettate, l' aggiudicazione preparatoria sarà pronunziata nella sentenza medesima.

Rispetto poi alla quistione 2484, noi ci atteniamo alla opinione del N. A. non perchè sostenuta da maggior numero di decisioni, ma perchè, essendosi il legislatore spiegato diversamente nell' articolo 733 † 817 da quel che

indi prescrisse nell'articolo 735 + 819, uopo è dire ch'espresse nel secondo quel che gli piacque prescrivere per le nullità posteriori all'aggiudicazione preparatoria; non lo espresse nel primo, perchè non gli piacque di fare simile disposizione per le nullità anteriori: nè può mai correre argomento di analogia allorchè le ipotesi non sono identiche.

XIX.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2485.

Non è forse motivo di nullità di procedura, se un creditore voglia espropriare un fondo pignorato in forza di titolo estinto? Tale procedura non mancherebbe forse di fondamento? Dunque la distinzione tra *merito* e *procedura* sembra inutile.

XX.

Sull' articolo 734 + 818.

Il nostro articolo 818 ha fatto all' articolo francese 734 interessantissima innovazione, ordinando *che non sarà ammissibile l' appello dalla sentenza che avrà pronunziato sopra tali nullità, o che avrà profferita l'aggiudicazione preparatoria*: disposizione ben savia a riseccare le lungherie interminabili di simili giudizii.

XXI.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2490.

Per effetto del trascritto articolo 818 la presente quistione non è verificabile presso di noi. Potrebbe suscitarsi però per l' appello dalla sentenza di aggiudicazione definitiva; e per tale appello debbe starsi alle regole generali di qualunque appello, perchè il nostro articolo 820 non fa altra particolare disposizione, tranne quella di restringere il termine a soli giorni dieci.

XXII.

Sullo stesso articolo, quist. 2496.

Non avendo noi riconosciuta nella precedente osservazione XX distinzione alcuna tra nullità desunte dal merito e quelle relative alla sola procedura, non possiamo non dire di esser identico il termine di produrre appello in entrambi i casi.

XXIII, XXIV e XXV.

Sullo stesso articolo, quist. 2497, 2498 e 2500.

Ci rimettiamo alla osservazione XXI.

XXVI.

Sull' articolo 735 † 819.

Anche l' articolo 735 del pari che il precedente 734 ha ricevuto importantissima innovazione dal nostro articolo 819.

Esso è così concepito:

Dieci giorni almeno avanti a quello stabilito per l' aggiudicazione diffinitiva, il debitore pignorato, per mezzo di un' istanza congiunta ad una intimazione a comparire nel giorno indicato, dovrà proporre le eccezioni di nullità, qualora ne abbia qualcuna da far valere contro gli atti posteriori all' aggiudicazione preparatoria: ed i giudici saranno tenuti di pronunziare sopra tali eccezioni, almeno cinque giorni prima che segua l' aggiudicazione diffinitiva. Siffatta sentenza sarà inappellabile.

XXVII.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2502.

Tale quistione non ci riguarda, perchè noi non dobbiamo tener conto del decreto del 2 febbrajo 1811.

XXVIII.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2503.

La nostra tariffa ordina lo stesso nell' articolo 98.

XXIX.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2506.

I quaranta giorni di cui qui si parla, sono ristretti a dieci nel nostro articolo 819 or ora trascritto: e dee oltre a ciò avvertirsi che in forza di detto articolo la sentenza è inappellabile.

XXX e XXXI.

Sullo stesso articolo, *quist.* 2507 e 2508.

La presente quistione non ci riguarda, perchè il decreto del 2 febbrajo 1811 non è stato adottato dalle nostre leggi.

XXXII.

Sull' articolo 736 + 820.

L' articolo francese 736 è stato cancellato nelle nostre leggi, e gli si è in vece sostituito l' articolo 820 così concepito: *La sentenza di aggiudicazione definitiva sarà suscettiva di appello tra il termine di dieci giorni.*

XXXIII.

Sullo stesso articolo, quist. 2509.

La presente quistione non ci riguarda, come dicemmo nelle osservazioni XXXI e XXXII.

XXXIV.

Sullo stesso articolo, quist. 2510.

Il nostro articolo 820, del pari che il precedente 815, non riconosce questa formalità.

XXXV.

Sullo stesso articolo, quist. 2511.

L'appello presso di noi dee necessariamente intimarsi alla parte, tostochè gli articoli 815 ed 820 non parlano di notificazione al cancelliere.

XXXVI, XXXVII, XXXVIII e XXXIX.

Sullo stesso articolo, quist. 2512, 2513, 2514 e 2515.

Diciam lo stesso che nelle precedenti osservazioni XXXI XXII e XXXIV.

XL.

Sull' articolo 737 + 821.

Il nostro articolo 821, onde l' aggiudicatario adempisse con esattezza le clausole dell' aggiudicazione, prescrive che *vi sarà astretto con arresto personale, e lo stabile sarà di nuovo esposto e venduto all' incanto a di lui rischio e spese.*

XLI.

Sullo stesso articolo, quist. 2516

Una delle clausole del quaderno di vendita è certamente la offerta di prezzo; in conseguenza, se l' aggiudicatario manchi di soddisfarlo, a noi sembra non esser quistionabile, ma evidente di esser compreso nella disposizione dell' articolo 737 † 821.

XLII.

Sullo stesso articolo, quist. 2517.

La soluzione affermativa trova maggior appoggio nel nostro articolo 821. Permettendo esso fin anche l' arresto personale, come dubitarsi che l' aggiudicatario possa esser astretto con tutti i mezzi ad adempire le clausole dell'aggiudicazione?

XLIII.

Sull' articolo 739 † 823.

Il nostro articolo 823, ad oggetto di risecare le inutili pubblicazioni, è così concepito:
In virtù di questo certificato e senza bisogno di altra procedura e sentenza dovranno affiggersi i nuovi editti nella forma di sopra ordinata, i quali indicheranno la novella vendita da farsi.

XLIV.

Sull' articolo 740 † 824.

Per lo stesso motivo il nostro articolo 824 è così concepito: *L' editto sarà notificato otto giorni almeno prima dell' aggiudicazione preparatoria, al patrocinatore dell' aggiudicatario ed al debitore pignorato nel domicilio del suo patrocinatore, e non avendolo, al suo domicilio.*

XLV.

Sull' articolo 741 † 825.

Il nostro articolo 825 ordina diversamente. Esso prescrive che l' *aggiudicazione preparatoria non potrà aver luogo se non quindici giorni dopo l' affissione dell' editto.*

XLVI.

Sull' articolo 742 † 826.

Pur qui ad oggetto di risecare le pubblicazioni, il nostro articolo è scritto con maggiore semplicità, prescrivendo che *ne' quindici giorni successivi alla detta aggiudicazione saranno replicati i nuovi editti; e dopo scorso detto tempo, si procederà all' aggiudicazione diffinitiva, con osservarsi tutte le solennità stabilite negli articoli* 791, 792 e 793.

XLVII e XLVIII.

Sullo stesso articolo, quist. 2520 e 2521.

Queste due quistioni non ci riguardano: la prima, perchè presso di noi le pubblicazioni sono abolite; la seconda, perchè non abbiam il decreto francese del 2 febbrajo 1811.

XLIX.

Sull' articolo 743 † 827, *quist.* 2522.

I depositi tra noi debbon tutti esser fatti presso la cassa di ammortizzazione.

L.

Sull' articolo 744 † 828.

Il nostro articolo 828 è diversamente concepito, ma le sue disposizioni coincidono con quelle del 744 del codice francese: eccone le parole:

In caso di rivendita, fino a che il nuovo aggiudicatario non abbia adempito alle obbligazioni assunte, quegli a di cui pericolo vien fatta la nuova subasta, sarà tenuto a pagare la differenza che passerà tra il prezzo offerto e quello della rivendita, senza diritto di reclamare il di più qualora vi sia. Ogni somma eccedente sarà pagata a' creditori, o, se a questi siasi già pagata, alla parte pignorata.

LI.

Sullo stesso articolo, quist. 2524.

Noi ci atteniamo alla decisione della corte di Parigi non a quella della corte di cassazione: perchè la prima ha per base l' articolo 744, mentre la seconda poggia su di legge la quale non ci riguarda.

LII.

Sull' articolo 745 † 829, *quist.* 2525.

Il nostro articolo 829 tronca la presente quistione, avendo tra le *nullità*, ed *i termini* adoperata la virgola, la di cui mancanza formava sull' articolo francese oggetto di dubbio e discussione.

LIII.

Sull' articolo 747 + 831 , quist. 2528.

La ragione più convincente, per la quale noi crediamo che debban esser di accordo tutti gl' interessati, si è che la vendita in tal caso si esegue, non a' termini della legge ma per effetto di convenzione, la quale non può esistere senza tale consenso.

LIV.

Sullo stesso articolo, quist. 2535.

La presente quistione presso di noi va risoluta colla norma del nostro articolo 733.

NOTE E DILUCIDAZIONI

DELL' AUTORE

AL TITOLO XII.

(1) *Pag.* 6 *e* 213. — *Il pignoramento degl' immobili* si chiamava altre volte *pignoramento reale*; denominazione meno esatta, poichè i mobili avendo un' esistenza anche *reale* come gl' immobili, tal denominazione conveniva egualmente al pignoramento de' primi, che a quello de' secondi.

(2) *Pag.* 6 *e* 213.—Noi diciamo un *atto*, poichè il pignoramento esiste tosto che un usciere ha diseso il processo verbale prescritto dall' art. 675 ✝ 760; ed è per questa ragione che la legge indica sovente, e per cui noi pure indicheremo questo processo verbale colla parola *pignoramento*. Se ne vegga per esempio l' articolo 581 ✝ 691.

(3) *Pag.* 6 *e* 213.—Noi diciamo *incorporale*, per motivo che i dritti reali che un debitore può avere su di un fondo possono pignorarsi come il fondo al quale sono annessi. (*Cod civ. art.* 2204 ✝ 2105).

(4) *Pag.* 6 *e* 213.—*Espropriazione* (altre volte denominata *vendita per effetto di decreto*) è una nuova espressione introdotta dalla legge del 9 messidoro dell' anno 3, consacrata successivamente dalla legge degli 11 brumajo dell' anno 7 e dal codice civile. Essa significa la stessa cosa che la parola *evizione*, che si è sempre adoperata per esprimere l' azione di *togliere il possesso*, di *spogliare giuridicamente alcuno*: ma questa parola si applica generalmente a qualunque specie di privazione di un dritto di proprietà pronunziata dal tribunale; laddove quella di *espropriazione* restringe questo generale significato al caso di una vendita in seguito di pignoramento.

(5) *Pag.* 7 *e* 213.—In Brettagna si osservava esattamente l' editto de' pubblici incanti, salvo le modificazioni fatte in occasione degli officii de' commessarii de' pignoramenti reali (*V. i Principii del dritto di Duparc-Poullain*, *tomo* 10 *pag.* 621 *e seg.*

Sulla istoria delle procedure di espropriazione, e delle difficoltà che presentava la compilazione di una legge in questa importante materia, v. la Esposizione de' motivi, e principalmente il rapporto al Corpo legislativo fatto da Grenier nella ediz. di F. Didot, pag. 209 e seguenti, e 249 e seg.

(6) *Pag.* 7 *e* 213.— Per far più facilmente concepire il sistema adottato col presente titolo 12 relativamente alla forma ed alla procedura del pignoramento, noi crediamo utile di riunire quì nel loro ordine naturale i riassunti delle sue disposizioni.

§. I.

Formalità preliminari.

Prima di pignorare un immobile bisogna necessariamente che il debitore sia stato costituito in mora di pagare: questo è l' oggetto di un precetto, le di cui formalità sono prescritte sotto pena di nullità; art. 673 † 755 e 717 † 801.

Ma gli si dee accordare in seguito il tempo necessario per trovare i fondi, e prevenire il pignoramento, liberandosi rispetto al creditore; e per conseguenza, non si può pignorare che trenta giorni dopo il precetto, il quale cade in perenzione se lasciansi trascorrere tre mesi prima di farsi il pignoramento; art. 674 † 759.

§. II.

Forma del pignoramento.

Il processo verbale che compruova il pignoramento è sottoposto a formalità particolari, il di cui oggetto è la indicazione la più esatta dello stabile; ma dee in oltre presentare l' applicazione di tutte quelle formalità le quali risguardano gli atti giudiziarii in generale.

Una copia debb' esser rilasciata a' cancellieri de' giudici di pace ed agli aggiunti de' luoghi ove son situati i beni, art. 676 † 761; e da tal punto tutti gli altri atti della procedura si succedono, e debbono per la maggior parte consumarsi ne' termini di rigore. (*V. i paragrafi seguenti*)

§. III.

Formalità dopo il pignoramento sino al deposito del quaderno di vendita.

Il *pignoramento* è trascritto nell' ufficio delle ipoteche della situazione de'beni, art. 677 † 762, 678 † 763 e 679 † 764. Ne' seguenti quindici giorni la stessa formalità è adempita presso la cancelleria del tribunale in cui si farà la vendita, art. 680 † T. e finalmente, in un altro corso di quindici giorni, i quali debbono cominciare da quest' ultima trascrizione, esso vien *denunziato* al debitore; articolo 681 † 765.

Or questa *denunciazione* produce contro lui l' effetto di non farlo considerare che come sequestratario giudiziale del suo proprio fondo; in modo che cessa di far suoi i frutti; che l' affitto il quale non ha data certa, può essere annullato; che, nel caso contrario, i creditori possono pignorare e sequestrare i pigioni ed estagli, e che finalmente il pignorato non può alienare l' immobile, senza il loro consenso, a meno che prima della aggiudicazione il compratore non depositi una somma sufficiente per pagare i crediti inscritti, art. 688 a 694 † 766 a 772.

Altre formalità hanno per oggetto di dare all' aggiudicazione tutta la pubblicità necessaria, affin di procurare maggior concorso di oblatori. Esse consistono 1.° nella inserzione di un estratto del pignoramento, tanto in una tabella posta all' udienza, che ne' giornali; 2.° nell' affissione di tali estratti stampati in determinati luoghi (art. 683 † 778, 687 † 783).

Un esemplare di questo avviso è notificato ai creditori inscritti otto giorni avanti la prima pubblicazione, ossia lettura all' udienza del quaderno di vendita (art. 695 † 784, 696 785), depositato presso la cancelleria almeno quindici giorni avanti questa prima pubblicazione (art. 697 † 773).

§. IV.

Quaderno dell' atto di vendita.

Il quaderno dell' atto di vendita è un atto che contiene la enunciazione di tutte le clausole e condizioni della vendita, ed un' offerta di prezzo dell' immobile pignorato. Esso è così chiamato, perchè particolarizza tutte le obbliga-

zioni che s' impongono e che sono già imposte su questo immobile; e questo è quello che serve alle *narrative* della sentenza di aggiudicazione, e per conseguenza vi s' inscrivono il dedotto dalle parti, le pubblicazioni e gl' incanti. (art. 697 † 773, 699 † 787).

§. V.

Aggiudicazione preparatoria.

Il pignoramento dello stabile dà luogo a due aggiudicazioni; l' una *preparatoria*, l' altra *definitiva*.

L' aggiudicazione preparatoria è una sentenza colla quale il tribunale dichiara l' ultimo maggiore offerente compratore dell' immobile al prezzo da esso offerto, ma *provvisoriamente* e sotto la condizione che questa offerta non sarà coperta nel giorno fissato per l' aggiudicazione definitiva.

Essa è prescritta ad oggetto di riunire tutti quelli i quali avessero per essi medesimi o per altri la intenzione di offrire maggiormente, e di far loro conoscere positivamente il giorno al quale sarà fatta l' ultima aggiudicazione (art. 706 † 690).

Otto giorni prima di procedersi alla medesima, inserisconsi ne' giornali ed affiggonsi nuovi avvisi, ne' quali vien aggiunta l' offerta di prezzo e la indicazione del giorno in cui le offerte saranno ricevute.

Tre pubblicazioni almeno, ossian tre letture del quaderno di vendita, fatte all' udienza da quindici in quindici giorni, debbono precederla, ed essa ha luogo nelle forme prescritte per l' aggiudicazione definitiva. (art. 700 † T., 702 † T.).

§. VI.

Aggiudicazione definitiva.

Due mesi debbono decorrere tra l' aggiudicazione preparatoria e l' aggiudicazione definitiva (*art.* 706 † 690 *modificato dall' articolo* 1.° *del decreto del* 27 *feb.* 1811); ma ne' primi quindici giorni di questo termine si fanno nuovi annunzii, a' quali si aggiunge il prezzo dell' aggiudicazione preparatoria ed il giorno dell' aggiudicazione definitiva. (art. 703 † T. a 705 † T.).

Giunto questo giorno, i beni sono aggiudicati all' udienza, sulle offerte fatte per ministero di patrocinatore, e pen-

dente la durata almeno di tre candele. Ciascun patrocinatore è obbligato di non recedere dalla sua offerta fino a che essa non è stata coperta; e se nol sia, egli dee in tre giorni dichiarare il nome e presentare l' accettazione di colui pel quale ha licitato; altrimenti, sarebbe egli medesimo riputato aggiudicatario in suo proprio nome. (art. 707 a 709 † 791 a 793).

Questo è, in riassunto, tutto il sistema della procedura per la spropriazione forzosa; donde risulta, che in un intervallo di cinque mesi ed alcuni giorni, il creditore può metter fine ad una procedura, che non fosse stata trattenuta da verun incidente, nel tempo stesso che il suo pignorato, senza bisogno di suscitare difficoltà per prender tempo, gode di un termine sufficiente per procurarsi i mezzi di operare la sua liberazione in modo diverso dalla vendita della sua proprietà.

§. VII.

Sentenza di aggiudicazione.

La sentenza di aggiudicazione non è altro che la copia del quaderno dell' atto di vendita, rivestita della intitolazione delle sentenze e del mandato di esecuzione che le termina, ed accompagnata di una ingiunzione al pignorato di rilasciare il possesso dei beni, sotto pena di esservi astretto coll' arresto personale (art. 714 † 798).

Questa sentenza, che forma il titolo dell' aggiudicatario, non gli è spedita, se non quando egli esibisce il documento d' aver pagate le spese *ordinarie* di procedura, e prova di aver adempite *le condizioni urgenti* della vendita. (art. 715 † 799).

Rispetto alle spese *straordinarie*, le quali sono particolarmente quelle degl' incidenti, di cui noi parleremo nel titolo seguente, sono pagate con privilegio sul prezzo dell' aggiudicazione, allorchè la sentenza ha così deciso; art. 716 † T.

§. VIII.

Dritti dell' aggiudicatario.

L' aggiudicazione non trasmette all' aggiudicatario che i soli dritti che avea il pignorato alla proprietà dei beni (art. 731 ✝ 816); del resto non diviene proprietario dell'immobile se non sotto la condizione che un' altra persona non produrrà una nuova maggiore offerta. *Qualunque persona*, fra gli otto giorni dopo l' aggiudicazione, può in effetti far nuova offerta del quarto sul prezzo principale; e tostochè ne ha fatta la denunciazione, essa è ammessa a concorrere coll' aggiudicatario, il quale non può più conservare l' immobile, se non quando il porta ad un prezzo più elevato di quello di cui il maggiore offerente ha fatto l' offerta. (Art. 710 ✝ 794 a 712 ✝ 796).

N. B. Stabiliti questi preliminari, noi passiamo all'esame delle quistioni particolari desunte dalle disposizioni del codice, ed attesochè esse sono in grandissimo numero, divideremo il titolo in paragrafi, non già secondo l'ordine seguito ne' precedenti preliminari, il quale è stabilito secondo la natura della materia; (il che ci esporrebbe ad invertire quello del codice); ma seguendo la classificazione del codice medesimo. Per abbreviare, noi indicheremo con un N. tutti gli articoli, i quali giusta l' articolo 717 ✝ 801 producono *nullità*.

Massime di giurisprudenza.

(7) *Pag.* 8 e 214. 1.° Non è necessario, *sotto pena di nullità*, che il creditore di una rendita vitalizia, il quale ha ottenuta la sentenza di condanna per le annualità scadute, faccia notificare al debitore il suo certificato di vita, prima di passare alla espropriazione forzosa. (*Decisione della Corte di Parigi*, 4 *giugno* 1817, *in Sirey*, *tomo* 17, 2 *parte*, *pag.* 951).

N. B. Ma noi crediamo, che il creditore di una rendita vitalizia costituita per mezzo di atto stipulato da notajo non potrebbe, *in virtù di questo atto*, e per ottenere il pagamento delle medesime annualità scadute, pignorare senza esibire il certificato della sua esistenza, uniformemente all' articolo 1983 ✝ 1855 del codice civile. La decisione presente, di fatti, non è fondata che sulla circostanza par-

ticolare, cioè di esservi una sentenza, la quale presupponeva l'adempimento della obbligazione imposta da questo articolo.

2.° La trascrizione della vendita, non essendo necessaria per trasferire al compratore la proprietà della cosa venduta, è evidente che i creditori possono far pignorare in danno del di loro debitore, i beni da lui venduti, ancorchè la vendita non sia stata trascritta: *Decis. della Corte di Poitiers del* 18 *gennajo* 1810, *in Sirey*, *tomo* 10, *pag.* 374.

3.° Quando un atto, steso da un patrocinatore e sottoscritto da un usciere, si trova nullo, da dar luogo a risponsabilità, l'usciere che ha firmato, è il solo risponsabile della nullità: il patrocinatore non può esser dichiarato garante, ancorchè le procedure gli siano state affidate, ed ancorchè un *precetto*, per esempio, sia stato combinato nel suo studio.

N. B. La ragione di questa decisione è che, se l'articolo 1031 ✝ 1107 ordina che le procedure e gli atti nulli siano a carico degli ufficiali ministeriali che li *hanno fatti*, non ha inteso parlare che degli atti i quali sono nelle attribuzioni dell'officiale autore dell'atto, e nel quale il suo ministero è necessario; il che risguardo al patrocinatore non ha luogo nell'atto del precetto che precede il pignoramento degli stabili, questo atto dovendosi riputare come fatto dell'usciere che lo ha sottoscritto, e il patrocinatore dovendosi, risguardo all'atto di cui si tratta, riputare di non aver agito che come consulente, sotto il quale rapporto l'articolo 1031 gli è estraneo. (*Cassaz.* 21 *feb.* 1821, *in Sirey*, *tomo* 11, *pag.* 291).

4.° L'errore nel nome del pignorato non produce la nullità del precetto, trattandosi di pignoramento di stabili, allorchè d'altronde il pignorato è indicato da qualificazioni talmente precise, che sia impossibile di non riconoscerlo. (*Nimes*, 17 *nov.* 1819, *in Sirey*, *tomo* 20, pag. 291).

5.° Le procedure pel pignoramento degli stabili di un fallito debbon esser dirette congiuntamente contro il fallito e contro i sindaci provvisorii. Perciò il pignoramento è nullo se il precetto precedente è stato notificato solamente ai sindaci; esso dovea notificarsi egualmente al fallito. (*Metz*, 14 *marzo* 1820, *Sirey*, *tomo* 21, pag. 319).

6.° Ma ai termini di una decisione della corte di Brusselles, del 2 maggio 1810 (*Denevers*, 1810, *suppl.*, *pag.* 9), i sindaci di un fallimento rappresentano il debitore fallito tanto attivamente che passivamente, e per conseguenza si dovrebbero dirigere contro essi tutte le azioni a carico del fallito, del pari che spetta ad essi l'esercitare tutte quelle che

gli appartengono; e se qualche volta può esser chiamato in causa, questa facoltà non iscema affatto la forza del principio generale; perciò dunque in caso di fallimento del debitore il precetto è validamente fatto ai sindaci.

N. B. Quest' ultima decisione noi crediamo che dovesse adottarsi.

7.° Vi è anche dippiù: il precetto è valido anche nel caso in cui fosse stato notificato ad un agente provvisorio caduto egli medesimo in fallimento, e di cui i poteri fossero spirati, se d'altronde questo agente non avesse terminate le sue funzioni per effetto di una legale surrogazione. (*Roano*, 19 *marzo* 1815; *Sirey*, *tomo* 15, *pag.* 224).

8.° Non è necessario sotto pena di nullità, che il precetto pel pignoramento degli stabili contenga copia della procura, in virtù della quale è stata fatta l' obbligazione la di cui esecuzione è domandata: la procura non fa parte del titolo nel senso dell' articolo 673 + 755. (*Bourges*, 11 *gennajo* 1822; *Sirey*, *tomo* 22, *pag.* 222.

9.° In materia di pignoramento d' immobili, la mancanza di qualità dell' usciere, ministro di uno degli atti della procedura, non può essere opposto che dalla parte a cui l' atto fosse stato notificato (*Riom*, 28 *dicembre* 1808; *Biblioteca del Foro*, 2 *parte*, *tomo* 5, *pag.* 86).

N. B. Questa decisione è uniforme i principi, i quali non permettono, che nelle materie non risguardanti l'ordine pubblico, una nullità sia opposta da quella parte a richiesta di cui fossero stati notificati gli atti che ne fossero viziati.

10.° L' errore nei cognomi del pignorante non vizia nè il precetto, nè gli atti ulteriori. (*Parigi*, 31 *maggio* 1806, *Sirey*, *tomo* 6 *pag.* 241; altra del 20 *agosto* 1814, pur in *Sirey*, *tomo* 14, *pag.* 214).

(8) *Pag.* 10 *e* 214.—L' articolo, *Saisie immobilière*, inserito nel Nuovo Repertorio è stato scritto dal sig. Tarrible; ed anche a lui si appartengono gli articoli della medesima opera intitolati, *Inscription*, *Expropriation*, *Privilèges*, *Tiers detenteur* e *Trascription*.

(9) *Pag.* 10 *e* 215.—Perciò i bestiami dati a soccio, i porci, le semenze, i foraggi, le paglie, ed i concimi sarebbero riputati compresi nell' aggiudicazione del luogo pignorato ed in cui sono queste cose, ancorchè il processo verbale di pignoramento, il quaderno dell' atto di vendita ed anche la sentenza non ne facciano alcuna menzione. (*Riom*, 30 *agosto* 1820. *Sirey*, *tomo* 23, *pag.* 20).

(10) *Pag.* 13 *e* 215 — Una decisione della corte di Torino, riportata dal sig. Sirey nel tomo 13 pag. 223, sembra che pure consacri il principio che non si può derogare alle regole sulla espropriazione forzosa; ma non bisogna perdere di veduta che nella specie, come in quella della decisione di Bourges, il creditore era autorizzato a vendere arbitrariamente, e che aveva venduto in forza di un atto fatto in iscrittura privata.

Massima di giurisprudenza.

(11) *Pag.* 18 *e* 216. — Il creditore non ha bisogno d'inscrivere nel precetto la copia de' documenti giustificativi della qualità di erede, ed in conseguenza, il termine di un mese richiesto tra il precetto ed il pignoramento decorre priachè l'erede non abbia giustificata la sua qualità. (*Parigi*, 31 *marzo* 1806, *Sirey tomo* 6, *pag.* 241).

(12) *Pag.* 20. — Si è andato anche più oltre. Si è sostenuto che, dandosi per vero che il precetto non fa parte del pignoramento, per la sua validità bastava che la notificazione prescritta dall'articolo 2214 + 2120 fosse fatta dopo il precetto, ma prima del processo verbale del pignoramento. Noi però, crederemmo che sarebbe prudente cosa il non seguire questa opinione, perchè il precetto divenendo illusorio, allorchè non faccia conoscere a richiesta di chi è fatto, non si potrebbero ragionevolmente accordare a tale atto gli effetti che avrebbe prodotto in qualunque altra circostanza.

(13) *Pag.* 23 *e* 216. — Ma si può far vidimare dall' eletto senza che vi sia bisogno di comprovare l'assenza o l'impedimento del sindaco. (*Besanzone*, 18 *luglio* 1811, *e cassaz.* 1 *settembre* 1809, *in Sirey*, *tomo* 15, *pag.* 181, *e tomo* 16 *pag.* 230).

Se il precetto è fatto al debitore trovato fuori del domicilio ad una distanza lontana in modo a non poter l'usciere tornare nel corso del giorno a far apporre il *visto* dal sindaco del domicilio, questo *visto* è pure validamente apposto dal sindaco del luogo ov'è fatto il precetto. (*Cassaz.* 12 *gennajo* 1815, *Sirey*, *tomo* 15, *pag.* 175).

(14) *Pag.* 23 *e* 216. — Nondimeno l'articolo 69 non vi è applicabile in ciò che risguarda l'affisso alla porta del tribunale ove la domanda è portata, allorchè il domicilio non è conosciuto: e ciò perchè il precetto non comprende la domanda; precedendo il pignoramento di cui non fa parte: può dunque esser notificato per mezzo di affissi alla porta del tribunale dell' ultimo domicilio del pignorato. (*Parigi*, 3 *febbrajo* 1812; *in Sirey, tomo* 14, *pag.* 23).

Questo principio, che il precetto non è che un atto preparatorio delle procedure, è stato consacrato con decisione della corte di cassazione del 5 febbrajo 1811 (*Sirey, tomo* 11, *pag.* 98); ma ciò non impedisce di considerarlo come il primo atto della procedura.

(15) *Pag.* 23. — Ma si se possono cumulare nella medesima vendita i beni particolari e proprii a ciascun debitore solidale, ciascuno di essi però può domandare la separazione delle vendite e la distinzione de' debiti e pesi. (*Riom*, 24 *feb.* 1813; *Sirey*, *tomo* 14, *pag.* 174).

(16) *Pag.* 24. — Il terzo il quale rivendicasse, non potrebbe dunque citare il pignorante nel domicilio eletto nel precetto, uniformemente all' articolo 584 ✝ 674, il quale d' altronde non riguarda che il pignoramento de' mobili: egli si dee uniformare all' articolo 727 ✝ 812. (*Cassaz.* 3 *giugno* 1812, *in Sirey*, *tomo* 12, *pag.* 362).

(17) *Pag.* 24. — Con due decisioni, una del 4 giugno 1807, l' altra del 6 luglio 1812, riportate nel Giornale del Foro, 2 semestre 1807, pag. 296; e tomo 5, pag. 309, la corte di Nimes giudicò la quistione di una maniera assolutamente opposta; ma il compilatore della raccolta critica questa opinione; e, d' altra parte, gli editori della Giurisprudenza del codice civile, nel tomo 19, pag. 425, riportando l' ultima di queste decisioni, ne aggiungono una terza della medesima corte di Nimes del 28 agosto 1812 la quale pronunzia formalmente il contrario nei termini seguenti « *Attesochè la citazione ch' esige l' articolo* 2183 ✝ 2082 *del codice non può esser diversa da quella prescritta dall' articolo* 2169 ✝ 2063, *al quale si riferisce l' articolo* 2183 ». Questa decisione prova, che la corte di Nimes è andata contro la giurisprudenza ch' essa aveva consacrata. Ma vi è dippiù: gli editori della Giurisprudenza del codice, in seguito della decisione del 6 luglio 1812,

riportano una nota inserita nel Memoriale di giurisprudenza del sig. Barille, consigliere a Nimes (Memoriale che contiene le decisioni fatte dal tribunale di questa città), nella quale quel magistrato fa riflettere che la decisione di cui si tratta non è motivata che di questa maniera, *adottando intieramente i motivi enunciati nella sentenza di cui è appello*. Or, il sig. Bazille attesta, che siffatta sentenza, la quale rigettava le procedure eseguite contro un terzo possessore, fu confermata, a motivo che decideva che la citazione a pagare o rilasciare doveva esser preceduta da un precetto regolare fatto al debitore originario; che il precetto non era regolare nella specie, e che il terzo possessore avea potuto fare valere tutte le nullità le quali si trovavano in questo precetto. È vero che i primi giudici avean pure motivata la loro sentenza sul perchè la corte di Nimes colla prima decisione del 4 giugno 1807 aveva giudicato che la citazione richiesta dall' articolo 2183 era differente da quella di cui si tratta nell'articolo 2169; e ciò perchè la corte di Nimes, nella sua decisione del 6 luglio 1812, adottato aveva *intieramente* i motivi de' primi giudici, donde si è conchiuso ch' ess' avea due volte pronunziato nella stessa maniera. Questa parola *intieramente*, dice il sig. Cazille, è un errore di *penna* che dee tanto meno portare a conseguenza, in quanto l' opinione ben conosciuta della corte è stata manifestata nella terza decisione del 25 agosto 1812. Noi siamo positivamente assicurati, egli soggiunge, che la quistione non fu discussa dalla corte, e si comprende, che qualunque discussione a tal proposito sarebbe stata superflua e senza oggetto, dal momento che la corte riconobbe che non erasi fatto un valido precetto al debitore originario.

Bisogna dunque tener per certo, che esiste, contro la nostra opinione, la sola prima decisione della corte di Nimes, e che al contrario, si può sostenere colla terza, la quale ha formalmente ed esplicitamente risoluta la quistione di una maniera uniforme a questa opinione.

(18) *Pag.* 24. — Aggiungiamo che il sig. Delvincourt nella sua ultima edizione, nel tomo 3 pag. 597, ammette formalmente la nostra opinione. « In quantoche queste parole *prima citazione*, le quali si trovano nell' articolo 2183 † 2081 debbono essere intese, egli dice, nel senso, che se vi siano molti creditori i quali abbiano fatto, ciascuno da per se, la citazione richiesta dall' articolo 2169 † 2063, il ter-

mine decorre dalla prima. Qual interesse ha il creditore, che il compratore paghi, o non paghi? Ciò gli è assolutamente indifferente. Il suo interesse è di esser pagato, sia sul prezzo dell'acquisto sia su quello della spropriazione: si concepisce bene la utilità di una citazione a pagare o rilasciare; ma non si concepisce quella di una citazione a purgare ».

Da questa spiegazione si vede che il dotto professore di Parigi risponde perfettamente all' obbiezione desunta da' termini dell' articolo 2169, e ch'era unicamente fondata su di un errore nato dalla difficoltà che alcuni trovavano a dare un senso alle parole *prima citazione*.

Massime di giurisprudenza.

(19) *Pag.* 27 *e* 217. — Il precetto si perime di pieno dritto scorso il tempo di tre mesi. (*Cassaz.* 1.° *pratile anno* 3; *V. il Prat. tomo* 4, pag. 330).

N. B. Questo è quel che risulta evidentemente dalle ultime espressioni dell' articolo 674 + 759.

(20) *Pag.* 28 *e* 218. — Noi osserviamo che il sig. Lepage è l' autore del Trattato de' pignoramenti, in cui esamina le medesime difficoltà che esamina nelle sue Quistioni. Quelli i quali hanno il Trattato de' pignoramenti, vi troveranno in conseguenza tutto ciò, che si trova nelle Quistioni; ci basta dunque di citare quest' ultima opera.

(21) *Pag.* 29. — Questa opinione è stata adottata da una decisione della Corte di Limoges del 24 agosto 1821. (*Sirey*, *tomo* 21, *pag.* 298). Essa giudica che, se il pignoramento degl' immobili è fatto contro un terzo possessore, i tre mesi, ne' quali il pignoramento dee aver luogo, decorrono dal precetto fatto a costui, e non dal precetto fatto al debitore originario.

(22) *Pag.* 29. — Questa opinione da noi manifestata nella quistione 2029 della nostra Analisi, è consacrata in termini espressi da una decisione della Corte di cassazione del 7 luglio 1818. (*Sirey*, *tomo* 19, *pag.* 233). Così, per esempio, se il pignorato forma opposizione al precetto, il termine di tre mesi è sospeso, come il giudica questa decisione, pendente la durata del giudizio sulla opposizione. Bisogna convenire, che

raramente avverrà, che il creditore il quale ha dritto di pignorare sia ritenuto dal fatto del suo debitore, e che la soluzione che noi abbiam data, non può troppo ricevere la sua applicazione, che nel caso della decisione da noi citata, o quando il creditore avesse volontariamente ritardate le sue procedure sulla domanda di costui. Allora, in effetti, non sarebbe giusto di opporre al creditore una perenzione la quale fosse acquistata contro di lui per solo fatto del debitore.

(23) *Pag.* 32 *e* 218. — La quantità approssimativa vale lo stesso che dire il numero di ectari o di moggia che l' usciere, *alla semplice veduta*, può presumere che ciascun pezzo realmente contiene.

Massime di giurisprudenza

(24) *Pag.* 33 e 218.—1.° La indicazione della professione pel pignorante non è essenziale, allorchè è stata indicata nella stessa maniera negli atti della procedura sulla quale la sentenza che serve di base al pignoramento fu pronunziata. (*Cassaz.* 29 *agosto* 1814; *Sirey*, *tomo* 15, *pag.* 43).

N. B. Ma non è men prudente, poichè il processo verbale di pignoramento è un atto giudiziario, di non omettere questa indicazione, se è possibile.

2.° Non si può provare, che per mezzo di atto autentico, la inesattezza de' confini e de' limiti. (*Parigi*, 8 *giugno* 1812, *Giurisprudenza del cod. civ. tomo* 19, *pag.* 161).

3.° Se un processo verbale di pignoramento enuncia che tutt' i corpi de' fondi pignorati sono goduti dal debitore, allorchè, nel fatto, alcuni sono goduti da affittatori, in virtù di autentiche scritture di affitti, il pignoramento è nullo, ma solamente pei fondi affittati.

In questo caso, la falsa enunciazione del processo verbale non può essere utilmente rettificata negli affissi, posteriormente alla domanda di nullità. (*Riom*, 30 *maggio* 1819, *Sirey*, *tomo* 20, *pag.* 5).

4.° Basta che tutti gli articoli della matrice del ruolo relativo all' immobile pignorato sieno *fedelmente copiati nel processo verbale*, e non importa che il percettore non abbia firmato, sì perchè la legge non richiede questa sottoscrizione, come perchè quella dell' usciere garentisce la verità dell' estratto. (*Angers*, 23 *agosto* 1809, *Biblioteca del Foro*, 2 *parte*, *tomo* 4, *pag.* 284).

5.° L' estratto della matrice del ruolo può esser supplito da una semplice menzione dell' ammontare della contribuzione nel paese in cui non ci fosse matrice di ruolo. (*Torino*, 6 *dicembre* 1809, *Sirey DD.* 1810, *pag.* 240, e *Denevers*, *suppl. dello stesso anno*, *pag.* 90).

6.° Del resto, per la esecuzione della legge è sufficiente che si trovi l' estratto nel processo verbale: essa non prescrive alcuna forma particolare; è sufficiente che non vi sia controversia sulla uniformità di questo estratto col ruolo pubblico di cui esso è copia. (*Rennes*, 4 *gennajo* 1813).

(25) *Pag.* 33. — Ecco i vantaggi di questa misura, secondo il rapporto al Corpo legislativo.

1.° È regolare, che gli oggetti siano pignorati dall' autorità giudiziaria, e che siano messi in suo potere, dappoichè sembra contrario a' principii tutelari della proprietà, che gl' immobili sian riputati pignorati, perchè un creditore così dichiarì sugli affissi:

2.° Lo strepito di questo primo atto di procedura, la pubblicità ch' esso dà al pignoramento, nell' istante medesimo che vien fatto, se pure si può dire ch' esiste, la pronta indicazione del giorno di una aggiudicazione, tutte queste forme sono sembrate contenere gravi inconvenienti.

Allorchè vi è un processo verbale di pignoramento, le procedure possono esserne arrestate, o per effetto di un dissequestro che togliesse la parte pignorata da una vessazione, o per effetto di mezzi pronti ch' essa si procurasse per la sua liberazione: il male sarebbe stato fatto nell' ombra, e sarebbe riparato egualmente nell' ombra.

Ma, allorchè la procedura comincia con degli affissi stampati, qualunque partito una parte pignorata prenda poi nel prosieguo, essa non distruggerà mai, o almeno imperfettamente, le prevenzioni dispiacevoli le quali relativamente al suo credito ed alla sua considerazione, saranno risultate dalla specie di accusa d' insolvibilità o di cattiva condotta, la quale, impressa sui muri, e qualche volta anche con profusione, sarà stata quasi sempre l' alimento di una maligna curiosità.

(26) *Pag.* 37. — Noi aggiungiamo che il legislatore non ha inteso richiedere una indicazione minuta, e che per conseguenza, i giudici possono rifiutarsi di annullare, a misura che credono l' esteriore degli oggetti sufficientemente indicato in modo che non si possa non conoscerli.

(27) *Pag.* 38 e 219.—Ma la falsa indicazione della strada darebbe luogo all'annullamento; per esempio, se s'indicasse una strada per un'altra (*Parigi*, 8 *giugno* 1812, *Giurisprudenza del cod. civ. tom.* 19, *pag.* 161).

(28) *Pag.* 39 *e* 219—Nondimeno la corte di Parigi ha statuito, con decisione del 20 agosto 1814 (*Sirey*, *tomo* 16, *pag.* 214), che non è indispensabile d'indicare tutt'i terreni adiacenti, poichè sarebbe sufficiente che i fondi fossero indicati in modo da essere conosciuti; ma questa decisione ci sembra troppo opposta al testo della legge per esser seguita, e la corte di Rennes con decisione del 3 gennajo 1813 ha giudicato che l'usciere non è obbligato di enunciare, particolarizzando, i limiti delle differenti porzioni di uno stesso immobile, allorchè sono *contigui*; è sufficiente allora indicarli tutti nell'ordine della loro posizione, menzionando ch'essi sono contigui, e dare i limiti del totale.

(29) *Pag.* 40 *e* 219.—Ma senza ritrarre la nostra opinione, adottata da decisione della corte di Tolosa, noi dobbiamo avvertire, che la corte di Parigi ha deciso in senso opposto, giudicando, con decisione del 6 luglio 1821 (*Sirey*, *tomo* 22 *pag.* 179) che, allorquando in un processo verbale di pignoramento certi oggetti sono falsamente indicati, il pignoramento non è nullo pel totale, ma lo è solamente risguardo a questi oggetti.

Lo stesso giudicato è stato reso da una decisione della corte di Agen del 26 gennajo 1822, e da altre corti. (*Sirey*, *tomo* 22 *pag.* 263).

Al contrario, un processo verbale, nel quale certi articoli sono indicati di una maniera incompleta, o che risguardo a certi articoli non contiene l'estratto della matrice del ruolo delle contribuzioni, debb'essere annullato pel totale, e non può esser mantenuto, in quanto agli articoli, rispetto i quali il pignoramento è regolare, ed annullato soltanto in quanto agli altri. (*Tolosa*, 19 agosto 1814 e 10 *maggio* 1822; *Sirey*, *tomo* 22, *pag.* 163 *e* 164).

(30) *Pag.* 43 *e* 220.—Non si possono secondo il parer nostro intendere colle parole *pezzo di terreno* le sinuosità di una foresta, e per conseguente noi pensiamo che basterebbe indicare su ciascuna linea orientale, meridionale ec. un terreno adiacente.

(31) *Pag.* 47 *e* 221. — Si può aggiugnere alle decisioni le quali hanno statuito in un modo meno rigoroso, quella della corte di Besanzone, del 18 marzo 1808. (*Sirey, tomo* 15, *pag.* 178). Essa statuisce che un estratto formale non essendo necessario al fine di ciascuno articolo dei fondi compresi nel pignoramento, bastava far menzione della somma per la quale essi fossero valutati nella matrice del ruolo; ma noi persistiamo nelle ragioni riportate nel testo, ed al rigore del testo della legge non vorremo ammmettere altre modificazioni, che il caso d'impossibilità di procurarsi un estratto della matrice, come nella specie della decisione di Torino del 6 dicembre 1809 citata nella nota 24 n.° 5 p. 400 di questo vol., e nella specie di due decisioni della corte di cassazione l'una del 2 l'altra del 24 marzo 1819 (*Sirey, tomo* 19, *p.* 330 *e* 385), da cui risulta che se non esiste matrice del ruolo delle contribuzioni dell'immobile pignorato, l'art. 675 + 760 cessa di essere obbligatorio: che lo stesso pignorante non è tenuto ad alcuna formalità suppletiva, e che il voto di questo articolo è adempito enunciandosi nel processo verbale di pignoramento l'estratto del ruolo della contribuzione.

(32) *Pag.* 47 *e* 221. — Poco importa d'altronde la forma di questo estratto, purchè sia in perfetta concordanza col ruolo di cui è copia. (*Rennes*, 4 *gennajo* 1813).

(33) *Pag.* 49 *e* 222. — In conseguenza ad attesochè le nullità non possono essere arbitrariamente create, la corte di Nimes risolvette tale quistione negativamente, colle decisioni de' 22 giugno 1808, e 17 novembre 1819, già citate sulla quistione 2242 (*V. Sirey, tomo* 20, *pag.* 291).

Un pignoramento non sarebbe neppure nullo se si fosse ommesso di menzionare alcune porzioni de' beni del pignorato. (*Bordò*, 21 *maggio* 1816, *Sirey, tomo* 17, *pag.* 208).

Ma sarebbe diversamente, se non vi si fosse fatta menzione di tutt' i beni che il creditore posteriormente comprese negli affissi. (*Denevers*, 5 *agosto* 1812, *tomo* 13, *pag.* 103.)

(34) *Pag.* 51 *e* 222. — Il pignoramento di una manifattura colle sue circostanze e dipendenze s'intende fatto rispetto a' mobili immobilizzati per destinazione, uniformemente all' articolo 524 + 447 del codice civile; per esempio agli utensili uniti con calce o gesso, ma non a' mobili propria-

mente detti: (*Cassaz.* 1 *fiorile anno* 10 e 10 *gennajo* 1814, *Sirey, tomo* 2, 2 *parte pag.* 310, *e* 1814 *pag.* 64).

(35) *Pag.* 51. Noi ricordiamo qui di non esser necessario che l'usciere nel processo verbale faccia menzione, della autorizzazione speciale ch'egli dee avere, uniformemente all'articolo 556 † 646. (*V. le nostre quistioni su questo articolo.*

Massime di giurisprudenza.

(36) *Pag.* 52 *e* 222. — I cancellieri delle giustizie di pace possono, in caso di impedimento, essere suppliti dal commesso che ne fa le veci, destinato a tal riguardo dal giudice di pace, per esempio, nel caso dell'articolo 676 † 761 del codice di procedura civile, la procedura non può essere annullata, sol perchè copia del processo verbale è rilasciata al commesso funzionante da cancelliere, e che il *visto* è stato apposto da lui sull'originale, quando è comprovato d'altronde che era stato a ciò destinato dal giudice di pace. (*Cassaz.* 6 *novembre* 1817; *Sirey, tomo* 18, *pag.* 147.)

2.° Non è indispensabile che il rilascio delle copie del processo verbale di pignoramento, ed i visti prescritti dall'articolo abbiano luogo nello stesso giorno, purchè tutta volta la formalità adempita posteriormente, lo sia prima della registrazione del pignoramento. (*Roano,* 19 *marzo* 1815, *Sirey, tomo* 15 *pag.* 221.)

N. B. Questa corte ha considerato, che il rilascio ed il visto essendo la necessaria conseguenza del processo verbale di pignoramento, l'atto che comprovava questa formalità accessoria non faceva che un solo e medesimo atto con questo processo verbale.

(37) *Pag.* 53 *e* 222.—Non si può prendere argomento da questo articolo il quale non richiede il visto del sindaco sull'originale, per eludere la disposizione rigorosa, ma molto espressa dell'articolo 68 † 162, il quale ne richiede la menzione tanto nella copia, quanto sull'originale sotto pena della nullità pronunziata dall'articolo 70 † 165 (*Rennes,* 25 *giugno* 1818).

(38) *Pag.* 56 *e* 223. — Poichè parliamo qui dell'articolo 2210 † 2111 del codice civile, noi dobbiamo ricor-

dare che la legge del 14 novembre 1818 ha limitata la regola generale ch'esso stabilì, disponendo che si può mediante il permesso del tribunale del domicilio del debitore, pignorare simultaneamente molti fondi, tutte le volte che il lor valor totale sia inferiore all'ammontare riunito delle somme dovute tanto al pignorante che agli altri creditori inscritti. (*V. questa legge e la esposizione de'suoi motivi nella raccolta del sig. Sirey, tomo* 9, *parte* 2, *pag.* 1). Ma bisogna riflettere 1. che questa legge del 24 novembre 1818 non rapportandosi che al caso dell'articolo 2210, posson senza permesso del giudice, ed uniformandosi all'articolo 2211 ✝ 2112, pignorarsi una tenuta situata in un circondario ed altri campi in un altro. Queste parole dell'articolo 2211, *se egli lo chiegga*, non impediscono di pignorare il tutto (*Nuov. Repert. al voc.* Saisie immobilière *pag.* 642, *num.* 3, *ediz.* 3); 2.° che le disposizioni di questa medesima legge non autorizzano gli uscieri a pignorare fuori il circondario del tribunale al quale sono addetti; e che il pignoramento di ciascuno immobile non è portato meno innanzi il tribunale del distretto in cui l'immobile è situato, a meno che differenti beni, compresi in molti pignoramenti, non facciano parte di una sola e medesima tenuta; nel qual caso il tribunale del luogo principiale della tenuta conosce del pignoramento. (*V. Demiau-Creuzilhac* pag. 443).

(39) *Pag.* 57 *e* 223.—Così appunto fu giudicato dalla corte di Rennes con decisione del 2 luglio 1809.—I motivi di questa decisione sono che l'articolo 556 ✝ 646 vuole espressamente che si lasci *copia intiera* del processo verbale; che per conseguente, se l'usciere non ha rilasciato a ciascun sindaco e cancelliere de'due comuni che una sola copia della parte del processo verbale relativa a'beni situati sul loro territorio rispettivo, avvi evidentemente contravvenzione all'articolo; che finalmente, il processo verbale non essendo che uno, l'usciere non può permettersi di scinderlo, lasciando ad uno il principio, ad altro la fine.

Ci resta ad osservare in occasione della quistione di cui ci occupiamo, che il sig. Demiau-Crouzilhac, pag. 443, dice che il processo verbale dee far menzione del rilascio della copia, la quale del resto è attestata dal *visto e ricevuto* che debbono apporre all'originale i cancellieri ed i sindaci o eletti; ma noi crediamo, che sarebbe lo stesso che andare al di là della disposizione della legge l'esigere questa ricevuta, e che la menzione dell'usciere è sufficiente, siccome ha opinato il sig. Pigeau allorchè ne stese la formola.

(40) *Pag.* 60 *e* 224. Questo articolo e la maggior parte di quelli che compongono questo titolo, non contenendo che disposizioni di pura forma, e per dir così, arbitrarie, non si dee restar sorpreso, perchè essi non sono seguiti da esposizione dei loro motivi.

Massima di giurisprudenza.

(41) *Pag.* 60 *e* 224. Il conservatore può trascrivere il pignoramento che si fa a sua domanda in qualità di ricevitore del registro, attesochè la legge del 22 glaciale dell'anno 7 non ha interdetto ad un ricevitore di registrare gli atti fatti a sua domanda, e perchè in oltre non è nelle attribuzioni del giudice di supplire una pena che non è stata pronunziata dalla legge. (*Riom,* 12 *maggio* 1808, *Sirey, tomo* 15, *pag.* 180.)

(42) *Pag.* 60. — Tale formalità è confidata alle cure del patrocinatore costituito in questo processo verbale, poichè l'articolo 102 della tariffa gli accorda a questo effetto una vacazione.

Massime di giurisprudenza.

(43) *Pag.* 64. — 1.° L'articolo 680 ✝ T. non è applicabile al caso in cui si tratta di un secondo pignoramento più ampio, e che uniformemente all'articolo 720 ✝ 805 è stato denunciato al primo pignorante per procedere su di entrambi. È sufficiente che il primo pignorante abbia fatto trascrivere il secondo pignoramento entro i quindici giorni dalla denunciazione fattagli. (*Cassaz.* 14 *dicembre* 1809, *Sirey, tomo* 20, *pag.* 203, §. 2.)

2.° La trascrizione di un pignoramento alla cancelleria del tribunale è validamente fatta il giorno 2 luglio allorchè la trascrizione all'officio delle ipoteche ha avuto luogo il 17 giugno. In questo caso il giorno *a quo* non è compreso nel termine di quindici giorni. (*Cassaz.* 16 *gennajo* 1822; *Sirey, tomo* 22, *pag.* 262.)

3.° Il pignoramento non potrebb'esser dichiarato nullo per essere stato trascritto nella cancelleria nel giorno di domenica. (*Riom,* 12 *maggio* 1808; *Sirey, tomo* 15, *pag.* 180.)

N. B. E ciò per la ragione che l'articolo 1037 ✝ 1114, il solo che può invocarsi in simile circostanza, parla semplicemente delle notificazioni ed esecuzioni, e che una tra-

scrizione non può esser posta in questa classe. Ma il sig. Huet nel suo Trattato, pag. 111 a 115, critica fortemente questa decisione. Noi ci riserbiamo di entrare in nuovi sviluppamenti, esaminando sull'articolo 1037 la quistione generale, cioè, se la disposizione ch' esso comprende, si applica indistintamente ad ogni atto giudiziale o stragiudiziale.

(44) *Pag.* 66 *e* 225. — 1. La forza irresistibile dispensa dalla esecuzione dell'articolo 681 † 765, che ordina, sotto pena di nullità, secondo l'articolo 717 † 801, di notificare entro i quindici giorni il processo verbale del pignoramento degli immobili.

L'occupazione militare ed ostile de'luoghi che debbonsi percorrere è riputata *forza irresistibile* impedendo una notificazione. — A tal riguardo la decisione de' giudici del merito non potrebb'essere un mezzo di cassazione. (*Cassaz.* 14 *novembre* 1810, *Sirey, tomo* 14, *pag.* 55.)

2. Nella denunciazione del pignoramento non si è tenuto a reiterare la costituzione di patrocinatore già fatta nel processo verbale. (*Rennes*, 4 *aprile* 1810, *Sirey, tomo* 15, *pag.* 10).

3. La nullità risultante dal perchè l' atto di enunciazione del pignoramento notificato ad uno de' pignorati non fosse stato vidimato dal sindaco del luogo del domicilio di quest' ultimo, non può esser di vantaggio agli altri debitori. (*Rennes*, 6 *giugno* 1814).

4. Non decorre il termine, mentre dura il giudizio di opposizione al precetto promosso dal pignorato. (*Riom*, 7 *maggio* 1818, *Sirey, tomo* 19, *pag.* 329).

5. La denunciazione dee, sotto pena di nullità, contener copia intiera del pignoramento; poichè, a' termini dell' articolo 681 † 765, l' atto e non l' estratto del pignoramento, dev' essere denunciato, (*Cassaz.* 5 *agosto* 1812, *Sirey, tomo* 13, *pag.* 88).

(45) *Pag.* 67 *e* 225. — Con decisione del 27 agosto 1811 (*Sirey, tomo* 15, *pag.* 190), la corte di Parigi giudicò il contrario, applicando la disposizione dell' articolo 1033 † 1109; decisione assolutamente inconciliabile con una moltitudine di altre decisioni che noi riporteremo sugli articoli 703 † T., 710 † 794, 711 † 795, 723 † 808, 730 † 815, le di cui disposizioni sono perfettamente analoghe a quelle dell' articolo 681 † 765. Il sig. Huet, pag. 119, osserva ragionevolmente « che non si tratta di

» applicare qui le disposizioni dell' articolo 1033. Quando
» la legge dice *quindici giorni*, bisogna intendere quindi-
» ci, non diciassette giorni; perciò l' ultima trascrizione
» avendo avuto luogo, per esempio, il 19 novembre, que-
» sto giorno non si computa: dunque il giorno 4 dicembre
» è l' ultimo giorno utile per la denunciazione, poich' essa
» dee aver luogo in quindici giorni.

(46) *Pag.* 68 e 226.—Questa prima decisione della corte suprema, ed una moltitudine di altre che l' hanno seguita, (*V. specialmente la decis. del* 1 *dic.* 1813, *in Sirey*, *tomo* 14, *pag.* 19), rendono superflua qualunque discussione da parte nostra su tale quistione, sulla quale eran divisi di opinione i giureconsulti ed i tribunali. (*V. Berriat Saint-Prix pag.* 578 *nota* 36). Si troverà in oltre nella raccolta del sig. Sirey pel 1812 pag. 314 e seguenti, la esposizione de' mezzi i quali sono stati sviluppati dall' una parte e dall' altra, e le conclusioni colle quali il sig. Merlin ha concorso a fissare la opinione della corte. (*V. le nostre quistioni sull' art.* 682).

(47) *Pag.* 69 e 226.—La opinione del sig. Delvincourt trov' ancora un appoggio in una decisione della corte di cassazione del 2 marzo 1819 (*Sirey*, *tomo* 19, pag. 385), la quale stabilisce che la denunciazione del processo verbale di pignoramento al pignorato è valida, se vien fatta al domicilio ch'egli ha indicato come suo negli atti giudiziarii della causa, su di cui pronunziossi la sentenza in virtù della quale procede il pignorante, benchè in effetti non sia quello il domicilio reale del pignorato.

(48) *Pag.* 70.—Del resto l'articolo 717 † 801 non fa distinzione tra il pignoramento e la denunciazione; ed a noi sembra che in generale le nullità ch'esso pronunzia si riportano al pignoramento, non già solamente agli atti particolari i quali siano l'oggetto degli articoli ch' esso enuncia. Ma una pruova che a nostro parere, e contro quello del sig. Pigeau, dimostra, che la mancanza di registro opera la nullità dello stesso pignoramento, si è che questa formalità è stata richiesta nell' interesse del terzo, attesochè il pignorato (*V. il sig. Pigeau medesimo* pag. 211) perde la facoltà di alienare subitochè il pignoramento gli è denunciato, giusta l' articolo 692 † 771. Or si potrebbe mai dire che, allorquando la denunciazione non fosse stata registrata la vendita fatta dal pignorato sarebbe nulla? No, senza dubbio; e se essa

è valida, il pignoramento non cade forse sino a che il terzo possessore sia stato interpellato egli medesimo di pagare o di rilasciare? (*V. la quistione* 2201). Sì senza dubbio. .. Non si potrebbe dunque sostenere con fondamento che la mancanza del registro della denunciazione del pignoramento nel corso degli otto giorni non traesse seco che la nullità di questa denunciazione, e non quella del pignoramento.

Noi sottomettiamo queste riflessioni al lettore invitandolo a riflettere con tutta la maggior cura sulla nostra opinione, perchè essa ha contro di se il sentimento di un giureconsulto che noi non abbiamo giammai combattuto che con giusta diffidenza delle nostre forze.

(49) *Pag.* 70. — Ma se il pignorato non era presente nel suo domicilio; che non vi si fosse trovata persona la quale avesse qualità per ricevere la copia, e che niun vicino avesse voluto riceverla e sottoscrivere l'originale: se, in una parola l'usciere si trovasse posto nel caso previsto dall' articolo 68 + 162, diverrebbe necessario di conformarsi a questo articolo e conseguentemente di lasciare al sindaco la copia destinata al pignorato.

Massima di giurisprudenza.

(50) *Pag.* 74 *e* 227. — Bisogna sotto pena di nullità, che l'estratto del pignoramento contenga i nomi del sindaco e del cancelliere del giudicato di pace. Ciò appunto risulta dalla letterale applicazione dell' articolo 682 + 770 §. 4 combinato coll' articolo 717 + 801. (*Riom*, 23 *dicembre* 1809, *in Denevers*, 1811, *supplimento pag.* 11).

(51) *Pag.* 75 *e* 227. Se fosse diversamente, si domanderebbe in qual modo il cancelliere indicherebbe il giorno della prima pubblicazione, siccome il vuole l'articolo 682, §. 5 + 777, §. 5. In fatti, il processo verbale di pignoramento non è quello che può farcelo conoscere (*V. la quistione* 2269). Spesso nol può la denunciazione, poichè la legge accorda al pignorante un termine di quindici giorni dalla data della trascrizione in cancelleria. Or non si può supporre che la legge abbia inteso incaricare il cancelliere di fissare il giorno della prima pubblicazione, diviene dunque necessario che lo indichi il patrocinatore del pignorante; e questo appunto risulta dall' estratto che dee fornirgli.

Aggiungiamo che la consegna di questo estratto è tal-

mente necessaria, che, se fosse permesso al pignorante di dispensarsene non si potrebbe impedire di decidere che il pignoramento dovesse contenere il giorno della prima pubblicazione, ad oggetto che il cancelliere ne abbia conoscenza. Di fatti per la considerazione appunto che tal giorno gli vien indicato dall'estratto ch'egli riceve uniformemente all'articolo 104 della tariffa, la corte di cassazione ha giudicato che la denunciazione del pignoramento, e non il processo verbale, doveva contenere il giorno di questa prima pubblicazione (*V. Pigeau, tomo 2, pag.* 207 *e la requisitoria del sig. Merlin, in Sirey, tomo 2, prima colonna ultimo* §., *pag.* 317).

(32) *Pag.* 78 *e* 228.—Noi osserveremo di passaggio che l'applicazione dell'articolo 683 + 779 è stata estesa dal parere del consiglio di stato, del 1.° giugno 1807 (*V. il Bollettino delle leggi*, 4 *serie*, *tomo* 6, *pag*. 253) al caso in cui si tratta di eseguire la disposizione dell'art. 2194 + 2094 del codice civile.

Massime di giurisprudenza.

(53) *Pag.* 78 *e* 228.—1.° Al patrocinatore del pignorante appartiene di far eseguire la formalità della inserzione, poichè l'articolo 105 della tariffa gli accorda vacazioni a tal effetto; ed attesochè in oltre, stabilendo il codice queste due formalità in due articoli distinti ed immediatamente susseguenti, non ha inteso per ciò sottoporre il creditore ad adempirla esattamente secondo l'ordine di tali articoli. (*Cassaz.* 5 *ottob.* 1812, *in Sirey, tomo* 16, *pag.* 163).

2.° La formalità della inserzione nel giornale può essere giustificata da uno stampatore non patentato, allorchè è notorio ch'egli esercita la sua professione, ed allorchè la sua sottoscrizione è legalizzata a questo titolo dal sindaco. (*Decis. del 5 ottobre* 1815, *citata di sopra*).

3.° La data in cui è inserito in un giornale l'estratto di cui parla l'articolo 683 + 778, è sufficientemente assicurata dalla pubblicità di questo giornale, nel giorno indicato su ciascun foglio. Non vi è bisogno di giustificarla colla formalità del registro, di cui l'articolo 683 non fa alcuna menzione. (*Rennes*, 5 *gennajo* 1813).

4.° Il padre, eletto di un comune, può legalizzare la sottoscrizione di un suo figlio stampatore, quantunque associato al suo commercio. (*Rennes*, 6 *giugno* 1814).

Massima di giurisprudenza.

(54) *Pag.* 80.—Allorchè gli affissi indicativi di una vendita per espropriazione forzata, sono stati apposti ne' mercati vicini al comune dove si trovano situati i beni da espropriarsi, ed allorchè è costante, in oltre, che questi mercati sono più frequentati di quelli che si trovano più vicini al luogo della situazione de' beni, il debitore espropriato non è ammissibile a provocare la nullità della espropriazione, sotto pretesto, che l' articolo 684 † 779 del codice di procedura non è stato rigorosamente osservato, perchè esso prescriveva l'apposizione degli affissi ne' più vicini mercati. (*Cassaz.* 29 *novembre* 1816, *Sirey*, *tomo* 17, *pag.* 238).

(55) *Pag.* 82 *e* 229.—Nondimeno un tribunale di prima istanza ha dovuto pronunziare su questo meschino mezzo di nullità, che si fondava sul motivo che la legge autorizzav' a scrivere *la sola data* della pubblicazione. Esso è stato rigettato; pel motivo, che secondo gli articoli 703 e 704 † T e 788, è necessario lasciare in bianco i giorni della pubblicazione, poichè non si è passato in tassa, che una sola stampa di affissi. (*V. Pigeau*, *tomo* 2, *p.* 131, *nelle note*).

(56) *Pag.* 84 *e* 229.—Si oppone, in verità, che la piazza del mercato è deserta ne' giorni in cui non vi è riunione; ma noi rispondiamo, ch' essa lo è egualmente dopo le ore di queste riunioni. Bisognerebbe dunque ammettere di doversi apporre gli affissi all'ora del mercato; ma la legge non ha nè detto, nè supposto che questa apposizione dovesse aver luogo nel giorno e nell' ora del mercato: e se tale fosse stata la sua volontà, essa si sarebbe spiegata, siccome lo ha fatto nell'articolo 617 † 708. E così appunto è stato giudicato con decisione della corte di Monpellieri del 10 marzo 1812 (*V. il Giornale de' patrocinatori tomo* 6, *pag.* 255).

(57) *Pag.* 86 *e* 229.—Si dice per la prima opinione, la quale a noi sembra essere stata consacrata da decisione della corte di Poitiers del 9 giugno 1809 (*V. Sirey*, *tomo* 15, *pag.* 205), che l' articolo 684 † 778, §. 4 dee spiegarsi nel senso che presenta la disposizione del §. 3, in cui si dichiara espressamente, che gli avvisi saranno affissi alla principale piazza de' tre comuni ch' essa indica; quella del §. 4 vuole lo stesso, rispetto al principale mercato ch'essa indica, sì perchè vi è la stessa ragione di decidere, come perchè

a sol oggetto di evitare la repitizioue della indicazione individuale di ciascun comune, essa si serve di queste espressioni *nel principale mercato di detti comuni*; non si potrebbe dunque conchiuderne che il legislatore abbia inteso parlare del principale mercato de' tre comuni riuniti.

Si dice, per la seconda opinioue, ch'è quella sviluppata da Coffinières nel Giornale de' patrocinatori, tomo 4, pag. 301, che i differenti termini di cui gli estensori sonosi serviti nell' articolo 684, §§. 3 e 4, non sembrano ammettere di dare lo stesso senso alle loro disposizioni. S'è cosa evidente ch' essi hanno voluto che un affisso fosse apposto nella piazza principale di ciascuno de' tre comuni indicati, essi non hanno inteso dire la stessa cosa con queste espressioni, *nel principale mercato* DI DETTI COMUNI; espressioni che, secondo le regole della gramatica, indicano il solo principale mercato ch'esiste, non solamente in ciascun comune preso separatamente, ma ne' tre comuni riuniti. In effetti, se si fosse voluto esprimere il contrario, si avrebbe detto necessariamente il *principale mercato di* CIASCUNO *de' tre comuni.*

Si soggiunge ancora che, se la intenzione del legislatore fosse stata, che gli avvisi fossero stati affissi al mercato di ciascun comune, l' avrebbe manifestato nel §. 4, come lo aveva fatto al §. 3, relativamente alle *piazze*; o piuttosto avrebbe aggiunto una sola parola a questo paragrafo, estendendolo così; *Alla principale piazza ed al principale mercato del comune* ec.

(58) *Pag.* 91.—Noi osserviamo che l'usciere dee aver gran cura di menzionare nel processo verbale l' *annessione* dell' affisso; altrimenti, non esisterebbe pruova legale che essa fosse stata fatta, e si potrebbe pronunziare la nullità. (*V. Delaporte*, pag. 293.)

(59) *Pag.* 92 — Ove si opponesse che l' articolo 717 + 801 non fa alcuna distinzione, e che noi dobbiamo qui ragionare e decidere come abbiam fatto nelle quistioni 2265 e 2266, noi risponderemmo che le specie di tali quistioni non hanno alcun rapporto con questa, poichè si tratta in dette specie di una ommissione di fare in un termine fissato dalla legge ciò che la legge ha prescritto sotto pena di nullità; laddove l'articolo 685 + 781 non sembra enunciare che un avvertimento di non fare una cosa la quale è giudicata inutile. Or si sa che, giusta la massima comune

quod abundat non vitiat, un atto non viene giammai viziato di nullità soltanto perchè contenesse qualche cosa inutile; ne risulta solamente, ch' esso può secondo le circostanze esser considerato come inutile per questa parte, ed allora si riduce la tassa.

Massime di giurisprudenza.

(60) *Pag.* 94 e 230. — 1.° Un certificato del sindaco comprovante l' apposizione dell' avviso messo in piè del processo verbale dell'usciere che comprova in tal guisa l'apposizione, può tener luogo del visto richiesto dall' articolo 687 + 583; poichè un tal certificato adempie tanto più lo scopo della legge, per quanto esso serve di visto ed assicura nel tempo stesso che l' apposizione ordinata è stata realmente fatta ne' luoghi indicati dalla legge. (*Grenoble*, 19 *luglio* 1808, *Giurisprudenza sulla procedura*, *tomo* 3, pag. 108 *e seguenti.*)

2.° Non si adempirebbe bastantemente il voto dell'articolo 687, facendo l' annessione di una copia dell' affisso ad un atto di notificazione del processo verbale. (*Angers*, *5 maggio* 1809; *Sirey*, *tomo* 15, pag. 205.)

N. B. Ma bisogna osservare che nella specie, l'usciere nella notificazione dell' affisso aveva menzionato il rilascio di una copia stampata, e non sembra che questa copia fosse stata comprovata colla firma dell' usciere. Da questa circostanza può nascere la quistione, cioè se dovrebbesi egualmente pronunziare la nullità nel caso in cui l' usciere avesse comprovato nell' atto di notificazione ch' egli ha rilasciata una copia da lui firmata. Noi saremmo par l' affermativa pe' motivi enunciati nella quistione 333.

(61) *Pag.* 95 e 230 — Del rimanente, è stato giudicato con decisione della corte di cassazione, del 25 febbrajo 1808 (*Sirey*, *tomo* 19, *pag.* 134), che il processo verbale di apposizione degli affissi di un pignoramento d'immobili può esser vidimato, in caso di assenza o d'impedimento del sindaco, non solamente dall' eletto che fa le funzioni di sindaco *interino*, ma da ciascun eletto indistintamente, se però alcuno tra essi non fosse esclusivamente incaricato di questa attribuzione.

Massima di giurisprudenza.

(62) *Pag.* 98. — Il sequestro di cui si tratta nell' articolo 688 + 766, non è un pignoramento di mobili propriamente detto, ma soltanto un' amministrazione de' frutti degl' immobili pignorati.

Esso può esercitarsi su i terzi possessori e su i debitori originarii (*Cassaz.* 4 *ottobre* 1814, *Sirey*, *tomo* 14, pag. 78.)

(62 *bis*) *Pag.* 98 e 231. — Ma è ugualmente sicuro che il pignorato, dopo la denunciazione, continui a fare suoi i frutti? Tale quistione sarà trattata parlando dell' articolo 689 + 767.

(63) *Pag.* 100. — I creditori posson far uso della facoltà di privare dal possesso il pignorato, o di far eseguire la raccolta de' frutti senza essere obbligati di pignorarli immobiliarmente; ma la vendita dee farsi uniformemente alle disposizioni pel pignoramento de' frutti attaccati al suolo.

(64) *Pag.* 104. — Non si potrebbe, secondo il nostro parere, sostenere il contrario che con una falsa interpretazione dell' articolo 520 + 443 del codice civile, giacchè dichiarando esser le raccolte immobili, non dice che esse saranno pignorate solamente perchè i fondi lo sieno e senza che vi sia bisogno d'indicarle nel processo verbale. Così appunto osserva il sig. Maleville su questo articolo, e questo è pure ciò che risulta da decisione della corte di cassazione del 19 ventoso dell'anno 14. (*Sirey*, *anno* 14 e 1806, *pag.* 70.)

Si opporrebbe pure invano l' articolo 2204 + 2105. Questo non dice nè anco che il pignoramento del fondo porta con se quello dell' accessorio, il quale conseguentemente apparterrebbe all' aggiudicatario; bisogna dunque per pignorare gli accessorii, farli conoscere nel pignoramento; e si dee a tal effetto, come dicono tanto il sig. Maleville tomo 4 pag. 8, e tomo 4 pag. 346, quanto gli articoli 2217 + 2123 e 2218 + 2114, uniformarsi al codice di procedura.

Perciò dunque, o il fondo è affittato, o no:

Se non è affittato, bisogna che il pignoramento faccia conoscere al debitore che i frutti sono pignorati. Allora egli n' è il custode giudiziario; il pignorato ne dee dar conto a' creditori, se costoro non l' han fatti raccogliere, ed il prezzo dee distribuirsi uniformemente all' articolo 689 + 767. Questa disposizione prova evidentemente, di non supporsi

che il pignoramento de' fondi porta con se il pignoramento de' frutti, e se i creditori non si uniformano agli articoli 688 ✝ 766 e 689 ✝ 767 ne risulta che essi annunziano di non voler disporre de' frutti, ma non già che l' aggiudicatario ne sarà proprietario. Sarebbe assurdo, che i frutti non raccolti in tempo del pignoramento e che lo sono prima dell' aggiudicazione, appartenessero all' aggiudicatario: l' articolo 675 ✝ 760 richiede precise indicazioni. Non si può credere che il legislatore, se avesse inteso che il pignoramento de' fondi portasse seco quello de' frutti, non avesse richiesto che se ne facesse conoscere la quantità e la natura; ed ove si supponesse, si ammetterebbe che l'aggiudicazione avrebbe un effetto retroattivo, il che pur ancora è irragionevole. Ciò sarebbe ancora più sprovveduto di ragione nel caso in cui il fondo fosse affittato, poichè i fittajuoli avrebbero raccolto per l' aggiudicatario, quantunque tutti questi frutti fossero distaccati dal fondo e divenuti mobili in tempo della sua aggiudicazione. Non è questo quel che decide l'articolo 691 ✝ 769 il quale non accorda che il dritto di fare annullare l' affitto; cioè dai creditori prima dell' aggiudicazione; dall' aggiudicatario dopo l'aggiudicazione, se questo affitto non ha data certa e che lo mantenga se la ha. I creditori non possono allora che pignorare presso i terzi gli estagli, ed il solo aggiudicatario ha dritto ai frutti esistenti al momento dell' aggiudicazione o della sua entratura in possesso, se l' epoca ne è stata fissata, perchè li trova sui fondi. (*Cod. C. art.* 1614 ✝ 1460, 1615 ✝ 1461; *Pigeau*, pag. 224 e 238.)

(65) *Pag.* 105.—Si dirà forse, che noi intanto abbiam deciso che i frutti pendenti fanno parte dell'aggiudicazione? Ma l' aggiudicatario ha vedute le terre seminate; sapeasi, secondo l'uso del paese, che esse dovevano esserlo a tale epoca.

I frutti pendenti sono *pars fundi.*

Come cosa produttiva, i terreni pignorati e venduti hanno la rendita valutata secondo il ruolo della contribuzione fondiaria, il di cui ammontare serve almeno di base per mettere il prezzo.

In quanto al bestiame, all'opposto, l'aggiudicatario ha potuto credere, che appartenesse al fittajuolo ed allorquando non si è avvertito col quaderno dell'atto di vendita, che questo bestiame fosse stato dal proprietario addetto alla tenuta, dar quello all'aggiudicatario solamente, perchè l'articolo 522 ✝ 445 lo dichiara immobile, sarebbe lo stesso che gratificarlo di un accessorio di molto valore, di cui egli non

pensava di fare l' acquisto, quando niuna cosa annunziavagli che fosse stato messo in vendita (*a*).

Massime di giurisprudenza.

(66) *Pag.* 107. La mutazione in caso di aggiudicazione confermata in grado di appello, ha luogo fin dal giorno dell' aggiudicazione; giacchè è di principio, che è la sentenza quella che ha fissato i dritti delle parti, e che la decisione non ha fatto altro che togliere l'ostacolo il quale opponevasi alla sua esecuzione. Se dunque sopravvengono, durante l' appello, accidenti, degradazioni ec., questi avvenimenti non autorizzano l' aggiudicatario a domandare una diminuzione di prezzo. (*Cassaz.* 16 *agosto* 1808, *Sirey, tomo* 8, *pag.* 541).

Noi osserviamo che altra decisione del 9 ottobre 1806 (*Sirey*, 1806, *pag.* 467), conseguentemente posteriore al tempo in cui fu messo in attività il codice di procedura, sembra contraria a questa, a motivo che dichiara che in caso di appello dalla sentenza di aggiudicazione, la vendita non è consumata e fatta definitivamente che colla decisione confermativa; ma bisogna far attenzione che questa decisione ha sempre un effetto retroattivo al momento della sentenza che essa conferma; solamente ciò ch'è fatto nell'intervallo non è che provvisorio, nè ha effetto definitivo che dopo la sua pronunziazione.

(67) *Pag.* 109. — I soli creditori ipotecarii possono domandare la nullità dell'affitto; il che non può domandarsi da' creditori chirografarii, i quali non sono parte nel pignoramento.

(68) *Pag.* 110. — Tal' è pure la dottrina che il sig. Demiau-Crouzilhac, pag. 450, ha creduto poter professare, ancorchè avesse sostenuto alla pag. 449, lo ch' è contrario all' opinione che abbiamo manifestata sulla quistione 2305, che il pignorato è sequestratario nell' istante medesimo del pignoramento.

Si potrebbero, del rimanente, assegnare ragioni per le quali il legislatore, relativamente alle pigioni ed estagli, i

(*a*) Sugli effetti mobiliari i quali si reputano far parte del fondo, relativamente ai sequestri reali, v. d' Hericourt, Trattato della vendita, ediz. del 1752, pag. 23 n. 3.

quali sono mobili distiuti e sempre indipendenti dal fondo, avrebbe potuto, senza contraddirsi, decidere diversamente da quel che noi abbiam detto, di essersi fatto da esso (*V. la quistione* 2305) relativamente a' frutti naturali ed industriali; ma noi non crediamo aver bisogno, per giustificare la soluzione che abbiam data della presente quistione, di specificare queste ragioni.

(69) *Pag.* 111 *e* 233. — La presente quistione surroga la quist. 3269 del nostro Trattato e Quistioni di procedura.

(70) *Pag.* 111 *e* 233.—Noi crediamo utile, per intelligenza della discussione in cui entriamo sulla presente quistione, di porre sotto gli occhi de' nostri lettori le diverse opinioni che la medesima ha fatto nascere. E con questo mezzo saranno maggiormente in grado di valutare quella che abbiam noi adottata.

Il sig. Pigeau, tomo 2 pag. 226, riguarda gli affitti a lungo tempo come suscettibili di essere ridotti, dietro la domanda de' creditori, al periodo di nove anni nel quale si trovassero, ed egli ne dà per motivo che questi affitti formano una specie di alienazione (*arg.* dagli art. 481 † 404, 595 † 520 e 1429 † 1400 *del Codice Civile*); e che d'altronde il fittajuolo non differisce dal creditore anticretico, il quale, secondo l'articolo 2191 † 2090 del codice civile non acquista alcun privilegio su i dritti del fondo a lui consegnato a tal titolo.

Questa opinione ha per se il sentimento di Pothier, il quale eziandio considerava come tante alienazioni gli affitti a lungo tempo, allorchè questo prezzo consisteva in unica somma. (*V. il Contratto di locazione, tomo* 1 *pag.* 5).

Queste medesime ragioni sono quelle le quali fanno pendere il sig. Delvincourt per la nullità del fitto a lungo tempo, restringendo però la facoltà di farlo rescindere ai creditori ipotecarii, inscritti prima che avesse acquistato data certa. Egli in seguito applica *a fortiori* questa teoria ai fitti a tempo breve, il di cui prezzo è stato anticipatamente pagato (*V. l' ultima edizione, tomo* 3, *pag.* 97, *n.°* 10).

Il sig. Tarrible, dopo lunghi sviluppamenti sulla quistione (*V. il Nuovo Repert. al voc.* Tiers detenteur) finisce con riconoscere che alcuna legge non assisterebbe la pretensione de' creditori di far sciogliere, o ridurre *de plano* il fitto a lungo tempo, fatto dal loro debitore.

Rispetto solo a' pagamenti anticipati, assimilando la locazione all' usufrutto, nel caso che il fitto sia stato pagato anticipatamente, egli crede che non si potrebbe opporli a' creditori ipotecarii.

Si citano due decisioni, fra le altre, pronunziate l'una dalla corte di Nimes nel 28 gennajo 1810, la seconda dalla corte di cassazione nel 5 novembre 1813 (*Sirey, tomo* 10, *pag.* 98, *e tomo* 14, *pag.* 67), le quali annullano nell' interesse de' creditori, i pagamenti anticipati e le cessioni dell' usufrutto fatte dal debitore.

Ma nella specie di niuna di queste decisioni la nullità della locazione non è stata pronunziata; esse dunque non recano alcun pregiudizio alla presente quistione.

In quanto alla opinione del sig. Tarrible, essa non è favorevole a' creditori, che relativamente *a' pagamenti fatti anticipatamente*, e si è vednto che, malgrado il suo desiderio di trovare qualche testo il quale autorizzasse l' annullamento o la riduzione delle locazioni a lungo tempo, dichiara di non trovarne alcuno.

I sig. Pigeau e Delvincourt sono dunque i soli i quali abbiano creduto trovare abbastanza analogia in altre disposizioni della legge per pronunziarsi contro i fitti di questa specie, ma essi li riguardano come quelli, che possono essere annullati o ridotti dietro la domanda dei creditori; il sig. Locré, e quindi noi nel nostro Trattato e Quistioni di procedura, abbiam pensato al contrario, che costoro non hanno un somigliante dritto; e questa opinione noi la fondiamo sul motivo che in tempo della discussione dell' articolo 691 + 769 non eransi ammessi i due articoli che la sezione del Tribunato aveva proposti, ed i quali avevano precisamente per oggetto gli affitti a lungo tempo ed i pagamenti anticipati. Questi articoli erano così concepiti.

» Per qualunque tempo siano stati fatti gli affitti a te-
» nuta o a locazione, saranno eseguiti per tutto il tempo
» che sarà stato convenuto, se all' epoca in cui essi furo-
» no fatti non eravi inscrizione ipotecaria su i fondi.

» Nel caso in cui vi fossero una o molte inscrizioni
» nella detta epoca, la lor durata sarà sempre ristretta,
» relativamente all' aggiudicatario, al tempo della più lun-
» ga durata degli affitti, secondo l' uso dei luoghi, comin-
» ciando dalla aggiudicazione, salvo ogni regresso dei fit-
» tajuoli o locatarii contro il pignorato.

» Nel caso in cui, in tempo del fitto a tenuta o a lo-
» cazione, vi fossero state inscrizioni ipotecarie sugli im-

» mobili, i pagamenti fatti anticipati dagli affittuari o loca-
» tarii non valeranno, contro i creditori e l' aggiudicatario,
» che per l' annata nella quale l' aggiudicazione è fatta ».

Queste disposizioni, le quali, come si vede, contenevano positivamente la soluzione della presente quistione, sono state escluse, e la ragione ne fu, dice il sig. Locré, » ch' esse avrebbero inceppato le transazioni e l' uso della » proprietà »: donde conclude « che si è persistito a riguar- » dare come sospetti gli affitti fatti dopo il precetto ». (*V. lo Spirito del codice di procedura*, *tomo* 3, pag. 194).

Il sig. Tarrible il quale riferisce pure questi articoli, attribuisce la loro soppressione ad un' altra causa. « Essi » non furono adottati, ei dice; ma le loro disposizioni, » sopra tutto per quel che riguarda l' anticipazione, erano » sì sagge, che il loro rigetto non può essere attribuito che » alla opinione in cui doveva essere il consiglio di stato, » che le altre disposizioni del nostro codice basterebbero per » ottenere lo stesso scopo ». (*Nuov. Repert.* al voc. Tiers détenteur, num. 4).

Tali sono le differenti ragioni le quali sono state esaminate e pesate per risolvere tal quistione, in una consulta deliberata col sig. Toullier, e stesa dal nostro stimabile collega sig. Richelot, al quale appartiene conseguentemente in gran parte l' estensione del presente numero. Se noi ci siamo ingannati nella soluzione che ne abbiam data, almeno si troveranno, in questa nota, i motivi su i quali si potrebbe appoggiare l' opinione contraria, che da noi è stata rigettata dopo mature riflessioni.

(71) *Pag.* 115.—Ma non crediamo che questo vantaggio, accordato ai creditori ipotecarii, si estenda sino a privare i chirografarii della partecipazione alla distribuzione del prezzo dei fitti e degli estagli, allorchè hanno preceduti gli altri, facendo essi medesimi il sequestro presso il terzo. Infatti dopo un pignoramento di tal natura gli affitti e gli estagli possono essere immobilizzati. Or essi sono immobilizzati a vantaggio degli ipotecarii: dunque non vi è che un pignoramento fatto da questi creditori che possa dar luogo a siffatta immobilizzazione; giacchè ripugnerebbe al buon senso che quella la quale avesse luogo per parte di un chirografario, si convertisse a vantaggio dell' ipotecario. In una parola, non vi è immobilizzazione degli affitti e degli estagli scaduti dopo la denunciazione, se non vi è sequestro presso il terzo: dunque, sino a quel punto non vi è distribuzione

per contributo dell' ammontare dei frutti civili, e conseguentemente, esiste un' obbligazione per gl' ipotecarii di pignorare prima di qualunque chirografario, se essi vogliano impedire la distribuzione per contributo. Ecco ciò che risulta, secondo noi, dal testo della seconda disposizione dell'articolo 691 † 769, e ciò che in oltre è uniforme alla giustizia.

Massime di giurisprudenza.

(72) *Pag.* 115.—1.° Il pignoramento degl'immobili dopo la sua denunciazione al pignorato, e dal giorno della notificazione degli affissi a' creditori inscritti, fissa la sorte di costoro, e conserva le iscrizioni allora esistenti, senza che vi sia bisogno di rinnovarle pendente il giudizio di espropriazione (*Roano*, 29 *marzo* 1817, *Sirey*, *tomo* 17, *pag.* 238).

2.° L'alienazione dell'immobile fatta dopo la denunciazione del pignoramento è nulla, senza che vi sia bisogno di pronunziarne la nullità; questa denunciazione mettendo il pignorato in tale stato di interdizione, relativamente all' immobile, ch' egli non può più disporne in pregiudizio del pignorante.

Invano si qualificherebbe per *rilascio* una cessione fatta dal pignorato a colui il quale gli avesse venduto l'immobile. Il pignorato non può nè *rilasciare*, nè trasmettere ciò che più non è in sua disposizione. Un tal cambiamento di possesso ha tutti i caratteri della alienazione proibita dalla legge; giacchè colui il quale RILASCIA, *aliena* come colui che vende, e non vi è alcuna ragione plausibile di escludere, in questo caso, l' applicazione dell' articolo 692 † 771 pel motivo che sia questi un venditore il quale rientra nella proprietà della cosa, come se non l' avesse giammai venduta. (*Rennes*, 12 *marzo* 1818).

Massima di giurisprudenza.

(73) *Pag.* 120 — Nel caso preveduto dall' articolo 693 † 772 la vendita diviene volontaria, ed è sottoposta alla trascrizione ed alle formalità legali prescritte per purgare l' immobile dalle ipoteche non iscritte (*Decis. del ministro delle finanze del* 7 *giugno* 1808, *in Sirey*, *tomo* 8, *pag.* 33).

Massime di giurisprudenza.

(73 *bis*) *Pag.* 126 e 233. — 1.° La notificazione dell'affisso non debb' esser fatta che a' creditori i quali si trovano inscritti all' epoca in cui l' affisso debb' esser notificato.

*

2.° Un pignoramento d' immobili, di cui sono stati notificati gli affissi, è un titolo comune a tutt' i creditori inscritti. Non sarebbe sufficiente, che l' attore ne desistesse perchè esso devenisse senza effetto, esso non può esser cancellato, che in presenza di tutti i creditori inscritti. Tutto ciò è vero, anche riguardo al creditore il di cui titolo non fosse inscritto che dopo la notificazione degli avvisi; perciò questo creditore può, come tutti gli altri, domandare la surrogazione nel caso preveduto dall' articolo 722 † 807 (*Nancy*, 5 *marzo* 1818; *Sirey*, *tomo* 18, *pag.* 289).

3.° In materia di espropriazione di stabili dev' esservi unità di procedure. Qualunque creditore inscritto, a cui è stata fatta la notificazione prescritta dall' articolo 695 † 784 del codice di procedura civile, è riputato parte negli atti di ulteriore procedura, come rappresentato dal pignorante, ossia dal creditore che agisce. Perciò, egli non può *nè intervenire contro* in appello, nè rendersi *terzo opponente* alle sentenze pronunziate coll' attore, nè in alcuna maniera presentare dal suo canto mezzi di nullità. Egli non ha che la facoltà di farsi surrogare in caso di frode o di negligenza.

La notificazione ai creditori inscritti delle sentenze pronunziate coll' attore, non è sottomessa alla regola di *usciere commesso*. Tali sentenze, se esse sono in contraddizione coll' attore, non sono *contumaciali* co' creditori inscritti, essendo rappresentati da esso (*Cassaz.* 22 *feb.* 1819; *Sirey*, *pag.* 103, §. 3).

4.° I mezzi di nullità contro un pignoramento di stabili non appartengono, di una maniera indivisibile, al pignorato ed ai creditori. Il pignorato ed i creditori non sono ammissibili a farli valere, se non quando è stata fatta un' infrazione ai loro proprii dritti colla irregolarità di cui è querela.

Perciò, il pignorato non può produrre eccezione contro una transazione colla quale egli ha rinunziato al beneficio della sentenza che dichiarasse nulla la procedura, dal perchè la transazione ha avuto luogo posteriormente alla notificazione prescritta dall' articolo 695 del codice di procedura, e pretendere ch' egli non ha potuto, a questa epoca, transigere sulla validità del pignoramento, solo e senza il concorso de' creditori.

Perciò ancora, un creditore non ha qualità per proporre una nullità commessa in pregiudizio della parte pignorata, e querelare la transazione colla quale abbia sanato il mezzo di nullità, sopra tutto se la transazione è favorevole alla massa dei creditori.

Se le procedure per lo pignoramento degli immobili sono interrotte posteriormente alla notificazione prescritta dall' articolo 695, il pignorante non è tenuto di rinnovare questa notificazione in tempo che si ricominciano le procedure. (*Cassaz.* 23 *luglio* 1817, *Sirey, tomo* 19 *pag.* 6).

(74) *Pag.* 129.—In fatti, questa decisione giudica implicitamente la quistione, dichiarando che si dee fare la notificazione a' creditori inscritti su i precedenti proprietarii pell' immobile pignorato. Or, la stessa ragione di decidere si applica evidentemente a' creditori del terzo possessore, contro il quale si domandasse la espropriazione. Perciò, per parlare più generalmente, noi diremo, che si dee notificare l' affisso a qualunque creditore indistintamente il quale si trova inscritto sull' immobile.

(75) *Pag.* 132. — Noi osserveremo che con decisione della corte di Parigi, del 10 maggio 1810 (*Sirey, tomo* 13, *pag.* 146), fu giudicato di tal sorte, ma nella ipotesi in cui i *creditori* comparissero, e lungi di querelarsi, dichiarassero di aderire alle procedure.

Il sig. Huet, pag. 157, ne conchiude, che nel caso in cui i creditori non si presentano, il pignorato può opporre la nullità: la sua principale ragione è, che pronunziando la nullità, la legge non gli ha proibito di prevalersene. Egli si appoggia a tal riguardo, su di un considerando della decisione della corte di cassazione del 29 novembre 1811 (*Sirey, tomo* 12, *pag.* 171), in cui è dichiarato che in *tesi generale*, il debitore pignorato è *ammissibile a fare eccezione col mezzo di nullità* risultante dalla contravvenzione all' articolo 695 + 784, vale a dire dalla mancanza di notificazione dell' affisso.

Noi conveniamo che questa decisione può somministrare un pretesto di apportare una modificazione alla soluzione data qui sopra; ma noi persistiamo tuttavia nella nostra opinione, perchè è di principio che il pignorato in questo caso prenderebbe argomento dall' altrui dritto: il che è riconosciuto dalla stessa decisione del 10 maggio 1810, a motivo che essa rigetta la domanda di nullità formata dal pignorato, allorchè i creditori aderiscono al pignoramento, non ostante la mancanza della notificazione. Del resto, se si ammettesse che il pignorato potrebbe prevalersi della nullità pronunziata dall' articolo 695, almen non potrebbe esservi ammesso, se la mancanza di notificazione gli fosse im-

putabile, come proveniente dal suo proprio fatto; per esempio, se avesse fatta una falsa dichiarazione sulle ipoteche esistenti.

Massime di giurisprudenza.

(76) *Pag.* 132 *e* 233. — 1.° Il registro di un pignoramento d'immobili, prescritto dall' articolo 696 + 785 del codice di procedura, non è essenziale per la validità della notificazione del pignoramento. La nullità stabilita nell'articolo 717 + 801 si applica all'atto di notificazione con tutte le sue forme costitutive. Essa non si estende al registro, il quale non è un elemento costitutivo e sostanziale della notificazione.

2.° Il registro della notificazione di un pignoramento di stabili, ordinata dall' articolo 696 del codice di procedura, e dal parere del consiglio di stato del 30 maggio 1809, ha per iscopo, risguardo ai creditori, d'impedire che il pignoramento possa esser cancellato senza il loro consenso, o senza giudicati da pronunziarsi contro di essi. Eglino dunque non hanno interesse, nè sono ammissibili a querelarsi della mancanza del registro, allorchè dal fatto apparisce, che non vi sia stata cancellazione del pignoramento. (*Cassaz.* 22 *febbrajo* 1819, *Sirey*, 1819, *pag.* 103, § 1 e 2).

(77) *Pag.* 134.—Allorchè un' aggiudicazione definitiva è al momento di esser terminata, se avviene che il creditore istante desista dalle sue procedure, perchè sia stato soddisfatto dal pignorato, questa desistenza non produce l'effetto di rendere necessario che l' aggiudicazione definitiva sia rimessa ad un altro giorno. Essa, al contrario, dà luogo alla immediata surrogazione di qualunque creditore inscritto, il quale richiede di proceder subito alla aggiudicazione definitiva. . . . senza che vi sia neanco bisogno di chiamare il pignorato, il quale esegue fedelmente il suo trattato col creditore instante. La regola è vera almen pel caso, in cui il creditore il quale richiede l' aggiudicazione definitiva, nel momento medesimo abbia ottenuta sentenza di surrogazione eventuale ed indefinita. (*Grenoble*, 19 *febbrajo* 1818, *Sirey*, 1819, *pag.* 157).

Massima di giurisprudenza.

(78) *Pag.* 135 *e* 235.—L'aggiudicatario può essere autorizzato a ritenere sul suo prezzo l'ammontare dei fitti pagati anticipatamente, allorchè le clausole del quaderno dell'atto di vendita portano ch'egli entrerà in possesso dell'immobile da un' epoca determinata, ed allorchè è incaricato, in oltre, del mantenimento degli affitti. (*Parigi*, 23 *novembre* 1812. *V. pure le osservaz. del sig. Coffinières in principio di questa decisione, nel Giornale de' patrocinatori, tomo* 7, *pag.* 149.

(79) *Pag.* 137.—La prima decisione ci sembra che contenga ne' suoi considerandi lo sviluppamento di tutte le ragioni sulle quali si può fondare la sua teoria, nel tempo medesimo che il compilatore non ha lasciato sfuggire nella esposizione de' fatti alcuno dei mezzi, i quali erano stati presentati in appoggio della opinione contraria.

(80) *Pag.* 137. — Noi non dissimuliamo potersi opporre di risultare da una decisione della corte di cassazione, del 12 gennajo 1815 (*Sirey*, 1815, pag. 75), che un quaderno di atto di vendita non è nullo, ma soltanto soggetto a riduzione in quanto alla tassa, allorchè in luogo di contenere una *indicazione sommaria* de' beni pignorati a' termini degli articoli 682 + 777 e 697 + 773, contenesse una indicazione intiera e specificata: donde seguirebbe che una indicazione generale e sommaria sarebbe sufficiente. Noi rispondiamo, che da una parte l'articolo 682 il quale non parla che dell'estratto del pignoramento da inserirsi nella tabella dell' udienza, non dispone alcuna cosa sul quaderno dell' atto di vendita, e dall' altra parte, che l' articolo 697, il quale solo prescrive, siccome l' osserva il sig. Huet pag. 142, le forme di questo quaderno, esige formalmente la indicazione degli oggetti tale quale è inserita nel processo verbale. Dunque questa non è un' indicazione generale o sommaria che dee contenere il quaderno degli atti di vendita, ma, come noi lo abbiam detto di sopra, una indicazione intiera ed uniforme a quella del processo verbale.

(81) *Pag.* 138.—Tali sarebbero per esempio, le nuove condizioni le quali, per effetto della loro importanza, potessero influire sensibilmente sulla sorte e sul prezzo del-

l'aggiudicazione (*Roano*, 7 *agosto* 1813; *Sirey*, *tomo* 15 *pag*. 113).

Massima di giurisprudenza

(82) *Pag*. 139 *e* 236.—Le leggi che sottopongono gli stabilimenti pubblici a non poter rendersi proprietarii senza una precedente autorizzazione del governo, non sono applicabili al caso in cui questi stabilimenti divenissero proprietarii dietro procedure di espropriazione forzosa, fatta a loro richiesta contro i loro debitori. (*Decreto degli* 11 *settembre* 1811 *nel Bullet. delle leggi*, 4 *serie*, *tomo* 15, *pag*. 257).

Massima di giurisprudenza.

(83) *Pag*. 142 *e* 237.—La mancanza di una pubblicazione del quaderno dell' atto di vendita nel giorno indicato (questo giorno essendo feriale) non vizia di nullità le pubblicazioni precedenti, e non può trarre seco la nullità del pignoramento (*Cassaz*. 4 *ottobre* 1814, *Sirey*, *pag*. 78).

(84) *Pag*. 145. — Ed è perciò che il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 230, n.° 13, ed il sig. Lepage nelle sue Quistioni, pag. 456, dicono formalmente che non si viola alcuna disposizione della legge, procedendo all'aggiudicazione preparatoria incontinente dopo la terza pubblicazione, se in oltre le due formalità prescritte dall'articolo seguente, sono state precedentemente osservate. Questo è pure quel che è stato giudicato dalla corte di Rennes, il 4 gennajo 1813.

Massime di giurisprudenza.

(85) *Pag*. 146 *e* 237. — 1.° Il giorno della inserzione al giornale debb'essere computato nel termine degli otto giorni, e così appunto fu giudicato da decisione della corte di Parigi, del 6 luglio 1812 (*Sirey*, *tomo* 15, *pag*. 152), in una specie in cui la inserzione nel giornale era stata fatta il 20 e l' aggiudicazione preparatoria indicata pel 28. Considerossi che il giorno della inserzione doveva esser computato, attesochè il giornale compariva nella mattina del 20, ed attesochè non doveano applicarsi al termine fissato dall'articolo 703 ✝ T. le disposizioni dell'articolo 1033 ✝ 1109 del codice di procedura; poichè questo articolo non parla che di termini fissati per gli atti estragiudiziali fatti a persona o a domicilio.

2.° Il vocabolo *almeno* adoperato, tanto nell' articolo 703 che nel decreto del 2 febbrajo 1811, lascia a' tribunali la facoltà di accordare un termine più lungo. Questa dilazione può esser domandata da' creditori e dal debitore. Non si dee trarre argomento dall' articolo 1244 ✝ 1197 del codice civile per conchiudere che la dilazione non può esser domandata che dal solo debitore (*Rennes*, 13 *giugno* 1817).

(86) *Pag.* 153 *e* 237. — Noi tratteremo sull' articolo 731 degli effetti delle aggiudicazioni preparatorie e definitive per rapporto a' dritti ch' esse conferiscono, o alle obbligazioni ch' esse prescrivono al compratore.

Massime di giurisprudenza.

(87) *Pag.* 153 *e* 237. — 1.° Il termine fissato in materia di spropriazione forzosa, tra l' aggiudicazione preparatoria e l' aggiudicazione definitiva, giusta l' articolo 706 ✝ 690 del codice di procedura civile, o l' articolo 1.° del decreto del 2 febbrajo 1811, non debb' essere aumentato in ragione delle distanze. L' articolo 1033 ✝ 1109 del codice di procedura civile non è applicabile in questo caso (*Cassaz.* 21 *agosto* 1817, *Sirey*, *tomo* 18, *pag.* 17).

2.° L' articolo 706 ed il decreto del 2 febbrajo 1811, i quali fissano l' intervallo che si dee lasciare tra l' aggiudicazione preparatoria e l' aggiudicazione definitiva, debbon intendersi in questo senso, che il giudice non può diminuire questo intervallo, ma ch' egli può, usando di questo potere con discrezione, aumentarlo, se un più lungo termine gli sembra vantaggioso al pignorato ed a' creditori. (*Metz*, 28 *gennajo* 1818, *Sirey*, *tomo* 18, *pag.* 337, *Rennes* 13 *giugno* 1817).

3.° Secondo l' articolo 342 ✝ 436, l' aggiudicazione definitiva non può essere sospesa, quando tutti gli atti sono stati fatti prima della morte sopravvenuta, o anche notificata della parte pignorata (*Cassaz.* 23 *ventoso anno* 11 *e Parigi* 4 *luglio* 1812, *in Sirey*, *tomo* 3, *pag.* 223, *e tomo* 13, *pag.* 197).

(88) *Pag.* 155 *e* 237. *Tra le due aggiudicazioni.* Ma tale quistione potrebbe mai riprodursi nella vendita degli stabili fatta uniformemente alle disposizioni del titolo 6 del lib. 2 della seconda parte del codice? Questo è quel che esamineremo sull' articolo 965 ✝ 1041.

Qui ci resta ad osservare che il termine di due mesi dee

calcolarsi, siccome è stato detto sulla quistione 2221, e che siccome il decreto del 2 febbrajo porta almeno due mesi, così nulla impedisce al tribunale di accordare un termine più lungo, se le circostanze lo esigessero.

(89) *Pag.* 157. — Invano si pretenderebbe, dice questo dotto professore, che si debba fissare il termine di due mesi cominciando dalla seconda sentenza, la quale dopo essersi fatta la decisione, dichiara il giudizio ricominciato; che questo termine è stato sospeso dall' appello, e non ha ripreso il suo corso che dopo questa seconda sentenza; che diversamente ne risulterebbero i più gravi inconvenienti, a motivo che il pignorato non avrebbe il tempo di presentare le nuove nullità, o che forse egli non avrebbe più tempo sufficiente per fare i nuovi annunzii al pubblico, o che finalmente l' istante non potrebbe apporli che nel giorno medesimo dell' aggiudicazione.

A queste ragioni è sufficiente rispondere, che non si può erigere in legge un sistema più o meno plausibile, e che l' articolo 706 † 790 non autorizza in alcun modo le presenti distinzioni. Questo articolo fissa un termine tra le *aggiudicazioni* e non un termine tra le sentenze posteriori all' aggiudicazione preparatoria ed aggiudicazione definitiva.

Si aggiunge che lungi di accordare al pignorato la facoltà di prorogare il termine con incidenti, lungi di sospendere questo termine coll' appello che interponesse il pignorato, il legislatore ha preso, al contrario, delle misure perchè tali specie d' incidenti non differiscano l' aggiudicazione diffinitiva, ed è per questo motivo, per esempio, ch' egli prescrive (art. 734 † 818, e 735 † 819) di non ricever l' appello se non è interposto entro i quindici giorni dalla notificazione della sentenza di aggiudicazione preparatoria, e di decidervi, se però sarà possibile, dieci giorni almeno prima dell' aggiudicazione definitiva.

È cosa irragionevole l' ammettere che dipenda dal pignorato di sospendere, con de' cavilli, i termini della aggiudicazione ed allontanarne il termine in modo che, se essa sia ritardata col suo fatto, possa esigere un nuovo termine di due mesi.

Massima di giurisprudenza.

(90) *Pag.* 157. — Allorchè un' aggiudicazione definitiva è stata rinviata ad un giorno certo e che dopo degl' in-

canti, essa è rinviata ad un altro giorno, quello che ha fatto l'ultima offerta può desisterne. Il suo silenzio al momento del rinvio, non è un'acquiescenza al rinvio. (*Riom*, 17 *agosto* 1806, *Sirey*, *tomo* 6, 2. *parte*, *pag*. 403).

(91) *Pag*. 158 *e* 166. — Con maggior ragione non è indispensabile di menzionare la durata delle candele. (*Lione*, 2 *agosto* 1811, *Sirey*, *tomo* 12, pag. 20).

(91 *bis*) *Pag*.166.—Noi soggiungeremo, che con una istruzione generale del 16 luglio 1813, l'amministrazione annunziò che la dichiarazione del precetto, fatta dall'aggiudicatario dichiarato dal patrocinatore, non deve avere il vantaggio della esenzione, se non quando costui ne abbia fatta la riserba *nella aggiudicazione*, e che il dritto proporzionale è esigibile, se la riserva è stata fatta soltanto dall'aggiudicatario nell'accettare la dichiarazione del patrocinatore (*Annali del notariato*, *tomo* 13, *pag*. 296; *Sirey*, *tomo* 16, *pag*. 285).

(92) *Pag*. 169 *e* 238. Gli articoli 710 ✝ 794 e 711 ✝ 795, ammettendo qualunque persona alla nuova obblazione, sottopongono le aggiudicazioni ad una clausola risolutoria, inerente a queste aggiudicazioni, e la quale esiste insieme con esse. Questa condizione si compie colla nuova obblazione fatta entro il termine, e secondo la forma prescritta dalla legge: allora le cose sono rimesse nello stato medesimo come se l'aggiudicazione che fu susseguita da maggiore offerta non fosse esistita, uniformemente alla disposizione generale dell'articolo 1683 ✝ 1529 del codice civile.

Segue da ciò che l'amministrazione del registro non può esigere i dritti di mutazione per l'aggiudicazione susseguita da nuova subasta (*Cassaz*. 23 *febbrajo* 1820, *in Sirey*, *tomo* 22, *pag*. 195).

(93) *Pag*. 171.—Noi tratteremo nuovamente, sull'articolo 965 ✝ 1041, la quistione il di cui esame, nell'Analisi, ha dato luogo a questa proposizione.

(94) *Pag*. 173.—Noi esamineremo, sull'articolo 712 ✝ 796, se le persone incapaci di rendersi aggiudicatarie possano esser ammesse a sovrincantare.

(95) *Pag*. 176.—Ma quando l'ottavo giorno è pure un

giorno feriale, il nuovo oblatore avrebbe la facoltà di sovraincantar e ottenendo il permesso di notificare questo giorno medesimo il suo atto di nuova obblazione (*Roano*, 14 gennajo 1815, *Sirey*, *tomo* 15, pag. 220; *v. le nostre quistioni sull' articolo* 681 ✝ 765).

(96) *Pag.* 181 *e* 239. La maggior offerta dopo l' aggiudicazione dietro espropriazione forzosa differisce dalla maggiore offerta dopo la vendita ordinaria, in ciò che se il maggiore offerente desiste, senza che i creditori si facciano surrogare, l' aggiudicatario può escludere tutte le offerte per conservare l' effetto alla sua aggiudicazione, elevando il prezzo alla quantità in cui la maggiore offerta portollo.

Massime di giurisprudenza.

(97) *Pag.* 181 *e* 239. — 1.° Il creditore maggiore offerente non si reputa che consenta alla sentenza la quale annulla la sua maggiore offer ta, e reudasi non ammissibile ad impugnare questa sentenza, solamente perchè egli avesse prodotto nella graduazione, se la produzione è stata fatta *sotto tutte le riserbe* (*Cassaz.* 18 *ottobre* 1809, *nel Giornale dei patrocinatori*, tomo 1, pag. 5).

Noi pensiamo, che questa acquiescenza non potrebbe essergli opposta nel caso in cui la produzione fosse stata fatta senza riserba, attesochè essa si fa dal patrocinatore, e che costui non può consentire per la parte se non ha mandato speciale.

2.° Il maggiore offerente divenendo aggiudicatario definitivo, dee, secondo l' articolo 2188 ✝ 2087 del codice civile, restituire al precedente aggiudicatario le spese ed il costo legale della sua aggiudicazione.

(98) *Pag.* 182. — Il sig. Huet, nella pag. 191, critica questa decisione, la quale, in effetto, sembra in opposizione con molte decisioni e specialmente con quella citata sull' articolo 710 nella nota 95. Si può opporre, egli dice, nella specie dell' articolo 711 ✝ 795, come ne' casi dell' articolo 710 ✝ 794, che il maggiore offerente il quale ha fatto la sua dichiarazione in cancelleria il sabato, può ottenere l' autorizzazione dal presidente per denunciare la maggiore offerta nella domenica; ma la giurisprudenza è fissata, e non sarebbe sicuro di sostenere l' opinione contraria a quella che essa consacra.

(99) *Pag.* 183. — La decisione della corte di Liegi può essere giustificata, salvo la distinzio ne che noi ammettiamo qui appresso, da quella della cor te di cassazione, sezione criminale, del 5 gennajo 1809 (*Denevers*, 1809, *suppl.* pag. 18), la quale stabilisce in principio, che se tutte le volte che la legge fissa un termine ad un numero determinato di giorni, il computo se ne fa *de die ad diem*, non è così di un termine prefisso di un numero di ore, per esempio, di ventiquattr' ore, il quale si calcola *de hora ad horam*.

Per una conseguenza di questo princip io, la corte dichiarò nullo un processo verbale di guardie forestali, il quale era stato confermato l'indomani della sua compilazione, ma dopo lo spirare delle ventiquattr' ore dalla sua data, fissata sia colla menzione dell' ora che il guardia-forestale aveva indicata nel processo verbale, sia colla menzione dell' ora della confermazione fatta dall' ufficiale pubblico che avea ricevuto questa confermazione.

Perciò si sostenne invano, in questa specie, come si è fatto innanzi la corte di Liegi, che le ventiquattr' ore nelle quali, giusta l' articolo 7 del tit. 4 della legge del 29 settembre 1791, il processo verbale doveva esser confermato, non doveva intendersi che del giorno naturale; che conseguentemente, l' indomani del giorno della compilazione era un giorno utile, e che questo processo verbale avesse potuto ratificarsi nel domani della sua formazione, e durante tutta la giornata.

Noi crediamo il principio consacrato dalla corte di cassazione esser perfettamente applicabile alla specie dell' articolo 711 ✝ 795. Ma bisogna ben osservare che l' ora della compilazione e quella della confermazione del processo verbale dichiarato nullo, erano state fissate nella specie sulla quale essa ha pronunziato.

Or, supponiamo che nè l' ora della ricezione della maggiore offerta, nè quella della denunciazione siano state fissate; in questo caso l' articolo 711 non richiedendo che si comprovi quest' ora, la presunzione debb' essere che la denunciazione è stata fatta in tempo utile: donde segue che la maggiore offerta non sarebbe nulla se non quando l' ora della recezione della maggiore offerta, e quella della denunciazione fossero comprovate.

Ed in fatti spetta a colui, il quale allega la nullità, di provare che la denunciazione è stata fatta dopo il termine. Questa considerazione è stata sussidiariamente una di quelle le quali hanno determinato la decisione della corte di Liegi, e si può osservare che, lungi di rigettarla, quella della

corte di cassazione la suppone, poichè motivata sul perchè l' *ora della compilazione e della confermazione del processo verbale era stata fissata.*

Massime di giurisprudenza.

(100) *Pag.* 186 *e* 239. — 1.° L'appello dalla sentenza la quale statuisce su di un mezzo di nullità proposto contro una maggiore offerta di prezzo, è ammissibile durante tre mesi. Non è questo il caso di applicare i termini più brevi fissati per l'appello delle sentenze le quali statuiscono sia sugli incidenti in materia di pignoramento di stabili, sia su i mezzi di nullità proposti contro la procedura. (*Colmar*, 30 *aprile* 1821; *Sirey*, *tomo* 21, *pag.* 244).

In fatti il principio stabilito nell' articolo 743 ✝ 827 non soffre altre eccezioni se non quelle le quali sono tracciate dal codice, e di cui niuna è applicabile agl' incidenti i quali sopravvengono dopo l' aggiudicazione definitiva.

2.° Se avviene, che la nuova aggiudicazione fatta a beneficio del maggiore offerente, sia inefficace per inesecuzione de' pesi ch' essa impone a quest' ultimo, non vi è luogo a procedere alla aggiudicazione con rivendita a carico e pericolo dell' offerente. La nullità o la inefficacia di questa aggiudicazione e della maggiore offerta la quale vi ha dato luogo, rende un pieno effetto alla prima aggiudicazione definitiva. (*Torino*, 13 *giugno* 1814; *Sirey*, *tomo* 14, *pag.* 283).

Il sig. Huet, pag. 198, pensa che questa decisione sia in opposizione, tanto coll'articolo 707 ✝ 791 il quale stabilisce che il maggiore offerente cessa di essere obbligato, se la sua offerta è coverta da un' altra, anche allorquando quest'ultima fosse dichiarata nulla, quanto pure cogli articoli 739 ✝ 823 e seguenti, i quali vogliono che in caso di vendita a carico e pericolo dell'offerente vi sieno nuove aggiudicazioni tanto preparatorie che definitive (*V. le nostre quistioni sull' articolo* 731 ✝ 816).

(101) *Pag.* 189 *e* 240. — Noi soggiungiamo che l' articolo 713 ✝ 797 si trova posto immediatamente appresso agli articoli precedenti i quali trattano della maggiore obblazione: il che sembra indicare che l' aggiudicatario ha avuto in mira di escluderli da qualunque aggiudicazione, come noi l' abbiam osservato sulla quistione 2175 della nostra Analisi.

(102) *Pag.* 196 *e* 240. — Ma vi è di più: contro lui appunto,

quando non rilascia l'immobile, è che si fanno le procedure del pignoramento (*V. la quist.* 2209). Si può dunque dire ch' egli è *pignorato*; e poichè l' articolo 713 + 797 non fa alcuna distinzione tra il pignorato *debitor personale* ed il pignorato *terzo possessore*, ci sembra evidente, ch' egli non può divenire aggiudicatario. Tutte le ragioni le quali militerebbero contro il debitore personale, militano contro lui. Proprietario dell'immobile ch' egli non ha rilasciato, annunzia che è nella impossibilità di liberarsi verso i creditori, poichè soffre che si prosiegua contro lui la espropriazione. Non si può dire, siccome ha pensato il sig. Persil, ch' egli non ha alcun interesse a ritardarla: questo interesse è presunto solamente per ciò ch' egli non ha rilasciato. Non si può dire neppure collo stesso autore che vi sia sicurezza per effetto della obbligazione personale ch' egli avesse contratta esponendosi ad una rivendita a suo carico e danno, perchè potrebbe non avere altri immobili oltre quello che gli fosse stato pignorato. In una parola, egli è ipotecariamente debitore delle somme per le quali si procede alla espropriazione; egli è, sotto questo rapporto, nel luogo del debitore, ch' è personalmente obbligato; egli è il pignorato medesimo, e come tale non può rendersi aggiudicatario.

(103) *Pag.* 197 *e* 241. Nondimeno con decisione del 26 marzo 1812 (*Sirey*, *tomo* 14, *pag.* 78), la corte di Brusselles giudicò che una donna maritata sotto il regime della comunione non potea rendersi aggiudicataria de' beni venduti a carico di suo marito, sì perchè essa acquisterebbe per conto della comunione, come perchè nel fatto il pignorato stesso diveniva aggiudicatario, poichè il fondo rientrava nelle sue mani.

Così pure la corte di Lione, con decisione del 27 agosto 1813 (*Sirey*, *tomo* 13, *pag.* 367), ha giudicato che la maggiore offerta fatta su i fondi del marito da una moglie la quale non possiede che beni dotali immobili, è nulla (*V. nel codice civile* art. 1554 + 1567); trovandosi compresa costei nella proibizione pronunziata dall' articolo 713 + 797 contro le persone insolventi.

Queste decisioni, le quali sembrano in contraddizione con quella della corte di Aix da noi citata, possono facilmente conciliarsi con essa. Ed in fatti, nella specie della decisione di Brusselles la moglie non era creditrice, e non avendo alcun dritto personale, essa troverebbesi veramente agire nell' interesse del pignorato. In quella della

corte di Aix, la moglie aveva in qualità di creditrice un interesse personale; e non poteva esser riputata acquistare per la comunione. Finalmente, nella specie della decisione della corte di Lione, la moglie non avendo che beni dotali *inalienabili*, era veramente nello stato d'insolvibilità. (*V. gli sviluppamenti dati dal sig. Huet*, *pag.* 199).

Soggiungiamo che il pignoramento di un fondo *estradotale* della donna maritata (*sotto una costituzione di dote particolare*), introdotto contro lei, e contro suo marito, per autorizzarla soltanto, non rende quest' ultimo parte pignorata. Egli non è in causa, che per la regolarità della procedura, e tostochè egli può presentarsi all' asta, può farvi le sue offerte (*Aix*, 27 *aprile* 1809; *Sirey*, *tomo* 9, *pag.* 237).

In generale, noi osserviamo, che tutte queste decisioni spesso contraddittorie, concernenti i conjugi, l' uno dei quali si rendesse aggiudicatario de' beni pignorati sull' altro, non potrebbero essere considerate come quelle che stabiliscano punti di giurisprudenza a' quali possa alcuno assolutamente riportarsi. Quando la legge proibisce ad un conjuge, ch' esercita un dritto vietato all' altro conjuge, il quale può trar profitto da' vantaggi risultanti da questo esercizio, il primo è facilmente presunto persona interposta; (*V. Codice civile art.* 911 + 827).

(104) *Pag.* 198 *e* 241. Questa decisione fa nascere un'altra quistione, la quale consiste, se il primo aggiudicatario sarebbe fondato a domandare la nullità della maggiore offerta prodotta in virtù di una convenzione della natura di quella di cui si tratta, per la ragione ch' essa fosse fatta da una intermediaria persona, nell' interesse del pignorato, che la legge dichiara incapace.

Ciò sarebbe, a nostro avviso, rendere la proibizione dell' articolo 713 più rigorosa di quello che lo è in effetto. Questo articolo vuole che la parte pignorata non possa rendersi aggiudicataria. Or questo sarebbe lo stesso che aggiungere alla lettera di questo articolo, l' estendere la sua disposizione ad un terzo il quale si rendesse personalmente aggiudicatario per restituire di poi il fondo al pignorato. Noi abbiam detto sulla quistione 2294 che il motivo pel quale il legislatore ha escluso il pignorato dal dritto d' offrire all' asta, consisteva nella insolvibilità giustamente presunta; ma questa considerazione non può essere invocata nella specie che trattiamo, poichè la convenzione non risguarda che

il pignorato ed il terzo, il quale si rende nuovo maggiore offerente, e non i creditori, ai quali la sentenza di aggiudicazione, pronunziata in conseguenza della vendita all' incanto, somministra un titolo diretto contro questo terzo: i creditori sono dunque senza interesse per impedire di sovrincantare. Egli è come qualunque persona, la quale, divenuta aggiudicataria dietro espropriazione, è libera di conservarsi il fondo, o di cederlo a chi le sembra utile.

(105) *Pag.* 202. — Noi non crediamo, d' altronde, che si possa trarre argomento dal perchè l'articolo 713 † 797 non impone alcuna obbligazione che al solo patrocinatore. Il legislatore ha parlato soltanto del patrocinatore, perchè le offerte all' asta non potendo esser fatte che da esso, a lui medesimo doveva esser diretto il divieto; ma facendo questo divieto sotto pena di risarcimento de' danni ed interessi non ha detto che sarebbero domandati contro il patrocinatore soltanto. Non si potrebbe indubitatamente negare, come pur dice il sig. Pigeau nel tomo 2 pag. 141, che l' aggiudicatario li dovrebbe almeno pel suo patrocinatore, uniformemente all' articolo 1384 † 1335 del codice civile, il quale rende i committenti risponsabili del danno arrecato col fatto delle persone delle quali debbono essere garanti. Or il patrocinatore, nella specie, è appunto quella persona preposta dall' incapace pel quale egli dee offrire all'asta: l' azione sussidiaria, che s' intentasse contro costui, condurrebbe dunque a' medesimi risultamenti che un'azione solidale contro l' uno e l' altro. Perciò tutto dimostra, secondo il nostro parere, che la opinione del sig. Pigeau debbe ottenere la preferenza.

Massime di giurisprudenza.

(106) *Pag.* 203 *e* 242. — 1.° Il pignoramento degli stabili può essere domandato, e la espropriazione consumata nelle vacanze, perchè è questo un affare urgente e sommario. (*Art.* 49; *argomento dall' articolo* 718 † 803;—*Cassaz.* 18 *pratile dell'anno* 11, *e* 16 *fiorile dell'anno* 13, *in Sirey nel supplimento tomo* 3, pag. 444, *e Denevers, anno* 13, pag. 41).

2.° La notificazione della sentenza fatta in nome degli aggiudicatarii, fa decorrere il termine dell' appello verso e contro tutte le altre parti. (*Riom,* 27 *giugno* 1810, *sulla quale venne profferita la decisione del* 14 *giugno* 1813; *ved. Denevers,* 1813, pag. 394 *nella nota, e la decisione della cor-*

te di cassazione del 28 dicembre 1818 *nella stessa Raccolta*, 1819, pag. 34).

3.° Allorchè l'appello interposto dal pignorato è nullo relativamente al creditore istante, sol per ciò ed attesa la indivisibilità può esser dichiarato nullo risguardo all'aggiudicatario (*Cassazione, la stessa decisione* del 14 giugno 1813).

4.° Se di molti creditori inscritti su di un fondo pignorato e venduto, l'uno tra essi interpone appello dalla sentenza di aggiudicazione e succumbe, gli altri creditori possono interporre un secondo appello quando sono ancora ne' termini, nè sono stati parti nel primo giudizio di appello. Non vi è contro di loro *cosa giudicata*, perchè essi non sono stati rappresentati dal primo appellante, s'egli non ha agito che nel suo interesse privato (*Parigi*, 26 *agosto* 1814, *in Sirey*, *tomo* 15 *pag.* 245).

(107) *Pag.* 205. — È cosa importantissima di notare quì una decisione della corte di cassazione del 26 febbrajo 1818, riportata da Sirey nel tomo 19, pag. 142.

Trattavasi dell'appello di una sentenza d'aggiudicazione, interposto prima dello spirare de' tre mesi.

L'appellante si rese contumace. L'intimato conchiuse di rigettarsi l'appello, perchè non era stato interposto nel termine della legge.

La corte di Roano « attesochè non era impugnato che » l'appello fosse statto interposto dopo il termine della leg» ge, *per la non comparsa dell' appellante*, accorda la » contumacia contro di esso e per l'effetto della medesima » lo dichiara non ammissibile nel suo appello ».

Ricorso in cassazione. L'attore sostiene, che pronunziando in tal guisa, la corte ha violato l'articolo 443 ✝ 507, decidendo virtualmente, che non era applicabile alla specie, sì bene l'articolo 736 ✝ 820, che non è relativo se non all' appello dalle sentenze, le quali hanno statuito su'mezzi di nullità proposti contro la procedura posteriore all'aggiudicazione preparatoria, e che, per conseguente, non poteva essere invocato risguardo all'appello dalla sentenza di aggiudicazione definitiva.

Nondimeno, la corte di cassazione rigettò il ricorso, » attesochè la decisione impugnata ha per base il *fatto* che » l'appello dell'attore è stato interposto dopo i termini richie» sti dalla legge, e che quest'ultimo non ha *prodotta cosa* » *alcuna* la quale distrugga la conseguenza necessaria che » la corte reale ne ha desunta ».

Certamente, non si potrebbbe conchiudere da questa decisione alcuna cosa contraria alla opinione che noi abbiam manifestata sulla quistione 2494, ch'è quella di tutti gli autori (*V. Pigeau*, tomo 2 *pag.* 241; *Berriat Saint-Prix*, pag. 593, nota 86, n.° 4: *Cassaz.* 22 *febbrujo* 1819). La corte suprema non ha pronunziato alcuna cosa a tal riguardo: essa non ha fatto colla sua decisione, che applicar solo il principio che il giudice in grado di appello non può supplire i mezzi dell' appellante contro l' intimato; il che appunto avrebbe fatto la corte di Roano, se avesse rigettata la eccezione d'inammissibilità proposta da quest' ultimo, e che non era stata impugnata, poichè l'appellante erasi reso contumace.

NOTE AL TIT. XIII.

Massime di giurisprudenza.

(1) *Pag.* 247. — 1.° Anche quando non esista che il precetto preventivo al pignoramento, il tribunale nella cui giurisdizione sono situati i beni ipotecati, può solo conoscere della validità delle offerte reali fatte dal debitore nel domicilio eletto nel precetto: fin da quell' època non si dee considerare nè il domicilio del creditore, nè quello del debitore. (*Cassaz.* 10 *dicembre* 1807, *Sirey*, *tomo* 8, *pag.* 94).

2.° Larticolo 250 ✝ 345 riceve la sua applicazione nel pignoramento degli stabili; per conseguenza una iscrizione di falso incidente non obbliga di sospendere l' aggiudicazione. (*Cassaz.* 1 *dicembre* 1813, *Sirey*, *tomo* 14, *pag.* 80; e tomo 3.° di questa opera pag. 467 nota 53 n.° 2.

(2) *Pag.* 248. — Nondimeno noi osserveremo col sig. Demiau Crouzilhac, pag. 453, che vi sono talune controversie in cui si potrebbe dispensare d'introdurle con dimanda. Tali sono quelle le quali possono elevarsi tra il pignorante ed il pignorato, o qualcheduno de' creditori sulla compilazione de' quaderni delle condizioni della vendita. Sarebbe sufficiente in questo caso che il patrocinatore della parte la quale promovesse una controversia, inscrivesse il suo detto sul quaderno dell' atto di vendita. Il patrocinatore avverso consentirebbe o contesterebbe con un detto ch'ei scriverebbe e firmerebbe egualmente, ed il tribunale pronunzierebbe in tempo della pubblicazione all' udienza.

In sostegno di questa proposizione noi ricorderemo la spiegazione datane sull' articolo 718 ✝ 803 dall' oratore del governo. « La teoria della vendita forzata, egli dice, ediz. » di F. Didot pag. 215, sarebbe incompleta, se non si » fossero preveduti gl' incidenti che questa procedura ve» de nascere *ordinariamente*, e se non si fossero stabili» te regole particolari per far pronunziare prontamente su » quest' incidenti ». Egli soggiunge più appresso. « Si co» mincia per istabilire una *regola comune* a tutti gl' inci» denti ».

Queste parole *ordinariamente* e *regola comune*, prova-

no, che non sonosi preveduti tutti gl'incidenti, ma i più frequenti, e che la regola generale stabilita dall'articolo 718 si applica a tutti quelli i quali possono sopravvenire.

(3) *Pag.* 256. — L'unico scopo della riunione de' pignoramenti, dice questo dotto professore nelle sue lezioni dettate, è evidentemente di diminuire le spese non facendo che una sola procedura: donde segue che si dee riguardare come una regola generale della disposizione dell' articolo 719 ✝ 884, il quale stabilisce che in niun caso la riunione possa esser domandata dopo l'oblazione presentata in cancelleria. Allora, uno de' pignoramenti essendo molto avanzato, e la quasi totalità delle spese di procedure essendo fatta, si aumenterebbe ancora le spese ove si provocasse la riunione de' pignoramenti. Quando dunque l'articolo 720 ✝ 805 vuole che colui il quale presentando il suo pignoramento alle ipoteche per esservi trascritto, trova un pignoramento preesistente su di una parte de' medesimi immobili, sia tenuto di denunciare questa obbligazione, tale articolo suppone che la prima procedura sia poco avanzata; giacchè, se già il quaderno delle condizioni fosse stato presentato in cancelleria, la denunciazione sarebbe inutile, perchè la riunione sarebbe impossibile.

Massime di giurisprudenza.

(4) *Pag.* 262. — 1.° Fuori il caso preveduto dagli articoli 721 ✝ 806 e 722 ✝ 807, i creditori del pignorato sono rappresentati nel giudizio di espropriazione dall' istante, il quale è il solo mandatario legale; e per conseguenza, la domanda d' intervento formata da uno di essi dietro l' appello di una sentenza contraddittoriamente pronunziata coll' istante serebbe non ammissibile. (*Tolosa*, 7 *maggio* 1818, *Sirey*, *tomo* 18, *pag.* 232).

Questa decisione ci sembra in opposizione formale con una decisione della corte di cassazione del 13 ottobre 1812 (*Sirey*, 1812, *pag.* 42), la quale dichiara in termini espressi, che l' essenza del mandato essendo quella di essere volontario, non si conosce per mandato legale che quello il quale risulta dalla disposizione espressa della legge, e che niun articolo di quella degli 11 brumajo dell' anno 7, sotto la quale questa medesima decisione è stata pronunziata, non istabilisce mandatario de' creditori del debitore pignorato, se non quello tra essi, il quale procede per la espropriazione; che

lungi da ciò l'articolo 6 di questa legge incarica espressamente il creditore istante di notificare il pignoramento reale e gli affissi *individualmente* ai creditori inscritti, e che l'articolo 23 li autorizza a proporre le nullità contro la procedura: il che è incompatibile colla idea di un *mandato legale* nella persona del creditore istante.

Or i motivi di questa decisione sono i medesimi sotto l'impero del codice di procedura. In fatti, siccome l'osserva il sig. Coffinières (*Giornale de' patrocinatori tomo 7, pag. 83*), non si può sostenere che l'istante sia il mandatario di tutti i creditori, solamente perchè ritraggon essi vantaggio dalla vendita del fondo. In questo caso avviene come avviene per le obbligazioni di cui parla l'articolo 1121 ✝ 1077 del codice civile, e l'istante non agisce nell'interesse degli altri creditori, se non perchè è tale la natura delle procedure ch'egli dirige, ch'esse debbono esser di vantaggio a tutti quelli i quali hanno un dritto reale sullo stabile.

Ove si attribuisse all'istante la qualità di mandatario, i creditori inscritti non dovrebbero figurare nelle procedure, poichè vi sarebbero rappresentati: e non ostante, l'articolo 695 ✝ 784 del codice di procedura, siccome pure l'articolo 6 della legge degli 11 brumajo anno 7. sull'espropriazioni, racchiude una disposizione manifestamente contraria.

In oltre nella stessa ipotesi, i creditori non potrebbero mai opporre le nullità delle procedure, poichè dovrebbero riputarsi aver commesse essi medesimi queste nullità; e si sa che l'articolo 733 ✝ 817 del codice di procedura dispone nell'interesse della parte pignorata: dunque è cosa sicura, che l'istante non è il mandatario dei creditori.

2.° Se la domanda di surrogazione è portata all'udienza indicata per l'aggiudicazione preparatoria, e se la surrogazione è accordata, può passarsi subito all'aggiudicazione definitiva, non ostante la facoltà di poter appellare accordata dall'art. 723 ✝ 808 (*Argom. dall'articolo* 733; *decisione di Riom del 21 marzo 1816 riportata dal sig. Huet, pag.* 234 e 235).

3.° Non si può domandare la surrogazione sull'appello di una sentenza, la quale ha pronunziato sulle nullità del pignoramento. Questa domanda, come qualunque altra, dee necessariamente esser sottoposta ai due gradi di giurisdizione. (Torino, 24 luglio 1812, *Giurisprudenza delle corti supreme, tomo 5, pag.* 398).

4.° La nullità della sentenza in virtù della quale è stato proceduto al pignoramento, trae seco la nullità delle proce-

dure, in maniera che la surrogazione non può esser più pronunziata, in favore di un altro creditore, secondo o ulteriore pignorante (*Parigi*, 29 *aprile* 1809, *nella Giurisprudenza delle corti supreme*, *tomo* 5, *pag.* 357), attesochè la decisione suprema, la quale dichiara nulla la sentenza in virtù di cui si è proceduto al pignoramento, la rende senza effetto, e per conseguenza tutte le sue procedure, delle quali fa parte la domanda di surrogazione (*V. le nostre quistioni sull' articolo* 734).

5.° Siccome il pagamento al creditore istante non impedisce la continuazione delle procedure del pignoramento degli stabili, se piace ad un altro creditore non pagato di farsi surrogare nella procedura, con il creditore, il quale è possessore di molti crediti, e che agisce per mancanza al pagamento di uno di essi, può, se è pagato dell' ammontare di questo credito, continuare la sua procedura in ragione degli altri crediti non pagati, purchè questi sieno iscritti sui beni pignorati. (*Grenoble*, 14 *luglio* 1809, *Sirey*, 1810, *pag.* 366.)

6.° Allorchè la domanda di surrogazione è fondata sul perchè l' istante non *ha adempitu una formalità*, o non ha fatto *un atto di procedura ne' termini della legge*, essa non può essere accordata che nel caso in cui la nullità risultante da queste contravvenzioni, non è stata opposta, e se essa il fu, la surrogazione non può esser accordata che per le procedure anteriori agli atti nulli, se tutta volta il vizio di questi atti non annulla queste medesime procedure.

7.° Allorchè l' appello di una sentenza pronunziata su di una quistione di validità di un pignoramento di stabili, ha impedito i primi giudici di pronunziare su di una domanda di surrogazione alle procedure di questo pignoramento, formata da un creditore inscritto ed interveniente, appartiene alla corte innanzi a cui è stato prodotto l' appello di pronunziare sul merito della intervenzione, e sulla surrogazione. (*Cassaz.*, 26 *dicem.* 1820, *Sirey*, *tomo* 22, *pag.* 36).

(5) *Pag.* 265. — Noi conveniamo che, se il pignoramento non è stato notificato ai creditori, niun altro, che un pignorante, ha il dritto di farsi surrogare. L' instante può abbandonare il pignoramento, egli può consentire alla sua cancellazione, senza che alcun creditore possa opporvisi.

Ma quando l' avviso e gli affissi sono stati notificati a creditori inscritti (*articolo* 695 † 784); quando con questo

atto il pignoramento è lor divenuto comune, essi hanno dei dritti asquistati, di cui l'istante non può privarli, sia per negligenza, sia pel suo consenso alla cancellazione del pignoramento. (*Art.* 696 ✝ 785; *Pigeau nel luogo citato*; *V. i quattro primi considerandi della decisione della corte di Aix , non che la nostra quistione* 2340).

Or, nel caso in cui non vi è che un solo pignoramento, in quello che non ve ne sono che due, ma in cui il secondo pignorante non domanda esso medesimo la surrogazione, se un creditore inscritto non poteva farsi surrogare nella procedura, la negligenza dell' istante, la collusione, o la frode, di cui si rendesse colpevole, equivalerebbe alla cancellazione del pignoramento, poichè non vi sarebbe alcun mezzo di condurlo al suo fine. (*V. il quinto considerando della decisione della corte di Aix*).

Noi potremmo rispondere a molte obbiezioni che si ricaverebbero dal Nuovo Repertorio al v. *Saisie immobilière*: ma il sig. Persil le ha distrutte, ed è inutile fermarvisi.

Ci basterà di far osservare, che sotto la legge degli 11 brumajo dell' anno 7, la quale non racchiudeva alcuna disposizione sulla quistione di cui ci occupiamo, la corte di cassazione con decisioni de' 29 e de' 15 germinale anno 11, e 10 piovoso anno 12, giudicò che bastava di esser creditore diretto del pignorato per ottenere la surrogazione (*V. la Giurisprudenza delle corti supreme tomo* 5, *pag.* 214). Con maggior ragione si può dire oggigiorno che, se i creditori avevano questo dritto sotto l' impero di quella legge, la quale non contiene alcuna disposizione sulla surrogazione, non si può negarlo oggigiorno ch' esistono disposizioni formali sulla surrogazione (*V. il* 9 *considerando della decisione di Aix*).

Del rimanente, noi crediamo che qualunque difficoltà dee cessare pel motivo seguente, il quale di fatti ci sembra decisivo.

Questo è che, per decidere che il legislatore cogli articoli 721 ✝ 806 e 722 ✝ 807 non ha inteso accordare il vantaggio della surrogazione che ad un creditore pignorante, bisogna necessariamente ammettere, che il creditore non pignorante possa egli medesimo fare un pignoramento, allorchè il primo o il secondo pignorante non procede, o si rende colpevole di collusione, frode o negligenza; altrimenti sarà libero ad un pignorante unico di arrestare le procedure dei creditori, arrestando le sue; sarebbe egualmente libero ad un secondo pignorante, il quale avesse ottenuta la surrogazione contro il primo, di agire nel modo stesso.

Or i creditori saranno forse ridotti a lasciarlo fare, o a lasciargli sostituire il primo pignorante il quale già sarebbesi reso sospetto? No, senza dubbio; vi sarebbe in ciò una estrema ingiustizia.

Si dirà forse che il creditore il più diligente dee pignorare?

Ma egli n'è impedito dal principio *che non è valido il pignoramento sopra pignoramento*; principio il quale si trova evidentemente consacrato dall'articolo 679 † 764, poichè esso ordina al conservatore di rifiutar d'inscrivere un secondo pignoramento: si dee dunque decidere, nel caso dell'articolo 722 † 807, che la intenzione del legislatore è stata quella di accordare a' creditori inscritti, allorchè non vi è un secondo o un susseguente pignoramento, il diritto di farsi surrogare nelle procedure.

(6) *Pag.* 266.—Alle decisioni della corte di Aix e della corte di cassazione contrarie a quella di Orleans, tutte citate sulla precedente quistione, noi aggiungiamo in favore della soluzione data da questa, le decisioni della corte di Roano del 16 germile anno 11 (*Syrey*, *tomo 3*, *pag.* 224), quella della corte di Riom del 20 marzo 1816 riportata dal sig. Huet pag. 232, una decisione della corte di Rennes del 24 aprile 1817, la quale ha formalmente risoluta la quistione, ed in ultimo l'articolo 119 della tariffa, il quale richiama gli articoli 721 † 806 e 722 † 807 del codice, senza distinguerli: donde segue evidentemente che la domanda di surrogazione è autorizzata nella specie dell'articolo 721, come in quella dell'articolo 722.

La decisione di Rennes da noi citata non è motivata, attesochè la corte dichiara adottare i motivi de' primi giudici. Siccome essi presentano forti ragioni in sostegno della opinione nostra, noi qui li trascriviamo:

1.° « Nell'antica procedura gli esponenti potevano domandare la surrogazione e dopo la notificazione prescritta » dall'articolo 696 † 785 i creditori a' quali tal notificazione » si è fatta, sono parti nel giudizio di espropria, e debbon » essere assimilati a' creditori opponenti.

2.° « Dopo questa notificazione il pignoramento non » può esser cancellato che di consenso di tutt' i creditori: » esso è dunque, dopo quella epoca, la procedura di tutti » e di ciascuno in particolare; esso è di vantaggio a tutti » e conserva per tutti: ciascun creditore come pignorante » insiem cogli altri può dunque domandare la surrogazione » dietro la desistenza del primo istante.

3.° « L'articolo 721 e quelli che lo precedono non *si* » applicano che al caso in cui esistono molti pignoranti; » ma l'articolo 722, il quale autorizza la surrogazione se » la procedura del pignorante è abbandonata, non richiede » che il pignoramento, se uno ne esiste, sia seguito da altro » nuovo. Non si concepirebbe questa necessità, poichè sus- » siste il primo dopo la notificazione prescritta dall'articolo » 696, sino a che i creditori vogliono conservarlo, e per- » chè le procedure da continuarsi ad oggetto di ottenere la » surrogazione vi si colligano. »

La sentenza dalla quale sono estratti questi motivi, è stata pronunziata dal tribunale civile di Fougéres il 12 dicembre 1815.

(7) *Pag.* 270. — Del resto, la soluzione che noi diamo su tale quistione è, come le precedenti, una conseguenza immediata di quella della quistione 2433.

Ma i nostri lettori si ricorderanno che il nostro oggetto principale è di sottoporre loro le ragioni che si possono dare *a pro e contro*, tutte le volte che noi esaminiamo una dubbia quistione, e noi non indurremo niuno in errore quando le avremo esposte.

Questa osservazione trova quì principalmente il suo luogo ove noi discutiamo delle quistioni molto contravertite, e sulle quali giureconsulti di primo rango (*V. la quistione* 2433) hanno un sentimento contrario al nostro. Su tali quistioni bisognerà sempre riportarsi a quella da noi citata; ma adottandosi la soluzione da noi data, crediamo che si debb' ammettere quella delle quistioni che la susseguono.

(8) *Pag.* 274. — La proposizione che risulta da questa discussione, cioè, *che non si può ricorrere coll' opposizione contro una sentenza pronunziata in contumacia su di una domanda di surrogazione*, si applica a qualunque sentenza pronunziata su di un incidente in materia di pignoramento di stabili, purchè l' opposizione non fosse fondata sù mezzi pe' quali s' impugnasse il titolo e la sostanza medesima del pignoramento; circostanza che non ammette l' applicazione del decreto del 2 febbrajo 1811 citato di sopra. (*Brusselles*, 30 *gennajo* 1813, *Sirey*, *tomo* 14, *pag.* 17; *ma ved. le nostre quistioni sull' articolo* 734.)

Massima di giurisprudenza.

(9) *Pag.* 275. — L' istante dee unire ai documenti, ch' egli rimette, il titolo il quale serve di base al pignoramento, a meno che non ne abbia bisogno per altre procedure; nel qual caso egli lo deposita nella cancelleria in cui si è fatta la spedizione che si rimette al surrogato. (*Riom*, 21 *maggio* 1813; V. il sig. *Huet pag.* 267.)

Massima di giurisprudenza.

(10) *Pag.* 275. — Un pignorante il quale ha provocato la desistenza del primo, dal quale siasi accettata, può essere surrogato alle procedure, non ostante la disposizione dell' articolo 715 † 799, che non può qui ricevere alcuna applicazione. (*Cassaz.* 12 *maggio* 1813, *Sirey*, *tomo* 14, *pag.* 277.)

(11) *Pag.* 276. — Questa opinione si accorda col quella del sig. Pigeau ricordata sulla quistione 2435, e colla soluzione che ne abbiam data su questa medesima quistione.

Massima di giurisprudenza.

(12) *Pag.* 276 — L' aggiudicazione definitiva può aver luogo in virtù di una sentenza di prima istanza suscettibile di appello, se all' epoca dell' aggiudicazione non vi è appello validamente interposto. (*Agen*, 10 *luglio* 1806, *Sirey*, 1807, 2 *parte*, pag. 290.)

(13) *Pag.* 279. — Le disposizioni dell' articolo 726 † 811 del codice di procedura, il quale stabilisce « che il de-» bitore che interpone appello dalla sentenza in forza di » cui si procede al pignoramento, è tenuto d' intimare di-» tro tal appello, e di far denunziare e far vidimare l' in-» timazione al cancelliere ec. » sono talmente imperative, che la loro inosservanza rende non ammissibile l' appello. (*corte di Metz*, 13 *maggio* 1817, *Sirey*, 1819, pag. 106; *corte di Nimes* 2 *giugno* 1819, *Sirey*, 1819, *pag.* 281.)

Ed in questo caso la perdita de' dritti ha luogo anche contro il minore, ancorchè la sentenza sia stata notificata al tutore solo, e non al tutore surrogato. Non vi è luogo ad applicare l' articolo 444 † 508 del codice di procedura,

il quale per regola generale non fa decorrere i termini dell' appello contro il minore che dal giorno della notificazione al tutore surrogato (*La stessa decisione.*)

(14) *Pag.* 281. — Il sig. Huet pag. 253. osserva, che due decisioni della corte di Bordò, l'una del 30 agosto 1814, l'altra del 13 gennajo 1816, hanno giudicato il contrario di ciò che noi qui stabiliamo (*Sirey*, *tomo* 16, *pag.* 118, o 620.) Noi diciamo con lui, che queste decisioni di una corte isolata non possono prevalere ai principii consacrati dalla decisione della corte suprema degli 8 agosto 1809.

(15) *Pag.* 292. — Sarebbe lo stesso, se la domanda di separazione non versasse che su di un fondo indiviso, poichè è cosa evidente che non si potrebbe vendere in seguito del pignoramento prima della divisione, la quale determina la porzione che spetta al debitore pignorato. (*V. il Pratico nel luogo citato.*)

(16) *Pag.* 293. — Bisogna osservare col sig. Delaporte nel luogo citato che, se tutte le parti si riuniscano per domandare la sospensione, il giudice non potrebbe rifiutarla. Questa parola *potranno* non ci sembra in effetti applicarsi che al caso in cui la domanda di sospensione, formata da una delle parti soltanto sia impugnata dalle altre; nel qual caso i giudici, secondo le circostanze, possono accedere a questa domanda o rigettarla.

(17) *Pag.* 294 — Questa proposizione è, con maggior ragione, applicabile al caso in cui la revindicazione non versa che su di una parte degli oggetti. Il tribunale, dopo aver pronunziata la sospensione, può ordinare con sentenza separata, che si passerà oltre alla vendita del rimanente. (*Parigi*, 18 *nevoso anno* 12, *Sirey*, *tomo* 5, *parte* 2, *pag.* 675.)

(18) *Pag.* 295. — In effetti, soggiunge questo autore: il prezzo ch' egli ha offerto, è relativo alla totalità degli oggetti pignorati. Or quando se ne separa una parte, l'impegno giudiziale ch'egli ha contratto, è rotto.

È vero, che la domanda di separazione non porta pregiudizio al prezzo fatto dall' aggiudicatario, sino a che essa non è accolta; quindi segue che si potrebbe attendere il risultamento dell' incidente, e non ascoltare la domanda di discarico dall' offerta, che nel caso in cui la separazione fosse stata ordinata.

Ma il sig. Lepage risponde a questa obbiezione, ch'egli medesimo si fa, che precisamente per non lasciar alcun dubbio su tal punto si è fatta l'ultima disposizione dell'articolo 729 † 814. L'aggiudicatario, senza dubbio (*V. la quistione seguente*) debb' esser discaricato dalla sua offerta quando è pronunziata la separazione; e dippiù è cosa decisa, ch'egli può richiedere il suo discarico subito che si è formata la domanda di separazione di una parte degli oggetti pignorati. La legge non ha voluto ch'egli fosse obbligato di attendere la decisione dell' incidente: la sola sorte, ch'egli aveva consentito a correre, era quella di una offerta più forte della sua in tempo dell' aggiudicazione definitiva. Sopravviene una revindicazione, ch' egli non ha potuto prevedere: non è più giusto che sia forzato di attendere le procedure di questo avvenimento.

(19) *Pag.* 301. — Si comprende qui, quanto le ragioni da noi esposte per la soluzione della presente quistione sostengano fortemente quella data sulla quistione precedente, poichè quest' ultima ha il vantaggio di conciliare perfettamente le disposizioni dell' articolo 729 † 814 del codice di procedura e dell' articolo 1636 † 1482 del codice civile.

(20) *Pag.* 302. — Questa conseguenza potrà sembrare severa. Si dirà ch' essa non è scritta nella legge; ma noi la crediamo fondata su di principii ricevuti in materia di vendita per effetto di espropriazione, e sulla natura delle cose. Ciò ci fa pur conoscere che nelle circostanze alle quali si riferisce la nostra quistione, è almeno cosa prudentissima per l'aggiudicatario provvisionale di non lasciar passar oltre all' aggiudicazione definitiva sulla sua offerta, senza domandare il suo discarico.

Massime di giurisprudenza.

(21) *Pag.* 304. — 1.° Il pignorato è parte essenzialmente interessato alle domande di separazione formate dai terzi. La sentenza di separazione è nulla, se egli non vi sia intervenuto. La pruova che non sia stato parte, risulta sufficiente dalla mancanza di menzione sulla spedizione formale della sentenza. (*Pau*, *7 luglio* 1813; *Sirey*, *tomo* 16, pag. 105. *V. pur sopra l' art.* 727 † 812).

2.° Il fittajuolo di un fondo pignorato, il quale forma

una domanda incidente, che tenda a far inserire nel quaderno delle condizioni una clausola relativa al mantenimento dell'affitto, ed alle pigioni pagate anticipatamente, non è tenuto d'interporre appello entro i quindici giorni; poichè una simile domanda non è una domanda di separazione. (*Amiens*, 17 *dicembre* 1812, *Sirey*, *tomo* 18, *pag* 12).

Questa decisione risolve nella specie particolare, in cui è stata pronunziata, una quistione molto importante, a motivo che essa può presentarsi per tutt'i casi, in cui un terzo domandasse nel suo interesse una rettificazione del quaderno delle condizioni di vendita, o si elevasse qualunque altro incidente non previsto dal codice. Si può dire che la ragione medesima, la quale ha indotto il legislatore ed abbreviare i termini dell'appello risguardo agl'incidenti ch'egli ha previsti, e che sono senza dubbio i più importanti, milita risguardo a tutti gli altri incidenti, fossero qualsivogliano; e, siccome l'osserva il sig. Coffiniéres, riportando la decisione di Amiens, la parte la quale elevasse un tal incidente, non dee querelarsi se gli si accorda, come fa questa decisione, il più lungo tra i termini che fissa il tit. 13. Con tal mezzo si concilia l'interesse di questa parte con l'intenzione formalmente manifestata dalla legge di affrettare l'andamento della procedura. Che che ne sia, noi pensiamo che queste considerazioni, sebbene siano importanti, debbano cedere all'applicazione del principio che le disposizioni rigorose non si estendono da un caso all'altro.

(22) *Pag.* 305. — I motivi di questo articolo si trovano nel comentario sull'articolo 727 + 812. (*V. pure il rapporto al Corpo legislativo sul titolo del pignoramento degli stabili, ediz. di F. Didot pag.* 766).

Massime di giurisprudenza.

(23) *Pag.* 305. — 1.° Allorchè un pignoramento degli stabili è stato fatto *super non domino*, esso è radicalmente nullo rispetto al legittimo proprietario. Questa nullità può essere domandata anche posteriormente all'aggiudicazione definitiva.

Poco importa, che questo vero proprietario dell'oggetto venduto indebitamente abbia conosciuto il pignoramento, e non abbia subito rilevata la irregolarità. Poco importa pure che il pignoramento avrebbe potuto esser fatto su di lui medesimo come fidejussore del debitore principale,

parte pignorata (*Parigi*, 9 *marzo* 1811, *Sirey*, *tomo* 15, *parte* 2, *pag.* 167).

Risulta, in effetti, dall' articolo 731 ✝ 816, che l' aggiudicazione di un fondo, il quale non appartiene al pignorato, lascia l' aggiudicatario nella posizione comune a qualunque possessore di fondi altrui. (*Cassaz.* 28 *giugno* 1819, *Bullettino officiale pag.* 171).

2.° Allorchè un'aggiudicazione è dichiarata nulla per irregolarità commesse in pregiudizio di una parte de' creditori, la nullità dell' aggiudicazione debb' esser pronunziata nell' interesse di tutti, perchè si tratta di una materia indivisibile (*Cassaz.* 13 *ottobre* 1812, *Sirey*, *tomo* 13, *pag.* 42).

3.° La condizione risolutiva di una vendita ha potuto essere utilmente esercitata dal venditore dopo l'aggiudicazione del fondo e pendente il corso del giudizio di graduazione aperto per la distribuzione del prezzo: nel quale giudizio questo venditore era stato chiamato come creditore inscritto.

Questa risoluzione così aggiudicata per mancanza di pagamento, fa rientrare l' immobile nelle mani del venditore franco e libero dalle ipoteche imposte dal compratore; ma i creditori di quest' ultimo hanno la facoltà di soddisfare il venditore prima che sia pronunziata la risoluzione (*Roano*, 13 *luglio* 1815, *Sirey*, *tomo* 16, *parte* 2, *pag.* 45).

4.° L' aggiudicatario di una casa venduta dietro espropriazione forzata non può esigere dai locatarii l'affitto de' quali aveva acquistata una data certa prima dell' aggiudicazione, i termini scaduti dopo il giorno in cui è divenuto proprietario, se risulta dal contratto di affitto che il pigione è stato pagato al pignorato con anticipazione. Questa decisione ha luogo, ancorchè l'affitto sia stato fatto con atto per iscrittura privata, ed ancorchè il pagamento non sia stato enunciato nel quaderno delle condizioni (*Torino*, 4 *dicembre* 1810, *Sirey*, *tomo* 11 *pag.* 232).

(24) *Pag.* 311. — Del rimanente l' articolo 1377 ✝ 1231 dee ricevere la sua applicazione, siccome il dice il sig. Tarrible, nel caso in cui il creditore avesse soppresso il suo titolo in conseguenza del pagamento, salvo il regresso dell' aggiudicatario contro il pignorato.

(25) *Pag.* 312. — Del rimanente l' articolo 2182 ✝ 2076 del codice civile nella sua ultima disposizione dice relativamente al venditore la medesima cosa che dice l' articolo 731 ✝ 816 del codice di procedura relativamente al

pignoramento, nè si trova in ciò alcuna contraddizione coll' articolo 1636 † 1482. Perchè dunque si dedurrebbe dalle medesime espressioni trascritte in questo articolo 731 la conseguenza che l' articolo 1636 del codice civile non sarebbe applicabile nel caso di una vendita fatta in seguito di una espropriazione ? . . .

(26) *Pag.* 313. — Tal' è la nostra opinione; ma il sig. Pigeau riguarda la trascrizione come utile per rapporto a' creditori inscritti prima della aggiudicazione, perchè il conservatore potrebbe averne ommessi alcuni nel suo estratto. La legge degli 11 brumajo nell' art. 22 prescrivea la trascrizione, e noi stimiamo esser cosa prudente di farla (*V. Berriat Saint-Prix pag.* 594 n.° 88).

Massime di giurisprudenza.

(27) *Pag.* 316. — 1.° Il processo verbale che dichiara essersi posti gli affissi richiesto dall' articolo 732 † T., non dee necessariamente essere notificato alla parte pignorata. Questi affissi debbono far menzione, pe' fondi urbani, de' nomi degl' inquilini (*Rennes*, 10 *dec.* 1817).

Ma non debbono esser notificati ai creditori inscritti (*V. la quistione* 2148), e debbon secondo il nostro sentimento contenere la enunciazione sommaria delle sentenze e decisioni pronunziate.

2.° Allorchè nuovi affissi sono disposti in seguito di un incidente che abbia ritardata la prima pubblicazione della subasta, essi debbon esserlo nella forma prescritta dagli articoli 682 † 777, 683 † 778, 684 † 779, 685 † 781 e 686 † 782, senza che sia necessario di osservare nuovamente i termini prescritti dagli articoli 700 † T. e 701 † T. prima della pubblicazione della subasta (*Cassaz.* 12 *gennajo* 1820, *Sirey*, *tomo* 20, *pag.* 199).

3.° Se nel giorno fissato per l' aggiudicazione preparatoria le aringhe delle parti richieggano tutto il tempo destinato alla udienza, ed obbligano il tribunale a rinviare l' aggiudicazione al domani, non è necessario di mettere nuovamente gli affissi. Non è questo il caso, in cui debbesi applicare l' articolo 732 del codice di procedura, il quale stabilisce, che quando una pubblicazione per la subasta sia stata ritardata da un incidente, non vi si può procedere che dietro una nuova apposizione di affissi. (*Cassaz.* 10 *luglio* 1817, *Sirey*, *tomo* 18, *pag.* 385, §. 3).

Massime di giurisprudenza.

(28) *Pag.* 317. — 1.° Le nullità contro la procedura di espropriazione forzata non possono essere proposte dopo aver fatte le difese nel merito, perchè l'articolo 173 + 267 non è applicabile a siffatta procedura (*Metz*, *12 febbrajo* 1817, *Sirey*, *tomo* 18, *pag.* 345.)

2.° Il creditore il quale non è comparso nel giudizio fatto in prima istanza, o che vi è stato irregolarmente chiamato, può opporre le nullità le quali non sono state proposte innanzi al primo tribunale (*Cassaz.* 13 *ottobre* 1812, *Sirey*, *tomo* 13, *pag.* 42.)

3.° Avviene lo stesso pel pignorato, al quale non fossero stati notificati gli atti di procedura, o che fosse stato irregolarmente avvertito (*Merlin, Quistioni di dritto*): per esempio, con degli avvisi nulli (*Nimes*, 4 *aprile* 1810, *Sirey*, *tomo* 14, pag. 73.)

4.° La sentenza che si pronunzia sulle nullità è indivisibile (*La stessa decisione del* 13 *ottobre* 1812, *già citata di sopra.*)

5.° Questo principio d'indivisibilità si applica al caso in cui l'aggiudicazione fosse stata fatta per porzioni, e ne segue che, in questa circostanza, non si è più ammissibile, dal momento in cui la porzione è stata aggiudicata, a proporre le nullità contro la procedura antecedente (*Caen*, *maggio* 1814, *Sirey*, *tomo* 14, *pag.* 403)

6.° I creditori non hanno qualità per domandare la nullità del pignoramento, poichè essa non è che *relativa* e non è di vantaggio che al pignorato. Avendo interesse che l'immobile sia venduto, essi sono senza dritto per impedire la vendita (*Torino*, 24 *luglio* 1810, *Sirey*, *tomo* 11, *pag.* 51.)

7.° Allorchè la moglie del pignorato è comparsa in giudizio come creditrice, ed allorchè non vi è intervenuta alcuna condanna a suo pregiudizio, il marito non può nel suo interesse personale impugnare la procedura per mancanza di autorizzazione di sua moglie. La facoltà che la legge gli conferisce, è in fatti relativa agl' interessi di costei, e non a quelli del marito. (*Besanzone*, 29 *germile anno* 12, *Sirey*, *tomo* 4, *pag.* 672.)

8.° Il pignorato è ammissibile a far decidere, anche dopo l'aggiudicazione preparatoria, su i mezzi di nullità da lui proposti contro la procedura anteriore; se però egli li avesse proposti prima dell'aggiudicazione e non avesse

ciò fatto che con una semplice istanza notificata al patrocinatore del pignorante, e quando anche egli non avesse domandata in udienza l'ammissione dell'eccezioni nascenti dalla sua istanza (*Cassaz.* 25 *aprile* 1814, *Sirey*, *tomo* 14, *pag.* 259.)

9.° La sentenza, che rigetta i mezzi di nullità e quella che pronunzia l'aggiudicazione preparatoria, sono sottoposte alle medesime formalità delle altre sentenze. (*Rennes*, 4 *gennajo* 1813.)

10.° Non è indispensabile per la validità della sentenza la quale rigetta i mezzi di nullità, ch'essa pronunzii nel tempo stesso l'aggiudicazione preparatoria: la disposizione finale dell'articolo 733 † 817 non è prescritta sotto pena di nullità. (*Parigi*, 1 *luglio* 1813, *Sirey*, *tomo* 14 *pag.* 259.)

Vi è dippiù. Il sig. Huet osserva che tale disposizione non è *eseguibile*, e che bisognano due sentenze separate. Quella che rigetta i mezzi, perchè s'inscrive sul foglio di udienza, come una sentenza ordinaria, e quella di aggiudicazione, la quale si trascrive sul quaderno dell'atto per la vendita. Ammettendo la decisione di Parigi, noi crederemmo dover seguire la opinione di questo autore sulla necessità delle due sentenze. Noi crediamo al contrario colla corte di Rennes (*V. la sua sentenza del* 4 *gennajo* 1813), che secondo l'articolo 733 † 817 (*V. l'antecedente n.°* 9), la esclusione dei mezzi di nullità, e l'aggiudicazione preparatoria debbon formare una sola e medesima sentenza, il di cui rilascio e la di cui spedizione debbono essere nella stessa forma delle sentenze pronunziate all'udienza sopra qualunque altra materia, indipendentemente da ciò che debb'esser messo sul quaderno dell'atto per la vendita, in conformità dell'articolo 699 † 787.

11.° Il creditore, le di cui procedure sono annullate, può èsser condannato al risarcimento de' danni ed interessi verso l'aggiudicatario, ma non verso il debitore pignorato (*Besanzone* 21 giugno 1810, *Sirey*, *tomo* 12, *pag.* 8), purchè, siccome pure l'osserva il sig. Huet, non siavi stata frode e dolo da parte di questo creditore.

(29) *Pag.* 322 *e* 378. — Ma è cosa importantissima di osservare, giusta la decisione del 29 novembre, che il mezzo d'inammissibilità stabilito da questi articoli contro il pignorato, il quale lasci che si proceda all'aggiudicazione senza proporre i suoi mezzi di nullità contro il *titolo*, non fa che mettere la procedura di espropriazione al coperto da

qualunque attacco; tale decisione non toglie al pignorato la facoltà di ricorrere separatamente per mezzo di azione principale per la nullità del titolo fondamentale contro il creditore o l'attore, se vi è luogo, senza che tale azione possa nondimeno in alcun caso recar pregiudizio alla espropriazione.

È vero che potrà sovente accadere che il pignorato non otterrà da questa azione risarcimento del pregiudizio che avesse sofferto per causa della spropriazione; ma egli dee imputare ciò alla sua negligenza, e non agli aggiudicatarii, i quali di buona fede hanno contrattato colla giustizia.

(30) *Pag.* 322 e 378. — Non si potrebbero perciò proporre dopo l'aggiudicazione preparatoria i mezzi di nullità desunti dalle *irregolarità* anteriori alla procedura di espropriazione, attesochè l'articolo 733 + 817 non fa alcuna distinzione tra i differenti mezzi di nullita, ed attesochè esso richiede imperativamente che tutti quelli allegati *contro la procedura*, la quale precede l'aggiudicazione preparatoria, siano proposti prima dell'aggiudicazione. (*Parigi*, 25 *novembre* 1808, *Sirey*, *tomo* 9, *pag.* 26: *Torino*, 9 *febbrajo* 1810, *tomo* 10, *pag.* 325: *Colmar*, 11 *maggio* 1816, *tomo* 18, *pag.* 24.)

(31) *Pag.* 323. — Questa decisione si applica anche al caso in cui la parte pignorata si è resa contumace in prima istanza (*Decisione di Aix*, 5 *novembre* 1806, *Sirey*, *tomo 6 parte* 2, *pag.* 570; *ma ved. la nota* 28. *Decis. di cassaz. del* 20 *agosto* 1823, *in Sirey*, *tom.* 24, *par.* 1.ª *pag.* 30.

Massime di giurisprudenza.

(32) *Pag.* 326 *e* 378. — 1.° In materia di pignoramento di stabili, l'appello dalla sentenza di aggiudicazione è talmente indivisibile che, s' esso è non ammissibile riguardo a'creditori istanti, questa eccezione d' inammissibilità è di vantaggio agli aggiudicatarii anche quando l'appello relativamente a costoro fosse valido in se stesso. (*Cassaz.* 14 *giugno* 1813, *Denevers* 1813, *pag.* 394, *e la nota* 28, n. 4 e 5.)

2.° Il debitore, il quale interpone appello dalla sentenza di aggiudicazione contro l'istante, non può citare l'aggiudicatario per la dichiarazione della sentenza; esso dee perciò rendersi appellante contro questo aggiudicatario (*Parigi*, 20 *ventoso anno* 11, *Sirey*, *tomo 3*, *pag.* 219.)

3.° Se la sentenza, la quale pronunzia sulle nullità *anteriori* all'aggiudicazione preparatoria, si pronunzia po-

steriormente a questa aggiudicazione, pure il termine dell'appello è lo stesso che quello fissato dall'articolo 734 ✝ 828, e non quello indicato dall'articolo 736 ✝ 820, il quale si applica a' soli mezzi proposti contro la procedura posteriore alla medesima aggiudicazione. (*Cassaz.* 25 *aprile* 1814, *Sirey*, *tomo* 14, *pag.* 257.)

4.° La sentenza di aggiudicazione provvisionale, o la decisione confermativa intervenuta dietro l'appello, non può essere impugnata con ricorso per cassazione dopo l'aggiudicazione definitiva, se in tempo di quest' ultima aggiudicazione il pignorato non ha manifestata l'intenzione di impugnarla. (*Cassaz.* 4 *febbrajo* 1811, *Sirey*, *tomo* 11, *pag.* 224.)

5.° Esso dunque dee fare una riserva formale del ricorso; altrimenti sol perciò vien riputato di avervi rinunziato, facendo acquiescenza alla sentenza resa, e non è ammissibile a ricorrere. (*Cassaz.* 1 dicembre 1813, Sirey, tomo 14, p. 80.)

(33) *Pag.* 328. — In fatti, se l'appellante può riprodurre i mezzi che avea proposti, i suoi gavami non possono validamente poggiare, che sulla esclusione di questi medesimi mezzi. S'egli è obbligato, per far rivocare la sentenza, di cercare altre ragioni nella procedura de' suoi socii, i quali hanno fatto acquiescenza alla sentenza, queste ragioni non possono esser tenute che come nuovamente prodotte; poichè si tratta di pronunziare sull'appello, nel suo unico interesse, e dietro le sue procedure.

Del resto, è cosa sicura che l'appellante non avrebbe potuto, innanzi, al primo giudice, dopo l'aggiudicazione preparatoria, impadronirsi della ragione da cui il suo socio fosse stato rigettato, e sostenersi con essa, per far rendere da questo giudice una decisione contraria a quella che avrebbe dichiarato valido il pignoramento, e valida la procedura anteriore. Or ciò ch' egli non potea fare in prima istanza, non gli è forse necessariamente interdetto in appello?

Massime di giurisprudenza.

(34) *Pag.* 338 e 380. — 1.° Una domanda di sospensione di aggiudicazione definitiva, fondata sul motivo che per errore l'aggiudicazione è stata indicata negli affissi per una data differente da quella indicata dal tribunale, può esser prodotta il giorno medesimo dell' aggiudicazione. Non è questo il caso in cui deesi applicare l'articolo 735 ✝ 819 del codice di procedura, ed il decreto del 2 febbrajo 1811 re-

lativo all'intervallo che debb'essere osservato tra le domande di nullità e l'aggiudicazione definitiva.

L'appello dalla sentenza la quale, pronunziando l'aggiudicazione definitiva, rigetta una domanda di sospensione prodotta dal pignorato, è ammissibile durante tre mesi. Non si può applicare in questo caso l'articolo 736 + 820 del codice di procedura, il quale stabilisce il termine dell'appello per le sentenze che hanno statuito sulle domande di nullità (*Digione, 28 febbrajo* 1811, *Sirey, tomo* 18, *pag.* 304; *ma ved. sopra la quistione* 2498.

2.° In caso di urgenza, specialmente allorchè l'aggiudicazione definitiva è stata indicata pel domani del giorno in cui la corte pronunzia sull'appello dalle sentenze relative agl'incidenti, questa corte può ordinare che la sua decisione sarà eseguita sull'originale, ed a questo effetto spetta al cancelliere di presentarla al tribunale, il quale dee procedere all'aggiudicazione definitiva. (*Cassaz.* 10 *gennajo* 1814, *Sirey, tomo* 14, *pag.* 64.)

3.° Allorchè la parte pignorata allega una compensazione, vi è necessità di pronunziarsi prima di procedere all'aggiudicazione (*Cassaz.* 23 *luglio* 1812, *Sirey, tomo* 12, *pag.* 23.)

Ma, siccome osserva il sig. Huet, è necessario che la compensazione allegata sia nel caso di estinguere tutto il credito. Se la compensazione, come il pagamento, non ne estinguesse che una parte, le procedure del creditore non potrebbero esser sospese.

Se avviene che il tribunale, dopo di avere stabilito il giorno dell'aggiudicazione definitiva, per esempio, al 5 ottobre, rinvia al 5 novembre per decidere sulla compensazione, questa sentenza di rinvio, quantunque vi si fosse fatta acquiescenza, non autorizza a procedere all'aggiudicazione priachè fosse stato giudicato sulla compensazione.

Se dunque, dopo l'aggiudicazione, come che fatta illegalmente, la compensazione è rigettata, questa circostanza, posteriore a quella dell'aggiudicazione non può sanare la nullità risultante dal perchè vi sia stato proceduto priachè siasi statuito sulla compensazione. (*La stessa decisione del* 23 *luglio* 1811.)

4.° Il pignorato, il quale non ha presentato i suoi mezzi di nullità entro i termini prescritti dagli articoli 735 + 819 e 736 + 820 del codice di procedura, non può esser rilevato dalla perdita dei dritti pronunziata da questi articoli, sotto pretesto che non ha potuto aver notizia a tempo di questa nullità risultante dalla mancanza di notificazione di alcu-

ni atti, allorchè d' altronde, le denunziazioni e le notificazioni prescritte dagli articoli 681 ✝ 765 e 687 ✝ 783 gli sono state fatte, e l' hanno messo nel caso d' invigilare su tutte le operazioni della procedura. (*Cassaz.* 10 *marzo* 1819, *Sirey*, 1819, *pag.* 337).

Massime di giurisprudenza.

(35) *Pag.* 343 e 381. — 1.° La eccezione d' inammissibilità stabilita dall' articolo 736 ✝ 820 del codice di procedura contro qualunque mezzo di nullità proposta in appello, se non l' è stata prima dell' aggiudicazione definitiva, non è sempre subordinata pel termine alla esecuzione dell' articolo 735 ✝ 819, di maniera che la parte pignorata abbia conosciuto il mezzo di nullità quaranta giorni prima dell'aggiudicazione, specialmente allorchè si tratta di una aggiudicazione definitiva indicata da sentenza posteriore all'aggiudicazione preparatoria. Il termine di due mesi, il quale debbe aver luogo tra l' aggiudicazione preparatoria e l'aggiudicazione definitiva sotto pena di nullità, non è egualmente necessario pel caso in cui, l' aggiudicazione definitiva non avendo luogo nel giorno stabilito, debb' esser fatta ulteriormente in un termine stabilito dal tribunale (*Cassaz.* 22 *febbrajo* 1819, *Sirey*, 1819 *pag.* 103, §. 4).

2.° Il mezzo della opposizione non può essere impiegato contro una decisione contumaciale pronunziata sull'appello di una sentenza, la quale ha statuito su di una domanda di nullità di procedure posteriori all' aggiudicazione preparatoria. (*Parigi*, 28 *dicembre* 1816, *Sirey*, *tomo* 17, *pag.* 396. *V. sopra la quistione* 2440).

3.° La parte pignorata non può proporre per la prima volta in grado di appello, la nullità della iscrizione ipotecaria. (*Roano*, 28 *febbrajo* 1810, *in Sirey*, *tomo* 11, *pag.* 243.)

Questa nullità non influirebbe d' altronde in alcun modo sulla validità delle procedure, poichè un creditore non ipotecario può procedere a pignoramento d' immobili (*V. la quistione* 2198).

(36) *Pag.* 347 381. — Noi non riferiremo le decisioni le quali non hanno fatto che applicare il principio, che i mezzi di nullità non proposti in prima istanza non possono esserlo in appello (*V. Sirey*, *tomo* 15, *parte* 2, *pag.* 138 e 182).

Massime di giurisprudenza.

(37) *Pag.* 348 *e* 381. — 1.° La vendità a rischio e pericolo non è che la continuazione della procedura, sulla quale la prima aggiudicazione hà avuto luogo: essa dee dunque esser portata innanzi al tribunale, il quale ha pronunziata la sentenza di aggiudicazione. Poco importa che le condizioni, la di cui inesecuzione ha dato luogo alla vendita a rischio e pericolo, non dovessero essere eseguite che dopo la sentenza. (*Parigi*, 16 *febbrajo* 1816, *Sirey*, *tomo* 17, *pag.* 47.)

2.° La vendita a rischio e pericolo non può esser domandata da un cessionario, al quale il venditore avesse trasferito il suo prezzo o porzione del prezzo. La cessione ha conferito il solo privilegio ipotecario: essa non ha potuto conferire un dritto inerente alla persona del cedente relativamente ad una vendita precedentemente fatta. (*Parigi*, 31 *luglio* 1816, *Sirey*, *tomo* 17, *pag.* 169).

3.° Il coerede aggiudicatario di uno stabile della eredità è sottoposto, come qualunque altro aggiudicatario, alla condizione della nuova vendita a rischio e pericolo nel caso d' inesecuzione delle condizioni della vendita (*Parigi*, 21 *maggio* 1816, *Sirey*, *tomo* 18, *pag.* 10).

4.° Accordandosi una dilazione ad un aggiudicatario, il quale per mancanza di pagamento è soggetto alla nuova vendita a suo rischio e pericolo, non vale lo stesso che rinunziare a tale vendita; ma soltanto si sospende: e se il pagamento non è fatto dopo lo spirare della dilazione, la vendita a suo rischio e pericolo può essere domandata: in questo caso non vi è novazione. (*Parigi*, 20 *settembre* 1815; *Sirey*, *tomo* 18, *pag.* 105).

Massima di giurisprudenza.

(38) *Pag.* 353 *e* 382. — Il patto col quale l'aggiudicatario consente che, nel caso in cui egli non eseguisse le condizioni dell' aggiudicazione nel termine stabilito, fosse proceduto senza precedente citazione alla nuova aggiudicazione, dà soltanto il dritto di agire, tostochè spira il termine per la nuova aggiudicazione, ma non dispensa di osservare, per pervenirvi, le formalità ed i termini prescritti dalla legge, e durante i quali l' aggiudicatario è sempre ammissibile ad eseguire le condizioni dell'aggiudicazione (*Amiens*, 5 *agosto* 1816, *Sirey*, *tomo* 18, *pag.* 28).

(39) *Pag.* 353 *e* 383. — I creditori inscritti non sono chiamati nella procedura; ma essi possono comparirvi a loro spese, e senz' avere il dritto di ripeterle.

(40) *Pag.* 354 *e* 363. — L' aggiudicazione preparatoria può aver luogo, qualunque sia la modicità dell' offerta.

(41) *Pag.* 356 *e* 383. — Il sig. Desevaux pag. 109 dà forti ragioni per la opinione contraria; ma noi pensiamo, che quantunque siano giuste le considerazioni sulle quali si appoggia, il testo dell' articolo e dello stesso decreto del 2 febbrajo non permette di ammettere la sua opinione.

Massime di giurisprudenza.

(42) *Pag.* 356. — Quegli a rischio e pericolo di cui si fa la vendita, che vuol godere del beneficio, che gli accorda questo articolo, d' impedire la nuova vendita a rischio e pericolo suo, giustificando l' adempimento de' pesi della sua aggiudicazione, depositandone la somma richiesta per le spese della procedura straordinaria alla quale ha dato luogo, non può, se non ha adempiute queste due condizioni prima del giorno indicato per l' aggiudicazione definitiva, far sospendere questa aggiudicazione, interponendo appello dalla sentenza colla quale sono regolate le spese della procedura per la vendita a rischio e pericolo.

Il creditore istante, il quale è stato presente puramente e semplicemente nel giudizio per la regolarità della vendita a rischio e pericolo, non è per ciò reputato di aver rinunziato di opporre contro quegli a di cui rischio e pericolo si fa la vendita, la mancanza dell'adempimento delle due condizioni colle quali sole poteva impedire la nuova vendita. In mancanza dell' adempimento di queste due condizioni, il creditore istante può domandare che si proceda oltre all'aggiudicazione definitiva (*Cassaz.* 8 *maggio* 1810, *Sirey*, *tomo* 20, *pag.* 309).

Massime di giurisprudenza.

(43) *Pag.* 357 *e* 384. — 1.° Le spese fatte dietro la prima vendita non sono a carico di quegli a di cui rischio e pericolo si fa la vendita; egli non è tenuto che della differenza del suo prezzo con quello della nuova vendita. (*Parigi*, 29 *novembre* 1816, *Sirey*, *tomo* 17, *pag.* 368).

2.° Se quegli, a di cui rischio e pericolo si fa la vendita, ha congedato il fittajuolo o l' inquilino, costui non può in caso di nuova vendita a rischio e pericolo fare imporre al futuro aggiudicatario la obbligazione di pagare la indennità che gli è stata accordata colla sentenza, la quale ha dichiarato il congedo valido. (*Cassaz.* 27 *novembre* 1807, *Sirey*, *tomo* 8, *pag.* 100).

3.° Allorchè gli stabili aggiudicati in molti articoli e con aggiudicazioni separate in favore di un medesimo aggiudicatario, sono rivenduti a rischio e pericolo suo, la differenza del prezzo maggiore che si trova per una porzione, non dee compensarsi colla differenza del prezzo minore che ha luogo per un' altra. Quegli, a di cui rischio e pericolo si fa la vendita, dee soffrire la differenza del prezzo minore, senza trarre vantaggio dalla differenza del prezzo maggiore. (*Roano*, 31 *maggio* 1820, *Sirey*, *tomo* 21, *pag.* 219).

(44) *Pag.* 362. — Noi esamineremo sull' articolo 965 + 1041 la quistione, se la vendita fatta dopo che il pignoramento è stato convertito in vendita volontaria, ammetta in quanto alle sue procedure i principii particolari a queste alienazioni fatte ne' casi ordinarii.

(45) *Pag.* 368 *e* 385. — Esamineremo sulla quistione 2536, se i due articoli che diciamo *inapplicabili* nel caso in cui le parti sono maggiori, lo sieno egualmente quando il pignorato è minore,

TAVOLA

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL TOMO VIII.

CONTINUAZIONE DEL LIBRO V. DELLA PARTE I. DEL CODICE DI PROCEDURA.

DISTINZIONE II.

OSSERVAZIONI

AL TITOLO DELLA ESPROPRIAZIONE FORZATA.

TITOLO XIII.

DEGL' INCIDENTI NELLA PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE.

OSSERVAZIONI

AL TIT. XIII. DEGL'INCIDENTI.

NOTE E DILUCIDAZIONI DELL' AUTORE.

FINE DEL TOMO VIII.